

*Regio Camera dei Grandi e del Principe*

# BULLETTINO UFFICIALE S 1520

DE' DECRETI


## DEL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

VOLUME PRIMO

CHE COMPRENDE GLI ATTI EMANATI  
DAL PRIMO GENNAIO A TUTTO GIUGNO 1860.

MINISTERO  
DI GRAZIA E GIUSTIZIA  
BIBLIOTECA

MINISTERO  
DI GRAZIA E GIUSTIZIA  
BIBLIOTECA



*Per uso della D<sup>na</sup> VII.*

FIRENZE  
*Stamperia Reale*  
1860.

MINISTERO  
DI GIUSTIZIA E REGIA  
BIBLIOTECA

**TAVOLA CRONOLOGICA DEI DECRETI  
ED ALTRI ATTI DEL R. GOVERNO DELLA TOSCANA**


*Emanati dal 1.° Gennaio al 25 Marzo 1860*



III

**TAVOLA CRONOLOGICA DEI DECRETI  
ED ALTRI ATTI DEL R. GOVERNO DELLA TOSCANA**

Emanati dal 1.º Gennajo al 25 Marzo 1860



N.º	DATA	TITOLI	PAGINA
I.	1860 21 Gennajo	Decreto che determina la forma autentica per la promulgazione delle Leggi, provvede alla custodia degli Originali di esse, e istituisce il Bullettino Ufficiale de' Decreti del Governo. .	3
II.	» Detto	Decreto che dichiara Tipografo del R. Governo Francesco Cambiagi . . . . .	5
III.	23 Detto	Decreto che ordina inserirsi nel Bullettino Ufficiale anche gli Atti emanati dal primo Gennajo 1860 fino al giorno della istituzione del Bullettino.	6
1	1 Detto	Circolare del Ministero della Guerra con la quale si porta all'atto il Decreto del R. Governo de' 30 Dicembre 1859, che preserva agli Uffiziali e Impiegati Militari i loro diritti, nonostante la introduzione delle nuove Tariffe Sarde . . . . .	7
2	» Detto	Circolare del Ministero della Guerra che detta le norme per la compilazione degli stati di condotta degli Uffiziali. . . . .	9
3	3 Detto	Decreto che dà forza di Legge al Regolamento approvato dal Ministero delle Finanze ec. con Ordinanza de' 27 Dicembre 1859 sulla distribuzione in preselle dei terreni bonificati per la essiccazione del Lago di Bientina. — Seguono la Ordinanza ed il Regolamento tradotti in Legge.	13
4	4 Detto	Decreto che ricompono e amplia il Ruolo degli Impiegati nella Biblioteca della Università di Pisa . . . . .	24
5	» Detto	Decreto col quale si dà nuovo ordinamento all'Accademia delle Belle Arti di Firenze. . .	25
6	» Detto	Decreto col quale si determina lo scopo, si estendono i vantaggi, e si aumenta lo stipendio della Cattedra di Paleografia e Diplomatica . . . . .	27
7	» Detto	Decreto relativo al componimento degli equipaggi per i bastimenti mercantili Toscani . . . . .	28

N.º	DATA	TITOLO	PAGINA
8	1860 5 Gennajo	Circolare del Ministero della Guerra che dispensa i Soldati acattolici dall'intervenire alle nostre funzioni religiose . . . . .	29
9	7 Detto	Decreto col quale si assegna un fondo di italiane lire 2,400,000 per la ricompra ed estinzione nel 1860 della rendita del tre per cento in ordine al Decreto dei 3 Novembre 1852, e al Regolamento dei 16 Maggio 1853. . . . .	30
10	» Detto	Decreto che ritira al Marchese De Flers la concessione fattagli li 16 Aprile 1856 della Strada ferrata Aretina . . . . .	32
11	9 Detto	Decreto col quale viene approvato un nuovo Regolamento per la Camera di Commercio di Livorno — Segue il Regolamento . . . . .	36
12	10 Detto	Decreto col quale per l'abolita pena di morte si ricompono la graduazione di tutte le pene di che nell'Art. 13 del Codice Penale Comune, e si mitiga alcun poco il rigore di esse. . . . .	45
13	» Detto	Circolare del Ministero dell'Interno ai Gonfalonieri per la retta applicazione del Regolamento Comunale de' 31 Dicembre 1859. . . . .	48
14	11 Detto	Risoluzione del Ministero delle Finanze che approva le norme per calcolare la gabella sul legname da costruzione in Livorno . . . . .	52
15	» Detto	Decreto col quale si ordina che il sistema de' pesi e misure metrico decimale sia dal primo Aprile 1860 il sistema legale della Toscana . . . . .	53
16	12 Detto	Decreto col quale per restituire alla sua piena libertà la navigazione pel canale macinante fra Ripafratta e Pisa si aboliscono le tasse relative finora percette . . . . .	61
17	» Detto	Circolare del Ministero della Guerra, colla quale si pubblica il Ruolo normale degli stipendii assegnati agli Uffiziali dello Stato Maggiore delle Piazze . . . . .	62
18	» Detto	Circolare del Ministero della Guerra, con la quale si dichiara che l'Esercito Toscano, prende la denominazione di Nona e Decima Divisione dell'Esercito Italiano . . . . .	64

N.º	DATA	TITOLO	PAGINA
19	1860 13 Gennajo	Decreto che dichiara a quali Ingegneri in servizio dello Stato sono applicabili le norme stabilite dal Decreto de' 14 Aprile 1852 pel computo dell'anzianità da valutarsi nella liquidazione delle pensioni di quiescenza a favore degli Impiegati delle Maremme . . . . .	65
20	» Detto	Circolare del Ministero della Guerra che spiega lo spirito del Decreto de' 30 Dicembre 1859 col quale si dette nuovo indirizzo all'azione militare de' Comandi di Piazza. . . . .	66
21	14 Detto	Decreto che istituisce l'Ufficio d'Ispettore Generale della Guardia Nazionale con residenza in Firenze. . . . .	68
22	» Detto	Circolare del Ministero della Guerra con la quale si stabiliscono le norme per la nomina degli Ajutanti di Campo e per la loro durata nel servizio. . . . .	70
23	15 Detto	Decreto col quale vengono istituiti nuovi posti di Apprendista nel Ministero della Guerra, e relativo programma di Concorso ec. . . . .	71
24	16 Detto	Decreto che dichiara di pubblica utilità tutti i lavori di bonificazione che il Governo ha intrapreso o intrapenderà in qualunque luogo della Maremma . . . . .	83
25	» Detto	Ordinanza del Ministero della Pubblica Istruzione che stabilisce l'abito di cerimonia e i fregi decorativi per i Professori dell'Istituto di Studii Superiori in Firenze . . . . .	84
26	18 Detto	Decreto che per dare unità di composizione all'Esercito Nazionale stabilisce nuova legge di Reclutamento . . . . .	85
27	19 Detto	Risoluzione del Ministero delle Finanze con la quale si dichiara che le rinnovazioni tutte dei Livelli debbono sottostare al diritto fisso di Registro stabilito dalla Legge vigente, allorchè sono poste in essere durante la originaria investitura del Livello negli alienanti . . . . .	237
28	» Detto	Decreto che sopprime nel Dipartimento Generale di Acque, Strade ec. la Sezione ivi esistente delle Fabbriche Civili, e istituisce un nuovo Ufficio indipendente colla denominazione di » Direzione Generale dei Lavori delle Fabbriche Civili » . . . . .	238

N.º	DATA	TITOLO	PAGINA
29	1860 19. Gennajo	Ordinanza del Ministero dell' Interno che istituisce due Zappatori per Compagnia nella Guardia Nazionale . . . . .	239
30	» Detto	Decreto che stabilisce il modo e i casi ne' quali gli Imputati di delitti contro la sicurezza interna o esterna dello Stato perdono lo stipendio, la pensione, il diritto d'indossare una divisa, e le onorificenze . . . . .	240
31	20 Detto	Decreto che proclama in Toscana lo Statuto Costituzionale del Regno Sardo del di 4 Marzo 1848 — Segue lo Statuto . . . . .	242
32	» Detto	Decreto che proclama in Toscana la Legge Elettorale del Regno Sardo de' 20 Novembre 1859.	263
33	21 Detto	Decreto col quale viene portata all'atto in Toscana la Legge Elettorale del Regno Sardo — si determina il numero dei Deputati da inviarsi al Parlamento Nazionale — e si distribuiscono i Collegj Elettorali. . . . .	314
34	» Detto	Decreto che determina l'ammontare degli stipendii per i Professori insegnanti nell'Accademia delle Belle Arti di Firenze. . . . .	325
35	» Detto	Decreto col quale si abolisce il diritto di percepire le Decime parrocchiali a carico dei singoli possidenti contro un compenso in favore dei Parrochi a carico della Depositeria Generale . . . . .	326
36	» Detto	Decreto che riordina il Corpo Reale di Artiglieria.	327
37	22 Detto	Circolare del Ministero dell' Interno con la quale si dichiara preservata ai rispettivi Tribunali la competenza di definire per via di giudicati la retta applicazione delle Leggi amministrative, nonostante le interpretazioni che fossero date alle medesime dal Potere Esecutivo per via di Risoluzioni Ministeriali . . . . .	340
38	23 Detto	Ordinanza del Ministero delle Finanze ec. che autorizza il Gerente della via ferrata centrale Toscana, incaricata della costruzione della Strada ferrata dalla Stazione di Asciano a Grosseto, ad alienare italiane lire 60,000 di rendita tre per cento per la costruzione della Strada medesima . . . . .	342

N.º	DATA	TITOLO	PAGINA
39	1860 23 Gennajo	Decreto con cui si assegna alle cinque Università Israelitiche della Toscana un sussidio annuo di lire fiorentine quarantamila per le spese del Culto . . . . .	344
40	26 Detto	Circolare del Ministero della Guerra con la quale si provvede che nessuno Empirico faccia parte del Corpo sanitario Militare . . . . .	345
41	23 Detto	Decreto che autorizza lo stabilimento di tre succursali alla Banca Nazionale Toscana, delle quali una in Siena, un'altra in Pisa, e la terza in Lucca . . . . .	346
42	24 Detto	Regolamento pel Reale Liceo Militare di Firenze approvato dal Ministero della Guerra sotto questo giorno. . . . .	349
43	25 Detto	Decreto che ordina la iscrizione sul Registro del Debito Pubblico Toscano di un'annua rendita di un Millione e cinquecentomila lire italiane corrispondente al frutto annuo di un Capitale di italiane lire 80,000,000 alla ragione del tre per cento . . . . .	400
44	26 Detto	Decreto che obbliga le Cause Pie all'occasione del rinvestimento de' loro Capitali di impiegarli nell'acquisto di rendite nominative accese sul Libro del Debito Pubblico Toscano. . . . .	404
45	» Detto	Ordinanza del Ministero delle Finanze ec. che determina i modi nei quali deve essere portata ad esecuzione la emissione di Lire italiane sessantamila di rendita tre per cento, autorizzata con la precedente Ordinanza dei 23 Gennajo 1860 . . . . .	405
46	» Detto	Decreto che istituisce una Cattedra di Agraria nel Liceo Fiorentino . . . . .	407
47	» Detto	Ordinanza Ministeriale concernente i Professori onorarii dell'Arcispedale di S. Maria Nuova . . . . .	408
48	» Detto	Ordinanza del Ministero delle Finanze ec. che stabilisce le ingerenze e gli obblighi inerenti al posto di Veterinario della Provincia di Grosseto istituito con Decreto de' 23 Dicembre 1859.	409
49	27 Detto	Decreto che dichiara risoluto con tutti gli atti succedanei il Concordato con la Santa Sede del di 25 Aprile 1851, e ristabilisce in pieno vigore	

N.º	DATA	TITOLO	PAGINA
		le leggi e le consuetudini del Giure Pubb. Ecclesiastico Toscano che vigevano anteriormente a detta epoca . . . . .	411
50	1860 27 Gennajo	Circolare del Ministro degli Affari Ecclesiastici alle Autorità Governative sulle ragioni e sullo spirito del Decreto, di cui sopra al numero 49.	413
51	28 Detto	Circolare del Ministero dell'Interno ai Gonfalonieri con la quale s'invitano a far conoscere al Governo quelle modificazioni che la pratica fosse loro per mostrare opportune al Regolamento Comunale del 31 Dicembre 1859 . . . . .	417
52	» Detto	Decreto che abolisce la Legge eccezionale per la Città di Livorno pubblicata li 2 Luglio 1857 . . . . .	420
53	» Detto	Decreto che approva il Bilancio di previsione per i lavori idraulici della Val di Chiana che debbono farsi nel corso dell'anno 1860 . . . . .	421
54	30 Detto	Decreto che autorizza la relativa Società Anonima proprietaria a proseguire la via ferrata Centrale Toscana dai pressi fra Bettolle e Torrita fino alla Città di Chiusi . . . . .	422
55	» Detto	Decreto che istituisce presso il Comando della R. Marina un posto di Ingegnere per le opere marittime . . . . .	425
56	31 Detto	Decreto che stabilisce nell'esame di concorso il primo titolo al conseguimento delle Cattedre nei Licei e Ginnasj di Toscana . . . . .	427
57	» Detto	Decreto che ordina stamparsi nel Bullettino Ufficiale la Circolare degli 8 Aprile 1788, e quella de' 23 Gennajo 1818, in fatto di Scritture e pubblicazioni Vescovili . . . . .	429
58	» Detto	Decreto col quale s'ingiunge ai Gonfalonieri di compilare le Liste degli Elettori sulle norme indicate dalla Legge Elettorale pubblicata in Toscana li 20 Gennajo 1860 . . . . .	433
59	» Detto	Circolare del Ministro della Guerra che dichiara quali Militari e Impiegati abbiano diritto alla indennità di alloggio . . . . .	434
60	» Detto	Decreto che approva il Regolamento per l'Amministrazione pecunaria della Reale Marina Militare . . . . .	435

N.º	DATA	TITOLO	PAGINA
61	1860 1 Febbrajo	Ordinanza del Ministero dell'Interno con la quale nell'interesse della pubblica morale e del decoro dell'arte viene istituita una censura Teatrale . . . . .	506
62	» Detto	Circolare del Ministero dell'Interno ai Componenti la Commissione di Censura teatrale, con cui si spiega lo spirito di quella istituzione, si addita loro il campo in che possono spaziare, e si determinano gli alti e nobili fini che la censura deve raggiungere . . . . .	507
63	» Detto	Decreto che obbliga tutti i Medici e Chirurghi esercenti in certi luoghi della Maremma a compilare ogni quindici giorni un Rapporto sulle malattie da loro curate . . . . .	509
64	2 Detto	Circolare del Ministero dell'Interno ai Gonfalonieri per la regolare esecuzione della nuova Legge Elettorale del Regno . . . . .	511
65	3 Detto	Decreto col quale viene approvato un nuovo Regolamento per gli Studii pratico-legali . . . . .	513
66	4 Detto	Decreto col quale si modifica il Codice Penale Militare Sardo, e così accomodato si attua in Toscana, previa l'abrogazione del Codice Penale Militare Toscano . . . . .	520
67	» Detto	Decreto col quale, in vista della cessata o notevolmente diminuita partecipazione di emolumenti o di dazii, viene agli Impiegati Doganali dato un compenso temporaneo in un'assegnazione annua determinata . . . . .	691
68	5 Detto	Decreto che deroga all'Articolo quarto del Regolamento sui Teatri del 26 Dicembre 1814 . . . . .	695
69	6 Detto	Decreto col quale, variata la denominazione di Azienda del Vestiario Militare nell'altra di R. Magazzino delle Merci, si stabiliscono i Ruoli del Personale in questo ultimo Ufficio . . . . .	696
70	» Detto	Decreto col quale si ordina la immediata e totale soppressione dei Cacciatori di Costa e di Frontiera . . . . .	697
71	8 Detto	Decreto che stabilisce il titolo, la natura, e le condizioni delle obbligazioni che la Società Anonima della Strada Ferrata Leopolda è in procinto di emettere per i diversi acquisti e co-	

N.º	DATA	TITOLO	PAGINA
		struzione di Strade Ferrate, che riunite debbono formare la rete delle Linee Livornesi . . . . .	699
72	1860 8 febbrajo	Circolare del Ministero dell' Interno ai Gonfalonieri sulla importanza del Tiro a segno, in cui deve esercitarsi la Guardia Nazionale a forma del Decreto de' 17 Novembre 1859. . . . .	703
73	9 Detto	Circolare del Ministero degli Affari Ecclesiastici con la quale, constatata la cessazione delle Commissioni Miste, si richiamano a nuova vita le discipline antecedenti al Concordato del 1851 intorno alla economia de' Benefizi vacanti : . . . . .	707
74	» Detto	Circolare del Ministero degli Affari Ecclesiastici con la quale si spiegano le vedute che il Governo ebbe nel sopprimere le Commissioni Miste, e nel far tornare la economia de' Benefizj vacanti all' Opera della Cattedrale o dello Spedale del luogo secondo il sistema antico . . . . .	709
75	10 Detto	Ordinanza del Ministero delle Finanze ec. con la quale si provvede alla separazione delle acque chiare della Pianura Pisana a destra dell' emissario di Bientina . . . . .	711
76	» Detto	Ordinanza del Ministero delle Finanze ec. che per lo scolo in Arno delle acque del Padule di Bientina vuole aperte le cateratte alla tura della Serezza vecchia . . . . .	712
77	14 Detto	Decreto, che per provvedere alla tutela degli interessi delle provincie, istituisce i Consigli Distrettuali e Compartimentali . . . . .	713
78	» Detto	Decreto che autorizza alcuni Privati ad intraprendere, a loro spese e rischio, i lavori occorrenti per ottenere il prosciugamento del Padule di Fucecchio, e de' terreni tributarj dell' Antifosso d' Usciana . . . . .	730
79	15 Detto	Decreto che stabilisce il Ruolo normale degli Impiegati incaricati del servizio del Dazio di consumo alle Porte della Città di Firenze, Lucca, Siena, Pisa, e Pistoja . . . . .	732
80	» Detto	Circolare del Ministero degli Affari Ecclesiastici che dichiara rientrati sotto la disciplina delle Leggi preesistenti al Concordato de' 25 Aprile 1851 gli Operaj de' Monasteri. . . . .	739

N.º	DATA	TITOLO	PAGINA
81	1860 16 febbrajo	Circolare del Ministero degli Affari Ecclesiastici che ordina la immediata installazione delle ripristinate Economie de' Benefizii vacanti. . . . .	740
82	18 Detto	Decreto che invia tre Giureconsulti toscani a far parte in Torino di una Commissione istituita dal Re per proporre la unificazione delle Leggi Civili e Criminali degli Stati del nuovo Regno dell' Alfefata Maestà Sua . . . . .	741
83	» Detto	Parte integrale del Decreto de' 18 febbrajo 1860 contenente il Ruolo Normale degli Impiegati ne' Tribunali Militari toscani, combinato per modo che corrisponda alla classe cui appartenrebbero nei Tribunali Militari Sardi . . . . .	742
84	» Detto	Decreto concernente le indennità per lo avvenuto scioglimento dell' Appalto sulla regalìa del Tabacco . . . . .	744
85	20 Detto	Decreto che nomina una Commissione per presentare al R. Governo una proposta di reparto di tutte le rendite ecclesiastiche fra i Sacerdoti del Clero secolare Cattolico . . . . .	747
86	22 Detto	Circolare del Ministero di Giustizia e Grazia con cui si dichiara esser cessato il diritto di percepire tasse ed emolumenti per la produzione ed esecuzione in Toscana delle sentenze dei Tribunali Sardi, Lombardi, Parmensi, Modenesi, e Romagnoli . . . . .	749
87	» Detto	Decreto che istituisce nella Città di Pisa un Archivio di Stato a somiglianza di quelli già istituiti in Firenze, in Siena e in Lucca. . . . .	750
88	» Detto	Decreto col quale, in modificazione dell' altro de' 21 Gennajo 1860, si dà ai Cursori delle Preture Civili l'obbligo della affissione delle Leggi nel rispettivo perimetro giurisdizionale . . . . .	753
89	» Detto	Decreto che approva il regolamento organico del Personale pel servizio sanitario militare. . . . .	754
90	23 Detto	Decreto che proibisce l'ingresso e la circolazione in Toscana dei giornali la Civiltà Cattolica, l'Armonia della Religione con la Civiltà, il Cattolico, il Piemonte, il Campanile, e di qualunque altro opuscolo politico-religioso pubblicato nei Luoghi tuttora soggetti al Governo Pontificio . . . . .	770

N.º	DATA	TITOLO	PAGINA
91	1860 23 febbrajo	Decreto che sostituisce una nuova formola di giuramento a quella stabilita nel Regolamento della Guardia Nazionale, de' 16 Luglio 1860 . . . . .	772
92	» Detto	Decreto che estende al fiume Sieve le disposizioni contenute nell' Art. 15 § 1 della Legge de' 3 Luglio 1856 . . . . .	773
93	27 Detto	Decreto che istituisce in Lucca una Scuola di Geometria Grafica e di Prospettiva Elementare.	774
94	29 Detto	Decreto che permette la libera coltivazione del riso in una parte determinata del Padule o Lago di Massaciuccoli . . . . .	775
95	» Detto	Circolare del Ministero dell' Interno ai Prefetti che spiega lo spirito del Decreto de' 14 febbrajo 1860 col quale furono istituiti i Consigli Distrettuali e Compartimentali . . . . .	777
96	1 Marzo	Regolamento per la esecuzione delle Leggi del Regno sull' Avanzamento nell' Esercito. — Per ragione di connessità seguono le dette Leggi, attuate in Toscana fino dai 21 ottobre 1859 . . . . .	782
97	» Detto	Decreto che convoca per i giorni 11 e 12 Marzo 1860 l' universo Popolo Toscano ne' Comizii per dichiarare se vuole unirsi alla Monarchia Costituzionale del Re Vittorio Emanuele, ovvero se vuole formare un Regno Separato. . . . .	863
98	2 Detto	Decreto che abilita gli assenti per ragione d' impiego, di ufficio, di studio, o di lavoro a rendere il voto nel luogo ove per dette cause si troveranno nei giorni comiziali . . . . .	868
99	2 Detto	Decreto che riconosce la Società anonima delle Strade ferrate Livornesi come concessionaria ed utente delle Strade ferrate da Firenze a Livorno, da Lucca a Pisa, da Lucca a Pistoja, e ne determina i diritti, le obbligazioni, e la durata . . . . .	870
100	4 Detto	Ordinanza del Ministero delle Finanze ec. con la quale si dà esecuzione al Decreto de' 26 Genajo 1860 sul rinvestimento de' Capitali appartenenti a Cause Pie . . . . .	875
101	5 Detto	Circolare del Ministero di Giustizia e Grazia contenente le istruzioni per lo regolare procedimento dello spoglio de' voti che saranno dati dal Popolo Toscano convocato ne' Comizii. . . . .	877

N.º	DATA	TITOLO	PAGINA
102	1860 5 Marzo	Decreto che abilita a rendere il voto in certe Comunità più vicine tutti coloro che ne' giorni de' Comizii si trovino addetti alle lavorazioni delle Strade ferrate Toscane in costruzione . . . . .	881
103	» Detto	Decreto che a carico della Depositeria Generale ordina la restituzione al Municipio di Livorno della Somma di lire italiane 1,008,000, imposta e riscossa violentemente dal Generale D' Aspre sulla Città di Livorno nel 1849, e da lui rimessa al Governo del Granduca. . . . .	882
104	» Detto	Decreto col quale per favorire il libero esercizio delle industrie si aboliscono le tasse fin qui percolte per il barcheggio nella Fossa Burlamacca.	884
105	» Detto	Decreto che restituisce alla sua piena libertà la stampa in materie politiche . . . . .	885
106	6 Detto	Decreto che per certe Preture del Compartimento Grossetano deroga al disposto dell' Art. 15 del Decreto sul Suffragio Universale in data del primo Marzo 1860, e gli sostituisce un più spedito procedimento . . . . .	886
107	7 Detto	Decreto che delimita le competenze giurisdizionali de' Pretori urbani per lo spoglio delle schede raccolte ne' Comizii . . . . .	888
108	8 Detto	Decreto che ordina la costruzione di una Strada ferrata che staccandosi da Livorno e percorrendo determinate località giunga al confine toscano-pontificio del Chiarone . . . . .	889
109	» Detto	Prammatica alla Corte Suprema di Cassazione intorno alle operazioni che questa deve compiere per constatare il risultato del Suffragio universale. . . . .	900
110	9 Detto	Decreto che provvede di una congrua dotazione le Cattedre della Università di Siena, alle quali è annesso un Gabinetto. . . . .	905
111	» Detto	Decreto col quale alcune Cattedre del Liceo Saneese sono da quello staccate, e riunite alla Università. Viene pure istituita nella Università di Siena una Cattedra di Letteratura italiana e latina . . . . .	907

N.º	DATA	TITOLO	PAGINA
112	1860 9 Marzo	Decreto col quale si amplia l'insegnamento delle Scienze Naturali nell'Istituto di Studii Superiori in Firenze. . . . .	908
113	» Detto	Decreto che determina le condizioni nel concorso delle quali i giovani possono pretendere la candidatura agli Impieghi maggiori. . . . .	910
114	» Detto	Decreto che per rendere più sollecita e più proficua l'affrancazione delle servitù di pascolo e di legnatico ec. gravanti i fondi compresi nel già Principiato di Piombino, sostituisce al compenso in danaro la distribuzione de'terreni in proprietà a favore di coloro che godevano le predette servitù. . . . .	913
115	10 Detto	Decreto che nell'Istituto di Studii Superiori aggrega alla Sezione Medico-Chirurgica una Sezione secondaria di Studii farmaceutici . . . . .	916
116	» Detto	Decreto che nell'Istituto di Studii Superiori aggiunge una Sezione di Agronomia . . . . .	918
117	» Detto	Decreto che riordina il corso degli studj per gli Ingegneri . . . . .	919
118	» Detto	Decreto che protrae fino alle ore 8 pomeridiane del giorno 11 marzo 1860 lo scrutinio nelle Città di Firenze, Lucca, Pisa, e Siena . . . . .	921
119	» Detto	Decreto che ordina tenersi nel Settembre 1860 due solenni Esposizioni, delle quali una agraria e l'altra industriale. . . . .	922
120	» Detto	Decreto che affida ad una Commissione di Agronomi la direzione agraria di tutti i terreni di colmata nel Padule di Castiglione . . . . .	924
121	» Detto	Decreto organico sulla Istruzione Elementare e su quella secondaria in Toscana . . . . .	926
122	» Detto	Ordinanza del Ministro della Pubblica Istruzione colla quale si stabilisce il Regolamento per la Ispezione delle Scuole . . . . .	934
123	» Detto	Ordinanza del Ministro della Pubblica Istruzione che stabilisce il Regolamento per l'insegnamento nei Licei . . . . .	936

N.º	DATA	TITOLO	PAGINA
124	1860 10 Marzo	Ordinanza del Ministro della Pubblica Istruzione che stabilisce il Regolamento per l'insegnamento nei Ginnasj . . . . .	938
125	» Detto	Ordinanza del Ministro della Pubblica Istruzione che stabilisce il Regolamento per l'insegnamento nelle Scuole Tecniche . . . . .	941
126	12 Detto	Decreto che divide l'insegnamento della Scuola Magistrale pei Maschi in teorico e sperimentale, e stabilisce il ruolo normale degli Impiegati per l'insegnamento suddetto . . . . .	944
127	» Detto	Decreto che stabilisce il Ruolo normale delle Maestre nella scuola Magistrale per le Donne. . . . .	946
128	» Detto	Decreto che dichiara Professori emeriti della Università di Pisa i Professori della Sezione di Medicina e Chirurgia insegnanti nell'Istituto degli Studj Superiori in Firenze. . . . .	948
129	» Detto	Decreto che istituisce una Commissione permanente coll'incarico d'invigilare alla conservazione degli oggetti d'arte e dei Monumenti Storici della Toscana. . . . .	949
130	» Detto	Decreto che aumenta di un ventesimo ogni tre anni l'onorario de' Professori e Direttori delle Scuole Tecniche superiori e de' Licei. . . . .	952
131	» Detto	Decreto che sotto certe condizioni permette alla Società Reale di assicurazione mutua contro i danni degli incendi, creata in Torino, di stabilire in Toscana un'Agenzia per estendervi le sue operazioni . . . . .	953
132	» Detto	Decreto che approva un nuovo Regolamento per la Guardia Nazionale — Segue il Regolamento. . . . .	955
133	» Detto	Decreto che ordina levarsi un Contingente di cinque mila Uomini dalla Classe de' giovani nati dal primo Gennajo al 31 Dicembre 1841 inclusive . . . . .	1006
134	» Detto	Decreto che approva la formazione e gli Statuti di una Società Anonima sotto il titolo di Banca Toscana di Credito per le industrie e il Commercio d'Italia — Seguono gli Statuti . . . . .	1008
135	13 Detto	Decreto che convoca l'Assemblea de' Rappresentanti della Toscana pel dì 20 Marzo 1860 . . . . .	1034

N.º	DATA	TITOLO	PAGINA
136	1860 13 Marzo	Ordinanza del Ministro delle Finanze con la quale si proroga il termine pel pagamento delle due prime rate del prezzo di acquisto della rendita di Lire it. 60,000, emessa per la costruzione della Strada ferrata da Asciano a Grosseto . . . . .	1035
137	14 Detto	Decreto che dà facoltà al Dottor Pietro Francesconi e Compagni di fare li studj occorrenti per potere presentare al Governo un progetto di affitto dei terreni che rimarranno prosciugati per l'essiccazione del Padule di Bientina . .	1037
138	» Detto	Decreto col quale si stabiliscono le norme per valutare il servizio ai già Impiegati di Corte, che sono passati sotto la dipendenza del Ministero della Pubblica Istruzione . . . . .	1039
139	» Detto	Statuto della R. Accademia delle Arti del Disegno di Firenze approvato dal Ministero della Istruzione Pubblica . . . . .	1040
140	» Detto	Decreto che dichiara conferibile per concorso il posto di Ajuto alla Cattedra di Anatomia patologica nell'Arcispedale di S. Maria Nuova di Firenze. . . . .	1058
141	15 Detto	Decreto che fonda in Firenze una Scuola di Declamazione . . . . .	1060
142	» Detto	Decreto che stabilisce due premj annui per gli Autori delle due nuove migliori produzioni drammatiche . . . . .	1062
143	» Detto	Decreto che fonda in Firenze un Regio Istituto Musicale . . . . .	1063
144	» Detto	Circolare del Ministero dell'Interno che spiega lo spirito del Decreto de'5 Marzo 1860 sulla libertà della stampa . . . . .	1067
145	» Detto	Decreto che dichiara affrancabili tutti i beni di qualunque natura dei quali il dominio diretto spetta a Mani morte, e quello utile ai Privati per titolo d'enfiteusi, livello, fitto, ed altro somigliante e affine . . . . .	1069
146	» Detto	Decreto che mitiga temporaneamente gli effetti della adozione della tariffa doganale Sarda in quella parte che colpisce la introduzione de' ferri in Toscana . . . . .	1077

N.º	DATA	TITOLO	PAGINA
147	1860 15 Marzo	Promulgazione solenne della dichiarazione pronunziata dalla Corte Suprema di Cassazione constatante il Plebiscito del Popolo Toscano emesso ne'Comizii ne'giorni 11 e 12 Marzo 1860. . . . .	1089
148	16 Detto	Decreto che convoca i Collegj Elettorali per il giorno 25 Marzo 1860 all'oggetto di nominare i Deputati al Parlamento Nazionale . . . . .	1083
149	» Detto	Decreto che convoca straordinariamente i Consigli Distrettuali per il di 16, e quelli Compartimentali per il di 30 del prossimo Mese di Aprile . . . . .	1084
150	» Detto	Decreto che abolisce le procedure per defezioni politiche e condona le pene a coloro che per l'istesso titolo sono stati condannati dalle Autorità Governative . . . . .	1086
151	» Detto	Decreto che determina quali Collegj Elettorali per la nomina dei Deputati al Parlamento debbano dividersi in Sezioni . . . . .	1087
152	17 Detto	Decreto che porta una riforma nelle parti più sostanziali della Legge ipotecaria vigente . .	1088
153	» Detto	Circolare del Ministero dell'Interno ai Gonfalonieri per la pronta e regolare esecuzione del Decreto de'12 Marzo 1860 sulle operazioni del Reclutamento. . . . .	1099
154	» Detto	Decreto che ordina la incisione in marmo del Plebiscito che volle la unione della Toscana al Regno di Vittorio Emanuele . . . . .	1101
155	18 Detto	Decreto che autorizza lo stabilimento in Arezzo di una sede succursale della Banca Nazionale Toscana — Seguono le Convenzioni o Statuti speciali della Banca Aretina . . . . .	1102
156	» Detto	Decreto che determina il Bilancio di previsione delle Entrate e delle Spese della Finanza toscana per l'anno 1860 . . . . .	1109
157	» Detto	Decreto che abolisce l'Ordine Cavalleresco del Merito sotto la intitolazione di S. Giuseppe. .	1112
158	» Detto	Decreto che rilascia a profitto dei Municipj delle rispettive Città il prodotto dei dazj che vengono pagati alle porte delle Città medesime .	1113


N.°	DATA	TITOL O	PAGINA
159	1860. 18 Marzo	Capitoli per la Società delle Strade Ferrate Livornesi, approvati dal Ministero delle Finanze ec. con Ordinanza del 18 Marzo 1860. . . . .	1118
160	20 Detto	Decreto che porta una riforma sulla collazione delle Doti fondate a beneficio delle povere e oneste fanciulle, e amministrare sotto la sorveglianza del Governo . . . . .	1140
161	21 Detto	Decreto che reparte fra le cinque Università Israelitiche della Toscana il sussidio assegnato al Culto della Religione Mosaica con Decreto de' 28 Gennajo 1860 . . . . .	1141
162	» Detto	Decreto che approva il compimento degli studj per una Linea ferrata da Serravezza a Pietrasanta . . . . .	1143
163	» Detto	Decreto che abolisce il pedaggio finora percetto sulla strada ruotabile Porrettana . . . . .	1146
164	» Detto	Decreto che estende all' Esercito Toscano il Regolamento Sardo per l' Amministrazione e contabilità della Truppa in campagna . . . . .	1147
165	» Detto	Decreto che proroga il termine a presentare studj per la costruzione di strade ferrate fra Firenze e la Romagna . . . . .	1148
166	» Detto	Decreto relativo alla costruzione di un nuovo Spedale nella Città di Livorno . . . . .	1149
167	22 Detto	Circolare del Ministro dell' Interno ai Gonfalonieri in schiarimento all' Art. 83 della Legge Elettorale . . . . .	1150
168	» Detto	Proclama del Governo che promulga il fatto dell'annessione della Toscana al Regno Costituzionale di S. M. il Re Vittorio Emanuele . . . . .	1152
169	23 Detto	Notificazione che annunzia la sanzione del Re al Decreto del Governo Toscano in data de' 16 Marzo 1860 concernente la convocazione de' Collegi Elettorali . . . . .	1155
170	24 Detto	Decreto che concede ai fratelli Vander Elst e Compagni di Bruxelles la facoltà di proseguire e ultimare la ferrovia Aretina; e più di compiere gli Studj e attivare una ferrovia che possa unire Firenze alla Romagna e all' Adriatico . . . . .	1156

N.°	DATA	TITOL O	PAGINA
171	1860 25 Marzo	Proclama del Governo ai Popoli della Toscana che annunzia di aver compito il proprio mandato deponendo il potere nelle mani del Re Vittorio Emanuele; il quale invia in Toscana per suo Luogotenente Sua Altezza Reale il Principe di Savoia-Carignano. . . . .	1165
<b>SUPPLEMENTO AI MESI DI FEBBRAJO E MARZO</b>			
172	9 Febbrajo	Risoluzione del Ministero delle Finanze ec. dichiarativa della legge de' 20 Giugno 1838 e del Decreto del 17 Ottobre 1839 relativi a materie doganali . . . . .	1169
173	3 Marzo	Decreto col quale si estende a favore di alcuni impiegati del Dipartimento dei RR. Possessi quanto venne eccezionalmente disposto nell' Art. 3 della Legge del 14 Aprile 1852 a riguardo degli Impiegati delle Maremme sulle pensioni . . . . .	1170
174	14 Detto	Regolamento pel servizio del Genio Militare in Campagna e pel servizio dei Parchi approvato dal Ministero della Guerra sotto questo giorno. . . . .	1172

I.

*Decreto che determina la forma autentica per la promulgazione delle Leggi, provvede alla custodia degli Originali di esse, e istituisce il Bollettino Ufficiale de' Decreti del Governo.*

---



**REGNANDO**

**S. M. VITTORIO EMANUELE**

**IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA**

Volendo determinare la forma autentica per la pubblicazione delle Leggi, e provvedere alla custodia degli originali di esse, uniformandosi anco in questa parte al sistema praticato negli antichi Stati di S. M. il Re eletto,

**DECRETA:**

Art. 1. Gli originali de' Decreti contenenti disposizioni legislative saranno consegnati dalla Presidenza de' Ministri alla Segreteria Generale del Governo, la quale li conserverà in un Archivio chiamato dei Decreti del Governo.

Art. 2. La pubblicazione di questi Decreti dovrà farsi per esemplari affissi nelle Città, in ogni Pretura e Delegazione governativa, e in tutte le Comuni della Toscana a diligenza dei Prefetti dei Compartimenti e dei Governatori di Livorno e dell' Isola dell' Elba. — E dovrà esser pur fatta inserzione dei medesimi nel Giornale ufficiale dello Stato. — Quando poi ai suddetti mezzi ordinarj di pubblicazione sia necessario sostituirne altri straordinarj il R. Governo lo indicherà nei singoli casi.

Art. 3. I Decreti avranno esecuzione in tutti i Comuni nel giorno immediatamente posteriore a quello in cui ivi saranno pubblicati, salvo che nei Decreti stessi non fosse disposto altrimenti.

Art. 4. La pubblicazione eseguita nel Comune renderà obbligatori i Decreti in tutti i luoghi che dipendono da quello.

Art. 5. Di ogni pubblicazione sarà fatto un referto dai Cursori delle rispettive Delegazioni di Governo. E questo referto sarà trasmesso immediatamente per mezzo dei Prefetti e Governatori prenominati all' Archivio dei Decreti.

Art. 6. Sarà fatta e pubblicata inoltre una Raccolta contenente i Decreti pubblicati, la quale verrà intitolata *Bullettino Ufficiale dei Decreti del Governo*.

Art. 7. Tanto gli esemplari destinati all' affissione, quanto il *Bullettino* saranno stampati dal Tipografo governativo e non privilegiato. — Non sarà riconosciuta altra edizione ufficiale dei Decreti da affiggersi e del *Bullettino* se non quella del Tipografo del R. Governo.

Art. 8. Nel *Bullettino* ufficiale dovranno essere pubblicate ancora le Ordinanze normali de' varj Ministeri; e tutti gli atti del R. Governo dei quali sia espressamente ordinata la inserzione.

Art. 9. A questo effetto la Segreteria di ciascun Ministero dovrà trasmettere copia non tanto dei Decreti, quanto delle Ordinanze da pubblicarsi al Ministero di Giustizia e Grazia che ne ordinerà la stampa.

Art. 10. Il *Bullettino* uscirà in fascicoli settimanali da for-

mare un volume ogni sei mesi, con una tavola cronologica in testa di tutti gli atti che contiene, e nel fine con un Indice di essi a materia in ordine alfabetico.

Art. 11. La vigilanza per la stampa del *Bullettino* suddetto spetterà al Ministero di Giustizia e Grazia.

Art. 12. I Ministri dell' Interno e di Giustizia e Grazia sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Dato li ventuno Gennajo milleottocentosessanta.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

*Ministro dell' Interno*

B. RICASOLI.

*Il Ministro di Giustizia e Grazia*

E. POGGI.

Visto per l'apposizione del Sigillo

(L. S.) *Il Ministro di Giustizia e Grazia*

E. POGGI.

## II.

*Decreto che dichiara Tipografo del R. Governo Francesco Cambiagi.*

REGNANDO

S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

DECRETA:

Art. 1. Francesco Cambiagi è dichiarato, fino a nuove disposizioni, Tipografo del R. Governo non tanto per la stampa dei Decreti

contenenti disposizioni legislative e destinate all' affissione, quanto per la stampa del *Bullettino* ufficiale.

Art. 2. I Ministri dell' Interno e di Giustizia e Grazia sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Dato li ventuno Gennaio milleottocentosessanta.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

*Ministro dell' Interno*

**B. RICASOLI.**

*Il Ministro di Giustizia e Grazia*

**E. POGGI.**

### III.

*Decreto che ordina inserirsi nel Bollettino Ufficiale anche gli Atti emanati dal primo Gennaio 1860 fino al giorno della istituzione del *Bullettino*.*

R E G N A N D O

**S. M. VITTORIO EMANUELE**

**IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA**

**DECRETA:**

Art. 1. Il *Bullettino* Ufficiale ordinato col Decreto del R. Governo della Toscana in data de' 21 Gennaio corrente dovrà contenere anco i Decreti emanati dal di primo dello stesso Mese, e così a tutto il venti, nonchè le Risoluzioni normali di che nell' Articolo 8 del detto Decreto.

Art. 2. I Ministri dell' Interno e di Giustizia e Grazia sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Dato li ventitre Gennaio milleottocentosessanta.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

*Ministro dell' Interno*

**B. RICASOLI.**

*Il Ministro di Giustizia e Grazia*

**E. POGGI.**

**N. 1.**

**1 Gennaio 1860.**

*Circolare del Ministero della Guerra con la quale si porta all' atto il Decreto del R. Governo de' 30 Dicembre 1859, che preserva agli Ufficiali e Impiegati Militari i loro diritti, nonostante la introduzione delle nuove Tariffe Sarde.*

**Ai Comandanti dei Corpi,**

**Depositi, Piazze, Istituti e Dicasteri Militari:**

Il Governo della Toscana volendo provvedere a che quelli Ufficiali e Impiegati Militari, i quali ora godono uno stipendio maggiore di quello stabilito per i rispettivi gradi con le Tariffe Sarde, non soffrano veruna perdita nei diritti da essi acquistati di fronte alle vigenti leggi;

E volendo con tali riguardi conciliare insieme la economia del pubblico Erario; con Decreto de' 30 Dicembre caduto ha disposto:

1.º Gli Ufficiali e Impiegati Militari che per l'attuazione delle Tariffe Sarde risentirebbero un danno nel rispettivo stipendio, potranno conservare quello che attualmente godono, fino a che non ne raggiungano uno eguale o superiore; senza peraltro aver ragione in questo frattempo al maggiore divario delle indennità di alloggio foraggi e rappresentanza che perciperebbero laddove le loro competenze fossero totalmente ragguagliate a quelle dell' Armata Sarda.

2.º Gli Ufficiali e Impiegati Militari che sopra, ammessi sul piede di guerra, riceveranno oltre allo stipendio, le competenze di campagna stabilite dalle Tariffe de' 20 cadente.

Or volendo questo Ministero altresì che le preaccennate disposizioni sieno con regolarità conveniente mandate ad effetto, ordina:

1.º Tutti quelli Ufficiali e Impiegati Militari che vogliono conservare l'attuale loro trattamento, finchè non si verifichi una delle suesprese condizioni, dovranno entro il 12 del corrente Gennaio inoltrare a questo Ministero le rispettive dichiarazioni.

2.º Coloro che spirato tal termine, non le avessero inoltrate, s'intenderà che debbano percipere in tutto le competenze prescritte dalle nuove Tariffe de' 20 cadente.

Firenze a di 1.º Gennajo 1860.

*Il Ministro della Guerra*  
R. CADORNA.

*Circolare del Ministero della Guerra che detta le norme per la compilazione degli stati di condotta degli Ufficiali.*

**Ai Comandanti dei Corpi e Stabilimenti Militari:**

Lo stato di condotta è lo specchio fedele della vita dell' Ufficiale. È questo il documento che ovunque lo segue nella sua carriera, e che serve di guida al Governo per concedere gradi e autorità a quelli più degni per la propria condotta e qualità Militari.

Il formulare quel documento spetta agli Ufficiali Superiori dei Corpi. Fregiati di grado eminente, per arrivare al quale hanno dovuto vincere le prove di penoso tirocinio ne' gradi inferiori, rivestono il carattere del Magistrato quando sotto la presidenza del proprio Comandante devono giudicare i loro subordinati.

Non viste personali, non personali impressioni devono regger quelle deliberazioni da cui dipenderà il somministrare all' armata capi autorevoli e capaci, o inetti e nocivi.

Non soverchia debolezza deve far sì che si scenda all' indulgenza per chi difetta di moralità, di punto d' onore. Sarà però debito di giustizia il tener conto del mutamento di vita per chi trascorso in falli giovanili seppe riscattarli con virili qualità.

Non timore d' impegnare la propria responsabilità quando la coscienza detta una sentenza. È la responsabilità inseparabile dallo esercizio di un comando, e chi piega sotto quel peso rinunzi agli onori della carica.

Segretezza inviolabile deve presiedere alle adunanze: è un patto di delicatezza naturalmente contratto; e cagione di discordie e guai infiniti sarebbe il mancarvi.

Indipendente da ogni influenza del capo deve pure essere il voto d'ognuno. È dovere di chi siede di pensare alla gravità del fatto che sta per compiere, e che la leggerezza nelle considerazioni, la trascuratezza nel votare sono talora cause di gravi ed irrimediabili disgrazie.

*Modo di compilare gli specchi caratteristici e di condotta.*

L'epoca fissata per questo anno 1860 sarà il mese di gennaio.

Per gli altri anni successivi si conformeranno sul Regolamento per l'applicazione della Legge sull'avanzamento, che quanto prima sarà emanato.

Il Ministero trasmette qui unito N. fogli di specchio dei quali uno per ciascuno deve servire di minuta, e l'altro copiato interamente per mano del Maggiore meno anziano ff. di segretario del Consiglio deve essere firmato da tutti gli Ufficiali superiori presenti.

Nel principiare ogni seduta il Presidente dovrà leggere agli Ufficiali Superiori le prescrizioni del Regolamento di disciplina dal § 248 a tutto il 252 estendendo la lettura al 253 quando si tratti di Ufficiali sanitari.

Il Comandante nelle sue funzioni di presidente deve invigilare l'andamento delle deliberazioni e osservare che vengano applicate le importanti prescrizioni del § 249. Dovrà guardarsi dall'esercitare sulle opinioni degli Ufficiali superiori una pressione qualunque, dovendo ognuno esser guidato dal proprio criterio fondato sulla cognizione personale dell'Ufficiale la cui condotta si esamina.

Invigilerà che il Relatore adopri uno stile preciso e conciso e che nulla sia dimenticato di quanto può illuminare l'autorità superiore. Lo specchio di condotta dovrà riferirsi ad un anno solo, vale a dire che preso per punto di paragone l'ultimo stato, si deve stabilire il nuovo con quelle variazioni che saranno con-

sigliate dall'esame accurato di quanto riguarda la condotta e l'istruzione dell'Ufficiale. Avvertirà che ogni casella sia perfettamente coperta e che non si venga a compensi nelle annotazioni: così, se un Ufficiale avendo buonissime annotazioni ha un difetto qualunque, questo deve essere trascritto a suo luogo, nè deve il Consiglio permettersi di tacerlo in considerazione delle altre sue buone qualità. Parimente, se un Ufficiale dimostra fra molte pecche essere dotato di qualche facoltà o qualità morale rimarchevole, è debito di giustizia di porlo in evidenza. In nessun caso adunque devesi giudicare cumulativamente, ma rispondere categoricamente a tutti i quesiti contemplati nel modello ora trasmesso.

È indispensabile che ognuno serbi la propria indipendenza d'opinione, e che non si facciano compromessi di coscienza per pura compiacenza. Lo spirito di conciliazione pregevole in ogni altra circostanza arriva a debolezza in questo caso.

L'Ufficiale superiore che non divide l'opinione del Consiglio, deve firmare lo stato, ma potrà far constare il proprio giudizio in calce al medesimo ne' termini moderati e che non offendano in nulla la subordinazione.

Avviene talvolta che i Consigli, nel lodevole scopo di recar vantaggi agli Ufficiali loro dipendenti, trasmodano nel far l'elogio delle belle doti, o cercano di attutire l'effetto delle cattive. Non si riflette che questo procedere produce illusioni dannose al servizio. Il Ministero della Guerra che deve giudicare non un solo corpo, ma tutta l'armata, e pronunciare su meriti tanto diversi per scegliere chi meglio può rendere utili servizj al paese, vien tratto in errore a danno di chi con meriti maggiori non trovò una penna che magnificasse il suo carattere e la sua capacità.

La minuta firmata pur essa da' Componenti il Consiglio sarà tenuta sotto chiave dal Comandante il Reggimento.

Dopo due anni le suddette minute saranno distrutte. (§ 252 Reg. di disciplina).

Terminata l'operazione del distendere gli stati di condotta, verranno questi trasmessi al Comandante di Brigata, il quale dovrà apporvi le osservazioni che crederà opportune specialmente per gli Uffiziali superiori, e vidimerà quelli degli Uffiziali tutti.

Dal Comandante di Brigata verranno passati al Generale di Divisione, se le truppe appartengono a Divisioni mobilitate, o si trovano nel Circondario di Divisioni territoriali.

Da' Comandanti di Divisione devono essere esaminati, ed è obbligo per essi il corredare colle loro annotazioni gli specchi degli Uffiziali superiori, e vengono poi trasmessi al Ministero di Guerra.

Pe' Corpi isolati, o distinti Comandi di Piazza, di Fortezze o Stabilimenti, saranno rimessi direttamente al Supremo Dicastero.

Gli specchi di condotta degli Uffiziali Superiori dovranno essere compilati dal Comandante del Corpo e dal Comandante di Brigata.

Il sottoscritto pone al 30 Gennaio il termine in cui devono essere giunti presso al Ministero li stati di condotta del personale di cotesto (*Corpo, Comando, o Stabilimento*), e invita V. S. a penetrarsi della gravità del dovere che le incombe, non dubitando che porrà in opera la massima solerzia per disimpegnare lodevolmente questa parte, al certo la più elevata e delicata delle sue funzioni, e che saprà ispirare ai di Lei subordinati i medesimi sentimenti.

Firenze il 1.º Gennaio 1860

*Il Ministro della Guerra*  
R. CADORNA.

*Decreto che dà forza di Legge al Regolamento approvato dal Ministero delle Finanze ec. con Ordinanza de' 27 Dicembre 1859 sulla distribuzione in preselle dei terreni bonificati per la essiccazione del Lago di Bientina. — Seguono la Ordinanza e il Regolamento tradotti in Legge.*

REGNANDO

S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

DECRETA:

Art. 1. Il Regolamento approvato con Ordinanza del Ministero delle Finanze, del Commercio e de' Lavori pubblici de' 27 Dicembre prossimo passato, e col quale vengono tracciate le norme da osservarsi per la regolare distribuzione in preselle ai Bientinesi, che ne abbiano il diritto a forma del Decreto de' 18 Marzo 1853, dei terreni che anderanno a risultare bonificati per la essiccazione del Lago e Padule di Bientina, avrà a tutti gli effetti forza e valore di Legge.

Art. 2. Il Ministro delle Finanze, del Commercio, e dei Lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li tre Gennaio milleottocentosessanta.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri  
e Ministro dell' Interno*  
B. RICASOLI.

*Il Ministro delle Finanze, del Commercio  
e dei Lavori pubblici*  
R. BUSACCA.

Visto per l'apposizione del Sigillo  
(L.S.) *Il Ministro di Giustizia e Grazia*  
E. POGGI.

## IL MINISTRO DELLE FINANZE

### DEL COMMERCIO E DEI LAVORI PUBBLICI

Visti gli Articoli 13 e 14 del Decreto de' 18 Marzo 1853, col quale si ordina l'essiccazione del Padule di Bientina.

Visto il progetto di Regolamento presentato dal Municipio di Bientina per la distribuzione in preselle dei terreni bonificati ai Bientinesi che ne abbiano il diritto,

#### ORDINA

Art. 1. È approvato il Regolamento annesso alla presente Ordinanza col quale vengono stabilite le norme da osservarsi per la regolare distribuzione in preselle ai Bientinesi, che ne abbiano il diritto a forma del Decreto suddetto, dei Terreni che anderanno a risultare bonificati per la essiccazione del Lago e Padule di Bientina.

Art. 2. Il Prefetto di Pisa, mediante un Commissario speciale di nomina governativa, e di concerto col Direttore delle opere di essiccazione del Lago e Padule suddetti, provvederà alla esecuzione della presente Ordinanza.

Data in Firenze li ventisette Dicembre milleottococinquantanove.

*Il Ministro delle Finanze,  
del Commercio e dei Lavori Pubblici*

R. BUSACCA.

*Il Segretario Generale del Ministero*  
F. CAREGA.

## REGOLAMENTO

*per la divisione in preselle dei Terreni bonificati che anderanno a risultare dalla essiccazione del Padule di Bientina in Ordine alla Legge del 18 Marzo 1853.*

### TITOLO I.

#### *Delle Persone Concessionarie.*

Art. 1. Decorsi otto giorni dalla pubblicazione del presente Regolamento il Gonfaloniere della Comunità di Bientina inviterà per mezzo di Editto tutti coloro che ai termini degli Articoli 13 e 14 del Decreto de' 18 Marzo 1853 possono essere compresi fra i Concessionarj delle Preselle, a presentare le rispettive istanze. Saranno ammessi a conseguire la presella che sarebbe spettata al loro Genitore, i figli maschi di chiunque aveva al 10 Aprile 1852 i requisiti prescritti dal Decreto suddetto, e sia morto prima della pubblicazione della lista di che al successivo Articolo 17, comunque non abbiano l'età stabilita dall' Articolo 5, e purchè giustifichino di esser poveri e di avere continuato dopo la morte del Padre l'industria di pescatore o rivenditore di pesce da lui esercitata.

Art. 2. Nell' Editto suddetto si stabiliranno i giorni e le ore nelle quali saranno ricevute le predette istanze, procurando che decorra un termine non minore di giorni otto da quello dell'affissione dell' Editto, al primo fra i giorni designati.

Art. 3. Le istanze che sopra dovranno presentarsi nella Cancelleria e Ufficio del Censo di Vicopisano, e queste in doppio originale. Il Cancelliere restituirà alla parte interessata uno di detti originali dopo di avere ivi attestata la esibita; prendendo nota di questa in apposito Registro (che sarà cartolato e dovrà

esser parafato dal Pretore locale) con numero d'ordine corrispondente a quello da riportarsi nella esibita. Questo Registro dovrà chiudersi giorno per giorno, e nell'ultimo dovranno intervenire alla chiusura di esso (che avverrà nell'Ave Maria della Sera) il Pretore, il Gonfaloniere del Comune di Bientina, e il Cancelliere Ministro del Censo suddetto. Il Registro così chiuso dovrà la stessa sera esser trasmesso alla Prefettura di Pisa per ivi restare depositato.

Per tale ricevimento d'istanze è stabilito il termine di rigore di giorni quindici, non compresi fra questi quelli festivi d'intiero precetto.

Art. 4. Chiuso il Registro nel modo che sopra, saranno consegnate al Gonfaloniere tutte le istanze e relative giustificazioni.

Art. 5. Le istanze da presentarsi a forma del precedente Articolo primo enunceranno il nome, cognome, nome del Padre del richiedente, e la condizione di Pescatore, o battello, cioè rivenditore di pesce; e dovranno essere accompagnate: 1.º dai documenti constatanti la povertà; 2.º dalla fede di nascita, dalla quale si rilevi che il richiedente aveva al 10 Aprile 1852 l'età di 18 anni compiuti; 3.º dal Certificato del Parroco che attesti essere il concorrente originario di Bientina, o ivi dimorante stabilmente dal 10 Aprile 1849 in poi.

Art. 6. Il Magistrato comunale procederà a scegliere fuori del suo seno una Commissione che pronunzi sulle istanze predette e coerentemente al successivo Art. 9. Questa Commissione sarà composta di otto individui; ed il Magistrato nominerà altri quattro supplenti per il caso di impotenza nei primi ad assistere alle adunanze della Commissione stessa. Ai suddetti otto individui si aggiungeranno tre Legali a nomina del Prefetto di Pisa.

Art. 7. Questa Commissione così composta di undici individui, tutti con voto deliberativo, deciderà dell'ammissione o rigetto delle istanze presentate, a pluralità di voti e per squittinio segreto. I Decreti di esclusione dovranno essere sommariamente motivati.

Art. 8. Il Prefetto di Pisa presceglierà fra i componenti suddetti quello che dovrà presiedere la Commissione, e chi dovrà far le funzioni di Segretario e compilare il relativo verbale.

Art. 9. La Commissione dovrà dichiarare relativamente ad ogni istanza:

1. Se consta della povertà.

2. Se il richiedente ha esercitato la pesca o la rivendita del pesce dal 10 Aprile 1849 in appresso.

3. Se è originario del Comune di Bientina o ivi domiciliato fino dal 10 Aprile 1849 in appresso. Le istanze saranno esaminate con l'ordine cronologico indicato nel Registro di esibita.

Art. 10. Non dovrà fra i pescatori o battelli essere considerato povero chiunque possieda beni immobili che abbiano una rendita imponibile di Lire 150 almeno al netto dei Canoni Livellari. Peraltro potrà la Commissione per escludere la povertà fondare la sua convinzione, non solamente sul possesso di beni immobili, ma ancora sopra il godimento di rendite o lucri di qualunque altra specie.

Art. 11. Le Adunanze della Commissione saranno costituite legalmente quando siano presenti cinque Membri nominati dal Municipio e due Legali. Qualora per l'impedimento di alcuni dei componenti nominati dal Municipio la Commissione non si trovi in numero sufficiente per deliberare, potranno i Membri presenti invitare alla Adunanza uno o più supplenti secondo il bisogno. Alla sostituzione peraltro dei Legali impediti provvederà la Prefettura di Pisa.

Art. 12. Occorrendo per l'esame che sopra diverse sedute, al termine di ciascuna di esse sarà chiuso il verbale che verrà firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 13. Oltre alle prove che verranno dedotte dai richiedenti, la Commissione, quando lo creda, potrà domandare gli opportuni schiarimenti a chi e come crederà più opportuno, non curato in tal caso l'ordine cronologico della risoluzione delle istanze.

Art. 14. Compiuto il giudizio sulle Istanze predette, compilato il processo verbale di chiusura firmato come sopra, viene questo consegnato al Gonfaloniere con tutte le carte e documenti relativi. Dopo di che la Commissione si ritiene sciolta a tutti gli effetti.

Art. 15. Il Gonfaloniere pubblica allora con Editto i nomi degli individui inclusi, e degli esclusi dalla concessione delle preselle, e rende ostensibili nella residenza Comunitativa per giorni otto consecutivi, esclusi quelli festivi d'intiero precetto e in ore determinate, i motivi di esclusione, e ne rilascia copia gratuitamente agli interessati.

Art. 16. Entro quindici giorni da quello nel quale avverrà la pubblicazione delle liste degli inclusi e degli esclusi, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere avanti il Consiglio di Prefettura di Pisa dai Decreti della Commissione che accordano o negano l'ammissione. I ricorsi dovranno essere esibiti alla Segreteria della Prefettura suddetta.

Art. 17. Dopo la decisione del Consiglio di Prefettura, che non è sottoposta ad alcun rimedio ordinario o straordinario, resta irretrattabilmente stabilito il numero ed il nome degli ammessi, ed a cura del Gonfaloniere di Bientina si pubblica la lista definitiva degli aventi diritto al conseguimento delle preselle.

## TITOLO II.

### *Della formazione delle Preselle.*

Art. 18. Il Consiglio Generale del Comune di Bientina col mezzo dell'Ingegnere Comunale designerà sul terreno tutte le strade che reputerà conveniente aprire nel terreno già Padule, specialmente avuto riguardo all'appresellamento, ed il Magistrato sempre col mezzo dell'Ingegnere Comunale sceglierà i 264 quadrati agrarj a forma del Decreto de' 18 Marzo 1853 sopracitato nel modo che crederà il più utile per il maggiore interesse della

Comunità, per disporne previa approvazione superiore ed aprire le fosse di scolo.

Art. 19. Appena certificato irretrattabilmente il numero delle persone, come all'Art. 17, il Gonfaloniere con opportuno Editto in coerenza all'Art. 1 richiamerà in uno o più giorni certi tutti coloro che convivono insieme, a dichiarare se vogliono in un sol corpo le preselle dovute a diversi individui d'una famiglia.

Art. 20. Nei giorni ed ore designate il Gonfaloniere e due Priori con intervento di un Notaro riceveranno tali dichiarazioni, e ne sarà compilato apposito verbale.

Art. 21. La dichiarazione che sopra dovrà essere emessa da tutti gli individui aventi diritto: e se qualcuno sia assente dovrà essere rappresentato da un Procuratore munito di regolare mandato. Il silenzio farà ritenere la volontà presunta di volere la presella distinta.

Art. 22. Emessa la dichiarazione che sopra, e chiuso l'ultimo verbale, non sarà ricevuta veruna istanza; ed il Magistrato commetterà all'Ingegnere Comunale il progetto delle preselle, ed in tante categorie quante ne occorra per dare piena esecuzione alle dichiarazioni di che nei precedenti Articoli.

Art. 23. Nella formazione delle preselle l'Ingegnere terrà per norma il valore fondiario, e non la estensione superficiale; e ne compilerà la pianta con le occorrenti numerazioni.

Art. 24. La pianta suddetta sarà resa ostensibile agli interessati in un periodo di giorni otto, e verranno ricevute tutte le osservazioni che da essi venissero fatte in scritto: sulle quali osservazioni, sentito il parere dell'Ingegnere, pronunzia irrevocabilmente il Magistrato.

Art. 25. Deciso sulle osservazioni di che nel precedente Articolo, il Magistrato anche contemporaneamente dichiarerà eseguibile il progetto, e subito a spese della Comunità verranno divise le preselle da fosse campericcie, onde non avvenga confusione di confini.

## TITOLÒ III.

*Della Assegna delle Preselle.*

Art. 26. Appena dichiarato eseguibile il Progetto d'appresellamento ed aperte le fosse divisorie le preselle, il Magistrato destinerà il giorno e l'ora della estrazione, la quale verrà eseguita nella Chiesa Parrocchiale di Bientina.

Art. 27. La estrazione verrà fatta alla presenza del Collegio dei Priori e di un Notaro che si rognerà del processo verbale.

Art. 28. Saranno ammessi ad assistere alla estrazione soltanto gli Individui aventi diritto alla presella, ma non verrà concessa ad essi per qualsiasi ragione la parola, e saranno remossi coloro che turbassero la quiete della seduta.

Art. 29. Saranno preparate due Urne, in una delle quali saranno pubblicamente posti tanti numeri progressivi, cominciando dalla unità, quante saranno le preselle d'una Categoria, e nell'altra saranno collocati i nomi di tutti gli aventi diritto a conseguire una di quelle preselle.

Art. 30. Il Gonfaloniere estrarrà dalla prima urna il numero della Presella che verrà subito registrato nel verbale, e quindi estrarrà dalla seconda urna il nome dell'individuo cui tocca in sorte, e così si continuerà a compiere la estrazione. Quando una data categoria si componga di una sola presella perchè un solo sia l'individuo, o più individui ma che abbiano prescelto l'ottenere una presella riunita, non ha luogo in questo caso la estrazione. I numeri indicativi le preselle dovranno essere in cifre arabe, ma ripetuti in tutte lettere.

Art. 31. Terminata la estrazione della prima Categoria, si procederà con lo stesso sistema alla imborsazione ed estrazione delle categorie successive finchè non sia compita l'assegna di tutte le preselle.

Art. 32. Il verbale della estrazione verrà chiuso e firmato dalla Magistratura e dal Notaro.

Art. 33. Nei giorni successivi ed al più presto ed a cura del Gonfaloniere (e se è possibile a dieci individui per volta) si procederà alla stipulazione d'un pubblico istrumento, col quale retrotraendosi al giorno della estrazione, si cederà agli aventi diritto il pieno dominio della rispettiva presella, descrivendo le preselle rispettive che si cedono con titolo gratuito.

Art. 34. Ogni cessionario si obbligherà dal giorno della estrazione in perpetuo di corrispondere le imposte Regie e Comunitative di Fiumi e Fossi come pure la Tassa di Bonificazione e qualunque altra gravezza che potesse in avvenire essere imposta per qualunque titolo o causa. La spesa dell'atto e la copia a ciascuno assegnatario sarà a carico della Comunità concedente.

Art. 35. Terminata la stipulazione dei Contratti verranno depositate presso il Cancelliere Ministro del Censo di Vicopisano le fedì pro-decima all'effetto che vengano eseguiti gli addaziamenti in conto degli Acquirenti, e per questa prima operazione il pubblico Erario non perciperà verun diritto.

Art. 36. La Direzione del pubblico Censimento al più presto accampionerà le superficie occupate dalle strade, fosse di scolo, e addazierà tutto il terreno che col prosciugamento del Lago addiviene produttivo, in testa dei rispettivi proprietari. Sarà presa nota poi nell'arruoto descrittivo, e all'appoggio degli indicati contratti, del titolo pel quale essi posseggono il fondo che in conto loro si addazia.

Art. 37. Eseguiti i reparti della rendita imponibile verranno richiamati i Concessionarj a rimborsare rispettivamente alla Comunità quanto possa aver pagato per Dazj ed altre imposizioni dal dì dell' estrazione delle preselle in poi.

## TITOLO IV.

*Disposizioni Generali.*

Art. 38. Appena pubblicato il presente Regolamento il Magistrato potrà procedere con i proprietari privati a quelle permutate delle proprietà Comunali palustri che stimerà più utili per riunire in un sol corpo il possesso; e così per ottenere una più regolare formazione delle preselle, strade, e fossi di scolo. Ove non sia conciliabile la permuta, potrà il Comune espropriare il fondo che occorra colle regole tracciate dagli Art. 30 31 32 33 della più volte citata Legge dei 18 Marzo 1853.

Art. 39. Tali permutate verranno approvate dal Consiglio di Prefettura di Pisa; e quando per concludere la detta permuta il Magistrato concedesse una maggiore estensione di Suolo, ricevendone in conguaglio, o un prezzo, o una corresponsione annua, sempre da approvarsi dal detto Consiglio di Prefettura, in tal caso il Magistrato, quando sceglierà i dugentosessantaquattro quadrati agrari di che all' Art. 13 del citato Decreto de' 18 Marzo 1853 dovrà imputare in conto dei medesimi la estensione in più ceduta ai permutanti, onde non venga a diminuirsi ai poveri concessionarj delle preselle la estensione ad essi dovuta.

Art. 40. Tutte le spese ed onorarj di ogni specie che occorreranno per portare ad effetto l'appresellamento dovranno posare a carico della Comunità.

Art. 41. Le preselle saranno formate appena che la Direzione generale delle opere del Bonificazione di Bientina dichiarerà la convenienza di eseguirle, avuto riguardo allo stato delle opere avanzate di essiccazione, onde il giudizio peritico sopra il valore dei terreni da concedersi abbia elementi al più possibile certi ed immutabili per la depressione delle Acque.

Art. 42. Qualora dopo la pubblicazione della lista di che nell' Art. 17 avvenga la morte di qualche Concessionario, saranno ammessi a succedere nella presella che sarebbe spettata

al defunto, i suoi eredi e successori secondo le norme prescritte dalle patrie Leggi vigenti in proposito.

Art. 43. Qualunque sia la estensione della presella, si intende consegnata a corpo e non a misura, e contro il Comune non potranno giammai intentarsi dispute sia per confini, sia per pretese servitù, dovendosi intendere trasferito il dominio come spetta al cedente con titolo grazioso e gratuito, e senza alcuna responsabilità e garanzia d'evizione per parte del cedente medesimo.

Art. 44. In tutto quello e quanto concerne la esecuzione del presente Regolamento dovrà usarsi carta senza bollo, e senza formalità di Registro. Peraltro i pubblici Istrumenti di che al precedente Art. 33 verranno esarati nella carta consueta voluta dagli Ordini e per una volta solamente saranno permesse in carta libera le Copie Autentiche di detti Contratti soltanto per ogni Concessionario.

Art. 45. Perchè tutto il procedimento ordinato dal presente Regolamento resulti con la dovuta pubblicità, tutti i verbali e le deliberazioni della Commissione e del Magistrato che sopra verranno trascritte in un duplice Registro esente dal Bollo, che dopo la estrazione sarà depositato uno nell' Archivio della Cancelleria e Ufficio del Censo di Vicopisano, e l'altro nella Prefettura di Pisa.

V. R. BUSACCA.

F. CAREGA.

*Decreto che ricompone e amplia<sup>al</sup> il Ruolo degli Impiegati nella Biblioteca della Università di Pisa.*

REGNANDO

S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto il Decreto del 30 Aprile 1859 per il ripristinamento delle due Università in Toscana ;

Visto che nella Libreria addetta all' Università di Pisa, già arricchita di nuove sale e di parecchie migliaia di Volumi, il numero degli Impiegati non corrisponde ai bisogni degli Studiosi, che in maggior copia la frequentano dacchè per il riacquistato splendore quella Università crebbe non poco di Professori e di Alunni ;

DECRETA:

Art. 1. La Libreria dell' Università di Pisa, avrà:

Un Bibliotecario con l' annuo stipendio fissato dalla Ministeriale del 27 Novembre 1859 ;

Uno Scrittore, o copista del Catalogo, con lo stipendio annuo già fissato dal Decreto del 15 Dicembre 1859 che porta il Ruolo Normale dei minori Impiegati della Università di Pisa e de' suoi Stabilimenti ;

Un primo Custode con lo stipendio annuo stabilito dal Decreto, che sopra ;

Un secondo Custode con lo stipendio annuo fissato come sopra ;

Un terzo Custode con lo stipendio annuo fissato come sopra ;  
Un Assistente alla distribuzione e restituzione dei Libri , con lo stipendio annuo di lire italiane ottocento, in luogo dell' Ajuto Custode contemplato nel ridetto Decreto ;

Un Inserviente con lo stipendio annuo di lire italiane seicento.

Art. 2. Il Ministro della pubblica Istruzione è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li quattro Gennajo milleottocentosessanta.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri  
e Ministro dell' Interno*

B. RICASOLI.

*Il Ministro della pubblica Istruzione*

C. RIDOLFI.

*Decreto col quale si dà nuovo ordinamento all' Accademia delle Belle Arti di Firenze.*

REGNANDO

S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che è particolare dovere di chi amministra la cosa pubblica in Toscana, già Madre e Maestra nelle Arti belle all' Europa, di provvedere al loro incremento ;

Considerando che l' Accademia delle Arti del disegno, quale era costituita, in parte non corrispondeva al suo scopo ;

Considerando che nell' epoca più gloriosa per l' Arte l' inse-

gnamento libero produsse i più grandi Artisti che la Storia rammenti;

Considerando che il miglior modo di ottenere simili effetti sembra che sia l'accostarsi per quanto le mutate condizioni del tempo lo consentano a quella maniera d'insegnamento;

DECRETA:

Art. 1. L'Accademia delle Belle Arti del Disegno è costituita con le seguenti scuole:

Scuola di Disegno di figura,

Scuola speciale del Nudo,

Scuola di Architettura,

Scuola di Prospettiva,

Scuola di Ornato monumentale,

Scuola d'Incisione,

Scuola d'Anatomia Pittorica,

Scuola elementare di Storia patria e sacra, nozioni di Geografia, e cenni intorno le Religioni e le costumanze dei popoli,

Scuola d'Estetica,

Scuola di Storia universale.

Art. 2. L'insegnamento superiore della pittura, della scultura, e dell'architettura sarà dato liberamente negli Studj degli Artisti, ad alcuni dei quali il Governo somministrerà locali capaci di ricevere i Giovani che gli presceglieranno a Maestri.

Art. 3. Il Ministro dell'Istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li quattro Gennaio milleottocentosessanta.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri  
e Ministro dell'Interno*

**B. RICASOLI.**

*Il Ministro della pubblica Istruzione*  
**C. RIDOLFI.**

*Decreto col quale si determina lo scopo, si estendono i vantaggi, e si aumenta lo stipendio della Cattedra di Paleografia e Diplomatica.*

REGNANDO

**S. M. VITTORIO EMANUELE**

**IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA**

DECRETA:

Art. 1. La Cattedra di Paleografia e di Diplomatica già istituita nell'Archivio di Stato, dovrà avere per fine particolare l'illustrazione dei monumenti della Storia d'Italia.

Art. 2. Il Titolare della medesima è parificato ai Professori dell'Istituto di Studj superiori per quello solo che si riferisce al grado onorifico, restando sempre addetto e dipendente dalla Soprintendenza Generale degli Archivi dello Stato.

Art. 3. Il predetto insegnamento sarà esteso anco a profitto del pubblico, riserbando a disposizioni posteriori il regolare il numero e il tempo delle Lezioni da darsi nell'Archivio di Stato.

Art. 4. Lo stipendio annesso presentemente ad essa Cattedra è portato, per questo nuovo onere di cui viene aggravato, a lire italiane tremila.

Art. 5. Il Ministro della pubblica Istruzione è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li quattro Gennaio Milleottocentosessanta.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri  
e Ministro dell'Interno*

**B. RICASOLI.**

*Il Ministro della pubblica Istruzione*  
**C. RIDOLFI.**

*Decreto relativo al componimento degli equipaggi per i bastimenti mercantili Toscani.*

R E G N A N D O

S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Viste le Leggi che limitano il numero dei marinari esteri che possono essere ammessi nell'equipaggio d'un bastimento mercantile toscano;

Considerando che i marinari delle Province d'Italia le quali vivono sotto lo scettro di Sua Maestà non sono marinari esteri, e che ogni disparità di trattamento tra i Cittadini d'uno stesso Stato è contraria all'unità del Regno;

DECRETA:

Art. 1. I Marinari Sardi, Modanesi, Parmigiani, e delle Romagne sono abilitati a far parte, senza alcuna restrizione di numero, degli equipaggi dei bastimenti mercantili toscani.

Art. 2. L'esibizione d'un documento legale costatante la patria e la qualità di marinaio è pei marinari anzidetti sufficiente per essere ammessi all'equipaggio dei bastimenti mercantili toscani. L'obbligo di prestar cauzione pel ritorno in patria e pel mantenimento durante l'assenza da questa è per loro abolita.

Art. 3. I Capitani e Padroni delle stesse marinerie, purchè muniti di regolare patente, possono avere il comando dei bastimenti mercantili toscani.

Art. 4. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori Pubblici è incaricato della esecuzione del presente Decreto. Dato in Firenze li quattro Gennajo Milleottocentosessanta.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri  
e Ministro dell'Interno*  
B. RICASOLI.

*Il Ministro delle Finanze  
del Commercio e dei Lavori pubblici*  
R. BUSACCA.

*Circolare del Ministero della Guerra che dispensa i Soldati acattolici dall'intervenire alle nostre funzioni religiose.*

**Ai Comandanti dei Corpi e Stabilimenti Militari:**

Volendo uniformarsi a quanto praticasi nell'Armata Sarda questo Ministero stima bene ed utile determinare:

1.º Che i militari acattolici siano dispensati dallo intervenire alla messa nei giorni festivi, ed a quelle altre pratiche religiose cui assistono le Truppe alle quali appartengono.

2.º Che però essi debbono intervenire alle parate o riviste anche quando in tali occasioni abbia luogo alcuna funzione del culto cattolico.

3.º Che finalmente nei luoghi dove sia attuato l'esercizio di un culto non cattolico, i Comandanti di Corpo procurino di

lasciare ai militari che appartengono allo stesso culto, il tempo necessario all' adempimento delle loro pratiche religiose per quanto il servizio lo permetta.

Firenze a dì 5 Gennaio 1860.

*Il Ministro della Guerra*  
R. CADORNA.

N. 9.

7 Gennajo 1860.

*Decreto col quale si assegna un fondo di italiane lire 2,100,000 per la ricompra ed estinzione nel 1860 della rendita del tre per cento in ordine al Decreto dei 3 Novembre 1852, e al Regolamento dei 16 Maggio 1853.*

REGNANDO

S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto l' Art. 21 e seguenti del Decreto del 3 Novembre 1852 che prescrive un fondo di lire toscane 500,000 aumentato coi mezzi indicati dal Decreto stesso doversi, a cominciare dal 1856, annualmente destinare alla ricompra ed estinzione della rendita tre per cento.

Visto l' Art. 31 del Regolamento del 16 Maggio 1853, il quale dichiarava che sino a quando la rendita fosse tutta alie-

nata si dovesse procedere alla estinzione della medesima, deducendo dalla cifra totale la quota da estinguere, ed operando i relativi passaggi e sgravj sui relativi campioni e sulle scritture amministrative;

Considerando che l' estinzione della rendita non è stata fatta nè secondo il disposto del Decreto, nè secondo quello del Regolamento;

Considerando che essendo oggi alienata tutta la rendita ogni ragione che poteva addursi per differirne l' estinzione è cessata;

Volendo che in niun modo la fede pubblica soffra detrimento per inosservanza dei patti stipulati a garanzia dei creditori;

DECRETA:

Art. 1. Un fondo di lire italiane 2,100,000 pari a lire toscane 2,500,000 ed equivalente alle cinque annualità decorse a contare dal 1856 del fondo prescritto dal Decreto del 3 Novembre 1852 per la estinzione della rendita tre per cento sarà nel 1860 impiegato alla ricompra ed estinzione di detta rendita.

Art. 2. Questo fondo verrà aumentato dei frutti decorsi negli anni nei quali la estinzione non è stata eseguita e dei mezzi indicati dall' Art. 24 del citato Decreto.

Art. 3. Il Ministro delle Finanze, del Commercio, e dei Lavori pubblici provvederà alla esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li sette Gennaio milleottocentosessanta.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*  
*e Ministro dell' Interno*

B. RICASOLI.

*Il Ministro delle Finanze*  
*del Commercio e dei Lavori pubblici*

R. BUSACCA.

Visto per l' apposizione del Sigillo  
(L.S.) *Il Ministro di Giustizia e Grazia*  
E. POGGI.

*Decreto che ritira al Marchese De Flers la concessione, fattagli li 16 Aprile 1856, della Strada ferrata Aretina.*

R E G N A N D O

**S. M. VITTORIO EMANUELE**

**IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA**

Visto il Decreto del 16 Agosto 1856 col quale concedevasi a Giacinto Giacomo Delamotte Ango, Marchese De Flers, in proprio e nell'interesse d'una Società anonima che proponevasi di costituire, l'autorizzazione a costruire ed esercitare una Strada di Ferro da Firenze al confine Pontificio per Arezzo, dietro la garanzia di una rendita minima prestata dal Governo, e con le altre condizioni di che nel citato Decreto e nei Capitoli annessi;

Visti più specialmente gli art. 45, 46, 48 e 49 di detti Capitoli del tenore che appresso:

» Art. 45. A garanzia dei patti stabiliti nella presente concessione, sarà tenuto fermo il deposito di un milione di lire, già a quest'effetto eseguito dal Marchese De Flers. E il deposito stesso sarà irrimediabilmente perduto, quando il Marchese de Flers, o la sua Società non presentino dentro tre mesi da oggi gli studj pel primo tronco da Firenze al Pontassieve, o non pongano mano all'esecuzione dell'opera dentro il mese dalla approvazione degli studj per parte della Direzione generale, o non riescano a costruire, armare col suo doppio binario, e mettere in pieno esercizio quel primo tronco da Firenze al Pontassieve dentro 15 mesi dal giorno del cominciamento dei lavori.

» Art. 46. In ciascuno degli eventi contemplati nel precedente art. 45, ferma stante la perdita del milione di lire, il Marchese De Flers e la sua Società decaderanno dalla concessione, e dai diritti inerenti alla medesima con cedere a total beneficio del Governo i lavori già fatti, le espropriazioni commesse e i materiali provvisti senza obbligo di rimborso, e indennità qualunque.

» Art. 48. Attivato il primo tronco da Firenze al Pontassieve, le sue rendite tanto naturali che garantite dal R. Governo con l'articolo 14 del Decreto di questo giorno, rimarranno vincolate ed affette alla puntuale prosecuzione della linea, tanto che si vegga in piena attività fino al confine pontificio dentro i tre anni prefiniti dal precedente art. 7. Ogni tronco che sarà messo successivamente in attività servirà del pari di garanzia per l'altro, e così di seguito fino al confine. E quando mai avvenga che dentro i tre anni tutta la linea non sia pienamente attivata nel modo stabilito nei presenti Capitoli, la Società decaderà dalla concessione e dai benefizj tutti inerenti alla medesima; e conseguentemente anche dalla garanzia prestata con gli art. 13 e 14 del citato Decreto.

» Solamente nel caso previsto dal presente articolo la Società potrà dentro sei mesi dalla dichiarazione di decadenza rilasciare per incanto o privatamente il tronco o i tronchi attivati, materiali, espropriazioni ec. a chi assuma sopra sodisfacenti sicurezze l'obbligo di proseguire la linea alle condizioni medesime dei presenti Capitoli, indipendentemente dalla garanzia della rendita minima di che pel precitato Decreto, da intendersi nel previsto evento definitivamente ritirata tanto per la Società che pel suo Cessionario.

» In mancanza poi d'ogni Cessionario, appena spirati i sei mesi, si applicheranno anche al tema del presente articolo le disposizioni del precedente articolo 46.

» Art. 49. I termini, le decadenze e penalità di che negli articoli precedenti dovranno aversi come di rigore senza che

» al Marchese De Flers, o alla Società concessionaria possano  
 » rimanere rimedi equitativi per sottrarsi dalle conseguenze ivi  
 » contemplate, come per differirne l'applicazione, col doversi  
 » unicamente stare al fatto materiale della decorrenza del ter-  
 » mine, e del non trovarsi in regola rispetto agli obblighi as-  
 » sunti. Solamente in caso di ritardo o sospensione di lavori per  
 » forza maggiore, competerà al Marchese De Flers o sua Società,  
 » il diritto ad ottenere una conveniente proroga, da rimettersi  
 » però intieramente alla equità del Governo.

Vista l'Ordinanza Ministeriale del 27 Settembre 1856 sulla costituzione della Società divenuta assuntrice dell'impresa;

Viste le cinque proroghe per l'attivazione della prima Sezione da Firenze al Pontassieve consentite dal Governo coi suoi Atti del 3 Maggio 1858, del 16 Gennaio, 30 Maggio, 26 Luglio, e 30 Settembre 1859, l'ultima delle quali spirata al 10 Ottobre del caduto anno;

E visti gli eccitamenti a porsi in regola trasmessi in nome del Governo alla Società concessionaria, non che le facilitazioni concesse ad agevolarne il compito senza scapito del servizio pubblico; di che fanno fede gli Atti del 2 Marzo, 16 Aprile, 25 Giugno, 3 Agosto, e 1.º Settembre 1858; 16 e 19 Aprile, 23 e 30 Maggio, 21 Giugno, 26 Luglio, 17 Ottobre, e per ultimo e il più esplicito di tutti, l'Atto del 12 Novembre 1859.

Considerando che la Società concessionaria per la Strada Aretina non è riuscita in sì lungo termine, e nonostante gli avuti eccitamenti e facilitazioni, a mettere il primo tronco della sua linea in grado d'essere aperto al servizio pubblico; non ha intrapresi i lavori di prosecuzione come le ne correva l'obbligo; e si è mostrata affatto impotente a soddisfare alle condizioni della concessione;

E considerando che se nelle speciali circostanze della impresa compariva severa benchè legittima la rigorosa applicazione del sovra trascritto articolo 46, e poteva temperarsi a vantaggio dei Concessionarj e loro creditori anche il disposto nel succes-

sivo articolo 48 dei Capitoli, era nell'interesse del servizio pubblico da troncarsi ogni indugio, già troppo lungo, alla riattivazione dei lavori,

HA DECRETATO E DECRETA:

Art. 1. È ritirata la concessione della Strada Ferrata Aretina, col Decreto del 16 agosto 1856 fatta al Marchese De Flers, e alla Società successivamente costituitasi a questo effetto; la quale è conseguentemente sciolta e messa in stato di liquidazione.

Art. 2. La Direzione generale dei Lavori d'Acque, Strade ec. prenderà immediatamente la consegna delle opere già fatte, delle provviste del materiale mobile e di quanto altro attiene alla impresa, al seguito di regolari stati di consistenza, descrizioni e inventarj.

Art. 3. A cura della prelodata Direzione sarà indilatamente provveduto ad attivare al pubblico servizio il primo tronco da Firenze al Pontassieve; e a riassumere i lavori su tutta la linea, da condurre a compimento nei termini, e con le prescrizioni di che nel citato Decreto e Capitoli del 16 Agosto 1856.

Art. 4. La R. Depositeria somministrerà i fondi occorrenti alla Direzione Generale, che dovrà tenerne accurato registro per le conseguenze di che appresso.

Art. 5. Ai già Concessionarj è consentito il termine di sei mesi dalla pubblicazione del presente Decreto, a presentare chi assuma dietro sicurezze, che il Governo sia per riscontrare soddisfacenti, l'obbligo di proseguire e compire la linea alle condizioni del Decreto e Capitoli del 16 Agosto 1856.

Fra le condizioni il nuovo Assuntore dovrà sottostare a quella del rimborso a pronti contanti a favore del Governo delle spese tutte commesse in esecuzione dei precedenti articoli 2 e 3.

Art. 6. Nonostante quanto è detto nel sovra trascritto articolo 48 dei Capitoli, il nuovo Impresario che incontri il gradimento del Governo, potrà contare sulla conservazione della ga-

ranzia della rendita per la Strada d'Arezzo nei modi e alle condizioni come venne prestata col citato Decreto del 16 Agosto 1856

Art. 7. Spirati i sei mesi di che nell'articolo 5, senza che dai già Concessionarj siasi presentato chi di piena soddisfazione del Governo subentri nell'impresa, si applicherà in loro pregiudizio e senza bisogno di nuova dichiarazione l'ultimo inciso dell'articolo 48, e quindi la disposizione dell'articolo 46 dei Capitoli.

Art. 8. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li sette Gennaio milleottocentosessanta.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri  
Ministro dell' Interno*  
B. RICASOLI.

*Il Ministro delle Finanze, del Commercio  
e dei Lavori pubblici*  
R. BUSACCA.

N. 11.

9 Gennaio 1860.

*Decreto col quale viene approvato un nuovo Regolamento per la  
Camera di Commercio di Livorno — Segue il Regolamento.*

REGNANDO

S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto il Decreto del dì 26 Dicembre 1859, che estende a tutto Gennaio 1860 l'ufficio dei componenti l'attuale Camera di Commercio di Livorno, e stabilisce che un nuovo Regolamento determinerà il modo di elezione e le attribuzioni della nuova Camera;

Visto il Progetto di Regolamento compilato dalla presente Camera di Commercio fino dal Dicembre 1858.

Visto il parere emesso dal Consiglio di Stato (Sezione di Giustizia e Grazia);

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici,

Sentito il Consiglio dei Ministri;

DECRETA:

Art. 1. Il Regolamento della Camera di Commercio di Livorno annesso al presente Decreto è approvato, ed avrà forza di Legge.

Art. 2. Il predetto Regolamento si intenderà promulgato mediante l'inserzione nel Monitore Toscano, e col deposito di una copia firmata dai Ministri delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici e di Giustizia e Grazia, nella Cancelleria del Tribunale di prima Istanza di Livorno.

Art. 3. I Ministri dell' Interno, di Giustizia e Grazia, e delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici, sono incaricati della esecuzione del presente Decreto, che avrà effetto a contare dal primo Febbraio prossimo.

Dato in Firenze li nove Gennaio milleottocentosessanta.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri  
e Ministro dell' Interno*  
B. RICASOLI.

*Il Ministro di Giustizia e Grazia*  
E. POGGI.

*Il Ministro delle Finanze, del Commercio  
e dei Lavori pubblici*  
R. BUSACCA.

REGOLAMENTO PER LA CAMERA DI COMMERCIO DI LIVORNO

Art. 1. La Camera di Commercio della città di Livorno sarà composta di venti Deputati e d' un Presidente.

Art. 2. I Deputati della Camera saranno nominati dal Governo sopra due liste di eligibili proposte dalla stessa Camera di Commercio, e dal Municipio di Livorno: ciascuna lista conterrà un numero d' eligibili doppio del numero dei Deputati da nominare. Ne è però Deputato di diritto il Direttore della Banca nazionale eletto dalla Camera; egli quindi non deve essere iscritto nelle liste degli eligibili, nè va soggetto alle condizioni espresse nell' Art. 8.

Art. 3. L' ufficio di Deputato come pure quello di Presidente, dura quattro anni.

La Camera si rinnova per quarti uscendone ogni anno cinque Deputati.

Art. 4. Dentro il corrente gennaio, l' attuale Camera di Commercio e il Municipio di Livorno, formeranno per votazione a schede, due liste di quaranta eligibili ciascuna. Il Governo, scegliendo tra le persone proposte nelle due liste, nominerà venti Deputati, tra i quali nominerà il Presidente.

Art. 5. Nel mese di novembre del corrente anno e dei due successivi, saranno estratti a sorte cinque fra i Deputati di questa prima elezione, il cui ufficio cesserà col finire dell' anno. Gli ultimi rimasti della prima elezione ne usciranno alla fine dell' anno quarto; e così negli anni successivi usciranno sempre d' ufficio quelli che avranno compiuto il quadriennio.

Art. 6. Nello stesso mese di novembre d' ogni anno la Camera di Commercio e il Municipio formeranno due liste di eligibili uniformandosi al disposto dell' Art. 1, e per mezzo di S. E. il Governatore di Livorno le rimetteranno al R. Governo.

Art. 7. Mancando per qualsiasi causa uno dei Deputati prima che spiri il suo quadriennio, il Governo ne nominerà un altro in sua vece, scegliendo tra le due ultime liste degli eligibili proposti dalla Camera e dal Municipio. L' ufficio del Deputato nominato in tal caso spira col quadriennio lasciato interrotto dal suo antecessore. Nel modo stesso si procederà nel caso che venga a mancare il Presidente prima che il suo quadriennio sia spirato.

Art. 8. Hanno le qualità necessarie per essere Deputati, sempre che abbiano domicilio fisso in Livorno da cinque anni almeno,

a) I banchieri e scontisti.

b) I proprietari di grandi Stabilimenti industriali.

c) I negozianti.

d) I proprietarj di navi.

e) I banchieri e negozianti che da non oltre quindici anni si sono ritirati dagli affari commerciali.

f) Gli amministratori di Strade ferrate.

Art. 9. Il numero dei Deputati scelti fra i proprietarj di grandi stabilimenti industriali e di navi, gli ex-banchieri ex-negozianti e amministratori di Strade ferrate non potrà oltrepassare il terzo dei membri che compongono la Camera.

Art. 10. Non potranno essere eletti Deputati 1.º i falliti, 2.º coloro che abbian subita una condanna per un atto contrario alla probità o al buon costume, e in generale per ogni delitto di competenza delle Corti Regie e dei Tribunali di prima Istanza. Se il fallimento o la condanna accadono posteriormente all' elezione, il Deputato cessa immediatamente dal suo ufficio.

Art. 11. I falliti diverranno eligibili tostochè si sieno riabilitati coll' integrale pagamento delle somme da essi dovute ai loro creditori conforme dispone l' Art. 605 del Codice di Commercio, o cinque anni dopo l' omologazione della concordia. In questo ultimo caso sarà necessario che ottengano la grazia sovrana.

Art. 12. Non potranno essere contemporaneamente Deputati padre e figlio, due fratelli, e due Socj di una medesima ragione commerciale.

Art. 13. Cesseranno di far parte della Camera quei Deputati, che per tre volte consecutive non intervenissero alle adunanze senza addurre motivi di legittimo impedimento.

Art. 14. La Camera avrà un Vice-Presidente; il suo ufficio dura un anno. Mancando il Presidente egli ne esercita le funzioni, ed in tal caso, altro Deputato scelto dalla Camera esercita quelle di Vice-Presidente.

Art. 15. In una delle adunanze del mese di novembre d'ogni anno la Camera nominerà un Camarlingo scelto tra i Deputati.

La Camera avrà inoltre, un Segretario, ed un Vice-Segretario eletti dalla Camera stessa fuori dei suoi componenti.

Art. 16. Il Segretario, o in assenza di esso il Vice-Segretario, assisterà a tutte le adunanze e ne compilerà i processi verbali.

Il Segretario è incaricato specialmente di tenere in buon ordine e conservare l'Archivio della Camera come pure di mantenere la disciplina fra gli impiegati della medesima.

Il Segretario ha l'obbligo di fare gli estratti dai Registri della Camera quando fossero richiesti. Questi estratti non potranno mai esser fatti o consegnati al richiedente senza il visto del Presidente. Quando questi estratti riguardino la Camera o siano domandati dal R. Governo o dai Tribunali, saranno esenti da qualunque spesa. Quando poi vengano richiesti da privati, questi dovranno dare al Segretario un emolumento che sarà determinato dalla Camera.

Art. 17. La Camera ha facoltà:

a) di fare al Governo tutte quelle proposizioni, o esprimere quelle opinioni, o dare quelle informazioni che reputa possano giovare al commercio o alla industria.

b) di nominare un Direttore alla Banca nazionale secondo ne dispone il suo Statuto.

c) di nominare quattro dei Componenti la Commissione incaricata della formazione del *Castelletto*, secondo l'Articolo 95 dello Statuto della Banca nazionale.

d) di proporre a S. E. il Ministro delle Finanze le persone a cui convenga dare il libro per l'esercizio della professione di pubblico Mezzano.

I richiedenti dovranno dirigere le loro istanze alla Camera, la quale raccoglierà notizie esatte sulla loro probità e abilità, e li sottoporrà, ove lo creda utile, ad un esame.

e) di fare lo squittinio annuale dei Mezzani in presenza di S. E. il Governatore e del Direttore della Dogana di Livorno.

f) di nominare annualmente e munire di un certificato, dopo avere avuto le necessarie notizie sulla loro probità dal Delegato e dal R. Procuratore, e dopo averli sottoposti ad un esame, i periti di mercanzie, e di navi, ai quali soltanto, e non ad altri, potranno esser commesse dal Tribunale di prima Istanza di Livorno le perizie nelle questioni commerciali.

La nomina dei periti dovrà essere fatta dalla Camera nel mese di novembre di ogni anno; e l'elenco dei periti deve esser rimesso al Tribunale di prima Istanza di Livorno dentro la prima decade di dicembre al più tardi.

g) di emettere certificati o dichiarazioni, o pareri, quando vengano richiesti dai privati, o dai Tribunali, o dal Governo, intorno agli usi e consuetudini commerciali, come pure circa la interpretazione che il Commercio di Livorno è solito dare alle frasi, o formule di contratti, patti e convenzioni di qualsiasi specie.

h) Nelle cause commerciali del circondario del Tribunale di Livorno, sarà in facoltà dei litiganti scegliere tre Deputati della Camera di Commercio dando ad essi facoltà d'estaglio e stralcio, e rinunciando a qualunque appello e rimedio ordinario e straordinario.

Essi giudicheranno ex bono et equo senza alcuna formalità. Le spese di giudizio non potranno oltrepassare le italiane lire cento e staranno a carico dei litiganti in parti uguali.

i) di soprintendere alla polizia delle stanze dei pubblici pagamenti, e dar loro quell'ordinamento che crederà migliore.

k) di informare il R. Governo circa la probità e l'attitudine dei postulanti l'ufficio di Custode dei grani.

l) di esercitare un'alta sorveglianza sopra le caravane privilegiate dei facchini nei limiti e nei modi prescritti dai Regolamenti.

m) d'imporre ogni anno agli esercenti il commercio, l'industria, o la professione di Mezzano, le tasse necessarie per sopprimere alle spese di mantenimento della Camera e delle stanze dei pubblici pagamenti.

Queste tasse saranno sottoposte all'esame di S. E. il Ministro delle Finanze, e dopo ottenutane l'approvazione, la Camera godrà del privilegio fiscale o braccio regio per l'esazione delle medesime contro i renitenti o morosi.

Art. 18. Le attribuzioni ed ingerenze del Presidente sono:

a) di rappresentare legittimamente la Camera,

b) di convocarla,

c) di presiedere a tutte le adunanze,

d) di proporre gli affari sui quali discutere, o le questioni da risolvere,

e) di distribuire le ingerenze fra i Deputati; i quali non potranno ricusarle a meno che la Camera a pluralità di voti segreti non approvi le ragioni addotte del rifiuto,

f) di dare il doppio voto in caso di parità di voti per l'approvazione o disapprovazione di qualunque proposizione,

g) di presiedere il Consiglio superiore della Banca nazionale adunato in Livorno,

h) di licenziare i Commessi ed Inservienti della Camera e delle stanze dei pubblici pagamenti coll'assenso del Vice-Presidente, o in mancanza del medesimo di un Deputato.

Art. 19. Le adunanze della Camera sono ordinarie, e straordinarie. Le adunanze ordinarie saranno tenute ogni quindici giorni, le straordinarie ogniqualvolta il Presidente lo creda necessario, o cinque Deputati lo richiedano. Il Deputato che non possa intervenire ad una adunanza deve darne avviso per iscritto al Presidente.

Art. 20. L'avviso per le adunanze ordinarie dovrà esser partecipato ai Deputati tre giorni avanti l'adunanza.

Art. 21. Alla legalità delle deliberazioni della Camera è necessario il concorso di undici votanti almeno, e che la deliberazione sia approvata dalla maggioranza dei voti. Il voto è segreto.

Art. 22. È però necessario il concorso di diciotto votanti, e di due terzi di voti dati ad una stessa persona:

a) per la formazione della lista dei nuovi eligibili in rimpiazzo dei cinque che escono d'ufficio al cessare dell'anno;

b) per la nomina del Vice-Presidente, del Segretario, del Vice-Segretario e del Camarlingo;

c) per la nomina dei quattro componenti la Commissione del Castelletto, secondo l'art. 17;

d) per la nomina dei Periti;

e) per proporre la concessione del libro di pubblico Mezzano;

f) per la nomina delle Commissioni di che nell'art. 29.

Art. 23. Le nomine saran fatte per schede segrete. Quando nelle nomine del Vice-Presidente, del Segretario, del Vice-Segretario, e del Camarlingo, alla prima votazione nessun candidato avrà ottennto i due terzi di voti, si passerà ad una seconda votazione, nella quale saranno messi a partito soltanto i due candidati che hanno ottenuto un numero di voti maggiore degli altri. Se nè anche nella seconda votazione due terzi di voti saran dati alla stessa persona, i due candidati saran messi a partito in altra adunanza. Qualora nè anche in questa si abbia il risultato voluto, la nomina sarà fatta dal Governo che sceglierà tra tutti i candidati che hanno avuto dei voti nella prima votazione.

Art. 24. Lo stesso metodo indicato all'articolo precedente sarà seguito nella nomina delle Commissioni, e nella formazione della lista degli eligibili. Se alla prima votazione i due terzi di voti dati ad una stessa persona non si hanno per più d'uno dei posti da cuoprire, si faranno tante votazioni separate quanti sono i posti rimasti scoperti. I due candidati che hanno avuto il mag-

gior numero dei voti saran messi a partito pel primo dei posti rimasti scoperti; il non eletto sarà riammesso ai voti per un altro posto insieme con quello che dopo lui ne ha avuto il numero maggiore nella prima votazione, e così di seguito finchè la Commissione, o la lista d'eligibili, sarà formata.

Art. 25. Tre giorni avanti le convocazioni ordinarie sarà depositato nella sala delle adunanze della Camera il programma degli affari da trattare, e questo programma sarà firmato dal Segretario col visto del Presidente, affinchè i Deputati possono prenderne cognizione.

Si dovranno trattare nelle adunanze quelli argomenti soltanto che siano indicati nel programma.

Art. 26. Nessun Deputato prenderà la parola prima d'averla domandata al Presidente, nè potrà prender la parola più di tre volte sullo stesso argomento.

Art. 27. Ogni Deputato potrà fare delle proposizioni alla Camera. Però perchè la proposizione sia discussa e votata dalla Camera è necessario che sia appoggiata da quattro Deputati compreso il Proponente. Tranne i casi di urgenza da decidersi dalla stessa Camera, ogni proposizione farà parte del programma d'una delle adunanze successive a quella in cui è stata fatta.

Art. 28. I Deputati intervenuti all'adunanza hanno diritto ad una medaglia di presenza.

Art. 29. In una della adunanze del mese di novembre la Camera nominerà quattro Commissioni composte ciascuna di tre membri.

La prima per formare il bilancio di previsione dell'anno che segue, ripartire per l'anno stesso le tasse di che all'art. 17, (m) e compilare il rendimento di conti dell'anno che va a spirare. Essa sottoporrà i suoi lavori con un rapporto al voto della Camera. A questa Commissione apparterrà il Camarlingo.

La seconda per prendere in esame tutti gli affari che riguardano i Mezzani e le caravane privilegiate dei Facchini.

La terza per sorvegliare specialmente al buon ordine delle

stanze dei pubblici pagamenti, e per mantenervi il Regolamento in vigore.

La quarta per raccogliere notizie e informazioni che la Camera giudicasse necessarie per la piena trattazione degli affari.

Dal Ministero delle Finanze, del Commercio  
e dei Lavori pubblici  
Li 9 gennajo 1859.

R. BUSACCA.

*Il Segretario generale del Ministero*  
F. CAREGA.

N. 12.

10 Gennajo 1860.

*Decreto col quale per l'abolita pena di morte si ricompone la graduazione di tutte le pene di che nell' Art. 13 del Codice Penale Comune, e si mitiga alcun poco il rigore di esse.*

R E G N A N D O

S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto il Decreto del Governo provvisorio del 30 Aprile 1859 che abolisce la pena di morte.

Visto il Rapporto della Commissione, creata dallo stesso Governo col Decreto del primo Maggio di detto anno, all'effetto di rivedere il Codice penale comune.

Considerando che abolita la pena di morte per i delitti contemplati dal Codice penale vigente era necessario ricomporre la graduazione di tutte le pene, che si legge nell' Art. 13 del detto Codice, e mitigare alcun poco il rigore di esse,

DECRETA:

Art. 1. Gli art. 13 14 e 19 § 2 del Codice penale toscano sono abrogati.

Art. 2. Agli art. 13 15 16 e 17 del detto Codice vengono sostituiti i seguenti.

Art. 13. § 1. Le pene comuni sono

- a) l'ergastolo
- b) la casa di forza
- c) la carcere
- d) l'esilio
- e) la multa
- f) la riprensione giudiziale.

§ 2. In tutti i casi nei quali il Codice penale comune minaccia la pena di morte, viene a questa sostituita la pena dell'ergastolo.

§ 3. Ove il detto Codice minaccia la pena dell'ergastolo, a questa è sostituita l'altra della casa di forza dai ventuno ai venticinque anni.

Art. 15. § 1. Ogni condannato all'ergastolo lavora nella sua cella, e rimane per il corso dei primi dieci anni in segregazione continua dagli altri condannati: negli anni successivi è ammesso a lavorare in compagnia ad altri condannati sotto la disciplina del lavoro, e del silenzio; nella notte dimora segregato nella sua cella: quelli peraltro che hanno toccato il settantesimo anno, godranno della menzionata mitigazione, ancorchè non abbiano incominciato a subire la pena, o non l'abbiano scontata per un decennio: questa mitigazione non ha luogo, o è differita, o interrotta nei casi contemplati dall' art. 78.

§ 2. La pena dell'ergastolo è perpetua, e si sconta nell' Isola dell' Elba.

§ 3. Il condannato all'ergastolo soggiace in perpetuo alla piena interdizione.

Art 16. § 1. Ogni condannato alla casa di forza lavora nella sua cella, e rimane separato continuamente dagli altri condannati per la metà del tempo penale, purchè questa metà non ecceda dieci anni. -- Nell' uno e nell' altro caso il condannato compirà il tempo della pena, lavorando il giorno in comune con altri condannati sotto la disciplina del lavoro e del silenzio; e restando la notte segregato nella sua cella: quando esso abbia toccato il settantesimo anno di età, godrà di questa mitigazione del lavoro in comune durante il giorno, ancorchè non abbia o incominciata o compita la metà, o il decennio rispettivamente del tempo penale.

§ 2. La pena della casa di forza non può essere minore di anni tre, nè maggiore di anni venti, nei soli due casi previsti dall' art. 13 § 3 si estenderà ad anni venticinque.

§ 3. Quando non eccede sette anni è divisibile in semestri, altrimenti è divisibile in anni.

§ 4. Il condannato alla Casa di forza soggiace durante l'espiazione del delitto alla piena interdizione, ma conserva il diritto di far testamento.

Art. 17. § 1. Ogni condannato alla carcere lavora di giorno in comune con gli altri condannati sotto la disciplina del lavoro e del silenzio: nella notte rimane segregato nella sua cella.

§ 2. La pena della carcere non si può decretare per meno di un giorno, nè per più di quattro Anni: in tutti i casi per altro nei quali per le disposizioni del Codice è aggravata, l'aggravamento sarà ridotto di una terza parte.

§ 3. Se la pena della carcere non eccede tre mesi, è divisibile in giorni: da tre mesi a tre anni è divisibile in mesi: da tre anni in poi è divisibile in trimestri.

§ 4. Quando la carcere non eccede i tre mesi sarà sofferta nelle prigioni pretoriali, altrimenti nelle prigioni centrali.

Art. 3. Il Ministro di Giustizia e Grazia è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li dieci Gennaio milleottocentosessanta.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri  
e Ministro dell' Interno*

B. RICASOLI.

*Il Ministro di Giustizia e Grazia*

E. POGGI.

Visto per l' apposizione del Sigillo

(L.S.) *Il Ministro di Giustizia e Grazia*  
E. POGGI.

N. 15.

10 Gennajo 1860.

*Circolare del Ministero dell' Interno ai Gonfalonieri per la retta  
applicazione del Regolamento Comunale de' 31 Dicembre 1859.*

**Illustrissimo Signore**

Il Regolamento comunale emanato il dì 31 dicembre prossimo decorso trova già costituite le nuove Rappresentanze municipali, ed al Governo troppo importa che questo ritorno alle pubbliche

libertà sia fecondo dei beni sperati, per rassegnarsi ad esserne spettatore indifferente. Vuole però che siano fatti palesi i suoi intendimenti affinchè il pubblico non li frantenda, e le Autorità sappiano come procedere nell' applicazione di una Legge, la quale, per le condizioni in cui siamo, deve essere considerata più che una Legge amministrativa.

Il Governo, che ha piena fede nei principii di libertà dai quali sono informati tutti i suoi atti, intende che le Rappresentanze comunali usino con tutta indipendenza delle facoltà loro attribuite dal Regolamento. Il Governo non si diparte dallo spirito che informò la sua Circolare diretta ai Gonfalonieri sul cadere dell' anno ultimo; non vuole restringere con sospettosa tutela quei limiti che la ragione e la necessità di armonia tra le varie istituzioni dello Stato, impongono alle Rappresentanze comunali; non vuol togliere di soppiatto con una mano quello che palesemente concede coll' altra. Questa trista politica è tanto lungi dai suoi intendimenti, che io la denuncio pubblicamente corruttrice di tutti gli istituti di libertà; ed ingiungo ai Prefetti di guardarsene nell' applicazione del Regolamento, come se ne guarderà il Ministero dell' Interno, rompendo risolutamente ogni contraria tradizione.

Il Regolamento comunale appunto perchè legge transitoria, ha dovuto procedere con molto riserbo per non pregiudicare questioni di futuro ordinamento interno, che soltanto al Parlamento nazionale spetterà il definire.

Ma il Regolamento comunale, sebbene privo del carattere di legge definitiva, pure ha dovuto supporre uno stato normale di cose, una pienezza di ordini politici ed amministrativi, che oggi non abbiamo. Però in certe disposizioni vuolsi applicare con quel discernimento, che fa le leggi adattate ai tempi. A modo di esempio, oggi, che tutto il paese è commosso per ajutare il costituirsi della Nazione, e che non ci è un Parlamento nazionale che tratti le questioni politiche, non si potrà ragionevolmente pretendere che le Rappresentanze municipali uscite dalle elezioni contemplino

mute l'agitarsi delle sorti della patria, e si astengano da ogni atto che non sia meramente amministrativo.

Così il Regolamento supponendo attuate le Rappresentanze provinciali limitò il numero delle sessioni dei Consigli generali dei Comuni, affinché con troppo frequenti adunanze non si abusasse di soverchio della buona volontà dei cittadini, e le cure dei negozj pubblici non togliessero modo di provvedere ai privati. Ma oggi, che non esiste rappresentanza provinciale, e che molte consulte sono necessarie per bene avviare sulle nuove norme le amministrazioni dei Comuni, ragion vuole che si defletta da quel rigore; ed io non esito nel prescrivere alle Prefetture, che autorizzino fin d'ora i Gonfalonieri a far quante adunanze occorrono di Consigli generali.

Applicato con questi temperamenti, non dubito che il Regolamento Comunale non debba fare buona prova, come già la fece quando mancarono tante felici condizioni che ora abbiamo. Prima delle quali la perfetta unione che è tra Paese e Governo, unione di sentimenti, di azione e di fini politici. Questa concordia non solo fa sì che il Governo conosca nei Municipj una delle sue forze più vive, ma toglie ben anche ogni ombra di antagonismo tra le Rappresentanze comunali e le Autorità amministrative.

Il Governo è ricongiunto ai Municipii per via del Ministro del Censo e del Prefetto. Questo necessario legame deve mantenersi con ogni studio, perchè l'indebolirlo condurrebbe per una parte a turbare l'economia amministrativa dello Stato, e per l'altra a porre in collisione poteri che debbon procedere uniti nell'interesse della cosa pubblica.

Il Ministro del Censo non è e non dev'essere un sorvegliatore importuno; ma un funzionario che ha il carico più gravoso della gestione municipale, senza aver mai il potere di alterarne l'indirizzo, anche quando fosse dato contro la legge. Le competenze assegnate al Ministro del Censo furono additate dalla passata esperienza, e dal considerare che un pubblico funzionario non poteva costituirsi in condizioni inferiori a quelle d'un im-

piegato comunale. Nei Comuni rurali il Ministro del Censo avrà sicuramente un'azione tanto meno limitata quanto più necessaria; ma non potrà esser mai eccessiva perchè non potrà mai inceppare l'azione dei Gonfalonieri, i quali soltanto resteranno responsabili davanti il Consiglio comunale e il Governo, e perchè dovrà essere sempre dipendente dal voto dei legittimi Rappresentanti del Comune.

Il Prefetto dev'esser nel mio concetto l'autorità conciliatrice degli interessi comunali cogli interessi dello Stato, sulla norma imparziale della legge. Questa autorità deve tornare accetta agli stessi amministrati, quando sia esercitata per il bene di tutti, e senza alcuno spirito di sindacato che trascenda le proprie competenze. Non parlo della urbanità e convenienza di forme, che si dovrà usar sempre nel trattare coi Municipii e singolarmente coi Gonfalonieri; ma dico che anche per richiamare alla semplice esecuzione della legge, vogliono prima esaurirsi tutti i mezzi conciliativi, e il Decreto del Consiglio di Prefettura deve essere l'ultima parola d'una autorità ridotta ad agire soltanto con atti legittimi.

Questi sono gli intendimenti che avrà il Governo nell'applicazione del Regolamento comunale, e non dubita che non riesca benissimo, eziandio quale si trova, a dotare il Paese di quella esperienza di vita civile, che lo farà ancor più maturo all'esercizio di più larghe libertà pubbliche.

Il Regolamento comunale riceverà presto il suo compimento dalla legge sui Consigli distrettuali e compartimentali.

Il Governo vuole istaurare la vera libertà amministrativa, e non illudere con vane apparenze. Però la pratica darà più che la legge non sembri dare; giacchè per un lato il senno dei Toscani, per il quale si mostrarono così mirabilmente capaci al governo di loro stessi, saprà bene usare dei diritti sanciti, e per l'altro il Governo farà sì che dalle autorità non si frammetta impedimento all'azione delle Rappresentanze Comunali, quando stia nei termini della legge, interpretata sempre con lo spirito di

libertà che la informa. Tali franche dichiarazioni mentre debbono illuminare la pubblica opinione, serviranno pure di norma ai Prefetti ed ai Ministri del Censo sul modo di regolare la loro intromissione negli affari comunali: intromissione che deve esser sempre animata da spirito liberale, escludendo ogni sospetto di sindacato vessatorio.

Mi pregio frattanto di professarmi

Di V. S. Illustrissima

Li 10 Gennajo 1860.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri  
e Ministro dell' Interno*  
B. RICASOLI.

N. 14.

11 Gennajo 1860.

*Risoluzione del Ministero delle Finanze che approva le norme per calcolare la gabella sul legname da costruzione in Livorno.*

**All' Amministratore Generale delle RR. Dogane:**

ILLUSTRISSIMO SIGNORE

Il Ministro delle Finanze ec. vista la dimanda avanzata da Torello Borgheri e da altri Negozianti di legname da costruzione in Livorno, approva l' espediente colà adottato, di prendere cioè per norma del valore del legname suddetto, agli effetti di calcolarne la gabella, il prezzo medio indicato dal Tenente costruttore della R. Marina; ed ordina che si tenga dietro ai prezzi correnti su quella Piazza, affin di procedere per l' esazione del dazio a se-

conda delle varianti che le evenienze del commercio possono indurre sul genere medesimo.

Tanto comunicandole per l' uso opportuno, a sfogo della rappresentanza di Lei del giorno decorso, mi confermo con distinto ossequio

Di V. S. Illustrissima

li 11 Gennajo 1860.

R. BUSACCA.

N. 15.

11 Gennajo 1860.

*Decreto col quale si ordina che il sistema de' pesi e misure metrico decimale sia dal primo Aprile 1860 il sistema legale della Toscana.*

REGNANDO

S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Volendo sempre più assimilare la Toscana alle altre Provincie del Regno di S. M. Vittorio Emanuele, e togliere gli ostacoli che la diversità nel sistema dei pesi e delle misure oppone alle facili transazioni commerciali;

## D E C R E T A :

Art. 1. A contare dal primo aprile del corrente anno il sistema dei pesi e misure metrico decimale sarà il sistema legale della Toscana. Desso componesi dei pesi e delle misure indicati nella Tavola annessa al presente Decreto.

Art. 2. I pesi e le misure presentemente in uso in Toscana saranno tollerati, e promiscuamente a quelli del sistema metrico continueranno ad essere riconosciuti come legali soltanto fino allo spirare dell'anno corrente, dopo il qual termine sarà vietato usarli in ogni specie di contrattazione.

Art. 3. Dal primo gennaio 1861 in poi, coloro che fanno il mestiere di vender merci e prodotti qualsiasi in appositi locali, non potranno tenere nei medesimi, pesi e misure che non siano del sistema metrico decimale.

Art. 4. Le persone indicate nel precedente articolo, a cominciare dal 1.º Marzo 1860, dovranno tenere esposta alla vista degli avventori una tavola del nuovo sistema di pesi e misure col ragguaglio ai pesi e alle misure presentemente in uso in Toscana. Una Tavola consimile si terrà esposta per uso del pubblico nell'Ufficio di ogni Comunità della Toscana.

Art. 5. I contravventori al disposto dell'art. 3 saranno puniti con la multa da lire italiane dieci a cinquanta, e con la perdita degli strumenti. Quelli poi che contravverranno al disposto dell'art. 4 saran puniti con la multa da due a venti lire italiane.

Art. 6. Parimente a contare dal 1.º Marzo 1860, in tutti gli Atti pubblici, negli Atti notariali e nei giudicarij, ad ogni denominazione di pesi e misure presentemente in vigore, dovrà aggiungersi il ragguaglio coi pesi e colle misure del sistema metrico decimale.

Art. 7. A contare dal 1.º Gennajo 1861, negli atti sopra menzionati, non che nelle scritture private, nei libri e registri di

commercio, ed in qualsiasi atto o titolo che si vuol produrre in giudizio, sarà vietata ogni denominazione di pesi o di misure che non sia quella del sistema metrico decimale. Si eccettua soltanto il caso in cui trattisi di semplice menzione di atti anteriori, o di atti d'altri Stati, nei quali casi si dovrà sempre aggiungere il ragguaglio delle quantità espresse in pesi e misure d'altro sistema, con quelli del nuovo sistema adottato in Toscana.

Art. 8. I Notari e i pubblici Uffiziali che contravverranno alle disposizioni degli art. 6 e 7, incorreranno nella multa di lire italiane cinque per ogni Atto che contenga una contravvenzione alla legge. Tutti gli altri contravventori incorreranno nella multa di lire italiane tre. Quanto ai libri e registri di commercio contenenti le suindicate contravvenzioni, s'incorrerà nella multa ogni qualvolta se ne faccia uso in giudizio.

Art. 9. Ogni Municipio è autorizzato a creare un Ufficio di verificazione dei pesi e delle misure, composto di uno o più Uffiziali verificatori nominati dal Gonfaloniere: un regolamento ne determinerà gli obblighi e le attribuzioni. La creazione di questo Ufficio è pei Municipj facoltativa; però il Governo, nei luoghi pei quali la creda necessaria, vi provvederà, qualora il Municipio non volesse assumerla.

Art. 10. Non potrà esser venduto nè usato in commercio alcun peso o misura del sistema metrico decimale senza essere stato prima sottoposto alla verificazione. Questa è comprovata da un bollo apposto sullo stesso peso o misura. Il bollo sarà lo stesso per tutte le Comunità della Toscana, e la verificazione eseguita dal verificatore d'una qualsiasi Comunità rende legale l'uso del peso o della misura in tutte le altre. Le stesse disposizioni sono applicabili alle bilance e alle stadere.

Art. 11. La verificazione di che all'articolo precedente è sottoposta a piccole tasse da pagarsi da colui che volontariamente o per obbligo sottomette alla verificazione i pesi, le misure o strumenti da pesare. Le tasse saranno determinate da un suc-

cessivo Decreto ; il loro prodotto andrà a beneficio delle Comunità o del pubblico Erario , secondo che sulle Comunità o sul pubblico Erario ricadano le spese di mantenimento dell' Ufficio.

Art. 12. Tutti i Negozianti che vendon merci all'ingrosso o al minuto, tutti quei che tengon botteghe o magazzini per la vendita di mercanzie e prodotti, e tutti i Conduttori di Stabilimenti commerciali indistintamente, sono obbligati a sottoporre alla verificaione i loro pesi, misure e strumenti da pesare, quante volte dal verificatore ne saranno richiesti.

Art. 13. Il disposto del precedente articolo non è applicabile ai semplici privati, sia che si servano di pesi e misure per gli usi domestici, sia che se ne servano per la vendita dei prodotti dei loro terreni.

Art. 14. È in facoltà dell' Autorità governativa o municipale ordinare una visita ufficiale per verificare i pesi, le misure e strumenti da pesare usati da chicchessia, quante volte si abbiano sospetti di alterazione fraudolenta, o di contravvenzione al disposto del presente Decreto.

Art. 15. I pesi e le misure diversi da quelli prescritti dal presente Decreto, i pesi e le misure e gli strumenti da pesare che non siano muniti del bollo, o che nei casi contemplati dall' Art. 14, appariscano ai verificatori talmente imperfetti da poter sospettare della mala fede di chi li ritiene, saranno sequestrati e trasmessi alle competenti Autorità giudiziarie, perchè sia proceduto a norma delle Leggi.

Art. 16. Qualora l' imperfezione derivi dal lungo uso, o da causa che escluda la mala fede, non avrà luogo il sequestro ; bensì i detentori saranno obbligati a far correggere i pesi, le misure e gli strumenti viziosi, che dovranno poi nuovamente sottoporre alla verificaione e al bollo.

Art. 17. a) Chiunque farà uso nelle contrattazioni di pesi, o di misure, o di strumenti da pesare non muniti del bollo incorrerà nella multa di lire cinque italiane.

b) Chiunque apporrà un bollo falso sui pesi, sulle misure e sugli strumenti da pesare, e chiunque dolosamente farà uso di pesi, misure e strumenti su cui sia stato apposto un bollo falso, sarà punito con la carcere fino a due mesi.

c) Chiunque falsifichi il bollo di cui fa uso il verificatore incorrerà nella pena della carcere fino ad un mese.

Art. 18. La dolosa fabbricazione, o l' uso doloso di pesi e misure, e di strumenti da pesare maggiori o minori del giusto, si punisce a norma dell' Art. 265 del Codice penale.

Art. 19. Spetterà all' Autorità giudiziaria il conoscere dei delitti e delle trasgressioni contemplate nel presente Decreto.

Art. 20. A cura di una Commissione da nominarsi dal Ministro delle Finanze, Commercio e Lavori pubblici, sarà fabbricata una quantità di serie complete di pesi e misure del sistema metrico decimale, per distribuirsi ai Governi di Livorno e Portoferraio, alle Prefetture e agli Uffizj comunitativi. La Prefettura di Firenze ne avrà due, una delle quali dovrà servire per tipo o campione principale.

Art. 21. L' Ufficiale verificatore nel verificare l' esattezza dei pesi e delle misure, dovrà confrontarli con quelli della serie depositata nell' Ufficio comunitativo a cui egli appartiene. Qualora si dubitasse che la serie per qualsivoglia causa avesse sofferto qualche alterazione, il confronto dovrà farsi con pesi e misure della serie depositata nella Prefettura, nel Circondario di cui è compreso l' Ufficio comunitativo. Se il dubbio dell' alterazione cadesse anche su questi ultimi, se ne farà allora il confronto con quelli della *serie tipo* depositata nella Prefettura di Firenze.

Art. 22. Saranno tollerati *in via provvisoria*, nonostante le disposizioni del presente Decreto, i pesi e le misure che sono attualmente in uso nelle Farmacie, e per le ordinazioni medicinali.

Art. 23. Qualunque disposizione antecedente e riguardante la materia dei pesi e misure è abolita in quanto si oppone al presente Decreto.

Art. 24. I Ministri dell' Interno, di Giustizia e Grazia, delle Finanze del Commercio e dei Lavori pubblici sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li undici gennaio milleottocentosessanta

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*  
*Ministro dell' Interno*  
**B. RICASOLI.**

*Il Ministro di Giustizia e Grazia*  
**E. POGGI.**

*Il Ministro delle Finanze, del Commercio  
e dei Lavori pubblici*  
**R. BUSACCA.**

Visto per l' apposizione del Sigillo  
**(L.S.)** *Il Ministro di Giustizia e Grazia*  
**E. POGGI.**

## TAVOLA DEI PESI E MISURE METRICHE DECIMALI

LORO DIVISIONI E MULTIPLI.

### MISURE

#### MISURA LINEARE

UNITÀ METRO. Unità fondamentale dei pesi e delle misure uguale alla diecimillesima parte del quarto del meridiano terrestre.

MULTIPLI { *Decametro* Dieci metri.  
*Ectometro* Cento metri.  
*Chilometro* Mille metri.  
*Miriametro* Diecimila metri.

DIVISIONI { *Decimetro* Decimo del metro.  
*Centimetro* Centesimo del metro.  
*Millimetro* Millesimo del metro.

#### MISURA AGRARIA O DI SUPERFICIE

UNITÀ ARA rappresenta cento metri quadrati formanti in complesso un quadrato di dieci metri per lato.

MULTIPLI *Ettara* Cento ara ossia diecimila metri quadrati.

DIVISIONI *Centiara* Centesimo dell' ara ossia un metro quadrato.

#### MISURA DI CAPACITÀ

UNITÀ LITRO Decimetro cubo.

MULTIPLI { *Decalibro* Dieci Litri.  
*Ettolitro* Cento litri.  
*Chilolitro* Mille litri.

DIVISIONI *Decilitro* Decima parte del litro.

#### MISURA DI SOLIDITÀ

UNITÀ STERO Metro cubo.

MULTIPLI *Decastero* Dieci steri.

DIVISIONI *Decistero* Decimo dello stero.

## P E S I

UNITÀ GRAMMA corrispondente al peso di un centimetro cubo di acqua distillata alla temperatura di quattro gradi centigradi.

MULTIPLI	}	<i>Decagramma</i> Dieci gramma.
		<i>Ettogramma</i> Cento gramma.
		<i>Chilogramma</i> Mille gramma (a).
DIVISIONI	}	<i>Decigramma</i> Decimo del gramma.
		<i>Centigramma</i> Centesimo del gramma.
		<i>Milligramma</i> Millesimo del gramma.

(a) Dieci Chilogramma formano il *miriagramma*.  
 Cento Chilogramma formano il *quintale* metrico.  
 Mille Chilogramma corrispondono al peso di un metro cubo di acqua, e formano la *tonnellata* di mare.

## OSSERVAZIONE GENERALE

Ciascuno dei pesi e delle misure avrà pure la sua METÀ ed il suo DOPIO.

*Decreto col quale per restituire alla sua piena libertà la navigazione pel canale Macinante fra Ripafratta e Pisa si aboliscono le tasse relative finora percette.*

R E G N A N D O

S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che le ragioni espresse nel Decreto de' 27 Dicembre 1859, le quali indussero a restituire alla sua piena libertà la navigazione pel fiume Arno e pel fosso o canale fra Pisa e Livorno, e ad abolire intieramente le tasse che venivano per l'avanti percette, ricorrono anco quanto alla navigazione pel canale macinante fra Ripafratta e Pisa,

D E C R E T A :

Art. 1. La navigazione pel canale macinante fra Ripafratta e Pisa è restituita alla sua piena libertà, e conseguentemente sono intieramente abolite le tasse che ora si percipono al Porto detto delle gondole in Pisa.

Art. 2. Ogni ordine e consuetudine che vincolassero la ridetta navigazione, e che potessero essere in contradizione al presente Decreto sono abrogate.

Art. 3. Il Ministro delle Finanze del Commercio e dei Lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente Decreto. Dato in Firenze li dodici Gennajo milleottocentosessanta.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri  
e Ministro dell'Interno*  
B. RICASOLI.

*Il Ministro delle Finanze del Commercio  
e dei Lavori pubblici*  
R. BUSACCA.

Visto per l'apposizione del Sigillo  
*Il Ministro di Giustizia e Grazia*  
E. POGGI.

(L.S.)

N. 17.

12 Gennajo 1860.

*Circolare del Ministero della Guerra, colla quale si pubblica il Ruolo normale degli stipendii assegnati agli Uffiziali dello Stato Maggiore delle Piazze.*

**Ai Comandanti delle Piazze, Corpi cc.:**

Essendochè nel Personale dello Stato Maggiore delle Piazze del Regno Sardo sieno state recentemente decretate nuove Tariffe di stipendi, questo Ministero in ordine al Decreto de' 4 Novembre 1859 dispone che esse Tariffe debbano essere, a contare dal dì 1.º Gennajo corrente, applicate al Personale dello Stato Maggiore delle Piazze di Toscana, ed a tale effetto ne pubblica la seguente Tabella.

Quegli Uffiziali i quali, nonostante gli aumenti decretati con la Tabella stessa, non raggiungessero gli stipendi fin qui goduti, e desiderassero censervarli ai termini del Decreto de' 30 Dicembre caduto, dovranno far pervenire a questo Ministero entro il 20 corrente una dichiarazione a ciò relativa, imperciocchè per le variate condizioni quella da essi trasmessa in conformità della Circolare del dì 1.º Gennajo, vien ritenuta di nessuno effetto.

**TABELLA delle paghe assegnate agli Uffiziali dello Stato Maggiore delle Piazze**

G R A D I		Paga annua	ANNOTAZIONI
COLONNELLO . . . . .	£	5000	<i>I Militari dello Stato Maggiore delle Piazze godranno inoltre delle indennità d'alloggio e di mobili stabilite pel rispettivo grado dalla Tabella N. 13 delle disposizioni in data de' 20 Dicembre, avvertendo che i Colonnelli sono pareggiati ai Colonnelli Comand. di Corpo.</i>
TENENTE COLONNELLO	di 1.ª Classe . . . . .	4000	
	di 2.ª Classe . . . . .	3700	
MAGGIORI . . . . .	di 1.ª Classe . . . . .	3400	
	di 2.ª Classe . . . . .	3000	
CAPITANI . . . . .	di 1.ª Classe . . . . .	2200	
	di 2.ª Classe . . . . .	2000	
TENENTI . . . . .		1300	
SOTTO TENENTI . . . . .		1200	

Firenze li 12 Gennajo 1860.

*Il Ministro della Guerra*  
R. CADORNA.

*Circolare del Ministero della Guerra, con la quale si dichiara che l'Esercito Toscano, prende la denominazione di Nona e Decima Divisione dell'Esercito Italiano.*

**Ai Comandanti di Divisione, Brigate, Corpi, Piazze,  
Stabilimenti e Dicasteri Militari:**

Al seguito della nuova numerazione dei Reggimenti di Fanteria di Linea e Battaglioni Bersaglieri, che per la Ordinanza Ministeriale del 30 Dicembre ultimo scorso, fu determinato dovere esser progressiva a quella di tali corpi dell'Esercito Sardo; il Ministero della Guerra rende noto per la presente, che anco la numerazione delle due Divisioni, onde, a norma del Decreto del 4 Novembre 1859, devesi comporre l'Esercito Toscano, dovrà parimente esser progressiva a quella Sarda, e prenderanno per conseguenza la *denominazione di 9.<sup>a</sup> e 10.<sup>a</sup> Divisione.*

Frattanto la Divisione mobilizzata che si trova attualmente sul piede di Guerra prende il nome di *9.<sup>a</sup> Divisione dello Esercito Italiano.*

Firenze a di 12 Gennajo 1860.

*Il Ministro della Guerra*  
**R. CADORNA.**

*Decreto che dichiara a quali Ingegneri in servizio dello Stato sono applicabili le norme stabilite dal Decreto de' 14 Aprile 1852 pel computo dell'anzianità da valutarsi nella liquidazione delle pensioni di quiescenza a favore degli Impiegati delle Maremme.*

REGNANDO

**S. M. VITTORIO EMANUELE**

**IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA**

Visti i Rapporti del Direttore Generale delle Acque Strade e Fabbriche Civili dello Stato, e del Regio Procuratore Generale alla Corte dei Conti in data rispettivamente del 7 e 12 Gennajo corrente;

DECRETA:

Art. 1. È dichiarato che le disposizioni dell'articolo 3.<sup>o</sup> del Decreto de' 14 Aprile 1852 sull'aumento del tempo nel computo dell'anzianità da valutarsi per la liquidazione della pensione di quiescenza a favore degli Impiegati delle Maremme sono applicabili ai seguenti Ingegneri del servizio di Acque e Strade, cioè:

All'Ingegnere in Capo del Compartimento di Grosseto,

All'Ingegnere Distrettuale di Grosseto,

All'Ingegnere Distrettuale di Pitigliano,

All' Ingegnere Distrettuale di Massa Marittima,  
All' Ingegnere Distrettuale di Piombino.

Art. 2. Il Ministro delle Finanze del Commercio e dei Lavori Pubblici è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li tredici Gennaio milleottocentosessanta.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri  
e Ministro dell' Interno*

**B. RICASOLI.**

*Il Ministro delle Finanze  
del Commercio e dei Lavori Pubblici*

**R. BUSACCA.**

**N. 20.**

**13 Gennajo 1860.**

*Circolare del Ministero della Guerra che spiega lo spirito del  
Decreto de' 30 dicembre 1859 col quale si dette nuovo indirizzo  
all' azione militare de' Comandi di Piazza.*

**Ai Comandanti delle Piazze :**

Nei passati tempi i Comandi delle Piazze venivano considerati come posti di riposo.

Oggi la libertà, che ravviva tutte le istituzioni, doveva pure esercitare la sua benefica influenza sopra quella dei Comandi di Piazza.

Di qui la ragione del Decreto del 30 Dicembre ultimo scorso, e delle istruzioni che vi vanno annesse.

Per esso Decreto i Comandi Militari di Compartimento, di Circondario e di Fortezza sono divenuti tanti centri di azione, che sotto lo impulso diretto del Ministero debbono svolgere il sistema militare del paese.

Così l'azione dell'autorità militare, consertata in bell'armonia con quella delle politiche e municipali autorità, spandendosi co' suoi benefici effetti su tutta la Toscana contribuirà a che la singolare civiltà di questo paese si renda più pregiata e bella perchè fortemente costituita.

Si penetrino i Comandanti delle Piazze della elevatezza di posizione cui li ha restituiti il succitato Decreto.

Siano sempre strumenti di vicendevole ajuto alle autorità politiche e municipali, perchè cumulate le forze possa il paese raggiungere la meta sospirata della sua nazionale ricomposizione.

Siano l'esempio di ogni militare virtù, imprimendo ovunque un impulso ed un carattere militare nell'esercizio delle loro funzioni, acciò sia questo fra le popolazioni lo specchio fedele della organizzazione di una bene ordinata milizia.

Emanando nei loro centri di azione gli ordini che derivano da questo Ministero, curino la esatta applicazione di quelli, e penetrandone lo spirito ne siano gli interpreti verso coloro che debbono eseguirli.

Tutori dei diritti e delle discipline militari, ne procurino la soddisfazione sempre, e singolarmente nelle operazioni della coscrizione ed in quelle che attenessero ai provvedimenti della sicurezza generale; ma non confondano mai la indipendenza militare con l'antagonismo; che antagonismo non può aver più luogo fra civili e militari, da che tutti intendono all'interesse della Nazione e del Re che la personifica.

Il Ministero della Guerra molto ha dato ai Comandanti predetti, ma molto attende da loro.

Quindi ciascuno di essi ricordi che oltremodo delicate essendo le proprie attribuzioni, tenue non è perciò la gravezza e la importanza della propria responsabilità.

Oltrechè il Ministero non può non avvertire, che se alcun Comandante non rispondesse alla missione affidatagli, sia dal lato del militare servizio, sia dal lato politico, egli dovrebbe usare contro di lui la massima severità.

Firenze li 13 Gennajo 1860.

*Il Ministro della Guerra*  
R. CADORNA.

N. 21.

14 Gennajo 1860.

*Decreto che istituisce l' Ufficio d' Ispettore Generale della Guardia Nazionale con residenza in Firenze.*

REGNANDO

S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando come per mantenere la Guardia Nazionale in quella reputazione a cui è salita mercè lo zelo intelligente delli Ufficiali ed il buono spirito dei Cittadini che la compongono, sia necessaria una Direzione Militare la quale con frequenti ispezioni si assicuri dell' esatta osservanza dei Regolamenti, della buona custodia delle armi, e dia al servizio quella uniformità che rende forti le regolari milizie,

DECRETA:

Art. 1. È istituito l' Ufficio d' Ispettore Generale della Guardia Nazionale con residenza in Firenze presso il Ministero dell' Interno.

Art. 2. Nell' esercizio delle sue funzioni l' Ispettore Generale dipenderà dal Ministero dell' Interno, e avrà competenza sopra a tutto ciò che attiene al carattere Militare della Guardia Nazionale.

Art. 3. L' Ispettore ogni volta che gli verrà ordinato dal Ministero dell' Interno si recherà nelle Città e Terre ove è istituita la Guardia Nazionale, ne passerà in rassegna i diversi Corpi per giudicare se le armi sono bene mantenute, se l' istruzione è sufficiente, se il servizio procede regolarmente ed uniformemente in tutte le sue parti.

Art. 4. Di ogni ispezione ne renderà conto al Ministero dell' Interno con rapporto scritto, proponendo quei provvedimenti locali e quelle riforme che crederà opportune.

Art. 5. Il Ministro dell' Interno è incaricato dell' esecuzione del presente Decreto.

Dato li quattordici Gennajo milleottocentosessanta.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*  
*e Ministro dell' Interno*  
B. RICASOLI.

*Il Ministro della pubblica Istruzione*  
C. RIDOLFI.

*Circolare del Ministero della Guerra con la quale si stabiliscono le norme per la nomina degli Ajutanti di Campo e per la loro durata nel servizio.*

**Ai Comandanti di Divisione, Brigate, e Corpi Militari:**

Per non distogliere di troppo gli Uffiziali chiamati a disimpegnare le funzioni di Ajutanti di Campo dallo esercizio di quanto concerne la istruzione pratica dell'Arma alla quale appartengono, e per lasciare ancora una via ad altri Uffiziali di godere quelle onorificenze che possono acquistarsi colla fiducia loro accordata da Uffiziali Generali, il Ministero della Guerra stima conveniente ed opportuno di prescrivere:

1.º Che la durata del servizio degli Ajutanti di Campo in questa loro qualità debba limitarsi ad un anno.

2.º Che la scelta di essi Ajutanti debba esser fatta dai Generali e Comandanti, che hanno diritto ai medesimi, nel Corpo o Brigate rispettivamente comandati.

3.º Che gli attuali Ajutanti di campo debbano finire il loro servizio compiuto che abbiano l'anno ora per essi in corso, e tornare al corpo a cui appartengono.

4.º Che i Generali e Comandanti debbano fare per tempo a questo Ministero le loro proposizioni a favore di quegli Uffiziali cui bramassero destinare in surroga degli altri ai quali sia per scadere tale servizio.

Firenze a di 14 Gennajo 1860.

*Il Ministro della Guerra.*  
R. CADORNA.

*Decreto col quale vengono istituiti nuovi posti di Apprendista nel Ministero della Guerra, e relativo programma di Concorso ec.*

R E G N A N D O

S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto il Decreto de' 14 Dicembre decorso col quale nel nuovo ordinamento dato provvisoriamente al Ministero della Guerra vengono istituiti 19 posti di Apprendista;

Visto l'altro Decreto de' 30 Agosto dello scorso anno col quale furono nominati alcuni Apprendisti stipendiati;

Considerando siccome indispensabile distinguere per classi i posti suddetti, e determinare lo stipendio da corrispondersi agli individui cui saranno conferiti; e

Considerando infine quanto possa valere a riparare viepiù agli urgenti e variati servizi del suddetto Ministero il prepararvi un maggior numero di giovani che a poco a poco vi si rendano abili senza essere di aggravio al R. Erario,

D E C R E T A:

Art. 1. I diciannove posti di Apprendista istituiti col precitato Decreto vengono distinti in due classi, nove di prima e dieci di seconda classe.

Art. 2. Agli Apprendisti di prima classe è assegnato l'annuo stipendio di lire italiane mille, ed a quelli di seconda classe l'altro di annue lire italiane settecentoventi.

Art. 3. Sono istituiti nel Ministero della Guerra nove posti di Apprendista gratuito.

Art. 4. Il Ministro della Guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li 15 Gennajo milleottocentosessanta.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri  
e Ministro dell'Interno*

**B. RICASOLI.**

*Il Ministro della Guerra*

**R. CADORNA.**

---

***Regolamento per l'ammissione e la definitiva nomina  
degli Apprendisti nel Ministero della Guerra.***

---

**CAPITOLO I.**

*Ammissione.*

Art. 1. Nel Ministero della Guerra potranno esser nominati a prestarvi servizio come aspiranti ai posti di apprendista quegli individui, i quali abbiano l'età non minore di diciotto anni compiuti nè maggiore di ventotto anni parimente compiuti, ed abbiano data prova della loro idoneità mediante un esame conforme ai programmi.

Art. 2. L'ordine d'idoneità risultante dall'esame determina l'Anzianità dell'aspirante o dell'Apprendista.

Art. 3. A parità di merito saranno fra i Candidati preferiti i figli dei regj impiegati e dei militari.

Art. 4. Darà pur titolo alla precedenza la cognizione della lingua francese; e quando a questa fosse unita la conoscenza di altre lingue, ed in specie di quelle tedesca ed inglese, il candidato, a parità di esame nelle altre cose, acquisterà maggior titolo per la precedenza.

Art. 5. I giovani statisti che domandano di essere ammessi come aspiranti nel Ministero della Guerra, dovranno far pervenire al Ministero stesso le appresso carte:

a) Domanda diretta al Ministero per essere ammessi al concorso.

b) Fede di nascita debitamente legalizzata.

c) Fede di buoni costumi rilasciata dalla competente autorità politica.

d) Fede di stato civile legalizzata dalle competenti autorità.

e) Certificato relativo agli studj fatti, tanto nelle pubbliche scuole che in quelle private, corredandolo dei relativi diplomi, quando il concorrente ne avesse riportati.

**CAPITOLO II.**

*Avanzamento degli Aspiranti.*

Art. 6. Gli aspiranti non possono per massima essere nominati Apprendisti, che dopo aver fatto nel Ministero un servizio come Aspirante non minore di un anno; scorso il qual termine, quando abbiano data prova d'idoneità, potranno essere con decreto ministeriale definitivamente nominati Apprendisti nel caso che esistano in tale categoria dei posti da doversi rimpiazzare.

Art. 7. Quando poi l'aspirante non corrispondesse come si conviene al disimpegno delle proprie attribuzioni, verrà licenziato ancora prima della scadenza dell'anno.

Art. 8. Venendo reputato opportuno, sarà stabilito apposito esame per l'avanzamento degli aspiranti al posto di apprendista. In tal caso l'anzianità di apprendista è devoluta al graduale me-

rito riscontrato nello esame dei singoli candidati, messo in concorrenza con la capacità dai medesimi mostrata durante il servizio di aspirante.

Art. 9. A parità di merito sarà preferito colui che sia più anziano nella nomina di aspirante; ed a parità ancora di questo, la preferenza sarà data alla maggiore età.

Art. 10. Nel computo dell'anzianità rispettiva al diritto d'avanzamento, come per la relativa precedenza, sarà dedotto:

a) Il tempo durante il quale l'impiegato fu sospeso dalle funzioni del suo ufficio, senza che vi sia stato riabilitato da un decreto ministeriale posteriore alla sospensione in discorso.

b) Il tempo che avrà passato in aspettativa per affari di famiglia.

Art. 11. Gli Impiegati dovranno prestare il giuramento nelle mani del Ministro o di un suo delegato, secondo le norme stabilite dai regolamenti in vigore. Tale giuramento avrà solo luogo quando avvenga la definitiva loro nomina ad un impiego cui sia annesso uno stipendio annuo.

Art. 12. Gli aspiranti che avranno conseguita in un esame l'idoneità per l'avanzamento, e che tuttavia non fossero stati promossi per mancanza di posti, lo saranno successivamente senza formalità d'esame.

Art. 13. Quelli aspiranti che non avranno conseguita l'idoneità saranno ammessi ad un secondo esame, ed ove neppure in questo la conseguissero, saranno licenziati.

### CAPITOLO III.

#### *Esami.*

Art. 14. Gli esami dei concorrenti al posto di Aspirante, come quelli che si credesse conveniente di far subire per l'avanzamento di questi al grado di apprendista, avranno sempre luogo avanti ad una Commissione designata dal Ministero della Guerra.

Art. 15. A tale Commissione saranno dal Ministero passati i certificati e diplomi relativi agli studj fatti dai candidati, affinché la medesima si accerti della loro autenticità, e possa meglio formarsi un criterio sulla capacità dell'individuo cui si riferiscono.

Art. 16. I componenti la Commissione notano segretamente il proprio giudizio materia per materia con cifre da 0 a 20, per quindi al termine degli esami procedere insieme secondo i rispettivi appunti, alla classificazione del merito individuale riscontrato complessivamente in ogni candidato.

Art. 17. Si accerta ancora della conoscenza che i medesimi dichiarassero di avere nelle lingue straniere.

Art. 18. La Commissione rimette quindi al Ministero della Guerra gli ottenuti risultati, unitamente ad una memoria relativa al procedimento dell'esame.

Art. 19. I certificati e diplomi degli aspiranti potranno dalla Commissione essere loro restituiti, facendo peraltro nota al Ministero della Guerra e l'autenticità nei medesimi riscontrata, e la restituzione fattane.

Art. 20. Per ottenere il conseguimento di idoneità occorre al candidato un conguaglio complessivo di 15 punti.

Art. 21. Qualora il Candidato, ancora in un solo ramo sottoposto ad esame, non raggiungesse i 10 punti di merito, verrà reietto non ostante il caso che nel conguaglio complessivo giunga ad avere o superare i punti stabiliti.

Firenze, li 12 Gennajo 1860.

*Il Ministro della Guerra*  
R. CADORNA.

**Programma degli Esami di ammissione per gli aspiranti  
al posto d' Apprendista nel Ministero della Guerra.**

PROGRAMMA 1.º — ARITMETICA.

(Coefficiente N.º 5).

Esame verbale; durata 20 minuti.

1.º Numerazione parlata e scritta - Differenza fra i due sistemi adottati - Definizioni delle quattro operazioni dei numeri interi - Loro esecuzione pratica - Riprove all' esecuzione stessa.

2.º Definizione delle frazioni ordinarie - Loro semplificazione; come si tolgano e si aggiungano gli interi. Riduzione allo stesso denominatore - Somma e sottrazione di esse esenti o no da interi - Moltiplicazione e Divisione nei diversi casi di frazioni con frazioni, e frazioni con interi ec.

3.º Frazioni decimali - Numerazione, e loro proprietà fondamentali - Loro utilità nelle operazioni aritmetiche in confronto alle frazioni ordinarie - Esecuzione pratica delle quattro operazioni principali - Riduzione di una frazione decimale a frazione ordinaria e viceversa.

4.º Sistema metrico decimale - Che sia il metro; suoi multipli e sue suddivisioni - Applicazione di esso alle misure di lunghezza, di superficie, di volume - Applicazione commerciale per i liquidi, aridi, pesi, monete ec. - Denominazione di queste misure - Denominazione di quelle toscane e loro confronto.

5.º Dei numeri complessi - Addizione-Sottrazione delle varie specie dei medesimi - Moltiplicazione per parte aliquota e per diecina - Divisione.

Riduzione di un numero complesso a frazione ordinaria ed a frazione decimale, e viceversa - Riduzione delle misure vecchie a quelle nuove in Toscana, e specialmente riduzione di lire toscane a lire italiane, e viceversa.

6.º Che s' intenda per potenza e per radice - Inalzamento a potenza di un numero dato - Estrazione pratica della radice quadrata e cubica.

7.º Rapporti aritmetici e geometrici. Loro proprietà fondamentali - Come si trovi il quarto termine, dati gli altri tre - Applicazione della regola del tre semplice ai casi pratici - Differenza fra quella diretta e quella inversa.

8.º Regola del *Tre* composta - In che consista - Di quante specie - Soluzione pratica ai varii problemi che si riferiscono.

9.º Regola d' interesse o di frutto semplice - Soluzione pratica dei varii problemi che si riferiscono.

10.º Regola d' interesse composto - Quanti casi si danno in questo ultimo - Esecuzione pratica dei relativi problemi.

11.º Regole di sconto - Sconto semplice - Sconto doppio o sconto di sconto - Esecuzione pratica dei relativi problemi.

12.º Regole di Società - Società semplice e Società composta - Tre casi risultanti da questa distinzione - Spiegazione dei varii termini in uso - Esecuzione pratica dei relativi problemi.

PROGRAMMA 2.º — LINGUA ITALIANA.

(Coefficiente N.º 5).

Esame verbale; durata 30 minuti.

1.º Parti del discorso - Del nome in generale - Degli aggettivi e dei gradi di comparazione - Articoli - Del pronome in generale - Pronomi personali, dimostrativi, relativi, quantitativi e universali.

2.º Verbi e loro divisione - Verbi attivi, passivi, neutri, neutri-passivi e impersonali; osservazioni sui verbi passivi.

3.º Del participio e del gerundio, avverbio, proposizione, congiunzione e interiezione.

4.º Sintassi - Regole generali - Della proposizione e del periodo - Del soggetto e dell' attributo - Delle proposizioni piene

ellittiche e implicite - Della concordanza dell'aggettivo, del participio, pronomi e verbo col nome - Della costruzione diretta ed inversa - Sintassi figurata, Ellisse e Pleonasma-Sillessi, Enallage e Iperbato.

5.° Ortografia - Della virgola, del punto e virgola, e dei due punti - Del punto fermo, del punto ampio, del punto ammirativo ed interrogativo - Della lineetta, delle virgolette, dell'asterisco e della parentesi.

6.° Analisi grammaticale - L'analisi sarà fatta sopra uno o più periodi di uno o più Classici italiani a piacere, ed il candidato dovrà far sentire se sappia fondatamente le regole grammaticali riguardanti l'etimologia e la sintassi.

7.° Rettorica - Purezza e proprietà della elocuzione - Convenienza e armonia del linguaggio - Della metafora e della sinecdoche; metonimia e antonomasia; allegoria ed ironia; iperbole e perifrasi; ripetizione e sinonimia; congiunzione e disgiunzione - Reticenza, apostrofe, prosopopea e antitesi; della ipotiposi, del dialogismo, della gradazione e della pretensione - Della concessione, della sospensione, della comunicazione e della dubitazione.

8.° Della correzione, interrogazione, esclamazione, osservazione e similitudine - chiarezza, brevità ed efficacia dello stile - Stile semplice, temperato, magnifico e sublime.

9.° Analisi logica - Sarà fatta sopra uno o più periodi come quella grammaticale, in modo da far conoscere i principali precetti della rettorica.

Per conoscere la forma del carattere e la speditezza nello scrivere verrà il candidato sottoposto alla prova tenendo dietro alla dettatura di un periodo qualunque.

#### *Componimento.*

Il componimento si aggirerà sopra un fatto storico che potrà esser narrato da uno degli esaminatori a piacimento del Presidente della Commissione dell'esame; verrà dato a trattare an-

cora un tema di stile familiare, e tanto nell'uno che nell'altro di tali componimenti dovrà il Candidato far conoscere che non ignora di fatto l'arte dello scrivere sia per purezza, sia per proprietà, sia per eleganza ed efficacia.

Per eseguire tali componimenti verrà ai Candidati assegnato un locale, dal quale non potranno uscire senza avere sciolti i quesiti loro proposti. Persona specialmente incaricata sorveglierà per impedire che i Concorrenti si aiutino fra loro.

#### PROGRAMMA 3.° — GEOGRAFIA.

( Coefficiente N.° 3 ).

Esame verbale; durata 15 minuti.

1.° Sfera Armillare - Indicazione ed ufficio dei circoli maggiori e minori - Poli.

2.° Rosa dei venti, punti cardinali - Costellazioni polari - Moto della terra, differenza delle ore nei differenti paesi - Latitudine e Longitudine - Antipodi.

3.° Forma della terra - Sistema planetario.

4.° Definizioni geografiche - Continenti, montagne, vulcani, istmi, capi, promontorj, vallate, pianure, steppe, macchie, boschi, foreste ec. - Isole, penisole, istmi ec.

5.° Acque, mari, golfi, stretti, baje, porti, cale - Fiumi, sorgenti, foci, sponde o rive - Laghi, paludi, stagni ec.

6.° Geografia politica - Confini dell'Europa e delle altre parti del globo - Divisione politica dell'Europa, città capitali, confini dei singoli Stati che la compongono.

7.° Catene di montagne principali dell'Europa - Corsi d'acqua principali.

8.° Isole principali dell'Europa - Mari, stretti, istmi, promontorj e capi della medesima.

9.° Geografia particolare dell'Italia - Suoi Stati e loro capitali - Città principali di ciascuno stato e popolazione dei medesimi e delle medesime - Fiumi e mezzi di comunicazione.

## PROGRAMMA 4.º — STORIA.

(Coefficiente N.º 3).

Durata 15 minuti.

1.º Tempi antichi, età mitologica - Licurgo, Solone, Ciro e Cambise - Legislatori greci - Milziade, Temistocle, Aristide, Pausania e Cimone - Guerra greco-persiana - Pericle, Lisandro ed Alcibiade - Guerra del Peloponneso - Artaserse, Mennone, Ciro il giovane, Senofonte e Socrate - Ritirata dei 10,000.

2.º Agesilao, Pelopida ed Epaminonda, guerra Tebana, Filippo il Macedone, Demostene e Focione - Contesa Greco-Persiana - Alessandro il Grande, divisione dell'impero Macedone, decadenza della Grecia.

3.º Fondazione di Roma e suoi sette Re, e sviluppo della potenza romana sotto i medesimi - Autorità regia abolita, proclamazione della Repubblica - Marzio Coriolano, Quinzio Cincinnato - Cammillo, Decemviri, discordie interne - Caduta di Veio, invasione dei Galli, Romani Legislatori e Tiranni.

4.º I Consoli Decio e Manlio, Pirro e Fabbrizio senatore, guerra contro i Sanniti - Guerre Puniche, caduta di Cartagine - Mario e Silla, Pompeo e Giulio Cesare, guerre civili, caduta della Repubblica - Imperatori, divisione dell'Impero.

5.º Caduta dell'Impero d'Occidente - Goti in Italia, Giustiniano, Belisario - Longobardi, Alboino, Gregorio I. - Leone l'Isaurico, Gregorio II, Carlo Martello, Pipino, Desiderio ultimo re dei Longobardi, Adelchi, Adriano I, Distruzione dei Longobardi.

6.º Carlo Magno e i Carolingi - Gregorio VII ed Arrigo IV - Origine dei Comuni Italiani - I Normanni in Italia - Origine delle Crociate - La prima Crociata - Federigo Barbarossa - La Lega Lombarda - Luigi il Grosso di Francia - Inghilterra - Aroldo il Sassone, Guglielmo il Conquistatore, battaglia d'Hastings - Morte di Aroldo - Conquista dell'Inghilterra - Federigo II e sua lotta coi Papi - Manfredi - Corradino - I Vespri Siciliani - Guerra fra

Genovesi e Pisani - Il Conte Ugolino - Presa di Costantinopoli - Caduta dell'impero d'Oriente.

7.º Scoperte marittime - Lodovico il Moro - Carlo VIII. Giulio II. Lega di Cambray - Leone X. Francesco I e Carlo V. Assedio di Firenze - Francesco Ferrucci - Caduta della Repubblica fiorentina - Enrico IV di Francia - Elisabetta d'Inghilterra - Maria Stuarda - Carlo I, Cromwell - Filippo II - Carlo XII di Svezia - La Guerra dei 30 anni - Gustavo Adolfo - Governo Spagnuolo in Italia - Masaniello - Governo de' Medici in Toscana - Guerre civili e religiose in Francia - Gli Ugonotti - Richelieu. Mazzarrino. Luigi XIV - Regno di Luigi XV e di Luigi XVI in Francia. Federigo il Grande. Rivoluzione del 1789 - Napoleone e i suoi contemporanei.

8.º Trattato del 1815 - Nuovo assestamento territoriale dell'Europa e più specialmente d'Italia - Occupazione austriaca dell'intero regno Lombardo-Veneto - Turbolenze del 1821 nelle varie parti d'Italia, e più specialmente nel regno delle due Sicilie - Guerra dell'indipendenza Greca e suoi fasti - Rivoluzione del Luglio 1830 a Parigi - Caduta di Carlo X. Esaltazione di Luigi-Filippo I. Rivoluzione del 1831 delle Romagne.

9.º Esaltazione al trono pontificio di Pio IX. - Riforme accordate e contraccolpo successo - Rivoluzione di Napoli del 1848 - Rivoluzione a Parigi, a Vienna ec. - Campagna d'Italia e sue battaglie memorabili - I varii Presidenti della Repubblica Francese - Condizione dei varii Stati d'Italia sul principio del 1849 - Battaglia di Novara e sue conseguenze - Abdicazione di Carlo Alberto, e esaltazione al trono di Vittorio Emanuele II.

*Amministrazione.*

Non potendosi pretendere che gli estranei alla famiglia militare sappiano la contabilità inerente a tale professione, saranno in conseguenza dati loro a risolvere dei problemi di scrittura doppia.

## SCRITTURA DOPPIA.

(Coefficiente N.º 5).

Esame verbale; durata 25 minuti.

- 1.º Descrizione del Giornale.
- 2.º Descrizione del Libro maestro.

Nel caso poi che fra i concorrenti vi fossero dei militari, saranno questi interrogati sui temi seguenti:

## CONTABILITÀ MILITARE.

(Coefficiente N.º 5).

Esame verbale; durata 25 minuti.

- 1.º Matricola.
- 2.º Ruolo annuale - Sua descrizione.
- 3.º Registro di dettaglio - Sua descrizione.
- 4.º Libretto di massa, vestiario e biancheria - Modo di tenerlo e liquidarlo.
- 5.º Importo di paga e situazione giornaliera e cinquinale.
- 6.º Carte di passaggio e di diminuzione degli individui.
- 7.º Rendi-Conto di soldo e sua liquidazione.
- 8.º Liquidazione di massa, vestiario e biancheria.
- 9.º Nota d'assegno generale.



*Decreto che dichiara di pubblica utilità tutti i lavori di bonificazione che il Governo ha intrapreso o intraprenderà in qualunque luogo della Maremma.*

REGNANDO

## S. M. VITTORIO EMANUELE

## IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Avendo risoluto di procurare il Bonificazione della Maremma con tutti i mezzi che siano necessari per vincere le diverse cause d'infezione, senza che l'interesse dei privati impedisca o ritardi il conseguimento di quel fine,

DECRETA:

Art. 1. Tutti i lavori di Bonificazione, che il R. Governo ha intrapreso, o intraprenderà in qualunque luogo della Maremma, sono dichiarati di pubblica utilità.

Art. 2. Niuna opposizione potrà impedire i lavori, e gli espropriati non avranno altro diritto che di ottenere l'indennità.

Art. 3. Le espropriazioni e la liquidazione delle indennità saranno regolate secondo la Legge de' 6 Marzo 1835.

Art. 4. Il Ministro delle Finanze del Commercio e dei Lavori pubblici, e quello di Giustizia e Grazia provvederanno alla esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li sedici Gennajo milleottocentosessanta.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*  
Ministro dell'Interno  
B. RICASOLI.

*Il Ministro delle Finanze del Commercio*  
*e dei Lavori pubblici*  
R. BUSACCA.

Visto per l'apposizione del Sigillo  
Il Ministro di Giustizia e Grazia  
E. POGGI.

(L.S.)

*Ordinanza del Ministero della Pubblica Istruzione che stabilisce l'abito di cerimonia e i fregi decorativi per i Professori dell'Istituto di Studii Superiori in Firenze.*

**IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE**

ORDINA QUANTO APPRESSO :

I. I Professori dell'Istituto di Studii Superiori di Firenze faranno uso durante le lezioni e nelle adunanze solenni di una toga foggia su quella dei Professori dell'antica sezione Universitaria insegnante in S. M. Nuova, colle norme stesse stabilite dal Regolamento che l'approvava.

II. Potranno i Professori medesimi fregiarsi di una Decorazione speciale consistente nella **CROCE DI SAVOIA** in campo rosso sormontata dalla Corona Reale. La predetta Decorazione avrà nel centro l'effigie in oro di Galileo circondata da una ghirlanda d'alloro, e sarà raccomandata ad un nastro di seta dei colori nazionali.

Data in Firenze li sedici Gennajo milleottocentosessanta.

*Il Ministro della pubblica Istruzione*

**C. RIDOLFI.**

*Il Segretario*  
R. NOCCHI.

*Decreto che per dare unità di composizione all'Esercito Nazionale stabilisce nuova legge di Reclutamento.*

REGNANDO

**S. M. VITTORIO EMANUELE**

**IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA**

Considerando come le armi siano il presidio della indipendenza, e come a mano a mano che si compie l'unione Italica già votata dalle Assemblee Popolari, sia necessario che le Milizie appartenenti alle diverse provincie dell'Italia Centrale prendano forma e ordinamento di unico Esercito nazionale;

Considerando come il primo mezzo indispensabile a raggiungere questo fine, sia quello di dare unità di composizione all'Esercito nazionale mediante le Leggi di Reclutamento;

Considerando come la Toscana abbandonata la Legge del 1853 possa avere un sistema transitorio di Reclutamento che dia all'Esercito il Contingente di cui abbisogna, col minore aggravio delle popolazioni, e ciò mettendo in concordia le pratiche antiche del Reclutamento Comunale coi principii fondamentali della Legge di Leva del Regno Sardo;

DECRETA:

## TITOLO PRIMO

*Disposizioni Generali*

Art. 1. L' Esercito si compone, si rinnova e si accresce per mezzo del Reclutamento militare o dell' Arruolamento volontario.

Il Reclutamento militare e gli Arruolamenti volontari sono regolati dalle disposizioni del presente Decreto.

Art. 2. Sono esclusi dall' onore del servizio militare e non possono per alcun titolo far parte dell' Esercito, i condannati a pena non minore della reclusione nella Casa di forza.

I condannati dai Tribunali stranieri a pene corrispondenti e per gli stessi delitti, dovranno ugualmente essere esclusi dal far parte dell' Esercito per decisione del Ministro di Guerra.

I condannati in contumacia non sono compresi nell'esclusione.

Art. 3. Il Reclutamento è annuale, e si chiude di anno in anno senza riguardo alla data del Decreto dal quale è ordinato.

Art. 4. Le spese di Reclutamento relative alle incombenze affidate alle Deputazioni Municipali sono a carico delle rispettive Comunità.

Le spese relative alle incombenze affidate ai Consigli Compartimentali sono a carico della R. Depositeria.

Art. 5. Con la pubblicazione del presente Decreto rimane abrogata la Legge sul Reclutamento Militare del 18 Febbraio 1853.

## TITOLO SECONDO

*Del Reclutamento.*

## CAPITOLO PRIMO

*Delle persone soggette al Reclutamento e della repartizione del Contingente.*

Art. 6. Tutti i Cittadini toscani, qualunque sia la Religione che professano, sono soggetti al Reclutamento.

Ciascuno fa parte della classe di Reclutamento corrispondente all' anno in cui nacque; e perciò ciascuna classe comprende tutti i maschi che nel periodo dal primo Gennaio al 31 Dicembre inclusivamente dell' anno stesso compiono l' anno decimono di loro età.

Possono esservi chiamati anche prima, quando lo esigano contingenze straordinarie.

Art. 7. Nessuno degli individui contemplati nel precedente art. 6 può essere ammesso a pubblico ufficio, se non prova di avere sodisfatto all' obbligo del Reclutamento, o di avere chiesta l' iscrizione sulla Lista di Reclutamento qualora la classe a cui appartiene non sia stata ancora chiamata.

Il Cittadino soggetto al Reclutamento non può conseguire passaporto per l' estero, dall' età di 16 anni compiuti fino a che non siano rimaste definitivamente ultimate le operazioni di Reclutamento della classe a cui appartiene in ragione della sua età, senza il permesso in scritto del Gonfaloniere della rispettiva Comunità; il quale, prima di darlo, deve procurarsi le necessarie guarentigie dai genitori, e in mancanza di questi dal Tutore del giovane, a fine di assicurarsi che, a tempo debito, o personal-

mente o per mezzo di cambio idoneo, sodisfarà all'obbligo del Reclutamento.

Art. 8. Il Contingente di uomini che ciascun Reclutamento deve somministrare per mantenere a numero l'Esercito è di anno in anno determinato con Decreto che stabilisce pure il tempo entro il quale i giovani destinati al servizio delle armi debbono essere definitivamente consegnati alle Bandiere.

Art. 9. Il Contingente è formato dai giovani designati a far parte della prima categoria, i quali debbono raggiungere immediatamente le Bandiere.

Art. 10. Il reparto del Contingente richiesto come al precedente articolo si fa dal Decreto per Compartimenti, e dai Prefetti si suddivide per Comunità, sempre in proporzione del numero degli iscritti sulle Liste di Reclutamento dell'anno in ciascun Comune.

Art. 11. I Volontari che si ascrissero al servizio militare di terra o di mare con regolare Capitolazione, si detraggono dal Contingente assegnato alla Comunità cui appartengono, nel reclutamento dell'anno che segue a quello nel quale ebbe principio il loro servizio.

Art. 12. La classe dei giovani sottoposti al Reclutamento annuale in ciascuna Comunità è debitrice del Contingente richiesto fino a che sia stato consegnato alle Bandiere completamente.

Art. 13. Ogni Reclutamento comprende:

Il Contingente che va sotto le Bandiere in servizio di ordinanza o in servizio provinciale:

E la riserva che rimane in congedo illimitato.

Art. 14. L'Estrazione a sorte determina l'ordine numerico che designa gli individui i quali debbono far parte della prima categoria del Contingente, eccettuati però quelli di cui è detto all'art. 38.

## TITOLO TERZO

### *Delle operazioni di Reclutamento.*

#### CAPITOLO PRIMO.

##### *Delle Persone incaricate di eseguire il Reclutamento.*

Art. 15. Il Ministro della Guerra provvede e soprintende a tutte le operazioni del Reclutamento militare.

La direzione di queste operazioni è affidata nei Compartimenti ai Prefetti e ai Consigli Compartimentali di Reclutamento, nelle Comunità alle Deputazioni Municipali.

Art. 16. Emanato il Decreto di Reclutamento, i Prefetti procedono al reparto della prima categoria del Contingente assegnato al proprio Compartimento tra le Comunità che vi sono comprese; pubblicano questo reparto e stabiliscono il giorno nel quale deve essere eseguita la Tratta.

#### CAPITOLO SECONDO

##### *Delle Deputazioni Municipali.*

Art. 17. In ogni Comunità deve formarsi anno per anno una Deputazione di Reclutamento, composta del Gonfaloniere che la presiede, di quattro Deputati eletti dal Consiglio generale, e del Cancelliere che esercita le funzioni di Segretario.

L'ufficio di Deputato al Reclutamento non può rifiutarsi; chi manca alle adunanze della Deputazione, senza giustificare legittimo impedimento, incorre nella multa di lire cinque per ogni mancanza, ed è tenuto ai danni che dalla sua assenza potessero derivare.

Art. 18. Queste Deputazioni dentro il mese di Novembre di ogni anno, secondo le norme stabilite agli art. 33 e segg., formano col soccorso dei Registri dei Parrochi e dello Stato Civile la Lista di Reclutamento dei giovani della loro Comunità, i quali vanno sottoposti nell'anno seguente al reclutamento, iscrivendo per tal modo anche i nomi di quei giovani che, sebbene abbiano mancato di darsi in nota, sono però conosciuti come compresi per ragione di età nel Reclutamento di quell'anno, o per riscontri avuti dai Parrochi o per altro mezzo qualunque.

Art. 19. Nella prima metà di Dicembre le Deputazioni debbono avere compilata la Lista predetta, la quale a cura del rispettivo Gonfaloniere si pubblica per mezzo di affissione ai primi di Gennaio, unitamente a tutte le disposizioni concernenti la esecuzione del Reclutamento.

Art. 20. La detta Lista starà affissa 15 giorni; dopo i quali la Deputazione, facendo ragione ai reclami che fossero presentati, cancella i nomi iscritti indebitamente, aggiunge i nomi omissi, e fa tutte le necessarie correzioni ed aggiunte, secondo le prescrizioni dell'art. 34 e seguenti.

Art. 21. Le Deputazioni decidono tutte le questioni alle quali possono dar luogo le varie operazioni di Reclutamento, salvo il ricorso per chi si senta aggravato dalle loro decisioni al Consiglio Compartimentale, da interpersi nel termine di giorni otto dalla notificazione della Decisione da cui si ricorre.

Per giudicare della idoneità fisica, le Deputazioni si valgono del parere dei Medici e Chirurghi condotti, o di altri Medici e Chirurghi a loro scelta.

Art. 22. Il ricorso al Consiglio Compartimentale contro le Decisioni che importano accettazione del coscritto a far parte del Contingente, non sospende la loro esecuzione, e il coscritto ciò non ostante deve presentarsi al Comando di Piazza compartimentale il giorno stabilito per la consegna.

Art. 23. Le Deputazioni decidono a maggioranza di voti, e non possono deliberare se non siano presenti almeno tre dei loro Mem-

bri. Corrispondono con le Prefetture per mezzo del loro Gonfaloniere.

Art. 24. Le Deputazioni assistono all'estrazione a sorte dei coscritti e coadiuvano il Gonfaloniere in tutte le operazioni ad essa relative.

Art. 15. I Donzelli delle Comunità sono in obbligo di notificare ai coscritti le intimazioni per presentarsi alle Deputazioni Municipali o ai Consigli Compartimentali, non che le Decisioni dalle une e dagli altri proferite.

Art. 26. Le Deputazioni entrano in ufficio appena pubblicato il Decreto di Reclutamento, e vi rimangono finchè le operazioni tutte del Reclutamento, annuale non sono compite coll'accettazione definitiva del Contingente imposto alla Comunità.

### CAPITOLO TERZO

#### *Della formazione delle Liste di Reclutamento.*

Art. 27. Nel mese di Ottobre di ciascun anno i Gonfalonieri sono in dovere di far conoscere con espressa Notificazione ai giovani i quali nell'anno seguente vanno soggetti al Reclutamento il dovere di farsi inscrivere sulla nota della Comunità in cui hanno domicilio, ed ai loro genitori o tutori l'obbligo che è loro imposto di curarne l'iscrizione.

Se alcuno dei giovani che sopra fosse impedito per malattia od assente per licenza ricevuta, come al precedente art. 7, i genitori e rispettivamente i tutori e i garanti, debbono soddisfare all'obbligo d'inscriverlo nella nota del Comune.

Art. 28. Tutti i giovani devono far parte del Reclutamento nella Comunità nella quale le loro famiglie abbiano dimora stabile da sei mesi prima dell'anno in cui, a forma del precedente art. 6, vanno soggetti all'obbligo del Reclutamento.

Art. 29. La dimora, agli effetti del Reclutamento, si ritiene

essere quella del padre del giovane che ne fa parte; mancando i genitori quella del tutore.

I figli degli spedali di Esposti che si trovano fuori dello Spedale, sodisfano all'obbligo del Reclutamento nel luogo ove ebbero dimora di maggior durata dentro i sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età.

Art. 30. I giovani che al tempo della formazione delle Liste abbiano mutato domicilio da più di sei mesi, vanno soggetti al Reclutamento nel Comune nel quale lo trasferirono.

Art. 31. Sarà considerato come domicilio del giovane nato e dimorante all'estero e compreso nel Reclutamento, il Comune ov'esso o la sua famiglia furono ultimamente domiciliati nello Stato.

Art. 32. I giovani domiciliati nel Comune, dei quali non possa accertarsi con documenti autentici l'anno preciso della nascita, se per opinione pubblica si reputano giunti all'età che li fa soggetti al reclutamento, devono essere iscritti sulla Lista. Vi sono pure iscritti i giovani che per età presunta si presentano spontanei all'iscrizione, o sono denunziati per tale titolo dal padre, dalla madre o dal tutore.

Art. 33. Nella compilazione della Lista di Reclutamento le Deputazioni Municipali procederanno nel modo seguente:

Ai giovani iscritti secondo le norme stabilite negli articoli precedenti si debbono aggiungere,

1.º I giovani che processati per omessa iscrizione furono assoluti dall'Autorità competente.

2.º Gli omessi i quali personalmente o per mezzo d'interposta persona si presentano per essere iscritti prima o dopo scoperta la loro omissione.

3.º I cancellati come incogniti o per qualunque altro motivo, e dei quali si riconobbe indebita la cancellazione.

4.º I rimandati al prossimo venturo Reclutamento a tenore del disposto dell'art. 46.

5.º Gli iscritti sulle Liste del Reclutamento precedente

che per le prescrizioni di cui all'art. 51 non poterono prender parte all'estrazione.

6.º Gli iscritti che nel Reclutamento precedente furono riconosciuti di debole costituzione od affetti da infermità presunte sanabili col tempo, e furono perciò rimandati a nuova visita a questo Reclutamento, nel quale, quando risultino tuttavia inabili, saranno definitivamente riformati.

7.º Gli iscritti che nel Reclutamento precedente sebbene superassero la statura di un metro e cinquantaquattro centimetri (due braccia, dieci soldi e dieci denari e mezzo) non avevano però raggiunta quella di un metro e cinquantasei centimetri (due braccia, soldi tredici, denari 6 e 3 quinti) e furono perciò rimandati a questo Reclutamento nel quale, ove non abbiano raggiunta la statura prescritta, saranno definitivamente riformati.

8.º Gli esentati e dispensati temporariamente secondo il disposto dell'art. 65 e 66.

Art. 34. Gli iscritti menzionati nell'art. 18 saranno cancellati dalla Lista di Reclutamento, e perciò non compresi nella medesima, se prima della verifica definitiva facciano prova di età minore della presunta.

Art. 35. Prima del giorno stabilito per la Tratta le Deputazioni Municipali prepareranno la Lista che deve servire per l'estrazione, apponendo una numerazione progressiva ai nomi di tutti gli iscritti.

36. I primi numeri sono attribuiti per disposto di legge agli iscritti di cui è detto agli articoli 113 114 115 116 117 119 e 120, che saranno posti in capo-lista. I giovani compresi negli articoli 115 116 117 119 120 saranno iscritti i primi, e dovranno contrarre capitolazione di ordinanza. Faranno seguito quelli compresi negli articoli 113 e 114, i quali dovranno contrarre capitolazione provinciale.

Coloro che debbono porsi in capo-lista come designati in Reclutamenti anteriori, sono numerati per ordine di anteriorità di classe.

Art. 37. I capi-lista non potranno godere del beneficio della sorte, e saranno assegnati alla prima categoria del Contingente di cui all' art. 9, quando siano riconosciuti abili al servizio militare.

Art. 38. Tutti gli altri numeri sono attribuiti ai rimanenti iscritti sulle Liste di Reclutamento, e la sorte deciderà quale di essi debba far parte della prima e quale della seconda categoria.

#### CAPITOLO QUARTO

##### *Dei Consigli compartimentali di Reclutamento.*

Art. 39. Il Consiglio Compartimentale è presieduto dal Prefetto del Compartimento o dal funzionario a cui spetta di farne le veci in caso di impedimento; ed è composto di un Deputato scelto annualmente dal Ministero dell' Interno, di un Consigliere di Prefettura, del Comandante della Piazza capo-luogo del Compartimento, di un Ufficiale delegato dal Ministero della Guerra. Un impiegato della Prefettura, a scelta del Prefetto, fa le funzioni di Segretario.

Art. 40. Il Consiglio Compartimentale decide a maggioranza di voti.

L'intervento di tre votanti basta a rendere legali le decisioni, ma fra i tre è necessario l'intervento del Comandante di Piazza o dell' Ufficiale delegato dal Ministero della Guerra.

Art. 41. Il Consiglio Compartimentale si aduna di regola nel capo-luogo del Compartimento, ed è convocato quando occorre dal Prefetto: salvo a lui il diritto di ordinare in casi speciali, ed in via eccezionale, che debba adunarsi in qualche altro luogo del Compartimento stesso.

Art. 42. Quando il Consiglio Compartimentale si aduna fuori del Capo-luogo del Compartimento, il Prefetto può delegare alla presidenza un Consigliere di Prefettura, e alle funzioni di Segre-

tario una persona che creda adattata all'ufficio, scegliendola anche fuori del numero degli impiegati della Prefettura.

Il Comandante di Piazza del Capo-luogo del Compartimento, qualora sia impedito per malattia o per servizio, può chiedere al Ministro della Guerra che sia destinato altro Ufficiale per rappresentarlo.

Art. 43. Il Consiglio Compartimentale conosce dei Ricorsi interposti, sia nell' interesse privato dei singoli, sia nell' interesse pubblico dell' Autorità Militare, contro le decisioni delle Deputazioni Municipali. Pronunzia inoltre sulle contestazioni che possano insorgere fra le Comunità debitorici del Contingente, e il Comando di Piazza compartimentale che deve riceverlo; e in ciò che concerne il giudizio delle infermità o imperfezioni fisiche si vale di un Medico e di un Chirurgo a sua scelta.

Art. 44. Ad accertare la sussistenza o l' incurabilità di una malattia è in facoltà del Consiglio di mandare il coscritto ad uno Spedale Militare.

#### CAPITOLO QUINTO.

##### *Della Tratta.*

Art. 45. Il pubblico sarà ammesso ad assistere all' Estrazione per quanto il comporti l' ampiezza del locale destinato alla medesima.

Nel giorno destinato all' Estrazione il Cancelliere, che fa l' ufficio di Segretario della Deputazione Municipale, legge i nomi di tutti gli iscritti nella Lista di Reclutamento, e invita pubblicamente gli astanti a dichiarare se a loro avviso sia occorsa alcuna omissione; e sulle osservazioni del Gonfaloniere e degli iscritti o di chi li rappresenta statuisce, a tenore del presente Decreto, e prende nota per il Reclutamento venturo.

Art. 46. Le liste sono tosto sottoscritte dal Presidente e dai Membri presenti della Deputazione Municipale, e per tal modo

chiuse definitivamente; dovendosi rimandare al prossimo venturo Reclutamento coloro che posteriormente fossero riconosciuti meritevoli di essere ammessi.

Art. 47. L'estrazione a sorte si farà col mezzo di biglietti stampati, ognuno dei quali è contraddistinto da un numero, cominciando da quello che dovrà essere il primo nella serie dell'estrazione.

Ogni biglietto avrà il suo numero in cifra, e in tutte lettere, e sarà sottoscritto dal Segretario.

Dopo di che egli rilegge il nome degli iscritti che rimangono, fatta la deduzione dei capo-lista, i quali come fu detto nell'articolo 37 non godono del favore della sorte; e ad ogni nome letto pone in una urna di vetro trasparente, collocata isolatamente in vista degli astanti, il biglietto col numero corrispondente per ordine progressivo, di maniera che tanti siano i biglietti, piegati in modo uniforme, quanti sono i giovani iscritti nella lista, deduzione fatta dei capo-lista.

Art. 48. Compiuta la imborsazione dei numeri, e rimescolati i biglietti nell'urna, si fa nuovamente la chiama dei Giovani che devono estrarre, coll'ordine nel quale si trovano iscritti sulla lista; ed ogni giovane così chiamato estrae dall'urna un numero, che è immediatamente proclamato e scritto in tutte lettere sulla lista di estrazione nella colonna a ciò destinata di fronte al nome del giovane cui sia toccato quel numero.

La scheda estratta sarà dal Cancelliere lacerata d'alto in basso fino alla metà.

Art. 49. Trovandosi assente l'iscritto, o non presentandosi alla chiamata, sarà in sua vece ammesso ad estrarre il Padre, il Tutore, o in difetto il Gonfaloniere.

Art. 50. Quando un giovane iscritto si presenti ad estrarre il numero dall'urna alla chiamata d'altro giovine col quale abbia comune il cognome e nome, o per qualsivoglia altro motivo, s'intenderà questo numero appartenere non al giovane che lo avrà

estratto, ma bensì a quello che fu chiamato e a cui risulta essere stato apposto sulla lista di Reclutamento.

Art. 51. Qualora i numeri deposti nell'urna risultassero inferiori alla totalità degli iscritti concorrenti alla estrazione, quelli che non avessero potuto prendervi parte saranno iscritti sulle liste del Reclutamento venturo.

Se invece i numeri riposti nell'urna eccedessero la totalità degli iscritti ammessi all'estrazione, i numeri rimasti nell'urna si terranno come nulli.

Quando poi accadesse che più polizze estratte dall'urna portassero il medesimo numero, i giovani ai quali esse spettano sperimentano tra loro la sorte per determinare quale di essi deve essere posto avanti nella lista e quale dopo.

Art. 52. Eseguita la tratta, si forma la lista di estrazione, la quale deve essere il registro in cui ogni giovane compreso sulle liste di Reclutamento definitivamente verificate, vien posto o in capo-lista, o secondo l'ordine che gli dà il numero avuto in sorte.

Art. 53. L'estrazione, una volta eseguita, dovrà considerarsi come irrevocabile e definitiva, nè potrà in qualunque caso o per qualunque circostanza o motivo essere ripetuta nè modificata.

Gli iscritti che personalmente o per mezzo dei loro delegati o del Gonfaloniere abbiano preso parte all'estrazione, correranno la sorte del numero che hanno estratto, a nulla rilevando che per equivoco od errore fossero ammessi ad estrarre sia prima che dopo il turno secondo il quale avrebbero dovuto essere chiamati, salvo però il caso previsto dall'art. 50.

Art. 54. Eseguita l'estrazione, e dato luogo alle riforme, esenzioni e sostituzioni di che nel seguente titolo, le Deputazioni Municipali invieranno al comando di Piazza Compartmentale i giovani che formano il contingente imposto alla Comunità, forniti di tutte le carte giustificative. Se tutti sono accettati, la Comunità è scaricata da ogni obbligo ulteriore, se il Comando di

Piazza fa eccezione sulla idoneità fisica di alcuno di essi, messa in dubbio dal Medico Militare, o sopra alcun altro titolo, provoca una decisione del Consiglio Compartimentale, al quale pure può ricorrere il Coscritto se lo crede di suo interesse. Ove il Consiglio accolga il ricorso del Comando di Piazza, ed una o più reclute siano scartate, le Deputazioni Municipali dovranno surrogarle con altrettanti giovani coscritti in ordine di tratta che raggugolino al numero dei rifiutati.

Art. 55. Se alcuno dei coscritti chiamati a far parte del Contingente vuol farsi sostituire da un cambio, dovrà presentarlo in persona al Comando di Piazza, il giorno prescritto per la consegna del Contingente della sua Comunità. Se il cambio non è accettato, il coscritto sarà tenuto personalmente al servizio.

## TITOLO QUARTO

### *Dei motivi per cui si fa luogo a Riforma Esenzione o Dispensa.*

Art. 56. Dopo eseguita l'estrazione, si fa luogo dalle Deputazioni Municipali alle seguenti riforme, esenzioni o dispense rispetto ai giovani che per il numero da essi estratto dovrebbero far parte del Contingente che va sotto le Bandiere, o rimanere nella riserva a congedo illimitato.

### CAPITOLO PRIMO

#### *Delle Riforme.*

Art. 57. Sono riformati gli iscritti i quali per infermità o per fisiche imperfezioni permanenti, di quelle specificate nel prospetto che va unito alla presente Legge, o per condizioni intellettuali ri-

sultano inabili al servizio militare; o che sono di statura minore di un metro e cinquantaquattro centimetri (due braccia, dodici soldi, e dieci denari e mezzo).

Art. 58. Gli iscritti designati che risultano di debole costituzione od affetti da infermità presunte sanabili col tempo, sono rimandati al prossimo venturo Reclutamento; e se anche allora si troveranno inabili, saranno definitivamente riformati, come fu già detto all' art. 33. N. 6.

Art. 59. Gli iscritti che abbiano raggiunta o superata la statura di un metro e cinquantaquattro centimetri, ma non quella di un metro e centimetri cinquantasei, sono rimandati al prossimo venturo Reclutamento; e se anche allora non avranno raggiunta detta misura debbono essere riformati definitivamente, come fu già detto all' art. 33. N. 7.

Art. 60. Le Deputazioni Municipali rilasciano ad ogni iscritto riformato la dichiarazione di riforma.

### CAPITOLO SECONDO

#### *Delle Esenzioni e delle Dispense.*

Art. 61. Le esenzioni sono permanenti o temporarie.

Art. 62. Gode l'esenzione permanente l'iscritto che al giorno stabilito pel suo arruolamento si trovi in una delle seguenti condizioni:

1.º Unico figlio maschio di padre entrato nel cinquantesimo anno di età, o nipote unico di avo paterno entrato nell' anno settantesimo di età, o anche prima quando si verificchino le seguenti condizioni

a) Che il padre o l'avo siano vedovi, ciechi d'ambi gli occhi, sordo-muti o imbecilli.

b) Che siano affetti da tali infermità permanenti ed insanabili, imperfezioni o difetti fisici che li rendano assolutamente inabili a lavoro proficuo.

c) Che il figlio o nipote provveda di fatto con la propria opera e industria al sostentamento del padre o dell'avo impotente e privo di assegnamenti.

2.º Unico figlio o figlio primogenito, od in mancanza di figli, nipote unico o primogenito di madre vedova che abbia gli altri figli in età minore di quattordici anni, ed il nipote unico o primogenito di ava paterna tuttora vedova, semprechè convivano rispettivamente con la madre o con l'ava, e provvedano di fatto con la propria opera o industria al mantenimento dell'una o dell'altra perchè assolutamente bisognose dell'altrui soccorso.

3.º Primogenito tra gli orfani di padre e madre che abbia fratelli minori di quattordici anni, o almeno due sorelle nubili; ovvero il maggior nato di essi orfani, se il primogenito suo fratello consanguineo si trovi nelle condizioni indicate nei §§ a; b, c; e quando resulti che il primogenito od il maggior nato suddetto mantenga di fatto con la propria opera od industria i fratelli o rispettivamente le sorelle perchè aventi assoluto bisogno di soccorso.

Non impediscono la esenzione concessa nei precedenti numeri 1 2 e 3 le sorelle, o altro fratello sebbene germano che sia impotente per malattia; nè la impediscono rispettivamente per ciò che riguarda il favore della madre i fratelli consanguinei, nè per ciò che riguarda il favore del padre o dell'avo paterno e dell'ava paterna i fratelli uterini.

L'esenzione contemplata di sopra al N. 3 è applicabile anche al fratello ultimo nato di orfano o di orfani di padre e di madre, quando i fratelli e sorelle maggiori si trovino nelle condizioni prevedute nei casi a b c di quest'articolo.

4.º L'iscritto in una stessa Lista di Reclutamento con un fratello gemello o nato nello stesso anno, entrambi designati dalla sorte, quando il fratello abbia estratto un numero minore e sia in condizione di prendere il servizio militare, se pure all'uno di essi non competa l'esenzione per altro titolo.

Le esenzioni di cui ai numeri 1 2 3 devono essere richie-

ste con domanda scritta dai membri della famiglia a favore dei quali è accordata l'esenzione.

5.º È parimente esente il coscritto il di cui fratello germano o consanguineo immediatamente anteriore in età si trovi al servizio militare dello Stato, o in persona, o rappresentato da un cambio regolarmente accettato, il quale sia presente sotto le Bandiere allorchè il coscritto vuol desumerne titolo di esenzione: purchè per altro il fratello germano o consanguineo

— non sia nelle Truppe come capo-sarto, capo-calzolaio, capo-sellajo, e vivandiere, o come cambio di altri,

— non sia volontario per la sola durata della guerra,

— non si trovi per colpa propria sotto le armi oltre la durata della capitolazione ordinaria di cui all'art. 123,

— non sia arruolato come renitente.

6.º È pure esente l'iscritto che abbia un fratello consanguineo

— in ritiro per ferite o per infermità dipendenti dal servizio;

— morto mentre era sotto le armi, e si trovava nelle condizioni di cui all'articolo precedente,

— morto mentre era in congedo illimitato, nel solo caso che la morte sia avvenuta in conseguenza di ferite o d'infermità dipendenti dal servizio debitamente constatate dal Decreto di riforma.

— morto mentre era in riforma per ferite ricevute o per infermità dipendenti dal servizio.

Art. 63. Le esenzioni di cui nei precedenti numeri 5 e 6, possono essere applicate nella stessa famiglia ad altrettanti iscritti, quanti sono i fratelli loro che si trovino nei casi ivi specificati.

Art. 64. Saranno pure esenti i giovani appartenenti a famiglie di agricoltori che lavorano terreni a colonia o mezzeria, semprechè nelle famiglie coloniche non esistano altri tre maschi, che siano di età superiore ai quattordici anni e inferiore ai sessanta, e che non siano impediti al lavoro. Questa esenzione richiede che lo stato di famiglia non derivi da divise seguite nel-

l'anno precedente a quello nel quale si promulga il Decreto che ordina il Reclutamento dell'anno successivo.

S' intende per famiglia colonica quella che lavora esclusivamente tutto l'anno un podere condotto a mezzeria.

L' esenzione concessa da questo Articolo, è goduta anche dalle famiglie le quali nel territorio del già Ducato di Lucca lavorano esclusivamente tutto l'anno tenimenti a locazione e conduzione, e come ivi si dice ad enfiteusi.

Art. 65. Sono esenti dal servizio militare temporariamente:

1.º I giovani affetti dalle malattie specificate nel Titolo I. del prospetto annesso al presente Decreto.

2.º Il figlio unico di padre custodito nel Manicomio o recluso in luogo di pena, purchè esista la madre, e la pena debba durare almeno un anno dal giorno nel quale incomincerebbe il servizio militare, finchè duri la demenza o la pena, ed insieme con essa la vita della madre; e semprechè la medesima sia assolutamente bisognosa dell' altrui soccorso, ed il figlio provveda di fatto colla propria opera o industria al sostentamento della genitrice.

3.º Il figlio unico di padre custodito nel Manicomio o recluso in luogo di pena, allorquando, in difetto della madre, esista nello stato e condizioni contemplate nel precedente num. 2 l'ava paterna vedova, o l'avo paterno settuagenario o inabile per malattia o fisica indisposizione permanente a procacciarsi il sostentamento, finchè duri la demenza o la pena, e insieme con essa la vita dei predetti avo od ava, e semprechè la pena debba durare per un anno almeno al di là del giorno nel quale incomincerebbe il servizio Militare.

Il giovane temporariamente esentato dal servizio militare per le cause di che ai precedenti numeri 2 e 3, va soggetto al Reclutamento nell'anno posteriore a quello nel quale cessi la causa della esenzione, purchè non abbia superata l'età di anni 30.

Art. 66. Sono dispensati dal far parte del contingente, nei limiti della proporzione stabilita dal presente articolo, i Cherici del clero secolare, i quali prima dell' estrazione saranno designati dai Vescovi delle loro Diocesi.

I Vescovi potranno designare un numero di iscritti in proporzione di un Cherico sopra una popolazione di ventimila abitanti delle rispettive loro Diocesi. Quando poi la popolazione della Diocesi non giunga a questo numero, o superandolo dia un avanzo, il Vescovo potrà nell' uno e nell' altro caso designare un Cherico, purchè la popolazione della Diocesi in difetto o in eccesso superi il numero dei diecimila abitanti.

Gli iscritti indicati in quest' articolo, ed ammessi a dispensa, saranno numericamente dedotti dal Contingente del rispettivo Comune, ognorachè per il loro numero di estrazione siano compresi nel Contingente che deve raggiungere le Bandiere.

Art. 67. I Cherici designati dai Vescovi di cui al precedente articolo, qualora non conseguiscano uno degli Ordini maggiori prima di aver compiuto l'età di 26 anni, debbono essere arruolati con la capitolazione stabilita dall' art. 103, senza però computarli un' altra volta nel Contingente.

Dentro un mese dal giorno in cui desistano dall' impresa carriera, o abbiano raggiunto il 26.º anno senza avere ottenuto uno degli Ordini maggiori, debbono farne espressa dichiarazione al Gonfaloniere del proprio Comune.

Non uniformandosi a tale precetto, sono considerati come sottrattisi al Reclutamento; e soggiacciono alla pena dei refrattarj.

Art. 68. L' esenzione concessa in contemplazione di una terza persona non può rinunziarsi senza il consenso della medesima.

Art. 69. Il fatto del bisogno per parte dei congiunti, dei quali si parla ai numeri 1 2 3 dell' articolo 62, e dei numeri 2 e 3 dell' art. 65, e l' altro fatto del soccorso prestato ai medesimi dal giovane che reclama l' esenzione, debbono essere attestati da

certificati motivati del Gonfaloniere, del Parroco e del Delegato di Governo.

Art. 70. Il Militare ascritto alla seconda categoria del Contingente non procaccia al fratello il diritto di esenzione finchè rimane in tale categoria, ma egli stesso ottiene il congedo assoluto tostochè il fratello sia arruolato.

In questo caso il congedo da lui ottenuto equivale ad esenzione per l'applicazione del numero 5 dell'art. 62.

Art. 71. Sono anche ammessi ad invocare il diritto di esenzione :

1.º I Capi-lista rimandati al prossimo venturo Reclutamento per i motivi espressi negli art. 59 e 60.

2.º Gli omessi e gli aggiunti di cui all'art. 33 num. 1 2 3 e all'art. 51, purchè il diritto di esenzione loro competesse al tempo della chiamata della loro classe.

Art. 72. Non possono conseguire l'esenzione coloro che scientemente abbiano prodotti documenti falsi ed infedeli per esonerarsi dal servizio militare.

Art. 73. I figli adottivi godono dei diritti di esenzione solamente nella loro famiglia di origine.

Art. 74. Il sotto-Ufficiale, Caporale o Soldato ascritto all'Esercito può in via di grazia e in tempo di pace ottenere dal Governo l'assoluto congedo quando per eventi sopravvenuti nella sua famiglia posteriormente all'arruolamento risulti :

1.º Figlio primogenito di vedova, purchè non abbia un fratello abile al lavoro e maggiore di sedici anni ;

2.º Unico figlio maschio di padre entrato nel settantesimo anno di età ;

3.º Unico figlio maschio di padre cieco di ambi gli occhi;

4.º Unico figlio maschio od unico nipote di madre od ava tuttora vedova ;

5.º Primogenito di orfani di padre e di madre, minorenni ed indivisi.

Non possono aspirare a tal favore i cambj ordinarij, gli scambi di numero ed i militari che si trovino nelle condizioni definite dall'art. 81.

Art. 75. Si considerano aver sodisfatto all'obbligo del Reclutamento, e si calcolano in deduzione del Contingente della rispettiva Comunità, gli iscritti designati a far parte del Contingente, i quali precedentemente al Reclutamento della loro classe siansi arruolati volontariamente nell'Esercito, non però soltanto per la durata della Guerra.

Spetta ai medesimi l'obbligo di compiere in ogni caso la capitolazione prescritta dalla Legge.

Art. 76. Gli allievi non ufficiali del Liceo e gli allievi del Collegio Militare, i quali secondo il Regolamento di quelli Istituti debbono essere arruolati al compiere del 17.º anno, sono compresi nella prima categoria; e ricevono il congedo illimitato, con obbligo di raggiungere le Bandiere per compiere la loro capitolazione, qualora prima della scadenza della medesima cessi la condizione per cui furono dispensati dalla immediata partenza.

Art. 77. Le riforme, esenzioni, e dispense stabilite nel presente Decreto non debbono andare a carico del Contingente annualmente richiesto, che deve essere in totalità presentato alle Bandiere.

## TITOLO QUINTO

### *Dei cambj e delle sostituzioni.*

Art. 78. I Cambj e le sostituzioni si ammettono.

Art. 79. L'iscritto designato a far parte del Contingente può surrogare prima di essere arruolato o dopo il suo arruolamento.

La surroga ha luogo nel primo caso davanti al Comando

di Piazza Compartmentale ai termini dell' art. 54; e nel secondo caso presso il Consiglio di Amministrazione del Corpo al quale appartiene il surrogato.

Art. 80. La sostituzione si dice di fratello, allorchè un fratello è sostituito da un altro.

Negli altri casi la surroga si dice ordinaria e per cambio.

Art. 81. Non sono ammessi a surrogare:

1.º Gli iscritti ed i Militari che incorsero nelle disposizioni penali di cui al titolo delle pene.

2.º I disertori sebbene graziati.

3.º I Militari non graduati ascritti per punizione ad un corpo disciplinare.

Art. 92. Il sostituto di fratello deve:

1.º Essere idoneo al servizio militare;

2.º Riunire le condizioni volute dai num. 1 6 7 8 11 dell' art. 83; e se fu militare soddisfare alle prescrizioni dei num. 9 e 10 dello stesso articolo.

3.º Avere compito il 18.º anno di età, e non oltrepassare quella che è prescritta per le sostituzioni ordinarie.

4.º Provare di avere soddisfatto all' obbligo del Reclutamento; e quando per età non vi sia stato ancora soggetto, produrre l' atto autentico di nascita. In questo caso il fratello surrogante rappresenta il fratello surrogato nel Reclutamento della sua classe, tanto pei diritti, quanto per le obbligazioni.

Nelle sostituzioni di fratello posteriori all' arruolamento, il surrogato deve riunire l' attitudine per il corpo in cui trovisi addetto il surrogante.

Nelle sostituzioni di fratello è tenuto conto al surrogante del servizio prestato dal surrogato, con che per altro egli debba rimanere al Corpo per un tempo uguale a quella parte di capitolazione che a tenore dell' art. 103 devesi generalmente in tempo di pace scontare sotto le armi.

Art. 83. Il Cambio o surrogante ordinario deve:

1.º Essere toscano;

2.º Avere soddisfatto all' obbligo del Reclutamento;

3.º Essere di costituzione robusta, e non avere alcuna specie d' infermità che lo renda meno atto a prestare un buon servizio;

4.º Essere entrato nell' anno ventesimo d' età e non avere compito il trentaduesimo;

5.º Avere la statura che superi di un soldo la misura stabilita per la recluta, vale a dire braccia due, soldi 14, denari 6 e tre quinti (metri uno e 59 centimetri) se la sostituzione per cambio ha luogo innanzi al Comando di Piazza; o la statura e l'attitudine richiesta per l' arma alla quale appartiene il surrogato se la sostituzione per cambio è ammessa innanzi al Consiglio di Amministrazione del Corpo;

6.º Non essere stato riformato in occasione di Reclutamento, nè giudicato inabile al Corpo;

7.º Non essere ammogliato nè vedovo con prole;

8.º Presentare attestazioni di buona condotta;

9.º Produrre eziandio, se fu militare, la carta di congedo ed il Certificato di buona condotta rilasciato dal Consiglio di Amministrazione del corpo da cui fu congedato; e far risultare che non siasi sottratto all' iscrizione, e che non siasi reso colpevole di renitenza o diserzione;

10.º Non aver fatto parte di un Corpo disciplinare per punizione;

11.º Non avere incorso condanna penale dai Consigli di Guerra, e neppure condanna dai Tribunali ordinarj per delitti d' omicidio, falsità di ogni specie, frode, violenza pubblica e resistenza alla pubblica forza, per delitti contro gli averi altrui, contro il pudore e l' ordine delle famiglie, per lesioni personali gravi o premeditate, e in generale per qualunque delitto che lo abbia assoggettato alla pena della casa di forza.

Art. 84. Per giustificare la buona condotta del Cambio occorre:

Un Certificato del Gonfaloniere del Comune al quale il Cambio appartiene per dimora stabile.

La fede di specchietto delle Delegazioni, Preture, Tribunali Criminali, e Corti Regie, nei Circondarj giurisdizionali delle quali dimori e abbia dimorato il cambio. Quando vi fossero condanne, pregiudizj, o anco procedure pendenti a carico dei richiedenti la fede di specchietto all'effetto di che si tratta, i Ministri dei rispettivi Tribunali sono in obbligo di denunziarle con ogni più precisa indicazione.

La fede della Direzione dell'Amministrazione Militare che dichiara se il cambio abbia o no servito nelle Truppe toscane.

Art. 85. Gli individui che in occasione della chiamata della rispettiva loro classe furono esentati a norma dei num. 1 2 3 4 5 6 dell'art. 62, e di *a b c* dell'art. 64 e dei seguenti 65 e 66, dovranno inoltre produrre un atto autentico dal quale consti che i membri della famiglia in considerazione dei quali fu loro concessa l'esenzione, consentono a che essi si arruolino come cambj.

Art. 86. Il cambio ordinario non è ammesso se prima non furono regolate per atto notarile le stipulazioni particolari fra surrogato e surrogante; e se quest'ultimo non versa sul premio della surroga la somma di lire 700 nella Cassa dell'Amministrazione Militare per mezzo del Comando di Piazza o del Corpo che lo accetta.

La detta somma sarà così repartita: L. 100 sono computate nel conto della massa del surrogante — L. 600, tre mesi dopo l'arrivo del surrogante sotto le armi, sono depositate nella Cassa di Risparmio.

Art. 87. Dopo una capitolazione intera, quando consti della buona condotta, può essere ammesso per cambio anche il non toscano che servì nelle Truppe, semprechè si riunisca il concorso degli altri requisiti voluti dal presente Decreto.

Art. 88. Il Soldato, il Caporale e il Sotto-Uffiziale, ai quali manca un anno o meno per compiere la loro capitolazione, possono essere ammessi per cambj, sebbene di statura uguale a quella delle Reclute, dopo che abbiano compiuto il loro tempo di servizio; purchè facciano constare della loro buona condotta

e non abbiano oltrepassato l'età di anni 36. Con questo non perdono l'anzianità di grado nè i benefici della continuità del servizio, quando non sia stato di fatto interrotto. Essi si chiamano Assoldati anziani.

Art. 89. Non sono ammessi per cambi i Capi-sarti, i Capi-calzolai, i Capi-sellai ed i Vivandieri e sono esclusi coloro che servono per punizione nei corpi disciplinari.

La repartizione di questi cambi è fatta dal Ministero della Guerra ad ogni Reclutamento in proporzione del contingente repartito secondo le norme che verranno date con apposito Regolamento.

Art. 90. Il premio del cambio di cui è detto all'art. 86 e che verrà determinato dal Ministro della Guerra sarà repartito come segue: lire 100 saranno computate nel conto di massa dell'assoldato anziano; la rimanente somma sarà depositata nella Cassa di Risparmio.

Art. 91. Il giovane coscritto o arruolato che si fa sostituire da un cambio ne è responsabile finchè previa la giustificazione in detto cambio di tutti i necessari requisiti fisici e morali, non sia ricevuto definitivamente sotto le Bandiere e anche posteriormente, quando si scoprono difetti, infermità e imperfezioni preesistenti alla accettazione, e semprechè questa abbia avuto luogo per artificio, o sull'appoggio di documenti riconosciuti per falsi ed erronei.

Se il Cambio non è accettato, o se per cause che sopra è rinviato dopo l'accettazione, il giovane che lo presentò è obbligato se è coscritto a prestare personalmente il servizio Militare, se è già arruolato a continuarlo o a somministrare altro cambio idoneo.

Art. 92. Al termine della capitolazione è restituito ai cambi non solo il deposito di cui è detto agli art. 86 e 90 ma ancora tutto l'aumento per frutti guadagnati.

Se il Cambio diserta, o se si procura maliziosamente o per colpa propria infermità che obblighino a rimuoverlo dal servi-

zio avanti il termine della capitolazione, perde deposito e frutti, che cedono allora a vantaggio della Amministrazione militare.

Per tutto il tempo in cui un cambio rimanesse in un corpo disciplinare o scontasse la pena del carcere o della reclusione militare per Sentenza, l'ammontare degli interessi è devoluto pure a vantaggio dell'Amministrazione militare.

Art. 93. La sostituzione di due giovani iscritti nella medesima Lista è ammessa, purchè quello che prende il numero più basso sia idoneo al servizio militare, e sia escluso il caso che possa essere chiamato a far parte del Contingente della Comunità alla quale appartiene.

Art. 94. Fra due militari della stessa Comunità, l'uno dei quali si trovi sotto le armi per appartenere alla prima, e l'altro alla seconda categoria del contingente, può pure aver luogo la sostituzione mediante scambio reciproco di categoria.

Il militare della seconda categoria che per mezzo dello scambio assume le qualità di surrogante deve in se riunire le condizioni prescritte dall'art. 83 num. 3 5 7 8 11, subentrare nella capitolazione assunta dal surrogato, ed in qualunque caso rimanere in effettivo servizio per il tempo prescritto dall'art. 101.

Il Militare surrogato trasferito alla seconda categoria assume l'obbligo di rappresentare il suo surrogante e di correrne la sorte.

## TITOLO SESTO

### *Degli Arruolamenti Volontarj.*

Art. 95. I Cittadini contemplati nell'articolo 6 possono essere ammessi a contrarre volontario arruolamento in un Corpo di truppa quando soddisfacciano alle seguenti condizioni:

1.º Abbiano compiuto il diciassettesimo anno di età e non

oltrepassato il vigesimosesto. I Capi-operai peraltro i Musicanti, i Vivandieri possono essere ammessi all'arruolamento volontario sebbene oltrepassino questa età;

2.º Non siano ammogliati, nè vedovi con prole;

3.º Abbiano attitudine fisica a compire la capitolazione in servizio effettivo nel corpo in cui chiedono di essere arruolati;

4.º Non siano stati ascritti per cattiva condotta ad un corpo disciplinare;

5.º Non abbiano incorso condanna a pena criminale o correzionale dai Tribunali ordinarj per furto, per truffa, per abuso di confidenza, per attentato al buon costume, per associazione ai malfattori, come altresì non abbiano incorso condanna dai Consigli di Guerra;

6.º Producano i documenti di cui all'art. 84, e se furono militari producano eziandio la carta di congedo ed il certificato di cui all'articolo medesimo;

7.º Non siano stati riformati dalle Deputazioni di reclutamento o dai Consigli Compartimentali, o rimandati siccome inabili dal corpo;

8.º Se sono minorenni facciano risultare del consenso avuto dal padre, in mancanza di esso dalla madre, ed in mancanza di entrambi dal tutore autorizzato dal consiglio di famiglia;

9.º Se appartengono per ragione di età ad una classe già soggetta al reclutamento, facciano prova di avervi adempito.

Art. 96. Le persone non contemplate nell'art. 6 possono contrarre arruolamento volontario mediante speciale autorizzazione del Ministro della Guerra.

Art. 97. Gli arruolamenti volontarj sono ammessi dal Consiglio di Amministrazione del corpo per cui sono domandati.

Il volontario arruolato in un corpo non può essere trasferito in un corpo di arme diversa, senza il suo consenso, ammenochè per cattiva condotta sia mandato ad un corpo disciplinare.

Art. 98. Compiuta la tratta niun iscritto annoverato sulla

Lista di estrazione può contrarre arruolamento volontario sino a che sia pubblicata la dichiarazione di discarico finale.

Art. 99. I militari che hanno compiuto la loro capitolazione possono essere ammessi a contrarne volontariamente una nuova per tempo non minore di anni tre.

Qualora però abbiano ottenno il congedo assoluto non potranno più essere riammessi al servizio se oltrepassino il trentesimo-quinto anno di età, se l'intervallo di tempo in cui rimasero lontani dal servizio militare è maggiore di un anno, e se non contraggono l'obbligo di un'intera capitolazione per l'arme a cui si destinano.

Art. 100. In tempo di guerra gli arruolamenti volontarij possono anche essere contratti per la sola durata di essa sotto le condizioni volute dall'art. 95.

Art. 101. Qualora dopo l'arruolamento siano sopraggiunti avvenimenti che abbiano fatto cangiare essenzialmente le condizioni di famiglia del volontario che si arruolò, questi può conseguire per determinazione del Ministero della Guerra il suo congedo assoluto.

## TITOLO SETTIMO

### *Del Servizio Militare e della durata della Capitolazione.*

Art. 102. Il servizio militare per ciò che tiene alla durata della capitolazione, è di due specie: servizio di ordinanza e servizio provinciale.

Art. 103. La durata del servizio di ordinanza è di otto anni: quella del servizio provinciale è di undici, dei quali cinque si passano sotto le Bandiere e sei in congedo illimitato.

Art. 104. La capitolazione per l'una o per l'altra specie di servizio comincia dal giorno dell'arruolamento.

Art. 105. Devono contrarre capitolazione di ordinanza i Carabinieri Reali, gli Armaioli, i Musicanti, le Guardie di palazzo, i Volontarij di cui all'articolo 96 e gli individui contemplati dagli articoli 115 116 117 118 e 120.

Tutti gli altri militari contraggono capitolazione provinciale.

Art. 106. In ogni reclutamento i giovani che nell'estrazione sortirono i numeri più bassi e i cambi ricevuti in loro vece sono destinati a completare la prima categoria del contingente, e vanno sotto le Bandiere in servizio di ordinanza o in servizio provinciale.

Gli iscritti non assegnati alla prima categoria, nè rimandati ad altro reclutamento, nè riformati, esentati, dispensati, o che non si sono fatti sostituire da cambi, formano il contingente della seconda categoria.

Art. 107. I militari della seconda categoria possono soltanto per Decreto essere astretti a passare alla prima.

È però in facoltà del Governo di supplire in ogni reclutamento agli uomini di prima categoria, riformati sotto le armi per infermità o difetti preesistenti all'arruolamento, con far passare alla stessa categoria altrettanti uomini della seconda, giusta la progressione dei numeri loro toccati in sorte.

Questa facoltà non ha più luogo dopo la dichiarazione di discarico finale del reclutamento.

Art. 108. I militari in congedo illimitato sono annualmente passati a rassegna nei tempi, luoghi e modi che vengono stabiliti dal Ministro della Guerra.

Essi possono essere chiamati sotto le armi, sia in tempo di guerra, sia in occasione di campi di esercitazione o per altre necessità di servizio, senzachè la durata della capitolazione venga alterata.

Art. 109. Spirato il termine del servizio stabilito dalla Legge, i sott'Ufficiali, Caporali, e Soldati ricevono assoluto congedo, ammenochè non siano ammessi a contrarre una nuova capitolazione.

Art. 110. Gli iscritti compresi nella seconda categoria del contingente, e non chiamati in servizio, prima che sia terminato l'anno nel cui periodo compiono il vigesimosesto della età loro, ricevono il congedo assoluto immediatamente dopo ultimato l'arruolamento del contingente di tale anno.

Essi potranno un'anno dopo l'ottenuto congedo assoluto essere ammessi come cambj o come volontari, quantunque oltrepassino l'età di anni venticinque.

Art. 111. Il diritto ad ottenere congedo assoluto e quello di essere mandato in congedo illimitato sono sospesi in tempo di Guerra.

## TITOLO OTTAVO

### *Belle pene.*

Art. 112. I giovani che avessero mancato di darsi in nota nel mese di Ottobre dell'anno precedente a quello nel quale debbono soddisfare all'obbligo del reclutamento, ma si presentino spontaneamente prima che sia fatta l'imborsazione per la tratta, verranno rimessi in buon giorno.

Art. 113. I giovani che trascurarono di darsi in nota al tempo debito, quantunque le Deputazioni Municipali li abbiano iscritti nelle Liste a loro cura, se non si presentano spontaneamente prima della imborsazione, e se non giustificano con legittime ragioni la mancanza, faranno parte della prima categoria del contingente, e saranno iscritti in Capo-lista, ai termini dell'art. 36, se sono abili al servizio militare, e se sono riconosciuti inabili pagheranno una multa dalle L. 40 alle L. 140.

Art. 114. Coloro che non essendo stati compresi nella tratta per aver mancato d'isciversi, domanderanno volontariamente di essere rimessi in buon giorno, potranno ottenerlo dal Mini-

stero della Guerra, e saranno iscritti come Capi-lista, ai termini dell'art. 36, nel reclutamento che avrà luogo successivamente alla remissione in buon giorno, purchè peraltro presentino la domanda nel termine di un anno dal tempo, nel quale dovevano farsi inscrivere all'Ufficio del Comune, secondo le prescrizioni dell'art. 27 del presente Decreto.

Art. 115. Quei giovani che si sottrassero alla tratta per non essersi fatti inscrivere, e non abbiano dimandato la remissione in buon giorno, come al precedente art. 114, qualunque volta cadano in potere della Giustizia, e non possano giustificare con legittime ragioni la mancanza, dovranno essere posti sotto le bandiere in servizio di ordinanza, se siano abili, e nel caso di inabilità per qualunque titolo, incorreranno nella pena del carcere da due a quattro mesi.

I Giovani che per tal modo venissero obbligati al servizio militare, saranno computati a sgravio del contingente della Comunità alla quale appartengono nel reclutamento dell'anno successivo a quello della loro sottoposizione.

Art. 116. Chiunque abbia sortito un numero chiamato a far parte del contingente e si renda refrattario sarà arruolato in servizio di ordinanza se sia abile, e nel caso d'inabilità incorrerà nella pena del carcere da tre a sei mesi. Quando sia come sopra costretto al servizio militare, verrà computato in sgravio del contingente assegnato alla sua Comunità nel reclutamento dell'anno posteriore al suo ingresso al servizio.

La dichiarazione che assoggetta i coscritti al servizio di ordinanza sarà emessa dai Consigli Compartimentali.

Art. 117. Quel giovane il quale, chiamato a far parte del contingente, alleggi maliziosamente una imperfezione non esistente, con lo scopo di sottrarsi alle obbligazioni del reclutamento, sarà considerato come un refrattario, e punito col servizio di ordinanza se è idoneo alla milizia, e con la carcere da tre a sei mesi se è riconosciuto inabile. Qualora poi si procuri

questa imperfezione con lo scopo che sopra, sarà punito a forma delle vigenti Leggi penali.

Art. 118. Chiunque abbia deliberatamente e maliziosamente nascosta una indisposizione che lo renda inabile al servizio militare, dovrà rifondere all'Amministrazione militare ogni spesa che per questo fatto possa averle cagionato, oltre ad andare soggetto alla carcere da tre a sei mesi.

Art. 119. I Giovani che non si presenteranno alle Deputazioni Municipali il giorno fissato per la visita, o ai Comandi di Piazza Compartimentali il giorno fissato per la consegna, e non giustificheranno l'impedimento, saranno arrestati dalla pubblica Forza, considerati come refrattarj, ed arruolati in servizio di ordinanza.

Art. 120. Il Giovine che produca un documento falso per far valere qualche preteso diritto, sarà compreso in ogni modo nel contingente ed arruolato in servizio di ordinanza, quando la falsità non sia tale da assoggettarlo a pena non minore della reclusione nella casa di forza.

Art. 121. Chiunque cooperasse o in qualsivoglia modo partecipasse alla omissione nelle liste, alla sottrazione dal reclutamento o dal servizio, o alla indebita riforma di qualunque individuo, incorrerà nella multa dalle L. 100 alle 700, e nella pena del carcere dai 3 ai 6 mesi.

Art. 122. Se il complice rivesta qualità di Ufficiale pubblico, di Medico o Chirurgo assistente al reclutamento sia presso le Deputazioni Municipali, sia presso i Consigli Compartimentali, sarà punito con la carcere da sei mesi ad un anno, e con la multa dalle L. 400 alle L. 1000, e non potrà altrimenti essere chiamato ad esercitare ufficj relativi al reclutamento.

Nel caso però di corruzione e non di sola mancanza in uffizio, quelli che rivestono la qualità di Ufficiale pubblico o d'Impiegato del Governo, saranno puniti colla pena stabilita dalle Leggi vigenti per la corruzione, semprechè non sia inferiore al massimo di quella del carcere e della multa di sopra stabilita.

Art. 123. Non sarà valutato per gli anni di servizio richiesti dal presente Decreto il tempo consumato in carcere in forza di sentenza, o per dipendenza di procedura, nè quello passato nella compagnia di correzione.

Art. 124. La cognizione dei delitti e delle trasgressioni contemplate nel presente Decreto spetta ai Tribunali ordinarj, salvo quanto è disposto per il servizio d'ordinanza contemplato dall'art. 116; ed il promuovere la relativa azione penale spetta al pubblico Ministero per obbligo del proprio ufficio; ma non ostante incombe alle Deputazioni Municipali ed ai Consigli Compartimentali di reclutamento l'obbligo di deferire i fatti che hanno carattere delittuoso a notizia del pubblico Ministero.

Art. 125. Le multe cedono tutte a beneficio della cassa Fiscale. Chi non è in grado di pagarle, le sconterà colla carcere a forma degli ordini vigenti.

## TITOLO NONO

### *Disposizioni Transitorie.*

Art. 126. Nel reclutamento che succederà alla promulgazione del presente Decreto rimarrà senza effetto, tranne i casi di esenzioni temporarie, la disposizione contenuta nell'art. 33 sulla iscrizione nella Lista di reclutamento dei giovani lasciati in sospenso dai reclutamenti precedenti.

Quanto ai giovani che dovrebbero essere iscritti in capolista per disposto di Legge secondo l'art. 36, le Deputazioni Municipali procederanno alla sua applicazione, ove scuoprano prima della tratta giovani che fossero caduti nelle disposizioni penali in detto articolo contemplate.

Art. 127. Nel reclutamento del 1860 le dispense dei Chericj di cui all'art. 66 si faranno con le norme stabilite dalla Legge

del 1853, e sulle note che i Vescovi ed i Capi d'Ordine avranno rimesse al Ministero degli Affari Ecclesiastici a tutto Dicembre 1859.

Art. 128. I Ministri dell' Interno, di Giustizia e Grazia, e della Guerra sono incaricati della esecuzione della presente Legge.

Data in Firenze li diciotto Gennaio milleottocentosessanta.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri  
e Ministro dell' Interno*

**B. RICASOLI.**

*Il Ministro di Giustizia e Grazia*

**E. POGGI.**

*Il Ministro della Guerra*

**R. CADORNA.**

Visto per l'apposizione del Sigillo  
*Il Ministro di Giustizia e Grazia*

**E. POGGI.**

## DELLE INFERMITÀ E DELLE IMPERFEZIONI FISICHE

CHE ESCLUDONO DALLA MILIZIA

### PROSPETTO E ILLUSTRAZIONE

A INTEGRALE CORREDO DEL DECRETO DE' 18 GENNAIO 1860

### SUL RECLUTAMENTO MILITARE

#### PROEMIO

La esperienza maestra di utili consigli ed i progressi della medicina forense di questi ultimi tempi fecero conoscere il bisogno di rivedere l'elenco delle infermità e delle imperfezioni fisiche, incompatibili con il militare servizio, di entrare in maggiori spiegazioni per rispetto alla natura ed al grado delle malattie che possono motivare la riforma degl'iscritti, la non accettazione dei volontari e dei surrogati, e la riforma de' militari già sotto le bandiere, e di dare una maggiore estensione alle avvertenze in ordine alle malattie simulate o dissimulate.

Il giovine soldato debb'esser forte, bene costituito, agile, vigoroso, godere di tutte le sue facoltà fisiche e morali, e non esser affetto da infermità apparente o nascosta che possa renderlo inabile al servizio militare. Quantunque l'evoluzione del corpo e l'altezza della statura abbiano molta importanza nella scelta dell'uomo destinato al servizio militare, una maggiore è mestieri darne alla regolarità ed armonia delle varie parti del

corpo, all' agilità e pieghevolezza dei membri ed alla grazia dei movimenti. La vigoria fisica non si misura già dal volume dei muscoli e dalla pinguedine ma dall' evoluzione naturale e proporzionata di tutte le parti della corporatura. Sappiamo come gli abiti del corpo predisponenti a particolari malattie consistano appunto nella sproporzionata esplicazione organica di alcune delle sue parti.

Nella visita de' giovani iscritti l' ufficiale di sanità sostiene l' ufficio di perito legale, il quale, conoscendo la natura del servizio richiesto, pronunzia dietro esame su la loro capacità fisica e morale a sostenerlo. Egli debbe egualmente evitare che non si dichiarino inabile al servizio militare chi è sufficientemente robusto, e che non vi si ammetta chi è troppo debole ed incapace d'affrontare gli ostacoli ed i perigli, di resistere ai disagii e d'abituarsi a tutte le vicissitudini atmosferiche a cui va soggetto il militare tanto in pace quanto in guerra. Nel primo caso esonererebbe egli un cittadino da un giusto tributo verso lo Stato chiudendogli una nobile carriera a vantaggio della patria; nel secondo, imponendogli più di quello che non vuole la Legge, darebbe all'armata un cittadino inetto, togliendolo all'ordine civile senza compiere lo scopo voluto, per condannarlo a popolare gli spedali e forse a perire di morte prematura.

Per quanto s'abbia avuto cura di determinare nelle osservazioni che tengono dietro ai singoli capitoli la natura ed il grado delle infermità che motivano la riforma dal militare servizio, facile è comprendere come impossibile sarebbe veramente il contemplare le singole varietà dei casi che alla riforma possono dar ragione, e come, a malgrado delle particolarità a cui si discese in ordine alla maggiore parte dei medesimi, molta latitudine di interpretazione rimanga tuttavia agli ufficiali di sanità e siano eglino gravati di una grande malleveria.

Scienza, giustizia ed umanità debbono informare il loro avviso. Depositarii d' uno dei più grandi interessi della Società e dello Stato, debbono tutta misurare la gravezza e comprendere

l' importanza e la malleveria del loro ministero per degnamente rispondere all' alta fiducia in loro dal Governo riposta.

La dottrina, la pratica degli spedali ed un accurato esame varranno a diradare le tenebre che avvolgono bene spesso la diagnosi delle malattie; e lo studio speciale di quelle simulate o dissimulate, la circospezione e la scaltrezza potranno guarentire dalle cavillazioni e sventare i colpevoli raggiri co' quali cercano taluni d'emanciparsi da un giusto tributo verso lo patria.

Simulano le malattie gli iscritti per sottrarsi al servizio militare: le simulano i militari per ottenere indebitamente il congedo di rimando per inabilità o la riforma per malattie dipendenti dal servizio: le dissimulano i volontari, i surrogati ed i militari alle case loro in congedo illimitato; i primi per essere arruolati; i secondi per ottenere il servizio attivo. Simulansi malattie e si fanno comparire le ferite più gravi di quel che sono per carpire pensioni e favori; si dissimulano per conservare vantaggi e prerogative. Quali siano ciò stante le speciali condizioni di chi è visitato, debbe l' ufficiale di sanità, a scanso di omissioni o di frode ricercare: 1.º se l' individuo assoggettato a visita sia per avventura affetto da infermità da lui ignorate oppure simulate o dissimulate; 2.º nel caso di malattia reale, debbe stabilirne la natura ed il grado per quindi arguire, dietro il disposto dal Regolamento, le ragioni d' ammissione o di riforma dal militare servizio.

In ordine alle ragioni di riforma dal militare servizio o d' esclusione di volontari e surrogati debbono gli ufficiali di sanità attenersi alle norme seguenti: non basta per la riforma degli iscritti l' esistenza d' alcuna tra le malattie contemplate nel presente elenco, ma vuolsi eziandio che siffatte malattie richiedano per la guarigione una cura protratta e che questa presenti un esito incerto, oppure richieda operazioni cruento a cui eglino si rifiutino. Se per sofferta malattia l' iscritto trovasi debole e non può per varii mesi esser in grado di far il soldato, non sarà

dichiarato inabile, ma sarà rimandato all'ultima seduta del consiglio.

Per quanto spetta ai volontari ed ai surrogati basterà per la loro esclusione dal servizio militare non solo la riconosciuta esistenza di una malattia qualunque che per la guarigione richieda il loro invio allo spedale oppure l'eseguimento d'un'operazione anche consentita, ma ancora il difetto d'una buona generale costituzione o l'esistenza di qualunque imperfezione che possa con il tempo influire su la fisica struttura o rendere viziata l'armonia delle forme delle varie parti del corpo.

I favorevoli risultamenti ottenuti per l'addietro dallo spediente d'invviare agli spedali militari gli iscritti affetti da malattie sanabili mediante metodica cura, debbono sempre consigliare questo mezzo nei casi dubbii.

Di fatto un avviso pronunziato dopo una breve e rapida visita innanzi al consiglio di leva non può sempre avere tutte le desiderate malleverie di sicurezza; inviando in quella vece gli iscritti in osservazione allo spedale militare nel caso di dubbio su la realtà, su la natura o su il grado di una malattia, si possono quivi sottomettere quelli ad una minuta e protratta osservazione ed a prove variate; possono quivi essere consultati i colleghi e raccolti tutti gli elementi d'un buon diagnostico; nel quale tempo possono altresì chiarirsi le frodi a cui taluno ricorresse per simulare malattie, attenendosi per tale proposito alle norme segnate in seguito ad ogni articolo dell'elenco per la scoperta delle malattie simulate o dissimulate.

L'uomo può simulare quasi tutte le malattie a cui per natura è sottoposto, ma più comunemente infinge quelle che alterano le *funzioni animali* perchè col mezzo della volontà può più o meno imitarle. Le malattie che alterano le funzioni così dette *organiche*, oltrachè sono di più malagevole imitazione, terminano la maggiore parte troppo presto od in salute od in morte per servire allo scopo che si prefigge il simulatore.

In generale qualunque malattia che porta con sè invalidità al servizio militare potrà essere riguardata come sospetta di simulazione.

L'età, il temperamento, il polso e l'espressione stessa del volto possono fornire preziosi indizii per iscoprire la verità. Vi sono malattie speciali a talune professioni; così avrebbe grande apparenza di verità una malattia di un artefice che invadesse gli organi i quali nell'esercizio dell'arte soffrono distensione, pressione od altra violenza, mentre per inverisimile si terrebbe quell'altra che, lenta per natura, si annunziasse insorta istantaneamente.

La prova meno equivoca delle malattie simulate si trae confrontandole colle malattie vere della stessa specie, essendovi in ciascheduna malattia fenomeni che o non sono imitabili o non lo sono fuorchè imperfettamente e, questi mancando, è il medico autorizzato a giudicarla finta.

Esaminando inoltre l'individuo sospetto di simulazione in tempi diversi lo si ricercherà delle cagioni e dei fenomeni della pretesa malattia, e con questioni ora estranee, ora analoghe alla medesima, non sarà difficile ad un medico accorto di farlo inciampar in errori o contraddizioni e di strappargli per tal modo la confessione della frode.

Esauriti tutti i mezzi per scoprire una malattia sospetta di simulazione e rimanendo ancora alcun dubbio nell'ufficiale di sanità, dovrà questi candidamente confessare che l'arte sua non gli somministra sufficienti mezzi per iscoprire la verità, e proporrà in siffatto caso l'inchiesta speciale nelle forme proposte dal vigente Regolamento.

In ordine alle operazioni cruente la giustizia si oppone a che vi si obblighino gli iscritti nell'unico scopo di renderli proprii al servizio militare quando eglino hanno preferito di sostenere nella vita civile gli incomodi e le difformità inerenti alle loro fisiche imperfezioni piuttostochè ricorrere ai presidii operativi. Vuole altronde la Legge che si prescelga l'uomo atto al mestiere

delle armi non quello che abbisogna di un'operazione per divenirlo. Se quest'ultimo non entrerà sotto le bandiere, un altro vi sarà chiamato in luogo suo.

Una più stretta riserva vuolsi seguire rispetto alla riforma dei militari. Il soldato in servizio ha già consacrato una parte del suo tempo alla patria, ha sostenuto fatiche, incontrati pericoli o rilevate ferite che più o meno hanno potuto compromettere la sua sanità. Se questa non è alterata a segno da renderlo inabile, il Governo gli presta assistenza, nè lo invia al domicilio prima di aver esauriti tutti i mezzi dell'arte per guarirlo.

È altronde non lieve interesse dell'armata non privarsi leggermente di un soldato già educato al servizio e fatto alla disciplina che ancora potrebbe utilmente fare parte della medesima, finchè non abbia raggiunto il termine legale della sua ferma.

Debbe egli perciò essere curato negli spedali militari ed assoggettato anche alle operazioni che la sua malattia può richiedere perchè, se s'ottiene la guarigione, conserverà l'armata un utile soldato, e, se l'infermità continua, non solo otterrà questi la sua riforma, ma conseguirà ben anche una pensione con che provvedere ai rimanenti suoi giorni ove la malattia sia derivata da cause dipendenti dal servizio e sia tale da renderlo inabile a proseguire ed a riassumere più tardi il servizio del corpo a cui appartiene o d'altro qualsiasi, esclusi gli invalidi, conformemente al disposto dalla Legge sulle pensioni di giubilazione del 27 Giugno 1850 e dal Regio Decreto del 15 di Agosto 1852.

Trattandosi della visita di iscritti, di surrogati e di volontari oppure di militari già sotto le bandiere, debbe la medesima essere regolata da norme costanti ed invariabili per risparmio di tempo allo scopo di cansare errori per quanto è possibile. Queste norme consistono nel percorrere successivamente e sempre nello stesso ordine le varie parti dell'organismo dopo avere in generale perlustrata con lo sguardo indagatore tutta la superficie del corpo denudato in una camera appartata.

Ritengonsi siccome indizii generali d'una buona costituzione

gli occhi vividi, il collo eretto, il petto largo, peloso ed ispido, le braccia muscolose, il ventre gracile, le gambe ed i piedi asciutti, carnosi e ricoperti di peli, ed una giusta armonia nella proporzione e forma dei membri.

Posto l'uomo ritto e intieramento nudo, con i piedi ravvicinati e le braccia distese lungo il tronco e colle palme delle mani rivolte in avanti, si esami da prima la superficie del cranio percorrendola con le dita; si passi quindi agli occhi, alle orecchie, al naso, alla bocca, al collo, al petto, alle regioni inguinali e crurali, agli organi genitali, alle estremità inferiori dall'anca sino alle estremità dei piedi, ed infine alle estremità superiori palpan-dole e facendole muovere nelle varie direzioni. Facendo quindi rivolgere il dorso si esaminino le spalle, la colonna vertebrale, la pelvi, l'orifizio dell'ano, le regioni posteriori delle coscie e delle gambe procedendo dall'alto al basso. Si farà quindi passeggiare l'individuo al fine di riconoscere il modo di progressione, non dimenticando di far alternativamente sollevare le piante dei piedi con lo scopo d'assicurarsi della loro buona conformazione.

Si terminerà con proporre alcune questioni al visitato nello scopo di riconoscere lo stato della sua mente, il grado dell'udito, la libertà più o meno spiegata della parola e la forza della voce; ed infine s'interpellerà su la possibile esistenza di dolori, di lesioni interne o di altre affezioni che per avventura avessero potuto sfuggire all'esplorazione.

Si cercò di comprendere ne' singoli articoli dell'elenco tutte le infermità e le fisiche imperfezioni che danno incapacità al militare servizio, accennando in pari tempo, per quanto potè riuscire possibile, negli stessi articoli la loro natura ed il grado necessari per un tal effetto. Percorrendo ciò stante con un rapido sguardo gli articoli dell'elenco nella sezione a cui l'infermità appartiene, giusta la divisione anatomico-fisiologica prescelta, sarà possibile riconoscer a prima giunta non solamente se una malattia vi sia o non compresa, ma altresì, nel caso affermativo, quali

siano la sua natura ed il grado necessarii per motivare la riforma; il che non è piccolo vantaggio nel breve spazio di tempo concesso per la visita degli inscritti innanzi al consiglio di leva.

Ma siccome eguali non sono le ragioni della riforma degli inscritti, dell' accettazione dei surrogati o volontari e della riforma dei militari in servizio, si tenne proposito di questi varii effetti nelle osservazioni che conseguivano immediatamente i singoli articoli, reputando un tale sistema più speditivo e perciò preferibile a quello seguito nell' elenco delle infermità annesso al Regolamento generale sulle leve (1837) per la ricerca delle spiegazioni relative alle malattie comprese nei singoli articoli.

Sebbene siasi data una considerevole estensione alle anzidette osservazioni traendo partito dai più accreditati regolamenti di leva delle nazioni estere, e mettendo a tributo, in ordine alle malattie simulate e dissimulate, i migliori e più recenti scrittori, siamo lontani dal credere, giovi il ripeterlo, aver esaurito l' argomento, restando tuttavia una larga parte al senno dell' ufficiale di sanità, su il giudizio del quale pesando una grande mallevoria, richiedonsi nel medesimo estese cognizioni di pratica medico-chirurgica, studio speciale delle malattie simulate, ocularità e diligenza nell' esame, cognizione delle esigenze per le varie armi, e per ultimo accortezza e circospezione non comune a fine di eludere l' astuzia e la malizia dei molti che nessuna scaltrezza o cavillazione lascian intentate per cansare il servizio militare, o di quegli altri che per simili arti cercano, contro il disposto del Regolamento d' esservi ammessi.

## ELENCO A.

*Delle malattie e deformità che danno luogo alla riforma nel primo esame degli Inscritti.*

Art. 1. La mancanza d' uno o d' ambedue gli occhi.

Art. 2. La mancanza d' una o d' ambedue le orecchie.

Art. 3. La mancanza totale del naso.

Art. 4. I gozzi antichi e voluminosi a segno di rendere la persona mostruosa e notoriamente associati a cretinismo od a semi-cretinismo.

Art. 5. Le gobbe voluminose con gravi sconciature della persona e notoriamente antiche.

Art. 6. La perdita totale del membro virile (pene).

Art. 7. La mancanza d' una mano o d' un piede (mutilazione).

Art. 8. La mancanza totale del dito pollice di una mano o dell' indice della mano destra o di due diti tra le due mani; la mancanza totale del dito grosso di un piede o di due diti d' uno stesso piede o tra i due piedi.

**ELENCO B.**

*Delle imperfezioni fisiche e delle infermità  
che danno luogo alla riforma avanti i Consigli di leva.*

**CLASSE PRIMA**

VIZII DI CONFORMAZIONE ED AFFEZIONI MORBOSE  
CONSIDERATE PER REGIONI.

**SEZIONE I.*****Malattie del capo.*****CAPO I.*****Malattie del cranio.***

Art. 1. Immobilità permanente del capo.

**AVVERTENZE**

Questa malattia, molto rara, può dipendere da vizio delle vertebre e delle loro giunture o dei muscoli cervicali. Nel primo caso i muscoli stando nell'inazione si rendono più sottili, ma conservano la loro flessibilità. Nel secondo caso sono rigidi, inflessibili e nel tempo stesso s'assottigliano considerevolmente.

Quando l'immobilità del capo è simulata, i muscoli dovendo fare una forza notevole sono turgidi e tesi, siccome più

o meno turgido sarà il collo in ragione dell'esercizio durato per sostenere l'inganno.

Art. 2. Il volume mostruoso del capo e le cicatrici che per la loro forma e sede rendono incomodo e dannoso il porto del *keppy* o dell'elmo.

Art. 3. La perdita totale dei capelli (alopecia) o parziale dei medesimi per un gran tratto della parte capelluta producente deformità. Parimente la vistosamente deforme rarezza dei medesimi senza speranza di riproduzione.

**AVVERTENZE**

Nei casi di vera calvizie la parte spogliata di capelli è liscia, lucida, tendente al bianco di latte od al giallicco. Per quanto attentamente si esamini la località, non verrà fatto scoprirvi i punti azzurrognoli corrispondenti alle aperture dei bulbi dei peli. Vi si distingue bensì talora il tessuto delle cicatrici superficiali più o meno larghe lasciate dalle erosioni della tigna.

Senza essere compiuta o totale la perdita dei capelli potrà ancora dar luogo alla riforma quando i capelli rimasti sieno esili, corti, facili a rompersi e manifestamente insufficienti per copia a difendere il capo dalle pressioni dolorose prodotte dal *keppy* o dall'elmo e dalle repentine variazioni della temperatura.

L'alopecia o calvizie può essere legittima cioè prodotta da vecchia tigna od artificialmente procurata. Nel primo caso la persona è per l'ordinario di debole e gracile costituzione, il suo viso è pallido e cachettico, ed è raro che non presenti qualche germe di ostruzione ghiandolare o viscerale ed una tendenza alla tischezza.

L'assenza di queste condizioni lascia luogo a sospettare d'inganno. Del resto la depilazione, talora praticata per siffatta maniera di simulazione, per quanto esatta essa sia, non po-

trà mai dar ai tegumenti del cranio lo aspetto sopra descritto; i quali inoltre minutamente esaminati lasceranno quasi sempre scoprir i punti corrispondenti agli orifizi dei bulbi.

Al postutto la calvizie potendo essere prodotta non solo dalla tigna, ma ancora temporaneamente da varie altre malattie sofferte, non dovrà pronunciarsi la riforma prima che, mediante una sufficientemente protratta osservazione, risulti della certezza e dell'insanabilità della medesima.

L'alopecia legittima per l'incontro è talvolta dissimulata o nascosta sotto i capelli posticci e talora con tal arte da trarre in inganno i meno avveduti, sebbene la sola esplorazione dei tegumenti del cranio col tatto basti a tosto chiarire una siffatta dissimulazione.

Art. 4. La tigna bene caratterizzata qualunque ne sia la forma.

#### AVVERTENZE

La tigna, in ispecie la *favosa*, è fatta frequente soggetto di tentativi di simulazione, ordinariamente mediante l'acido azotico lasciato cadere a gocce sul derma craniale. Se però con questo mezzo s'ottengono la caduta dei capelli e la formazione di croste gialle o piuttosto d'escare ritondate, il capo non esalerà mai l'odore caratteristico della tigna e le croste non infossate, staccandosi, lasceranno sotto di sé piccole esulcerazioni superficiali di buon'indole. In ultimo, attorno a ciascheduna parte toccata dal caustico esisterà un'aureola circoscritta ed infiammata, mentre le altre parti del cranio saranno in istato perfettamente normale. Quanto alle diverse polveri più o meno grossolane frammiste ai capelli onde simulare le altre forme di tigna, è cosa facile il riconoscerle direttamente; aggiungasi che i tegumenti saranno sani ed i capelli in buono stato, lochè non avviene quando la malattia è reale.

Sonvi taluni che non avendo ancora la calvizie, od una notevole alterazione de' capelli, potrebbero tentare di dissimulare la tigna nettando accuratamente il capo e staccando le croste con il mezzo di cataplasmi e di successive lozioni di sapone. Ma, oltrechè passando le dita fra i capelli si rileverà un grado maggiore o minore d'umidità dei tegumenti del cranio, sarà cosa facile, questi ben esaminando, di riconoscere le corrosioni più o meno profonde, le vescichette ed altre alterazioni cutanee di varia estensione che caratterizzano la malattia.

Questi modi d'esplorazione del cranio per mezzo del tatto e della vista non debbono mai essere negletti.

Art. 5. I tumori di natura apparentemente benigna, se voluminosi ed incomodi per la loro sede, come i tumori cistici, periostali, od ossei, i tumori d'indole rea o capaci di rea degenerazione, tuttochè piccoli, quali i tumori erettili, fungosi, scirroso, fibroplastici ecc.

Art. 6. Le ulcere di rea natura ovvero le croniche mantenute da non dubbio vizio costituzionale o complicate da carie o da necrosi.

#### AVVERTENZE

Se le anzidette malattie sono sempre un motivo per la riforma di un iscritto dal militare servizio, non lo saranno altrimenti per la riforma di un militare sotto le bandiere se non nel caso che infruttuosa ne fosse riuscita la cura.

Art. 7. Le lesioni del cranio con ragguardevole depressione degli ossi, atte a cagionare vertigini, stordimenti, cefalalgia, ecc.; la perdita accidentale o la mancanza congenita d'una ragguardevole porzione degli ossi del cranio a tutta la sua spessezza in

seguito all'operazione del trapano o per effetto di progressa carie o necrosi o per incompiuta ossificazione.

§ 1. — *Malattie dell'asse cerebro-spinale.*

Art. 8. Il cretinismo, il semicretinismo, l'idiotismo e l'alienazione mentale.

AVVERTENZE

Le cause d'incapacità al militare servizio che derivano dalle parti contenute nell'interno del cranio sono le più difficili ad apprezzarsi per l'impossibilità di portare l'esplorazione dei sensi al di là degli ossi del cranio. Le funzioni dei centri nervosi della vita di relazione manifestandosi con atti sottomessi alla volontà, i mezzi di simulazione restano in piena balla di chi volesse ricorrere a tale colpevole spediente. Il che può accadere particolarmente per l'imbecillità e per le diverse specie di alienazione mentale, quali sono la demenza, la mania e la monomania, ch'egli è superfluo indicare come motivi assoluti di riforma allorchè sono avverate, ma di cui bene spesso impossibile riesce riconoscere la vera natura nella rapida visita che si fa al consiglio di leva. La notorietà pubblica può solo accertare il fatto e tocca al consiglio di leva il provarla e raccoglierne gli elementi autentici.

L'uffiziale di sanità potrà ciò nondimeno corroborarne in certi casi la testimonianza con presunzioni fondate sull'abito esterno, sull'espressione della fisionomia e sulla configurazione del capo dell'individuo ch'egli è chiamato ad esaminare.

L'imbecillità pervenuta ad un tal quale grado dà ordinariamente alla fisionomia un'espressione caratteristica per cui facile riesce talora il riconoscerla a prima vista.

Tuttavolta non debbe nascondersi che la conformazione

del capo e l'espressione della fisionomia poc'anzi accennate mancano talora non solo nell'imbecillità accidentale, ma ben anche nella congenita.

I segni dell'alienazione mentale sono qualche volta così evidenti da non lasciare alcun dubbio sulla sua realtà; ma altre volte non si può altrimenti conoscere il vero senza sottomettere la persona sospetta ad un'osservazione protratta ed intelligente in uno spedale militare, che debbe specialmente avere luogo quando si creda ella essere sola ed inosservata.

Si dovrà attendere all'espressione del volto, ai discorsi, ai gesti, al contegno, mettendoli in relazione col genere d'alterazione mentale di cui si tratta. Altra volta converrà che la persona s'accorga essere esaminata, giacchè vi ha questa capitale differenza fra il vero mentecatto ed il simulatore che il primo accorgendosi d'essere osservato s'adira e prende infinite precauzioni per rispondere adeguatamente all'interpellanza, mentre il secondo non respinge con sdegno l'imputazione di maniaco come il primo, ma esagera gli atti che crede propri a farlo comparire tale.

L'insomnia non potrebbe ritenersi siccome un indizio comune a tutte le varietà d'alienazione mentale, mentre è più specialmente propria della mania. In questa il sonno è agitato, interrotto, pressochè nullo; il contrario succede nell'infinto in cui il sonno è in ragione diretta degli sforzi che avrà fatti nella giornata per mostrarsi agitato e furioso. Nel demente il sonno è per lo più profondo e si continua per buon tratto della giornata. Nel monomaniaco il sonno è sovente turbato ed accompagnato da allucinazioni; frequentemente il vero monomaniaco rivela dormendo l'oggetto del suo delirio che tenta nascondere nella veglia.

Del resto siffatte infermità essendo talora suscettive di guarigione non possono dar luogo alla dispensa definitiva dal servizio di quegli che ne sono affetti e dovranno perciò essere dichiarati rivedibili.

Art. 9. Il mal caduco (epilessia), il sonnambulismo grave e la catalessia ben accertata.

AVVERTENZE

Fra le malattie suscettibili d'essere simulate l'epilessia vuol essere collocata in prima linea. Il vero epilettico presenta una fisionomia tutta propria che l'ingannatore non giunge mai ad imitare, e che basta averla attentamente considerata una sola volta perchè facilmente si possa riconoscere. Il suo cranio è sovente male conformato per vizio congenito, la fronte bassa e declive, e gli altri ossi protuberanti o depressi, come si può riconoscere mediante un'attenta ispezione. Nella epilessia simulata sarà raro il caso che il simulante rilevi cadendo qualche lesione, perciocchè avrà cura di prendere le precauzioni idonee a prevenirla, nè mai accadrà che si logorino o che si spezzino i denti incisivi, siccome accade sovente nei veri epilettici.

Il vero epilettico offre nell'accesso polsi piccoli, ristretti, lenti e profondi; nei simulatori all'incontro per la fatica e per l'affanno, sono larghi, accelerati, irregolari e con sussulti. Non potrà mai il finto epilettico rendere la sua pupilla insensibile ed immobile al chiarore d'una fiaccola tenuta per qualche tempo innanzi agli occhi, a differenza di quanto succede nel vero epilettico. In questo le convulsioni sono svariatissime per sede, estensione ed intensità, ma nel tempo dell'accesso s'offrono alcuni fenomeni costanti che il simulatore non potrà mai fedelmente rappresentare, quali sono la simultaneità delle scosse convulsive, la tumidezza del viso che prende in pari tempo una tinta violacea ed anche azzurrognola. La schiuma della bocca che nel simulatore potrebbe derivare da un pezzo di sapone nascosto sotto la lingua, si scioglierà facilmente nell'acqua lasciandovi un colore di perla, cosa che non avviene di quella del vero epilettico la quale d'ordinario galleggia. Il simulatore contrariamente a quanto succede nel vero epilettico si scuoterà al vellicamento del

naso con una festuca, all'azione dell'ammoniaca liquida o d'altra sostanza irritante le narici, al solletico della pianta dei piedi, ad un'immediata aspersione di acqua fredda, e si spaventerà all'improvviso ed intenso fragore di un arma da fuoco sparatagli d'innanzi; non conserverà egli inoltre, dopo l'accesso, nessuna memoria delle cose succedute nel medesimo. Se questi mezzi non bastassero e tuttavia forte si dubitasse dell'inganno, allora nell'interesse della giustizia sarà permesso ricorrere, senza offendere l'umanità, ai conosciuti mezzi d'irritazioni esterne più efficaci, sebbene più dolorosi, dovendosi ogni benchè minimo indizio di sensibilità aver in conto di prova incontestabile d'inganno. Dopo l'accesso si osserva nel vero epilettico un evidente abbattimento fisico-morale ed una grande stupidità che più o meno si protrae; la faccia sarà pallida, e questo segno non si potrà riprodurre a volontà dell'infinto. Il vero epilettico si lamenterà di dolori al capo, d'una stanchezza generale, e ripresi i sensi, s'abbandonerà per lo più ad un profondo ed irresistibile sonno.

La catalessia vera essendo caratterizzata dall'attitudine di conservare immobilmente qualunque positura sia data agli arti, si scoprirà la catalessia finta appunto dagli sforzi che la persona farà per simularla, perocchè ignorando essa che in tale malattia i membri sono pieghevoli, resisterà con forza quando si vorrà ottenerne la flessione, ed allorchè si piegano od estendono i membri si sentirà una serie di movimenti o di piccole scosse le quali provengono da che i pretesi catalettici fanno continui e rapidi sforzi per sostenere la contrazione dei muscoli e per conservare la positura data al membro. La prova riuscirà più convincente se il membro tremerà sotto il peso d'un corpo grave che dovrà tenere sollevato, non avendo luogo il tremore nella vera catalessia.

Art. 10. La corea di S. Vito e le varie specie di convulsioni toniche e cloniche abituali; il tremolo antico e ben accertato di tutto il corpo o di un membro.

La corea di S. Vito e le varie specie di convulsioni cloniche essendo sempre accompagnate da una straordinaria forza muscolare, il difetto d'un conveniente grado di questa darà fondato sospetto di simulazione, e crescerà questo sospetto se i movimenti saranno precisi e regolari, giacchè i convellimenti spasmodici sono per lo più irregolari, interrotti o come di improvvise scosse. Di più sorprendendo il simulatore quando si crede solo ed inosservato, e s'abbandona ad un necessario riposo, si riuscirà talora a riconoscere la simulazione.

Il tetano, il trismo ed il crampo di rado sono simulati. Lo stato di chi è affetto da vero spasmo tonico tanto universale quanto parziale è così tormentoso che non può essere artefatto per buon tratto di tempo, e così forte è l'immobilità dei membri che nessuna forza vale a superarla. La simulata rigidità d'un membro mantenuto in prolungata e costante flessione od estensione si potrà riconoscere dalla rigidità dei muscoli contratti e da una tal qual gracilità e flaccidità delle parti infrapposte. Applicando al disopra del sito contratto un legaccio così stretto che ne rimangano compressi i vasi ed i nervi, e sia in cotale modo tolta ai muscoli la loro forza contrattile, si potrà agevolmente ottenere la flessione o l'estensione del membro quando l'immobilità non sia dipendente da anchilosi o da vizii organici. Inoltre polveri sternutatorie od altri irritanti esterni richiameranno facilmente il naturale movimento di rilassamento e di contrazione dei muscoli e tradiranno l'infinto. S'è preteso che sospendendo l'innervazione con la pressione fatta mediante uno strettoio sui nervi principali della parte affetta da spasimo o con l'ispirazione dell'etere o del cloroformio si potesse ottenere un mezzo infallibile per iscoprire i finti movimenti spasmodici, ma l'utilità che dall'inalazione di siffatte sostanze anestesiche s'ottenne nelle vere spasmodie ed i casi di cessazione o sospensione di queste per una forte pressione, abbastanza dimostrano quanto sia equivoco

un tale criterio, e come non abbia a ritenersi siccome veramente significativo se non nel caso che l'impedita flessione od estensione d'un membro si fingesse dipendente da anchilosi per lesione organica di una giuntura o per contrattura permanente di muscoli e simili.

Dicasi lo stesso del tremolo abituale di tutta o di una sola parte del corpo.

Molti iscritti simulano assai bene il tremolo che dicono nato da convulsioni sofferte nell'infanzia. Ma se tremolano in modo assai meraviglioso al cospetto dei superiori o dei testimoni, dimenticano poi eglino anche facilmente la loro parte con i loro compagni o quando credono esser soli.

Avvertasi che il tremolo può essere un effetto temporaneo d'una preventiva cura mercuriale, d'una malattia acuta di recente sofferta o d'una pregressa grave emorragia. Taluni con faticosi esercizi meccanici fatti poco prima della visita del consiglio di leva o col sostenere per buon tratto di tempo gravissimi pesi riescono ad indurre nei loro membri un tremito temporaneo che un meno avveduto ed ignaro di tale strattagemma potrebbe tenere qual effetto permanente di qualche reale malattia. L'onanismo abituale, l'abuso delle bevande alcooliche e tutte le cause capaci d'alterare la potenza nervosa possono indur il tremito di tutto o d'una sola parte del corpo il quale è suscettibile d'accrescersi ragguardevolmente per l'impressione morale di chi si trova innanzi ad un consiglio di leva. Le emanazioni del piombo, come quelle del mercurio, danno qualche volta luogo in quelli che vi sono esposti per propria professione ad un tremito parziale o generale che indica sempre una lesione dei centri nervosi. Questo tremito che partecipa dello stato convulsivo ha caratteri speciali. Le contrazioni muscolari che lo costituiscono occorrono con una grande vivacità, ma non in un sol tempo; il malato quando vuole, ad esempio, piegar il braccio non può ciò conseguire ad un solo tratto, e vi sono all'incontro due o tre piccole e rapide scosse che impediscono la flessione e producono il tremito. Questi feno-

meni non potranno mai esser imitati così bene da ingannare un ufficiale di sanità che abbia avuto occasione di osservare siffatta malattia reale.

Fatta l'eliminazione di tutte queste cause da cui può esser accidentalmente prodotto il tremito, sarà opportuno accertarsi se chi si presume affetto abbia per l'addietro sofferte malattie cerebro-spinali per azione di cause traumatiche od altrimenti; e sarà altresì conveniente esaminare lo stato degli ossi del cranio e della colonna vertebrale, a fine di riscontrare qualche superstite traccia che potrebbe per avventura esservi; avvertendo che il tremito degli arti superiori sarà di preferenza determinato dalle lesioni della porzione cervico-dorsale del midollo spinale, e quello delle estremità inferiori dalla lesione della porzione dorso-lombare. Tutte le anzidette malattie spasmodiche sono sempre una valida ragione di riforma quando ne sia ben riconosciuta la loro realtà; ma potendo le medesime essere simulate, sarà conveniente che la loro realtà sia riconosciuta mediante osservazione nello spedale, non essendo sempre possibile il proferire un certo giudizio nella rapida visita che ha luogo innanzi al consiglio di Leva.

Art. 11. La paralisi generale e parziale bene verificata.

AVVERTENZE.

Le paralisi più facili e più frequenti ad essere simulate sono quelle limitate ad un solo membro o ad alcuni muscoli, più difficilmente e più di rado le estese ad una più o meno grande parte del corpo, come l'emiplegia e la paraplegia.

Nella paralisi occupante un intero membro e con maggior ragione nell'emiplegia e nella paraplegia, v'è sempre un cominciamento d'atrofia o per lo meno di mollezza e di flaccidità rimarchevole dei tessuti, di scoloramento della pelle, di rilassamento delle articolazioni, generalmente di diminuzione più o meno avvertita della sensibilità. Vi è inoltre, secondo la estensione della

paralisi, una tal quale apparenza generale o parziale che il simulatore non potrebbe imitare, e che potrebbe essere di valido carattere alle persone dell'arte. Questo carattere è soprattutto manifesto nell'emiplegia e nella paraplegia, sintomi di un'affezione grave dell'encefalo o del midollo spinale.

Se si tratti della paralisi simulata d'un braccio, si giunge a scoprire lo inganno vellicando al sospetto di simulazione, mentre è immerso nel sonno, con una piuma le narici e l'orecchia corrispondenti al braccio presunto paralitico, il quale a cotal giuoco non sarà tardo a portare la mano sulla parte solleticata e sarà lo sperimento più decisivo ancora se s'avrà avuta l'avvertenza di render immobile il braccio sano contro il tronco mediante una fasciatura.

Per l'influsso delle emanazioni saturnine alcune persone vanno soggette ad una paralisi che occorre nei differenti muscoli del tronco e dei membri con questo speciale carattere che è soltanto compreso un tal qual numero di muscoli; dal che risulta che i membri possono ancor eseguire alcuni movimenti. Ma se la paralisi è incompiuta in un membro intero, è però sempre compiuta nei muscoli che ne son affetti, e sono più frequentemente gli estensori. I membri conservano allora una semiflessione. Nella paralisi dei muscoli della mano, ad esempio, questa resta piegata su l'antibraccio ed è impossibile ai malati estenderla senza il concorso dell'altra mano o senz'appoggiarla ad un corpo solido. Sarà altronde sempre facile, per chiarire la verità, l'informarsi della professione dei reclamanti, ed assicurarsi s'ebbero eglino per l'addietro a soffrire la colica saturnina che quasi sempre precede la paralisi di cui si tratta. In fine le modificazioni impresse dalla malattia sulla nutrizione, e l'apparenza della speciale forma cachettica, serviranno di valido argomento per riconoscere la verità.

Art. 12. La nostalgia diuturna con evidente e progressivo dimagrimento.

## AVVERTENZE.

Se la nostalgia non potrà presentarsi in un iscritto siccome motivo di riforma dal militare servizio, potrà però esserlo in un militare già sotto le bandiere allorchè vi concorrano le condizioni nel testo mentovate.

§ 2. — *Malattie degli organi dell' udito*

Art. 13. La deformità del padiglione dell'orecchia per mancanza d'una gran parte del medesimo; le lesioni organiche che lo comprendono tutto od in gran parte.

La mancanza totale congenita od accidentale del padiglione dell'orecchia rendendo per lo più imperfetta la facoltà dell'udito, è una sufficiente ragione per la riforma dell'iscritto. Potrebbe tuttavia essere mantenuto in servizio colui che già fa parte dell'armata quando, a malgrado della mancanza del padiglione dell'orecchia, la facoltà uditiva non desse segno di essere sensibilmente lesa.

I tumori erettili e le altre lesioni organiche estese a tutto il padiglione, non altrimenti guaribili che colla totale o parziale recisione del medesimo, sono sempre motivo di riforma per l'iscritto; mentre la riforma del soldato dovrà essere solamente pronunciata quando inutilmente se ne fosse intrapresa la cura o quando in seguito a questa la facoltà uditiva ne fosse rimasta notabilmente lesa.

Art. 14. Lo scolo fetido e cronico delle orecchie (otorrea).

## AVVERTENZE.

Lo scolo fetido e cronico delle orecchie motiva sempre la riforma dell'iscritto, e per quella del soldato si richiede che inefficace risulti l'applicazione della cura la più appropriata.

L'otorrea è bene spesso simulata, quantunque i mezzi a tale oggetto adoperati possano talora produrla in realtà; tali sono l'introduzione nel canale uditivo esterno di pezzetti di spugna impregnati di sostanze corrosive ed irritanti. Quando s'abbia un tale sospetto, un'attenta sorveglianza non interrotta per alcuni giorni di seguito ed accompagnata da una cura appropriata, basterà a guarire la malattia artificialmente prodotta.

S'osservò non di rado simulata l'otorrea mediante l'introduzione nel canale uditivo esterno di miele, di sughi d'erbe verdastri, di vecchio formaggio stemprato nell'acqua, ecc.: ma esplorando attentamente il canale uditivo, dopo averlo sbarazzato di queste sostanze con apposite iniezioni di acqua tiepida, sarà facile il riconoscere la mancanza dei segni proprii dell'infiammazione da cui è sempre accompagnato il vero flusso purulento dell'orecchia. Togliendo in fine al presunto simulatore i mezzi tutti che possono mantenere siffatto flusso, e mettendolo in continuata osservazione per alquanti giorni, sarà facile il riconoscere la verità.

Art. 15. I polipi, le vegetazioni di varia natura ed i vizii organici del condotto uditivo, compresi la sua chiusura ed anche il suo restringimento con notevole lesione dell'udito.

## AVVERTENZE.

Il risultamento delle operazioni con cui vengono tolti i polipi del canale uditivo essendo sovente incerto, la loro presenza bene riconosciuta debbe essere una ragione di riforma per un iscritto. Ma quella d'un militare già in servizio dovrà solo pronunciarsi quando i polipi fossero di natura maligna od, essendo vescicolari e di benigna natura, quando più volte estirpati si fossero riprodotti.

Si cercò simular il polipo del canale uditivo mediante l'introduzione nel medesimo di vari corpi estranei, come piselli,

fagioli, piccoli testicoli di pollo, ecc.: ma facile riesce il riconoscere l'inganno con un'attenta ispezione della parte, con iniezioni d'acqua tiepida, e coll'esplorazione per mezzo d'uno specillo, mediante il quale non sarà difficile di smuovere il corpo estraneo, di riconoscere la sua insensibilità ed anche di determinarne l'uscita.

Possono altresì da lungo tempo essere stati introdotti corpi estranei nel canale uditivo senza colpevole disegno, oppure essersi nel medesimo accumulato ed indurito il cerume in modo da simulare un corpo straniero e nuocere più o meno all'udito. Coi mezzi sopra proposti si potranno di leggieri togliere siffatti ostacoli e restituire l'integrità dell'udito.

Art. 16. La sordità compiuta od anche incompiuta se antica e da autentiche prove accertata.

#### AVVERTENZE.

La sordità è talora sufficientemente rivelata da segni obiettivi, altre volte è l'effetto d'un'alterazione delle parti dell'orecchia media ed interna che sfugge affatto ad ogni investigazione. Per siffatta ragione assai frequentemente è tolta a simulare dagli inscritti, e talvolta lo fu con tant'arte e perseveranza che alcuni riescono a farsi riformare. Convieni perciò nel supposto caso di sordità esaminare con moltissima cura la conca del padiglione, l'orifizio ed il canale uditivo esterno dirigendo opportunamente la luce nel suo interno e giusta la sua direzione per modo che si possa esplorare sino alla membrana del timpano, e servendosi all'uopo anche d'uno specolo. Ciò fatto, è opportuno esaminare con pari diligenza l'istmo delle fauci, le tonsille e l'interno della faringe, e riconoscere se l'esistenza di qualche tumore fosse per comprimere o deviare le trombe d'Eustachio o per ostruire il loro orifizio entro la faringe, ed in fine si potrà far eseguire una forte espirazione, dopo aver esattamente chiuse

le narici e la bocca, a fine di riconoscere dall'uscita o no dell'aria pel foro uditivo esterno se trovisi morbosamente perforata o no la membrana del timpano. La quale espirazione potrebbe eziandio servir a riconoscere se siano pervie le trombe d'Eustachio; giacchè l'aria venendo ad irrompere contro la membrana del timpano cagiona un suono simile a quello d'una minuta [pioggia cadente su foglie secche, che si può sentire applicando la propria orecchia a quella del presunto sordo mentre questi eseguisce l'espirazione.

Se per siffatto scrupoloso esame si scoprissero lesioni per cui si potesse rendere ragione della sordità, si avrà allora motivo per pronunziare la riforma; ma se per contro non si riscontrassero tali lesioni, sarebbe allora assai più avvalorato il sospetto di simulazione, e converrebbe attendere ad altri indizj razionali e ricorrer a mezzi artificiali per iscoprire la verità.

Il vero sordo che ha la sua piena intelligenza presenta un'espressione tutta propria della faccia e degli occhi, indicante una costante attenzione per poter comprendere il linguaggio di chi gli parla dal movimento dei labbri e dal variato componimento della faccia; il simulatore, male per lo più imitando, offre un aspetto stupido ed eseguisce esagerate contrazioni dei muscoli della faccia, per cui è ben lungi dal presentare la caratteristica fisionomia del vero sordo.

Bisogna molto diffidare di colui che pretende nulla assolutamente udire per quanto si parli ad alta voce; distraendo fortemente la sua attenzione ed aumentando o diminuendo a grado la voce è talora possibile di trarre qualche indizio d'udito.

Allorchè non vi sono sufficienti ragioni per credere alla sordità, l'uffiziale di sanità debbe francamente dichiarare avanti al consiglio di revisione che l'arte sua non somministra sufficienti mezzi per chiarire la verità, e ch'è perciò necessario sottoporre la persona ad una protratta osservazione in uno spedale militare. In tale caso seguendola destramente nelle relazioni co' suoi compagni, lasciando inaspettatamente cadere qualche moneta in sua

vicinanza, chiamandola per nome improvvisamente a sommessa voce, o svegliandola repentinamente di notte coll'appuntarle qualche grave delitto, raro sarà che non si pervenga in breve tempo a scoprire la frode.

La dissimulazione della sordità potrebbe facilmente scuoprirsì parlando a moderata voce col dissimulatore senza lasciarli vedere i movimenti dei proprii labbri e l'espressione della propria fisionomia.

Per ultimo un'inchiesta di notorietà fatta nella patria del presunto sordo potrà, come in altre malattie simulate, dare quella certezza che bene spesso non si può conseguire coi mezzi della scienza.

## CAPO II.

### *Malattie della faccia.*

Art. 17. Le macchie larghe, livide, pelose e schifose della faccia; le cicatrici spesse, estese ed irregolari con ragguardevole perdita di sostanza, capaci di produrre una notevole deformità.

#### AVVERTENZE

Sebbene siffatte imperfezioni fisiche non costituiscano una reale incapacità per il militare servizio, tuttavia il consorzio di quelli che lo soffrono riuscendo per lo più disgustoso e cagionando talora un invincibile ribrezzo ai compagni da cui son eglino ordinariamente fatti soggetto di baia e di scherno, è prudente consiglio rifiutare gl'iscritti che ne son affetti a fine di rimuovere una continua cagione di disordini e di risse non di rado funeste. La riforma poi de' militari già in servizio dovrà essere promossa nel solo caso ch' eglino stessi la reclamassero.

Art. 18. Le dermatosi eczematose ed erpetiche della faccia ribelli, estese, ulcerate e con secrezione abituale di materia purulenta.

#### AVVERTENZE

Potendo la forma erpetica umida della faccia essere da taluno maliziosamente provocata coll'applicazione di sostanze acri ed irritanti, sarà opportuno inviare l'iscritto che ne fosse affetto in osservazione allo spedale collo scopo di mettersi al sicuro da ogni possibile frode.

Art. 19. I tumori erettili della faccia voluminosi, progressivi o degenerati.

#### AVVERTENZE.

I tumori erettili della faccia nelle condizioni designate nel testo bastano a motivare l'inabilità dell'iscritto; ma richiedesi per la riforma d'un militare già in servizio che siffatti tumori non si possano efficacemente rimuovere mediante un'opportuna cura.

Art. 20. I lipomi, gli steatomi, gli ateromi e varj altri tumori della faccia degenerati o molto voluminosi da cagionare una ragguardevole deformità.

#### AVVERTENZE.

Siffatti tumori quando sono voluminosi, tuttochè non degenerati, sono sempre una sufficiente ragione di riforma per gli iscritti, ma non di riforma pel militare se non nel caso che il malato si rifiutasse assolutamente all'operazione.

Art. 21. Le ulcere croniche della faccia mantenute da vizio costituzionale, complicate da carie o necrosi degli ossi, non che le cancerose, fungose, e depascenti.

Art. 22. Le raccolte, purulente, recidive dell'antro d'Igmore.

AVVERTENZE.

Lo scolo della materia muco-puriforme più o meno fetida ed icorosa dalle narici anteriori potendo provenire dai seni frontali, mascellari, sfenoidali e dalla fosse nasali, sarà conveniente, quando non fosse alterata la forma anatomica delle parti, sottoporre ad osservazione nello spedale coloro che ne fossero affetti tanto per accertarne la diagnosi, quanto per mettersi al sicuro d'una possibile simulazione; giacchè non mancarono taluni che riuscirono a procurarsi scoli muco-puriformi dalle narici col fiutare a più riprese tenuissime polveri formate con sostanze acri ed irritanti.

Art. 23. Il fungo del seno mascellare, l'osteosarcoma delle sue pareti, come pure quello di qualunque altro osso della faccia.

Art. 24. La neuralgia facciale (prosopalgia, *tic douloureux*) bene riconosciuta, grave, spesso ricorrente e ribelle a tutti i presidii curativi.

AVVERTENZE.

Nessun caso dovrà farsi della neuralgia facciale come ragione di riforma d'un iscritto, quando anche questi ne adducesse in prova le più irrefragabili testimonianze; richiedendosi a tal effetto che la malattia sia riconosciuta grave, frequente, ricorrente ed insanabile in uno spedale militare. Nessun caso si farà pure

della prosopalgia in un militare già sotto le armi quando il dolore non fosse pressochè continuo, e di tale intensità da obbligarlo a riparare allo spedale. In tale caso è uopo assicurarsi da ogni possibile simulazione coll'avvertire che nell'accesso d'una vera e grave prosopalgia l'occhio della parte affetta mostrasi per lo più rosso e lagrimante, vi ha una notevole avversione alla luce, la guancia offresi più o meno iniettata, ed i suoi muscoli entrano tal fiata in movimenti spasmodici costituenti il così detto *riso sardonico*. Aggiungasi che l'ammalato suole nell'accesso rifiutare l'alimento, e si schermisce a tutto potere dalla luce. Colla sequestrazione protratta e con un'attenta sorveglianza, mentre l'ammalato non si crede sorvegliato, sarà possibile scoprire la frode. Quando fosse escluso ogni dubbio sulla realtà della malattia non s'avrà tuttavia una sufficiente ragione per la riforma se non nel caso sopra avvertito che fosse insanabile, molto grave e ricorrente, per modo da rendere chi la soffre incapace a proseguire regolarmente nel suo servizio.

Art. 25. La paralisi incurabile dei muscoli della faccia (Vedi art. 11, a pag. 138).

§ 1.º — *Malattie degli occhi.*

Art. 26. La mancanza totale ed irremediabile delle ciglia o delle sopracciglia.

AVVERTENZE.

La deformità ed anche il danno che reca alla vista sono motivo di riforma. Ma quando il perito dubiti che la sia stata provocata col mezzo dell'estirpazione, invierà l'iscritto per l'opportuna osservazione in uno spedale militare; giacchè non di rado si presentano innanzi al Consiglio di revisione taluni che, dopo essersi fatte strappare le ciglia e cauterizzare ed irritare i mar-

gini liberi delle palpebre, pretendono essere affetti da oftalmia cronica. Ma non si trovano allora le grinze abituali della pelle all'angolo esterno dell'occhio, non il rilassamento e lo stato edematoso delle palpebre.

Al contrario la congiuntiva palpebrale più o meno calda, rossa e tumefatta dimostra un' affezione recente ed acuta.

Art. 27. L'immobilità delle palpebre per paralisi o per effetto d'alterazioni organiche inamovibili.

#### AVVERTENZE.

Nella paralisi delle palpebre è opportuno distinguere quella dipendente dall'inazione del muscolo elevatore della palpebra superiore da quella che deriva dall'inazione del muscolo orbicolare, essendo la prima prodotta da una lesione del terzo paio dei nervi cerebrali, e la seconda da lesione del nervo facciale. Sebbene la simulazione d'una tale infermità sia molto difficile, tuttavia non mancò di essere in qualche caso praticata.

La paralisi della palpebra superiore costituisce un caso di riforma quando è reale e giunta a segno da nuocere essenzialmente alla facoltà visiva. In tale caso la palpebra superiore è permanentemente abbassata, sempre flaccida, molle e più o meno edematosa verso il suo margine libero: se si solleva artificialmente, ricade tosto come un velo inerte pel proprio peso, e non prova alcun cambiamento dall'abbassarsi o dall'elevarsi della palpebra dell'altro occhio.

La caduta della palpebra superiore può essere simulata, ma v'è allora mancanza dell'ingorgo edematoso verso il suo margine libero. Se si fanno rivolgere gli occhi in alto si scorderà che la palpebra supposta paralitica resta abbassata per solo effetto della contrazione del muscolo orbicolare; ma se si distrarrà con iscultrezza l'attenzione del simulatore facendogli con tutta prontezza riguardare un oggetto posto in alto, si potrà forse rie-

scire a far elevare istintivamente la palpebra superiore ed a scoprire per tal modo l'inganno. In fine la paralisi del muscolo elevatore della palpebra superiore essendo ordinariamente accompagnata da quella degli altri muscoli dell'occhio a cui si distribuiscono nervuzzi del terzo paio dei nervi cerebrali, l'occhio sarà deviato dall'asse suo normale ed alquanto rivolto all'esterno.

La paralisi isolata del muscolo orbicolare delle palpebre non può essere nè simulata nè dissimulata. La vera paralisi dell'orbicolare ha per effetto di produrre l'allontanamento permanente della palpebra inferiore dalla superiore, e di più il rovesciamento della inferiore all'in fuori. In tal caso vi sarà stillicidio permanente di lagrime, e l'ammiccamento, vale a dire il battere delle palpebre, sarà reso impossibile. L'occhio disseccato ed irritato dall'aria e dai corpuscoli in essa sospesi si mostrerà abitualmente infiammato e la cornea diventerà opaca; l'estensione della paralisi ai muscoli della faccia nei quali si distribuisce il nervo facciale, e talora anche della metà corrispondente del capo, renderà più facile la diagnosi e più grave il pronostico della malattia, che sarà in quest'ultimo caso dipendente da una lesione dell'asse cerebro-spinale. Ad ogni modo, se basta per la riforma dell'iscritto che la paralisi delle palpebre sia riconosciuta reale, richiedesi per la riforma del militare che essa sia altresì riconosciuta insanabile.

Art. 28. Il rovesciamento all'infuori delle palpebre (entropio), il rovesciamento all'indietro delle medesime (entropio), la viziosa direzione delle ciglia verso l'occhio (trichiasi).

#### AVVERTENZE.

L'entropio, ch'è l'effetto d'una condizione iperemica con ingrossamento della congiuntiva palpebrale mantenuto da flogosi ancora vigente, non merita una considerazione speciale, e debbesi riferire alla flogosi da cui deriva; perocchè se quest'ultima è su-

scettiva di guarigione, guarisce anche con essa per lo più l'entropio. Se poi l'entropio fosse cagionato da ipertrofia o da ingrossamento cronico della congiuntiva palpebrale, motiverebbe la riforma dell'iscritto, ma non già quella del militare in servizio, tolto il caso che fossero contro di esso tornati infruttuosi i presidii dell'arte. Lo stesso dicasi in ordine alla riforma per entropio totale prodotto da larghe e dure cicatrici della pelle delle palpebre. Quanto all'entropio, sarà motivo di riforma per l'iscritto, ed invece si dovrà tentarne la cura allorchè si presenta in un militare già in servizio, qualunque ne sia la causa, e proporre la riforma nel solo caso che la cura non ottenesse il voluto successo.

La trichiasi con o senz'entropio, vieppiù se parziale e di poco momento, motiverà l'invio dell'iscritto allo spedale perchè ne sia tentata la guarigione. La trichiasi totale con o senza entropio sarà un sufficiente motivo di riforma dell'iscritto, ma quella del militare già in servizio per trichiasi parziale o totale, con o senz'entropio, non avrà altrimenti luogo se non nel caso che se ne fosse inutilmente intrapresa la cura.

Art. 29. L'aderenza delle palpebre fra loro (anchiloblefaro), o d'una o d'entrambe le palpebre coll'occhio (simblefaro). La divisione estesa di una delle palpebre (coloboma).

AVVERTENZE.

L'archiloblefaro, quale ne sia la sua specie, sarà sempre un motivo di riforma per l'iscritto. In un militare in servizio non potrebbe motivare la riforma quando fosse semplice, parziale e perciò correggibile con un'operazione di poco momento; lo sarà all'opposto quando i margini palpebrali ne fossero impigliati per un grande tratto od in tutta la loro distesa, o fosse complicato ad infiammazione cronica ed insanabile della congiuntiva oculare.

Il simblefaro esteso è sempre una causa di riforma, ma non lo sarà quello formato da un'aderenza tenue e filamentosa che s'estenda dalla palpebra inferiore all'occhio, nè quello costituito da una coaderenza anche alquanto estesa della palpebra inferiore e del globo dell'occhio fuori della periferia della cornea ove sia essa mediata. Per il contrario sarà sempre una ragione di riforma il simblefaro della palpebra superiore, comechè non possa aver luogo senza che più o meno sia interessata la cornea, e perciò leso il potere visivo. Saranno pure sempre causa di riforma siffatte aderenze quando sieno immediate, a base larga e sotto forma quasi di cementazione fra il bulbo dell'occhio e le palpebre, quale ne sia la sede. Queste avvertenze relative al simblefaro si riferiscono ai soli militari in servizio.

Art. 30. L'encantide.

AVVERTENZE.

L'encantide, quale ne sia la natura, quando ha assunto un tal qual grado d'evoluzione è sempre motivo di riforma per l'iscritto. In quanto al militare in servizio non sarà oggetto di riforma se non quando sarà superstite alla sua recisione, se benigno, una notevole deformità, oppure quando, se maligno, si sarà riprodotto dopo la recisione.

Art. 31. I tumori scirrosi e le degenerazioni cancerose delle palpebre; i tumori cistici, non già ghiandulosi, ma cellulari alquanto sviluppati nella spessezza delle medesime o nell'interno dell'orbita.

AVVERTENZE.

Gli induramenti scirrosi e le escrescenze cancerose ben riconosciute delle palpebre sono un sufficiente motivo per la ri-

forma d'un iscritto. Ma se tali escrescenze cancerose si riscontrassero in un militare già in servizio di buona costituzione, e piccolo fosse il loro volume, potendo essere tolte mediante una opportuna cura, non ne motiveranno la riforma se non nel caso ch'avesse luogo la recidiva. Bisogna però avvertire che alcune ulcere delle palpebre, mediante l'artificiale applicazione di sostanze irritanti o caustiche, come pepe, polvere di cantaridi, da schioppo, euforbio, solfato di rame od arsenico, possono assumere un aspetto fungoso da simulare più o meno la degenerazione cancerosa. In tal caso un'attenta sorveglianza protratta per alcuni giorni basterà a scoprire la frode.

I tumori cistici cellulosi delle palpebre di piccolo volume, non riuscendo d'ostacolo alla vista, non danno luogo alla riforma per un iscritto; non lo sarebbero neppure per un militare già in servizio, anche nel caso che fossero più o meno d'impedimento alla vista, perchè possono siffatti tumori facilmente essere tolti con un'operazione di poco momento; nel caso però che fossero voluminosi, che s'internassero nell'orbita, e vieppiù se fossero progressivi e comprimessero molestamente il globo dell'occhio, sarebbero allora un giusto motivo di riforma così per l'iscritto come pel soldato in servizio.

Avvertasi che i tumori cistici ghiandulosi delle palpebre non possono costituire in alcun caso un'incapacità per il militare servizio.

Art. 32. La continua e diuturna lagrimazione (epifora) da causa inamovibile.

#### AVVERTENZE.

Se l'epifora è l'effetto di qualche malattia dell'occhio suscettiva di guarigione, le avvertenze ad essa relative si debbono trasportare alla malattia da cui è prodotta, la quale, se fosse guaribile, non sarebbe l'epifora un motivo d'incapacità pel mi-

litare servizio. Un tale motivo vi sarà poi sempre quando l'epifora è l'effetto di distruzione o d'obliterazione dei punti e condotti lagrimali o di altra malattia insanabile, giacchè l'accumulamento delle lagrime fra le palpebre rifrange eccessivamente i raggi luminosi che debbono attraversare l'occhio con alterazione della facoltà visiva, e per soprappiù il continuo scolo delle lagrime sulle guance le irrita, e mantiene per lo più nelle medesime uno stato abituale d'inflammazione risipolosa. Qualora potesse sospettarsi che l'epifora fosse maliziosamente simulata coll'introduzione di sostanze acri od altrimenti irritanti fra le palpebre, un'attenta ispezione dell'occhio, il difetto di qualunque malattia che possa esserne cagione e finalmente una continua vigilanza per qualche giorno basteranno a chiarire la verità.

Art. 33. Il tumore e la fistola lagrimale; le malattie della ghiandola lagrimale.

#### AVVERTENZE.

Il tumore e la fistola lagrimali siccome quelli che dipendono da un restringimento o da un'ostruzione del canale nasale per vizio organico, non amovibile senz'una speciale operazione, costituiscono una sufficiente ragione per l'invalidità degli iscritti. Ma la riforma de' militari già sotto le bandiere non dovrà altrimenti proporsi se non dopo averli assoggettati ad una cura metodica la quale non abbia sortito l'effetto desiderato.

Il tumore e la fistola lagrimali difficilmente possono essere simulati. Se qualche tentativo si facesse di simulazione, l'uffiziale di sanità potrà agevolmente riconoscere il tumore che costituisce il primo grado della malattia, facendo attenzione alla coesistenza della lacrimazione e della tumidezza del sacco; comprimendo poi con un dito il sacco turgido di lagrime, egli le vedrà d'ordinario regurgitare dai punti lagrimali miste più o meno con muco o con muco e pus.

Nella fistola lagrimale poi lo scolo delle lagrime dalla parte ulcerata e la possibilità di penetrare nel canale nasale per l'apertura esteriore non lasceranno alcun dubbio sulla natura della malattia.

La ghiandola lagrimale va in qualche raro caso soggetta a degenerazioni per cui, aumentata di volume, solleva la palpebra superiore, si mostra prominente verso l'angolo esterno dell'occhio e, comprimendo questo, ne devia l'asse visuale e più o meno sempre nuoce alla sua funzione.

Questa malattia non potendo essere simulata o dissimulata è sempre una cagione d'incapacità pel militare servizio; tanto più che per la sospesa secrezione delle lagrime l'occhio resta esposto a continue irritazioni ed infiammazioni. La semplice ipertrofia della ghiandola lacrimale in un militare in servizio, l'induramento bianco o rosso consecutivo ad infiammazione di lento corso, oppure una cisti purulenta della medesima, non si potrebbero ritenere quali validi motivi di riforma se non nel caso che si fosse inutilmente tentata la cura.

Art. 34. Lo strabismo.

AVVERTENZE.

Lo strabismo bene vistoso ad uno o ad ambo gli occhi è una sufficiente ragione di riforma, come lo è pure quello dell'occhio destro per l'inscritto, tuttochè di grado minore, quando, oltre alla deviazione dell'occhio, si riconosca essere la facoltà visiva più o meno sturbata e diminuita. Non avrà però un tale effetto lo strabismo di tenue grado limitato all'occhio sinistro. Se un leggiero grado di strabismo non è sempre un sufficiente motivo per escludere dal militar servizio l'inscritto, debbe poi esserlo per il surrogato e per chi s'arruola volontario.

Alcune persone acquistano coll'uso la facoltà di simulare

molto destramente lo strabismo, ma una sorpresa inaspettata e la vigilanza potratta chiariranno all'uopo l'inganno.

Art. 35. L'esottalmia o lo sporgimento innaturale dell'occhio al di fuori dell'orbita.

AVVERTENZE.

L'esottalmia e lo sporgimento dell'occhio al di fuori dell'orbita è sempre un motivo di riforma dell'inscritto. Quanto ai militari non debbesi la medesima concedere se non quando la causa che spinge l'occhio all'infuori non si possa rimuovere; causa cotesta che deriva quasi sempre da tumori umorali o solidi entrorbitarii.

Art. 36. La perdita totale della vista per atrofia o per fusione d'uno o d'ambi gli occhi.

Art. 37. Le ottalmie croniche o recidive ed il flusso palpebrale insanabile che n'è la conseguenza.

AVVERTENZE.

La cronicità di siffatte malattie debb'essere accertata prima di pronunziare un giudizio. Convieni però non dimenticare che l'ottalmia è nella maggior parte dei casi di facile recidiva per l'effetto di cause anche leggere, e che i giovani soldati che ne vanno affetti guariscono assai difficilmente, avvegnachè alla sortita dagli spedali militari si trovino per ragione del proprio servizio incessantemente esposti a tutta la serie delle cause che sono atte a riprodurla, come la luce viva, il polverio, l'aria fredda, ecc.

L'ottalmia cronica con distruzione delle ciglia che lascia l'occhio senza difesa contro l'azione viva della luce e dei corpi vaganti nell'atmosfera, quella ch'è complicata ad entropio, ad

ettropio, a macchie, ad ulcere, a perforazione della cornea, a stafiloma od a flusso puriforme, motivano la riforma del coscritto ed anche quella del militare già sotto le bandiere, quando sieno in quest'ultimo caso tornati infruttuosi i mezzi dell'arte. Può accadere che in seguito all'applicazione continuata di sostanze irritanti si producano gravi lesioni nell'occhio, ma allora la malattia non è più simulata ma reale, tuttochè artificialmente provocata. Si può ancora in tale caso sospettare di frode all'apparenza d'una buona costituzione senza traccia di scrofola, di sifilide, di psora, d'affezione erpetica, ecc, da cui possa essere mantenuta la flogosi. Affine di poter pronunziare un sicuro giudizio sulla realtà della malattia, e necessario sottoporre ad osservazione nello spedale tanto gli iscritti, quanto i militari già in servizio che reclamassero la riforma. I casi di tal genere sono fortunatamente rari per il pericolo che si corre di perdere la vista insistendo nella pratica di questi colpevoli mezzi. Un ultimo tentativo per scoprire la frode consisterà nel bendare leggermente l'occhio, sicchè venendo impedita l'introduzione di corpi stranieri l'infiammazione svanisca da sè.

Art. 38. Tutte le alterazioni organiche d'incerta o lunga cura d'uno o d'ambi gli occhi ledenti più o meno la vista.

AVVERTENZE.

S'è visto talora simulare una macchia della cornea mediante la superficiale applicazione d'azotato d'argento fuso.

La macchia trovandosi alla cornea dell'occhio destro potrà già per questa circostanza sola aversi qualche sospetto di simulazione. Questa leggera cauterizzazione produce una macchia bianchiccia limitata alle lamine più esterne della cornea, irregolare, per lo più allargata, e che svanisce in tempo assai breve senza lasciare alcuna cicatrice se la cauterizzazione è stata eseguita con destrezza.

In tale circostanza si può riconoscere la frode in prima ai caratteri sovr' indicati ed in seguito per l'assenza di tutte le tracce che le ottalmie piuttosto intense e prolungate sogliono lasciare nell'occhio. Allorchè è possibile, bisogna esaminare i sospetti di provocazione dell'ulcera dopo l'intervallo d'alcuni giorni; perciocchè quanto maggiore è il tempo trascorso dopo la cauterizzazione, tanto più facile si è il riconoscere ch' esiste una piccola escara a bordi frangiati la quale si restringe, si eleva e compie in piccolo i periodi che sogliono osservarsi nella caduta delle escare in seguito all'applicazione dei caustici. Osservando con una lente di forte obbiettivo si possono seguire coll'occhio tutte le modificazioni di questa rigenerazione di tessuto.

Art. 39. La vista corta (miopismo), la vista lunga (presbittismo) bene avverate.

AVVERTENZE.

Se la miopia può presumersi in chi presenta una sfericità della cornea maggiore dell'ordinaria, porta abitualmente le palpebre socchiuse, offre grinzosa la pelle agli angoli esterni dell'occhio ed è inoltre per eredità predisposto a siffatta imperfezione fisica; non si può tuttavia avere certezza della sua esistenza senza divenire ad alcuni sperimenti atti a rimuovere qualunque dubbio di finzione.

Una persona sarà reputata miope se legge ad una distanza di trenta centimetri dal naso con lenti concave al 3.º e 4.º grado e se distingue gli oggetti lontani con lenti dello stesso genere al grado 5 1/2; e ciò tanto più se vi s'aggiungeranno i segni di presunzione sovra indicati. Avvertasi però che taluni servendosi di lenti concave di forza gradatamente maggiore pervengono a leggere una scrittura comune colle lenti ed alla distanza sovraccennata.

A chiarire la verità serviranno per soprappiù le seguenti avvertenze.

Il vero miope, chiamato per nome improvvisamente da chi si trova al davanti di lui ed a qualche distanza, socchiude leggermente le palpebre, e volgendosi verso la direzione della voce farà alcuni leggieri movimenti laterali del capo per cercare la persona che lo chiamò per nome; la lettura d'uno stampato con caratteri d'una determinata grandezza si farà sempre dalla stessa precisa distanza, la quale avvertenza non si ha sempre da chi s'inganna. Potrà anche leggere alla distanza di sei centimetri dall'occhio, ciò che non potrà fare il simulatore. Se la persona che si esamina non sa leggere, allora si potrà tracciare sopra un foglio di carta un certo numero di linee verticali tra loro approssimate di cui s'inviterà a farne l'enumerazione, oppure si farà determinare la figura d'alcuni segni fatti appositamente nel foglio.

Variando lo sperimento si potranno sostituire lenti naturali convesse a quelle concave dicendo al presunto miope che sono concave, e che s'egli non legge o non iscorge colle medesime segno è non essere miope. Si passa in seguito all'uso degli occhiali che servono comunemente ai miopi, ritenendo che l'occhio può facilmente adattarsi a varii fuochi e leggere coi numeri 2, 3 o 4 che son vetri da miope d'un forte obbiettivo; ma in generale un vero miope privato degli occhiali legge come fu già sopra indicato, ad una piccolissima distanza, alla quale difficilmente anche coll'esercizio potrà pervenire a leggere chi non ha siffatta imperfezione fisica.

Avvertasi per ultimo che i veri miopi quando sono d'alta statura sogliono per contratta abitudine portare il capo alquanto inclinato in avanti.

La presbiopia è un' imperfezione molto rara nei giovani soldati.

Lo sperimento delle lenti convesse debb' essere sufficiente nella maggior parte dei casi per scoprire la realtà della malattia

la quale, come la miopia, quando è bene avverata, è una sufficiente ragione per la riforma dal servizio militare. Del resto le osservazioni fatte per la miopia potranno servire in senso contrario per la presbiopia.

Art. 40. La gotta serena (amaurosi), la vista debole (ambliopia), la vista notturna (nittalopia), la vista diurna (emeralopia) permanenti e bene comprovate.

#### AVVERTENZE.

La nittalopia o vista notturna caratterizzata per lo più da dilatazione della pupilla (midriasi) muove talora da un'eccessiva sensibilità della retina, altre volte è sintomatica di un'altra malattia, come di una macchia situata nel centro della cornea, di una cataratta centrale, ecc. I motivi di decisione in questi ultimi casi si deducono dalla malattia principale e non dal sintomo che ne dipende.

L'emeralopia o vista diurna, rara nei giovani iscritti, suole simularsi dai soldati in marcia con lo scopo di ottenere i mezzi di trasporto, ed in tempo di manovre per liberarsi dalle fatiche entrando allo spedale.

In questa malattia, tanto alla luce quanto all'ombra, la pupilla è in generale più o meno dilatata, immobile o torpida nel muoversi e perfettamente chiara, e quegli che n'è affetto non vede alla luce artificiale.

Si manifesta nei luoghi umidi e paludosi: una cura adattata la fa svanire d'ordinario in pochi giorni; ed abbandonata a se stessa è raro che persista più di tre o quattro mesi, per cui difficilmente può dare luogo alla riforma dell'iscritto: solamente vi darebbe luogo quando fosse accompagnata dai sintomi che precedono l'amaurosi.

L'amaurosi o gotta serena, consistente in un notevole scemamento o nella perdita totale della facoltà visiva d'un solo o

d'ambi gli occhi, senza che vi sia alterazione sensibile nella diafanità dei loro umori, è sempre un caso assoluto di riforma dell'inscritto, sia che un solo occhio ne venga preso, sia che siano affetti entrambi: perocchè è necessaria per la professione del soldato la pienezza del potere visivo, per la quale è indispensabile il concorso d' ambedue gli occhi. La guarigione d' una tale malattia è sempre così incerta, e così frequente la recidiva, che l'incapacità pel servizio militare dovrà essere pronunziata tuttochè un solo occhio ne sia affetto; avendo l'osservazione pur troppo dimostrato che quasi costantemente non tarda la malattia a diffondersi all'altr'occhio, e che, anche nei casi più fortunati, assai tarda e quasi mai perfetta ne riesce la guarigione.

Ma se v'ha ragione di dichiarare l'incapacità al militare servizio per chi è preso da siffatta malattia verificata, non è mai soverchia la riserva dell'uffiziale di sanità nell'emettere il suo avviso a tale riguardo, essendo essa una di quelle che più facilmente si prendono a simulare. Qualora s' incolpi d' amaruosi di preferenza l'occhio destro da chi è chiamato al servizio militare, s' avrà ragione d' entrare sino da principio in un qualche sospetto di simulazione; e ciò tanto più se non vi si riscontrassero bene caratterizzati i sintomi per cui si distingue una tale malattia, della quale molto più agevole riesce la simulazione allorchè si circoscrive ad un solo occhio.

I sintomi obietivi sono quelli su cui debbesi essenzialmente fondare l'uffiziale di sanità per profferire scientemente il suo giudizio; e questi sono: pupilla ordinariamente dilatata e poco od affatto insensibile all'azione della luce; irregolarità dei contorni della medesima: è oltracciò flaccida, scolorata ed ondeggiante nell'umore acqueo; l'occhio è stupido; la sua naturale tensione è ora aumentata, ora scemata, assai più sovente però aumentata che non scemata: i vasi della congiuntiva e della sclerotica sono d'ordinario turgenti oltre al solito; la cornea non ha tutta la trasparenza d'un occhio sano; il fondo dell'occhio or è nero, specialmente nell'amaurosi, ed ora screziato, partico-

larmente nell'inveterata, d'un insolito colore di corno pendente al verde e molto profondo nell'occhio; lo sguardo è sempre irresoluto, incerto e mostrasi un leggiero grado di strabismo nell'occhio affetto proveniente da che non si ferma esso decisamente sopra alcun oggetto, ma vaga incerto di maniera che l'ammalato non dirige lo sguardo per modo che l'oggetto si trovi direttamente situato nell'asse della visione. La diseguaglianza nel grado di permanente dilatazione della pupilla e dei movimenti dell'iride nell'occhio sano ed in quello preteso affetto da amaurosi, impossibile a simularsi per effetto della volontà, quando non si ricorra maliziosamente all'applicazione sull'occhio d'una di quelle sostanze che hanno la facoltà di produrre una temporanea dilatazione della pupilla, quali sono gli estratti d'atropa belladonna, quello di giusquiamo, l'acqua distillata di laureola e la soluzione di atropina. Allorchè s'abbia ragione di sospettare di questa frode, l'uffiziale di sanità dovrà sospendere qualunque suo giudizio in proposito, e denunciare all'Autorità la convenienza di rimandare a sette od otto giorni dopo l'ispezione degli occhi, facendo custodire costantemente e scrupolosamente il preteso amaurotico in un apposita sala dell'ospedale militare; giacchè è opinione accettata fra i pratici che l'azione stupefaciente di tali agenti sopra l'iride non si estenda oltre all'anzidetto termine. Nella nuova ispezione poi chiudendo le imposte delle finestre della camera e con una fiaccola accesa che ora si avvicini, ora si allontani più o meno dagli occhi, si potrà facilmente rilevare se l'iride dell'occhio che si presume amaurotico sia affatto priva di moto; ed, in caso di parziale diminuzione, in qual grado sarà questa e quale relazione serbi il superstite movimento con quello dell'occhio sano. Allorchè la mobilità dell'iride dell'occhio malato non è del tutto abolita, siccome per un resto d'azione sinergica che tuttora conserva con quella dell'occhio sano, oscilla con lentezza e mostra una tendenza a restringersi seguendo i movimenti di quella dell'occhio sano, così dopo avere sperimentato sopra entrambi gli occhi, gioverà limitarsi al solo occhio

che si suppone amaurotico coll' applicare leggermente il dito pollice sulle palpebre dell'altro schermendolo per siffatto modo dall'azione della luce proveniente dalla fiaccola; nel qual caso o la pupilla si mostrerà affatto immobile o per lo meno assai più torpidi si scorgeranno i suoi movimenti. L'immobilità d'una pupilla e il grado di movimento nell'una diverso da quello dell'altra sotto l'influsso della luce, essendo impossibili simularsi per il solo effetto della volontà senza l'applicazione sopra un solo occhio di sostanze midriatiche, facile riescirà per tale mezzo lo scoprire l'inganno, quando veramente siasi impedita l'applicazione sull'occhio delle anzidette sostanze. Vi ha ancora una sperienza assai decisiva per iscoprire la vera dalla finta amaurosi compiuta; e questa consiste nel portare rapidamente la mano verso gli occhi come si volesse colpire sopra i medesimi, dopo avere usata la precauzione di chiudere preventivamente l'occhio sano nel caso che l'amaurosi fosse limitata ad un occhio solo: ad una tale minaccia si chiuderà prontamente l'occhio finto amaurotico per un movimento istintivo il quale non potrà il simulatore impedire quand'anche ne fosse prevenuto. A tutte queste indagini dirette a chiarire la verità si potranno aggiungere alcune destre ed inaspettate interpellanze all'ammalato in ordine all'origine, al corso, ai sintomi ed alla cura della malattia da esso lui sofferta, le quali potranno in caso di finzione sconcertarlo, confonderlo e somministrare un ulteriore mezzo per iscoprire la frode. In ogni caso si potrà provocare una testimonianza di notorietà pubblica nelle forme stabilite per accertare l'esistenza delle malattie di simulazione.

Art. 41. Il moto convulsivo abituale delle palpebre (blefarospasmo) e degli occhi (ottalmospasmo).

## AVVERTENZE.

Questa malattia potendo essere simulata vorrà essere accertata mediante il soggiorno nello spedale di chi presumesene affetto. Avvertasi che il movimento spasmodico degli occhi quando è reale suole continuare nel sonno. Non riuscirà perciò difficile con una protratta ed attenta osservazione di chiarire la verità.

§ 2. — *Malattie del naso.*

Art. 42. Le difformità del naso, capaci di produrre disfigurazione, d'alterare ragguardevolmente la voce e d'incomodare la respirazione.

Art. 43. La mancanza di considerevole porzione del naso.

Art. 44. L'erpete fagedenico del naso (lupo) e la gotta rosacea con grande tumidezza bozzuta del medesimo.

## AVVERTENZE.

Rara nei coscritti, la gotta rosacea è causa di riforma quand'offre i caratteri suddetti. Siffatta malattia quando presentasi negli iscritti è quasi sempre effetto di scrofola; ed esistono in tal caso altre località scrofolose. Quando non sianvi indizj di coesistenza di scrofola, legittimo sarà allora il sospetto che la malattia possa essere stata provocata coll'applicazione di sostanze acri ed irritanti.

Gioverà perciò in tal caso per iscoprire la frode assoggettare ad osservazione nello spedale chi ne diede il sospetto.

La gotta rosacea offresi più frequente nei militari in servizio alquanto inoltrati nell'età, nei quali bene spesso non è limitata al naso, ma estesa alle guance ed alla fronte. Ma anche nel caso d'una tale maggiore estensione siffatta affezione erpe-

tica non potrebbe dare luogo alla riforma se non quando fosse accompagnata da uno stato ulcerativo e da gonfiezza permanente del naso e della faccia, riconosciuti incurabili.

Art. 45. Il fetore insopportabile delle nari per ischiacciamento degli ossi nasali, per ozena o per una qualunque malattia cronica d'altra natura.

AVVERTENZE.

L'ozena quando move da viziosa conformazione congenita degli ossi del naso, od è complicata con carie profonda, o mantenuta da una condizione scrofolosa, erpetica o sifilitica, è motivo sufficiente di riforma, ed invece quando mancano i succennati caratteri si ha una presunzione per sospettare di simulazione.

Il fetore del naso può essere provocato coll'applicazione di sostanze acri ed irritanti sulla membrana scheideriana, ovvero simulato mediante l'introduzione nelle cavità nasali di sostanze fetide, come vecchio formaggio e sangue putrefatto posto su piccoli stucchi di spugna che vi si rattengono col mezzo di fili passati dietro il velo mobile del palato. Nel primo caso l'ulcerazione delle parti profonde delle fosse nasali non essendo sì agevole a verificarsi di prima giunta, converrà sottoporre l'inscritto ad osservazione in uno spedale ove con frequenti lavande si farà facilmente svanire l'infiammazione eccitata e lo scolo di muco-pus. Rispetto poi alla sovraccennata simulazione per l'introduzione di sostanze fetide, l'attenta ispezione, il buono stato della membrana mucosa, la regolare conformazione delle parti, e soprattutto l'esplorazione col mezzo d'uno specolo e d'una sonda senza che vi si scorgano indizi d'ulcerazione, varranno certamente a sventare la superchieria.

L'ozena può anche essere dissimulata; e si sospetterà l'occultamento di cotesta imperfezione allorchè si trovasse il naso asciutto, netto e grato olezzante. Si suole nascondere il cat-

tivo odore con l'introduzione nelle narici di piccole porzioni di spugna aromatizzata, o col mezzo di preparati di cloruro di calce; ma si sospetterà l'esistenza di ozena quando si rilevino i sovra indicati caratteri anatomici di conformazione o di malsania costituzionale; e la presunzione si muterà in certezza allorchè con lo specolo e con l'introduzione della sonda si perverrà a riconoscere lo stato ulcerativo e la presenza del muco-pus.

Art. 46. I polipi nasali.

AVVERTENZE.

I polipi occorrendo con molta frequenza e riproducendosi con molta facilità nelle fosse nasali sono per la recluta un motivo di riforma dal servizio militare. Se poi il polipo si manifestasse in qualche militare già in servizio, allora non potrebbe altrimenti motivare la riforma, fuorchè nel caso che fosse di maligna natura, o già una o più volte rigenerato dopo l'estirpazione.

Si simulano talora i polipi coll'introdurre nelle fosse nasali testicoli di pollo o di conigli. Ma sarà facile lo scoprire la frode con un'attenta ispezione della parte, o colla provocazione dello sternuto mediante il tabacco, l'euforbio, ed al bisogno anche colla titillazione meccanica della mucosa, essendo in tale caso lo sternuto per lo più sufficiente per espellere il corpo straniero.

§ 3.º — *Malattie della bocca.*

Art. 47. La mancanza totale o d'una notevole porzione di uno o d'ambi i labbri

Art. 48. Il labbro leporino compiuto in tutte le sue varietà.

## AVVERTENZE.

Il labbro leporino sia egli accidentale o congenito, quando è semplice e limitato ad una piccola porzione del labbro, non dà incapacità al militare servizio.

Il compiuto, e quello che interessa più della terza parte del margine libero del labbro senz'altra complicazione motiva la riforma dell'inscritto, ma non può essere sufficiente motivo per quella del militare il labbro leporino semplice accidentale se non quando fossero tornati inutili i presidii dell'arte.

Art. 49. La paralisi dei labbri.

## AVVERTENZE.

La paralisi dei labbri ha per ispeciale carattere d'essere limitata alla metà destra o sinistra dei medesimi, e d'essere quasi sempre estesa alla guancia ed alle palpebre dell'occhio corrispondente, derivando a tutti i muscoli di siffatte parti il loro movimento in comune dal nervo facciale. Cotesta malattia sia essa dipendente da un'afezione cerebrale oppure da una lesione diretta del nervo facciale, non è passiva di simulazione; ed è facilmente riconoscibile perchè la paralisi di tutto un lato della faccia induce la flaccidità dei muscoli corrispondenti, e col tempo un principio di atrofia nei medesimi, la distorsione della bocca per l'azione antagonistica dei muscoli del lato opposto, la procidenza della metà paralitica del labbro inferiore con profluvio della saliva, l'etropio della palpebra inferiore con istillicidio delle lagrime, l'incapacità di pronunziare le consonanti labiali, ecc. Se la malattia di cui si tratta è sempre una ragione di riforma per l'inscritto, pel militare lo è solamente quando si sia tentata inutilmente la sua cura.

Art. 50. L'eruzione pustulosa dei labbri e del mento (mentagra) e l'erpete fagedenico delle stesse parti ribelle od insanabile.

## AVVERTENZE.

Siffatte malattie essendo per lo più soggette a facili e frequenti recidive, e dipendenti da speciali condizioni generali della persona, danno sempre ragione alla riforma dal militare servizio quando presentansi ad un tal quale grado nel coscritto. Sono altresì un sufficiente motivo di riforma pel militare già in servizio allorchè non si può coll'opportuna cura ottenerne la guarigione, oppure quando dopo ottenuta occorre la recidiva; e ciò tanto più che, oltre al non essere ancora ben determinato se siano o no comunicabili, i militari affetti da tale schifosa malattia ispirano talora un'insuperabile ripugnanza ai loro compagni.

È uopo avvertire che l'erpete fagedenico dei labbri o delle altre parti della faccia potrebbe essere mantenuto maliziosamente coll'applicazione di sostanze acri e corrosive: nel quale sospetto sarebbe opportuno sorvegliare attentamente l'ammalato nello spedale, ed esaminare diligentemente se l'ostinatezza e la recidiva del male si dovessero ascrivere alla coesistenza di un vizio celtico o di qualche altra afezione costituzionale, suscettive di essere vinte con apposita cura; nel quale caso non dovrebbero proporre la riforma se non quando questa fosse riescita infruttuosa.

Art. 51. Le ulcere e le escrescenze maligne e cancerose dei labbri; i tumori erettili progressivi o degenerati occupanti tutta la spessezza di un labbro od estesi a buon tratto della sua superficie; la gonfiezza deforme del labbro superiore per ipertrofia o per scrofola.

## AVVERTENZE.

L'esistenza di ulcere è sempre un sufficiente motivo di riforma per l'inscritto, ed anche per il militare, allorchè, essendo al grado sovra menzionato, la cura appositamente instituita fosse seguita da recidiva, ovvero ne fossero conseguitate una ragguardevole perdita di sostanza o spesse ed estese cicatrici, capaci d'incomodare più o meno la pronunzia o di cagionare ragguardevole deformità.

La gonfiezza del labbro superiore, quando si presentasse in un iscritto colle condizioni sovra espresse, potrebb'essere una sufficiente ragione di riforma. La gonfiezza accidentale del labbro che si presentasse in un militare in servizio, siccome temporanea e suscettibile d'essere tolta o per lo meno diminuita mediante i presidii dell'arte, non si potrebbe ritenere come un valido motivo di riforma. Deesi dire lo stesso dei tumori erettili.

Art. 52. La mancanza o la carie estesa e profonda della maggiore parte dei denti; o dei denti incisivi d'ambe le mascelle; o degli incisivi e canini d'una sola mascella; o dei denti canini destri superiore ed inferiore unitamente ai due incisivi vicini.

## AVVERTENZE.

I denti segnatamente gl'incisivi possono mancare per frode essendovi taluni che non temono di farseli strappare, e tali altri che durano la pazienza di farseli limare; nel quale ultimo caso portando il dito su le gengive, se si troverà la serie dei denti a ragguaglio dell'alveolo, si avrà una grande presunzione sul mezzo stato impiegato per privarsi dei denti. Se però si può riconoscere che sono stati limati uno o più denti, non si può sempre con certezza decidere se la limatura sia stata eseguita per malizia oppure come mezzo curativo di malattia dei denti. Altri finalmente usano distruggere i loro denti con un caustico.

La mancanza dei denti può altra volta essere dissimulata. L'arte di riporre i denti finti e l'intera dentatura è oggidì salita a sì alto grado di perfezionamento da illudere a prima vista chicchessia: nè sempre basta a scoprire l'inganno il toccare leggiermente i denti co' diti; epperò a fine di non cadere nell'errore, debbesi visitare attentamente l'inserzione dei denti supposti posticci nella mascella, e tentarne la solidità scuotendo segnatamente quelli di cui la mancanza dà inabilità al militare servizio.

Il cattivo stato generale dei denti e la loro carie con gonfiamento, ramollimento, emorragia ed ulcerazione refrattaria e permanente delle gengive, specialmente se in un soggetto debole e cachettico, daranno incapacità al militare servizio.

Avvertasi che una cura mercuriale può produrre temporaneamente tutte le enunciate condizioni morbose, ma in tale caso la coesistente infiammazione speciale di tutta la bocca, la tumidezza delle ghiandole salivali, il ptialismo e l'alito metallico proprio saranno un sufficiente criterio per evitare ogni equivoco a questo proposito.

Cercano taluni d'imitare lo stato scorbutico delle gengive mediante l'applicazione sulle medesime di sostanze acri e corrosive; ma la facile emorragia, il sangue tenue, acquoso e scolorato, l'odore specifico dell'alito, la mobilità generale dei denti non suscettiva d'essere simulata, ed in fine la cattiva condizione fisica generale della persona, non mancheranno di far scoprire la frode.

Tutte le mentovate alterazioni potrebbero essere l'effetto d'una gingivite acuta o cronica. Quando ciò si potesse supporre sarebbe mestieri, prima di pronunziare l'inabilità, sottoporre l'inscritto ad osservazione nello spedale. Il militare in servizio non potrebbe aver ragione alla riforma se non quando si fosse tentata invano la cura. Avvertasi in generale che se una buona costituzione di tutto il corpo collima colle sovra descritte alterazioni locali, assai legittimo riesce il sospetto d'una maliziosa provocazione.

Art. 53. Le viziature congenite od accidentali del palato osseo o molle con perdita di sostanza e con alterazione delle funzioni di queste parti.

Art. 54. La mancanza d'una notevole porzione della mandibola inferiore o degli ossi mascellari superiori; i loro vizj organici incurabili o di difficile ed incerta cura, e gli altri cangiamenti materiali ledenti il loro uso.

Art. 55. L'artrocace dell' articolazione temporo-mascellare, e l' anchilosi compiuta della medesima.

Art. 56. La scirrosità d'una o d'ambo le tonsille, o del velo pendolo, è pur essa l' ipertrofia permanente e cospicua cioè tale da turbare le funzioni di inghiottimento, di respirazione, ed anche dell' udito.

AVVERTENZE.

La semplice ipertrofia delle amigdale in un militare in servizio non è sempre una ragione di riforma perchè non è difficile la guarigione mediante l' opportuna cura.

L' ugola semplicemente allungata per rilassamento non potrebbe essere un motivo di riforma, perchè un tal vizio si può in breve tempo rimuovere coi presidii dell' arte.

Art. 57. La paralisi della lingua e le sue degenerazioni di maligna indole; la perdita d'una rilevante porzione della medesima; la sua ipertrofia, l' atrofia e le aderenze innaturali con notevole disturbo delle sue funzioni.

AVVERTENZE.

Nella vera paralisi della lingua essa è sottile, emaciata, non esce o sporge con grande difficoltà ed imperfettamente dalla bocca, e se venga esaminata, la bocca stando aperta, vedesi raccolta e come aggomitolata.

Avvertasi che la paralisi della lingua, sempre accompagnata da mutolezza se totale, o da maggiore o minore difficoltà di articolazione della voce se parziale, è per lo più l' effetto di gravi colpi o di ferite della testa o di sofferte malattie cerebrali, di cui la progressa esistenza o no, può essere di qualche criterio per scoprire una possibile simulazione.

Nella paralisi parziale, vale a dire in quella circoscritta ai muscoli proprii della lingua, sebbene manchi pure la possibilità dell' articolazione della voce, non sarà tuttavia impedita la uscita della lingua dalla bocca.

Cionondimeno essendo questa malattia estremamente rara non potrà dar luogo alla riforma che dopo osservazione in uno spedale o dopo le testimonianze di notorietà pubblica.

Avvertasi che potrebbe presentarsi il caso di paralisi del gusto o del senso tatto, senza che vi sia ragione di riforma.

La perdita d'una notevole porzione della lingua e la sua ipertrofia od atrofia essendo sempre più o meno d' impedimento alla masticazione, alla deglutizione ed alla libera parola, darà incapacità al militare servizio. Così dicasi delle ulcere di cattiva natura refrattarie e segnatamente cancerose della lingua. Le aderenze innaturali di quest' organo con disturbo nelle sue funzioni, se possono esser un sufficiente motivo di riforma per l' iscritto, non lo sono poi pei militari, ove possano essere tolte coi presidii dell' arte.

Art. 58. La sordomutolezza, l' afonia, la parafonia, e la balbuzie al grado di compromettere la sicurezza d' un posto militare.

In ordine alla mutolezza dipendente dalla paralisi della lingua vedansi le avvertenze annesse all' articolo precedente.

La sordità congenita ha per costante risultamento la mutolezza e dee essere legalmente comprovata.

Oltre a quella dipendente da paralisi della lingua, può ancora la mutolezza esser effetto accidentale d' una ferita, dell' atrofia, dell' ipertrofia o di altre lesioni della lingua; ne' quali casi facile è l' accertarsene mediante l' ispezione. Egli è pure necessario accertarsi se la diminuzione o l' alterazione manifeste della voce non fossero conseguenza d' una fistola bocco-nasale, della divisione del velo pendolo, della distruzione dell' ugola, o di qualche sensibile lesione dell' epiglottide. In tutte queste circostanze la malattia principale debbe servire di base al giudizio che si ha da portare intorno alla incapacità per il militare servizio. Nella mutolezza simulata o prodotta momentaneamente da sostanze velenose, come dallo stramonio, qualche prova dolorosa, la privazione degli alimenti, il rinchiodimento, non tarderanno qualche volta a rendere la parola ai simulatori. Il finto muto dimentica facilmente la sua parte, allorchè sorpreso di notte tempo, crede p. es. d' essere assassinato, od è costretto ad azzuffarsi per propria difesa. Allora getta egli un grido bene pronunciato, laddove non si dovrebbe udire che uno strido.

Il mutismo può ancora essere dipendente dalla paralisi dei muscoli della laringe per lesione de' suoi nervi o da altre alterazioni morbose di questo organo più o meno difficili a riconoscersi; il che costituisce più specialmente il caso d' afonia ovvero della mancanza della voce.

Per afonia intendosi non solo la mancanza assoluta della voce, ma altresì l' impossibilità di formare nella laringe suoni bastantemente forti per essere intesi. È dessa una malattia piuttosto rara che non motiva la riforma se non quando fosse ricono-

sciuta permanente ed insanabile. Imperocchè può alle volte muovere da uno stato flogistico od irritativo-nervoso recente della mucosa delle vie aeree di facile guarigione.

L' afonia per paralisi della laringe potrebbe essere effetto di pregresse malattie cerebrali, sul che importa accertarsi, oppure di lesioni dei nervi accessorio, pneumogastrico e segnatamente del ramo ricorrente, per ferite del collo o solo per compressione esercitata sui medesimi dalla presenza di tumori svolti nella loro vicinanza; del che è pure importante assicurarsi con attenta ispezione delle parti affine di escludere il dubbio di simulazione.

Se l' afonia è dipendente dalla paralisi della laringe, chi ne è affetto non può far sentire alcun suono anche nella tosse, e per quanto si faccia sternutare artificialmente il movimento prodotto non riuscirà sonoro.

L' afonia è qualche volta presa a simulare dai giovani soldati con molta perseveranza. Nei casi dubbiosi dopo un attento esame del collo, della faringe, ecc., e la prova degli sternutatorii, si può ricorrere, come per la mutolezza, alle impressioni pronte ed inattese. Un grido spinto impensatamente basterà a scoprire la finzione.

Dopo avere inutilmente esauriti tutti i mezzi possibili per iscoprire la simulazione, sarà in fine il caso di ricorrere alla solita inchiesta prescritta dai Regolamenti per verificare la reale esistenza delle affezioni sospette di simulazione.

La balbuzie è sovente congenita, e qualche volta accidentale. Può essa dipendere semplicemente da una viziosa pronunzia abitualmente contratta fin da fanciullo, o da contrattura dei muscoli, o da un' imperfezione delle varie parti che concorrono all' articolazione della voce, come l' epiglottide, il velo palatino, i labbri, i denti e segnatamente la lingua, i movimenti della quale possono essere più o men impediti da un frenulo troppo corto o troppo prolungato verso l' apice. Quando la balbuzie è a tale grado per cui resti rallentata la pronta trasmissione della parola

d'ordine, la risposta all'appello o la pronta ed improvvisa chiamata all'armi, costituisce allora un caso d'incapacità al militare servizio. Avrebbe pure un tale effetto la balbuzie allorchè cagionasse, come non di rado succede, contrazioni così forzate ed innaturali dei muscoli della faccia con ritardo della parola da dare alla medesima un'apparenza strana capace di muovere alle risa i compagni e da compromettere la dignità che un militare debbe serbare in servizio.

Essendo la balbuzie facile a contraffare, assai frequentemente è soggetto di simulazione nei coscritti. Importa in caso di sospetto che l'uffiziale di sanità esamini attentamente tutte le parti che concorrono all'articolazione della voce, e segnatamente il frenulo della lingua a fine di poter conoscere se qualche fisica imperfezione congenita od accidentale ne fosse per avventura la causa. Potendo essere la balbuzie, come sopra si disse, effetto di un'abituale viziosa pronunzia, spesso avverrà di non riscontrare alcuna imperfezione che ne possa rendere ragione. Sarà perciò in tali casi necessario di far pronunziare dal sospetto simulatore le lettere R e Z o quelle altre parole di difficile articolazione, la pronunzia delle quali riesce quasi impossibile a tutti i veri balbuzienti. Potrebbe accadere che il simulatore non abbastanza avveduto pronunziasse con facilità siffatte parole od affettesse difficoltà a pronunziarne altre che fossero per contro di più agevole pronunzia pei veri balbuzienti. Il simulatore difficilmente potrà dare quel naturale atteggiamento al volto che esprime nella vera balbuzie la difficoltà della pronunzia; ma ostenterà bene spesso disarmoniche contrazioni dei muscoli della faccia che potranno fino ad un segno avvalorare anzichè diminuire il sospetto di simulazione. Ritengasi pertanto che la viziosa pronunzia del vero balbuziente è quasi sempre maggiore del consueto avanti al consiglio di leva, e ciò in proporzione del grado di soggezione da esso lui provato. Converterà perciò rimandare la visita ad altro giorno, e sorvegliare il balbuziente nel consorzio de'suoi compagni. Si dovrà per ultimo, occorrendo, promuovere nelle

solite forme l'inchiesta di notorietà pubblica, come si propose per varie altre malattie sospette di simulazione.

Art. 59. L'ingrossamento cronico delle maggiori ghiandole salivali; la fistola salivare esterna, la ranula (idroglosso).

AVVERTENZE.

Danno incapacità al militare servizio l'ingorgo cronico insanabile e la degenerazione delle ghiandole parotidi, sottomascellari e sottolinguali. La fistola salivare esterna motiva la riforma dell'inscritto; ma quando si presentasse in un militare già in servizio non ne motiverebbe la riforma se non nel caso che si fosse tentata invano la sua cura.

La ranula che è motivo di riforma per l'inscritto, non lo sarà per il militare se non quando ne fosse riuscita infruttuosa la cura.

Art. 60. Il ptialismo cronico.

AVVERTENZE.

Il ptialismo abbondante e cronico non darà ragione alla riforma del coscritto se non quando fosse riconosciuto veramente insanabile, e con segni di deperimento nel corso del suo soggiorno nello spedale. In un militare in servizio il ptialismo abbondante e cronico non darà altrimenti motivo alla riforma se non nel caso che si fosse tentata la sua cura e che questa fosse riuscita infruttuosa.

Art. 61. L'alito fetente da causa irrimediabile.

La fetidità del respiro essendo per lo più un sintomo di altre malattie, le riflessioni a quella relative debbono riferirsi a siffatte malattie, e dalle medesime dedursi le condizioni di capacità od incapacità per il militare servizio. Si avrà una cagione d'incapacità quando l'alito fetente è accompagnato dallo stato carioso d'un buon numero di denti, da ulcere croniche e da ingorgo scorbutico insanabile delle gengive, e ciò tanto più se la costituzione generale della persona sarà debole e deteriorata. Il più sovente l'odore disagiata dipende dalla poca proprietà e dalla trascuranza di nettare i denti, e può togliersi con abluzioni, coll'uso continuato di opportuni collutori, e ciò viepiù quando i denti si trovano in buono stato. Una semplice sorveglianza per alcuni giorni basterà in tal caso per scoprire la causa del cattivo alito.

È uopo avvertire che taluni sogliono introdurre sostanze putride e fetenti nella bocca, nel cavo dei denti cariati ed anche nelle cavità nasali per simulare l'alito fetente.

Una diligente osservanza d'alcuni giorni potrà svelare siffatti stratagemmi. In ordine all'alito fetente che proviene dalle malattie delle cavità nasali vedansi le avvertenze che seguono l'articolo *ozena*; anche per riconoscere l'esistenza permanente della fetidità del respiro sarà non di rado necessario ricorrere alla solita inchiesta di notorietà pubblica.

L'alito fetente può essere occultato. Si sospetterà della dissimulazione allorchè, la persona aprendo la bocca, si sentirà una soave fragranza che ella si procacciò masticando aromi o tenendo in bocca pastiglie olezzanti.

Al risciacquarsi la bocca coll'acqua tiepida si svelerà la soperchieria; lo stesso si praticherà con maggiore insistenza qualora detta malattia sia occultata col mezzo della soluzione di cloruro di calcie ovvero delle tavolette della medesima sostanza nascoste sotto la lingua.

Non occorre avvertire che l'esistenza bene avverata della disfagia è una ragione d'incapacità per il militare servizio. È essa rara e difficilmente può riuscire la simulazione; perciocchè o è dipendente da passate o presenti malattie dei centri nervosi, ed allora le cognizioni anamnestiche, la debolezza generale e la coesistenza della paralisi ed un principio di atrofia negli altri muscoli del collo che in comune con quelli della faringe traggono il loro moto dal nervo accessorio e dal primo ganglio cervicale superiore, e qualche volta un torticollo più o meno pronunziato potranno dimostrare la realtà o svelare la frode; oppure la disfagia è dipendente da compressione meccanica della faringe e dell'esofago per cagione di tumori nati nella parte superiore del collo o per istringimento morboso dell'esofago, ma allora si potrà chiarirne la diagnosi con una diligente ispezione del collo e delle fauci e coll'introduzione nell'esofago di una sonda in gomma elastica. In caso di vera disfagia la tentata deglutizione è sempre accompagnata da grinze e smorfie particolari della faccia con inclinazione in avanti o laterale del capo e con sollevamento delle spalle che indicano una reale difficoltà del deglutire, la contraffazione delle quali essendo poco naturale od esagerata potrà svelare l'inganno. Di più, nella disfagia reale la prova del deglutire è quasi sempre seguita da sforzi di vomito e da tosse o da starnutamento, non di rado coll'uscita dalle cavità nasali di briciole o piccole porzioni della sostanza deglutita. I segni finalmente di mancante nutrizione generale serviranno alla cognizione della vera indole della malattia.

Quando la disfagia non collima collo stato di deterioramento della costituzione, sarà conveniente, per accertarsi della

sua realtà, di assoggettare ad osservazione nell'ospedale chi si presume ne sia affetto.

## SEZIONE II.

### *Malattie del tronco.*

#### CAPO I.

##### *Malattie del collo.*

Art. 63. Il collo torto antico producente deformità (torticollo).

#### AVVERTENZE.

Il torticollo può essere congenito od accidentale; il più frequente è il laterale, e questo allorchè è alquanto vistoso è sempre accompagnato da un rivolgimento più o meno sensibile della faccia verso il lato opposto a quello dell'inclinazione del capo e del collo. Il congenito è accompagnato da tali caratteri anatomici da renderne impossibile la simulazione. Si riscontra quasi sempre in tale caso una vera deviazione della porzione cervicale della colonna vertebrale con curvatura verso il lato dell'inclinazione del capo; e la contrattura congenita del muscolo sterno-cleido-mastoideo essendone la più frequente causa, non sarà raro riscontrare dal lato inclinato l'apofisi mastoide più voluminosa e più allungata del solito. La faccia ha tale caratteristica espressione che si riconosce di prima giunta; e questa consiste nell'ineguaglianza delle due sue metà laterali, dipendente da un grado d'atrofia più o men notevole nel lato

corrispondente all'inclinazione. Dal lato sano la faccia appare più ampia e più rotondeggiante, il naso ed il mento lasciano vedere una tendenza alla deviazione nel verso dell'inclinazione del collo, e l'occhio corrispondente alla parte inclinata, a fine di mantenere il paralellismo dell'asse visuale coll'altr'occhio posto sopra un piano più elevato, tende per un moto rotatorio sopra se stesso a riprendere una posizione orizzontale. Chi ha una sola volta osservata siffatta infermità tosto la riconosce ai suoi distinti caratteri.

Il torticollo accidentale, che dipende da cicatrici o briglie estese ed aderenti, è facilmente riconoscibile ed esclude la possibilità di qualunque simulazione. Quello che s'è manifestato nell'infanzia o che dura da molto tempo, prestando più o meno i caratteri anatomici propri del congenito, difficilmente è oggetto di simulazione; la quale altronde potrebbe all'uopo essere di leggeri smentita ricorrendo alla solita inchiesta di notorietà pubblica.

Il torticollo perciò che qualche volta si toglie a simulare è unicamente l'accidentale dipendente da paralisi o da contrazione spasmodica dei muscoli sterno-cleido-mastoidei. Nel primo caso il capo trovasi inclinato, a differenza del secondo, verso il lato opposto alla paralisi: e ciò per la prevalente azione antagonistica del muscolo sterno-cleido-mastoideo della parte sana. Questa avvertenza potrebbe far scoprire facilmente l'inganno quando il simulatore non fosse sufficientemente istruito sulla parte che tosse a rappresentare. Non è superfluo avvertire che può il torticollo essere dipendente da miosite acuta o lenta. Nel caso che si sospettasse tale il torticollo, opportuno sarebbe, prima di pronunziare qualunque giudizio in proposito, mandare l'inscritto in osservazione nello spedale. In ordine poi agli altri mezzi atti a scoprire il torticollo per paralisi o per spasmo, consultinsi gli articoli relativi a queste affezioni nervose.

In generale, quando trattisi di torticollo accidentale, si sospetterà la simulazione, e sarà opportuno assoggettare l'inscritto

ad osservazione nello spedale. Il militare poi in servizio non dovrà essere sottoposto a riforma quando anche la malattia fosse riconosciuta reale, richiedendosi a tale effetto che essa sia altresì riconosciuta insanabile.

Art. 64. Il collo deformato voluminoso per ipertrofia con indurimento permanente del tessuto cellulare di questa regione (gola grossa) atto a pregiudicare la respirazione e la circolazione del sangue, soprattutto sotto l'uso dell'assisa militare.

Art. 65. I gozzi che per riguardo alla loro antichità o volume o natura o sede siano giudicati insanabili, o che colla loro presenza possano produrre i medesimi inconvenienti di cui all'articolo precedente.

#### AVVERTENZE.

Relativamente al volume del gozzo antico bisogna avvertire che se per la riforma d'un coscritto o per quella di un soldato il volume deve essere da incomodare più o meno la respirazione, o da impedire o per lo meno da rendere malagevole la chiusura della goletta dell'abito totochè tagliata a sbieco come attualmente si pratica, tuttavia anche senza tali conseguenze un gozzo antico benchè poco voluminoso deve sempre motivare il rifiuto di un surrogato o di un volontario. Motiverà pure la riforma di un coscritto un gozzo duro e di natura evidentemente scirroso, e quello di natura erettile vascolare quand'anche fosse limitato ad un solo lobo della ghiandola tiroide e non fosse molto voluminoso. Qualora poi un gozzo si manifestasse in un soldato già sotto le bandiere, è mestieri che la proposta per la riforma sia sempre preceduta dalla prova infruttuosa della cura.

Egli è necessario assicurarsi, in occasione della visita, dei caratteri del vero gozzo; giacchè vi possono essere varii gradi d'ingorghi accidentali od artificialmente procurati suscettibili di

essere tolti in breve tempo mediante una cura antiflogistica, che un meno avveduto potrebbe scambiare per un vero gozzo. In tali casi un grado soverchio di calore, il dolore, un rosso anche leggiero del tumore, e la tumefazione coesistente delle ghiandole linfatiche vicine, saranno un sufficiente motivo per rimandare la persona ad altra visita, o per sottoporla all'osservazione nell'ospedale.

Vi hanno taluni che tentano simulare il gozzo mediante l'insufflazione d'aria nel tessuto cellulare della regione tiroidea attraverso d'un tenuissimo foro artificialmente procurato sulla cute; ma il maggiore o minor grado d'irritazione che induce nella parte siffatta pratica, ed il senso di crepitazione propria dell'enfisema che vi si riscontra, basteranno a sventare la frode.

L'uffiziale di sanità non dee dimenticare che si tenta di simulare il gozzo ritenendo il fiato e contraendo i muscoli del collo. Questa frode è così grossolana che è subito scoperta. Per ultimo vuolsi avvertire che negli iscritti di quelle province dove il gozzo è endemico, può darsi un cotale grado di semplice tumefazione non dura per lo più di tutta la ghiandola tiroide suscettiva di risoluzione col mutare di clima e di condizioni igieniche.

Art. 66. I tumori ghiandolari o d'altra natura cronici: le ulcere antiche, sinuose, e le cicatrici che possono riuscire di notevole impedimento al porto della cravatta ed ai liberi movimenti del collo.

#### AVVERTENZE.

Il morbo scrofoloso suole assai frequentemente localizzarsi nelle ghiandole linfatiche del collo tanto superficiali quanto profonde; e, sebbene tutte possano più o meno esserne affette, la malattia suole di preferenza ed assai più sovente metter sede

nelle ghiandole che si trovano dietro gli angoli e sotto la base della mandibola.

Se gli ingorghi cronici di siffatte ghiandole, tuttochè non molto voluminosi, si riscontrano in una persona che presenti manifestamente i caratteri generali della costituzione scrofolosa, sono una ragione di riforma per l'inscritto; ma nel militare in servizio la motivano solamente quando siano di un volume piuttosto ragguardevole, oppure vadano tratto tratto soggetti a ricorrenze flogistiche a raccolte purulente ed a cropaccio ulceroso, senza che sia possibile ottenere una stabile guarigione.

Non mancano persone che cercano imitare le ulcerazioni scrofolose attorno al collo ricorrendo maliziosamente all'applicazione di sostanze caustiche sulla pelle ed anche sotto la pelle; ma siffatte ulcere artificialmente prodotte non potrebbero avere alcun peso in ordine alla riforma se le condizioni generali d'un vizioso temperamento linfatico non vi si aggiungessero. Ed è appunto per imitare coteste apparenze d'una generale costituzione scrofolosa, che alcuni ricorrono all'applicazione di sostanze irritanti sui margini liberi delle palpebre, sull'interna o sull'esterna superficie del labbro superiore, oppure le introducono nelle narici collo scopo d'indurre una tumefazione in queste parti che potrebbe da chi non fosse ben avveduto essere ritenuta di natura scrofolosa. Ma non sarà così di leggieri ingannato un ufficiale di sanità istruito sopra i veri caratteri locali e generali della malattia scrofolosa; perciocchè quando la soverchia riazione locale per l'applicazione di sostanze caustiche non fosse per tradire l'infinto, sarà sufficiente il rammentare i caratteri distintivi delle ulcere e delle cicatrici scrofolose facilmente distinguibili da quelli degli ulceramenti e delle cicatrici consecutive all'applicazione dei caustici.

Le cicatrici poi, siano esse effetto di scrofola, di scottatura o d'altra causa qualunque, non daranno incapacità al militare servizio se non quando essendo voluminose ed aderenti incomodassero più o meno il posto del fermaglio del *keppy* sotto il mento,

oppure quando, per la distruzione di una grande porzione di cute, ne fossero risultate briglie ed aderenze capaci d'incomodare più o meno i liberi movimenti del collo, inducendo anche qualche volta una leggiera e permanente inclinazione viziosa del capo.

Art. 67. La tischezza laringea; l'aneurisma della carotide primitiva e dei suoi principali rami.

## CAPO II.

### *Malattie del petto.*

Art. 68. La gobba piuttosto voluminosa, ed anche la gobba piccola se per la sua sede fosse d'incomodo al porto dello zaino; i deviazioni laterali considerevoli della colonna vertebrale, ed i vizj di forma del casso toracico atti a sturbare le funzioni delle viscere entrostanti; il difetto d'ampiezza del torace tuttochè di forme armoniche.

### AVVERTENZE.

La cattiva conformazione del torace dipendente da vizioso incurvamento congenito od accidentale delle coste e dello sterno non è suscettiva di simulazione. Ma benchè evidente cotesta cattiva conformazione, non è sempre facile il giudicare della corrispondente lesione delle funzioni dei visceri entrotoracici a fine di trarne un criterio per riconoscere la capacità o l'incapacità al militare servizio. A questo proposito debbesi ritenere che quando il perimetro del petto misurato a livello delle mammelle è minore di settantasei centimetri non è indizio di solidi polmoni, di facile respirazione e di libera circolazione del sangue, ed è perciò l'individuo reso proclive alle malattie croniche di petto; che quando soverchiamente elevato si mostra lo sterno e non hanno la necessaria curva le coste e le cartilagini costali per cui il torace

è reso rassomigliante a quello d'un pollo o ad una corazza, trovansi specialmente lesi i movimenti dei polmoni; che quando è eccessivamente affondato lo sterno e soverchiamente curve le coste e le loro cartilagini, ne soffre di preferenza il cuore; che quando l'appendice xifoide è molto rovesciata all'indietro, è molestato ed irritato lo stomaco; che nel restringimento della parte superiore colla dilatazione della parte inferiore del torace i polmoni sono più specialmente lesi; e che soffre maggiormente il cuore nella viziosa disposizione a questa opposta. A siffatte presunzioni dedotte dall'innaturale conformazione del torace potranno aggiungersi i segni statici dell'ascoltazione e della percussione del petto, non che quelli derivati dalla costituzione generale: poichè raro è che, soffrendo per un certo tempo i visceri entrotoracici incaricati d'importantissime funzioni, quali sono la circolazione del sangue, la calorificazione e la respirazione, quella non si mostri più o meno deteriorata.

La cattiva conformazione del torace dipende sovente da morbosa deviazione della colonna vertebrale con convessità anteriore (lordosi), posteriore (cifosi), laterale (scoliosi); la quale deviazione potendo anche per sè esser una ragione d'incapacità pel militare servizio, fu non di rado tolta a simulare, tuttochè i segni proprii delle malattie capaci d'indurre siffatta viziosa inflessione possano d'ordinario servire a scoprire agevolmente la frode. Di fatto nella cifosi o morbo vertebrale di Pott, percorrendo colla mano la direzione della colonna vertebrale si potrà, comprimendo, riscontrare segni di dolore dove ha sua sede la malattia; nel qual sito si osserverà per lo più un maggiore sporgimento ed una maggiore distanza delle apofisi spinose delle vertebre fra se: che se inoltre si riscontrassero a poca distanza da tale sede e nelle parti più declivi un qualche ascesso per congestione oppure segni di paresi nelle parti che ricevono nervi dalla porzione lesa del midollo spinale, allora non si potrà più aver alcun dubbio sulla realtà della malattia. Quando poi la deviazione della colonna vertebrale fosse dipendente da rachitismo,

mancheranno i fenomeni sovra detti proprii della cifosi di Pott; e sempre collimeranno coll'incurvamento di altri ossi, la gracilità dei muscoli, il volume eccedente delle articolazioni e l'abito cachettico proprio, che potranno rendere sufficiente ragione di quella deformità e rimuovere ogni sospetto di simulazione. Ma la deviazione della colonna vertebrale non è esclusivamente effetto d'alterazioni organiche delle vertebre, potendo altresì essere dipendente dal rotto equilibrio delle potenze motrici che operano sopra le medesime. Si sa come la contrattura permanente d'alcuni muscoli che esercitano la loro azione sulla colonna vertebrale possa cagionarne il deviamiento, e come l'arte sia in questi ultimi tempi pervenuta a correggere qualcheduna di così fatte deformità mediante la tenotomia.

Ciò permesso, non vi vuol molto a vedere che, se taluno dopo un lungo e sagace esercizio avesse preso a contraffare la cifosi, sarebbe facile a svelare la frode, perchè, oltre al non ravvisare in cotestui una gobba circoscritta ad un tratto della colonna vertebrale ma estesa alla maggior parte della medesima e regolare, ed al non coesistere le apparenze d'un abito cachettico, si raggiungerebbe lo scopo di raddrizzare la colonna vertebrale facendo coricare il simulatore prono sopra un luogo piano stringendogli fortemente i lombi con una coreggia, estendendogli le braccia al disopra della testa, e togliendogli in questo modo ogni volontario influsso sui muscoli. Potrebbe parimente raggiungersi lo stesso intento, e forse con maggiore facilità, facendo coricare la persona supina sopra un piano resistente, togliendole ogni punto d'appoggio pei piedi al suolo e stringendole i lombi con una coreggia; essendochè è cosa assai difficile che l'infinto resista per buon tratto di tempo in siffatta prova e che la stanchezza non finisca per vincere gli sforzi della sua volontà.

Le deviazioni laterali della spina presentano per lo più una grande varietà di forme e di sede. Perciò s'avrebbe motivo di sospettarne la simulazione se mancassero i segni proprii delle

malattie che sogliono indurre siffatte deviazioni e se si riscontrasse una sola e grande curva della colonna vertebrale, comechè nella maggior parte dei casi le deviazioni si mostrino in due sedi più o meno circoscritte ed in varia direzione a fine di mantenere, contrappesandosi a vicenda, l'asse del tronco nel centro di gravità.

Se la deviazione è nella porzione dorsale della colonna vertebrale, le coste sono più divaricate e tondeggianti nella parte convessa, più prominenti i muscoli, più liscia e più tesa la pelle del costato; dal lato della concavità più ravvicinate e più appiattate si riscontrano le coste, più depressi i muscoli e grinzosa la pelle che li ricopre. Nel lato della convessità della spina dorsale più prominente si mostra l'omoplata e più depressa nel lato opposto. Dalla parte della convessità la spalla è alquanto più elevata dell'ordinario, ed in pari grado depressa nell'altra parte; un minore intervallo si riscontra dal lato della convessità della spina tra le apofisi spinose delle vertebre e la base della scapola corrispondente, ed un maggiore intervallo nel lato opposto; un minore intervallo si riscontra pure dalla parte della concavità tra i margini della cavità ascellare e la cresta iliaca, ed un maggior intervallo dalla parte della convessità.

In vece di questi indizii, nel caso di simulazione, occorre una sola ed estesa curvatura della colonna vertebrale, s'osserva costantemente nella parte concava opposta alla deviazione un grado di raggrinzamento della pelle che sta in relazione diretta con la flessione della spina, e non è raro riscontrare un'anca maliziosamente più elevata che l'altra.

Art. 69. La carie, la necrosi e le degenerazioni delle coste e dello sterno; le ulcere sinuose e fistolose croniche; le cicatrici ed i varii tumori del torace che per la loro sede sono incompatibili con la vita militare.

Art. 70. La tischezza ad ogni grado, ben caratterizzata nei

suoi principii e nella costituzione del soggetto; l'emottisia (sputo di sangue) ed il catarro cronico.

#### AVVERTENZE.

La tischezza polmonale e la peripneumonia lenta ed insanabile caratterizzata da tosse, dipnea, escreti di sangue, di pus o di muco-pus, suono ottuso alla percussione del petto, impermeabilità di una ragguardevole porzione di polmone, ecc. saranno un motivo di riforma; e basterà del pari un bene distinto avviamento alla tischezza polmonale rivelata da un torace ristretto ed allungato, da rosso circoscritto alle guance, voce debole, breve ed interrotta, frequente bisogno di respirare con espirazione breve e facile dispnea, collo e membri lunghi e gracili, pelle sottile, bianca e secca, soprattutto predisposizione ereditaria, ecc. L'emottisi temporanea in un soggetto robusto e pletorico non ha importanza guari maggiore dell'epistassi e d'altre emorragie, ma quella ricorrente ed abituale è un segno quasi certo di tuberculizzazione polmonare già esistente o per lo meno di una grande predisposizione gentilizia a siffatta malattia; debb'essa perciò motivare la riforma quando sia ben avverata in uno spedale militare.

Poco caso si dovrebbe fare dell'emottisi come causa di riforma dal militare servizio quando lodevole fosse l'abito e buona la costituzione generale per modo che si avesse ragione di credere ad una malattia recente e prodotta da causa accidentale.

I simulatori imitano questa malattia spremendo colla lingua, e succhiando il sangue dalle gengive, masticando bolo armeno, inghiottendo sangue di animali o succhiandosi il proprio da una leggiera ferita d'un dito. Quando la conformazione del petto di questo che si dubita simulatore, l'abito di corpo ed il battito regolare del loro polso d'un ritmo non dissonante da quello del cuore, fossero in contraddizione collo stato morboso allegato, di cui non si conoscessero altronde cagioni remote o prossime,

si dovrà sottometerlo ad una rigorosa osservazione. Il sospetto poi d'inganno sarà più fondato se vi sarà sputo di sangue senza tosse, e se il sangue sputato non sarà florido e spumoso. Altre volte però il grado e la natura non possono essere bene accertati; ed allora debbesi soltanto pronunciare provvisoriamente, ammettendo la prova testimoniale, ed istituendo una cura metodica.

Non di rado l'emottisia è un sintomo d'una affezione di cuore e segnatamente dell'ipertrofia; un' esplorazione diligente del centro circolatorio e dei polmoni, ricorrendo all'uopo ai segni statici, potrà chiarirne la provenienza. Del resto qualunque ne sia l'origine, l'emottisi abituale ben riconosciuta sarà sempre una ragione legittima di riforma, la quale dovrà esser pronunciata quanto più si può sollecitamente; giacchè s'è veduto assai frequentemente essere siffatta emorragia seguita da una rapida evoluzione della tischezza polmonale, specialmente nelle persone deboli e delicate.

La semplice tosse senza emottisi e senza ragguardevole separazione di catarro dovrà ispirare giusta diffidenza; e non darà altrimenti luogo alla riforma se non quando i segni statici della percussione e dell'ascoltazione non dimostrassero la distruzione oppure l'impermeabilità per vizii organici d'una ragguardevole parte dei polmoni; le quali lesioni sono sempre accompagnate da maggior o minor grado di febbre con esacerbazione vespertina, da un corrispondente grado di dispnea e da un deterioramento generale della costituzione, che dimostrano la realtà della malattia.

Negl'inscritti la tosse, quando non fosse accompagnata da emottisi, da escreti purulenti o da un'alterazione nello stato della costituzione generale, non darà luogo alla riforma. Quando si potesse tuttavia presumere che la tosse non fosse dipendente da un'affezione affatto recente della mucosa delle vie aeree, sarebbe allora il caso di sottoporre l'inscritto ad osservazione nell'ospedale a fine di poterne emettere un più sicuro giudizio. Per

contro la tosse ed il catarro abituali ed insanabili si riscontrano assai di frequente nei soldati alquanto inoltrati in età per lenta flogosi della mucosa delle vie respiratorie, per dilatazione delle cellule polmonali senz'altra complicazione, e sono allora una valida ragione di riforma quando inutilmente si fosse intrapresa la loro cura.

Art. 71. La palpitazione e l'asma da vizj organici del cuore e dell'apparato respiratorio (ipertrofia, aneurisma, insufficienza od ossificazione delle valvole del cuore, indurimento, epatizzazione, empiema polmonale, dilatazione de' bronchi, idropisia della pleura, ecc.)

#### AVVERTENZE.

L'ipertrofia delle pareti del cuore, rilevata da un notevole grado di dispnea, da palpitazione più o men gagliarda, da morbosa vibrazione cardiaca, da rosso alle guancie, e la dilatazione delle cavità del cuore caratterizzata da dispnea, da palpitazione, da pallidezza alle guancie e da una leggiera tinta violacea ai labbri, voglion essere confermate coi segni statici, siccome quelli che più facilmente escludono il sospetto di simulazione.

L'urto perciò alla regione precordiale capace di trasmettere un movimento vibrato a tutto il casso toracico; l'ottusità alla percussione dei precordj oltre all'area di sei centimetri quadrati, i rumori di soffio, di sega, di raspa; ecc., percepiti mediante l'ascoltazione, con la giunta dei sintomi sovra mentovati, dimostreranno la realtà della malattia, e saranno una ragione d'incapacità pel militare servizio. Sebbene i segni caratteristici della vera dilatazione siano tali da rendere quasi impossibile la simulazione, tuttavia vuolsi avvertire di non confondere con questi segni gli altri analoghi sintomi prodotti per legge di consenso dalla presenza dei vermini, in ispecie della tenia, nel canale intestinale, o da qualche esterna compressione meccanica. Non sa-

rebbe sufficiente un leggiero grado di dispnea con palpitazione, anche uniti alla pallidezza della faccia ed alla tinta violacea dei labbri, per arguire l'esistenza d'una dilatazione delle cavità cardiache; come non si potrebbe neppur arguire un'ipertrofia delle stesse cavità dalla tinta rossa della faccia, dalla dispnea e dalla palpitazione, quando mancassero i segni statici speciali che caratterizzano siffatte alterazioni del cuore; giacchè l'aglio, il pepe, il tabacco ed altre sostanze aromatiche, introdotte e mantenute nell'intestino retto, furono viste non di rado cagionare un'agitazione generale con esagerati movimenti cardiaci, dispnea, palpitazione, rossezza o pallidezza alla faccia, da potere ad un meno avveduto imporre per un'ipertrofia o per una dilatazione della cavità del cuore. Lo stesso effetto potrebbesi ottenere con gravi esercizi meccanici, o con marce rapide eseguite poco prima della visita sanitaria, od anche colla semplice agitazione nel letto poco prima delle medesime.

Nè mancarono alcuni che a tale effetto ricorsero a lunghe veglie, alla dieta e all'uso d'infusione satura di thè, di caffè o di altre sostanze leggermente stimolanti. Vi sono pure rimedj; che valgono a sturbare i movimenti del cuore, ed a produrre un certo grado di palpitazione con pulsazioni addominali; com'era avvenuto nel 1821 e 22 nell'artiglieria della marina inglese, ove le palpitazioni di cuore erano divenute epidemiche dallo uso ripetuto dell'elleboro bianco alla dose di 50 a 60 centigrammi. È sempre necessario di slacciare pendente la visita la cravatta e di togliere qualunque compressione del collo, perciocchè taluni cercarono imitare il gonfiamento e la tinta violacea della faccia, il turgore e la pulsazione delle carotidi, stringendosi maliziosamente il collo coi nodi della cravatta, od altrimenti. Nè debbesi dimenticare che la sola soggezione d'una persona timida avanti il Consiglio di leva potrebbe essere sufficiente a produr un notevole grado di palpitazione, senza la coesistenza d'alcuna malattia del cuore. In vista appunto di questa circostanza opportuno sarebbe sottoporre i coscritti ad osservazione nello spedale.

Se vi fosse qualche dubbio di simulazione sarebbe opportuno rimandare la visita ad un altro tempo, sorvegliare la persona sospetta, e chiamarla verso la fine della seduta allorchè questa meno vi si aspetti. Del resto qualunque palpitazione, quando non fosse continua e perciò tale da escludere l'esistenza di una lesione organica del cuore o dei grossi vasi, non potrebbe per sè dare incapacità al militare servizio. Se si osserva inoltre che in alcune lesioni del cuore v'è permanenza di palpitazione, si resterà tanto più convinti della necessità di un'osservazione protratta nell'ospedale a fine di poter emettere un fondato giudizio. L'esame della regione precordiale mediante la percussione e l'ascoltazione dovrà essere di rigore nella visita di accettazione de' volontari dei surrogati, ed al menomo indizio di palpitazione o di disordine nel movimento del cuore si rifiuteranno.

L'asma poi o è l'effetto d'una lesione organica o di malattie insanabili del cuore, dei polmoni, della laringe, o di tumori varii del collo; e perciò le osservazioni alla medesima relative son affatto identiche a quelle già fatte in ordine a queste ultime malattie: oppure l'asma è puramente spasmodica, costituendo l'asma così detta del *Millar*, ed allora, essendo impossibile riconoscerla nella visita avanti il Consiglio di leva, debbe l'uffiziale di sanità denunziare la necessità d'inviare la persona che si presume affetta in osservazione presso qualche spedale militare a fine di riconoscerne la realtà.

Parimente per conoscere in un iscritto la realtà dell'asma, quale ne sia l'origine, e di più ancora per meglio calcolarne il grado, egli è necessario assoggettarlo ad osservazione in uno spedale: la riforma poi d'un militare in servizio dovrà proporsi nel solo caso che inutilmente ne fosse stata intrapresa la cura. Nell'asma convulsiva in fine non rinvenendosi alcuna lesione organica dall'attenta esplorazione degli organi respiratori e cardiaci, nè potendosi per l'irregolarità de' suoi accessi ad intervalli più o meno lontani pronunciare con certezza dietro l'os-

che del ventricolo, ora una dermatosi retrocessa, ecc. Altra volta il vomito è fraudolentemente sostenuto da leggere dosi d'emetico prese di quando in quando. L'abito del corpo non corrisponde a quello stato d'emaciazione che è la conseguenza necessaria di questa infermità, e la mancanza dei segni proprii delle malattie che sogliono produrre il vomito, ne faranno facilmente palese la simulazione. Havvi pure chi gode della singolare facoltà di far risalir in bocca i cibi presi, per inghiottirli dipoi, effettuando così una specie di ruminazione. Questi individui possono presentarsi ai consigli di leva qualificandosi affetti da scirro al piloro. La soperchieria riescirebbe ancora maggiormente quando il reclamante con protratta dieta avesse acquistato una pallidezza ed una magrezza pronunciata. Tuttavia quando la ruminazione non risultasse dagli indizj proprii d'una lenta affezione del ventricolo o dell'esofago, si sottometterà l'individuo agli opportuni sperimenti. Per fingere l'ematemesi o il vomito di sangue gli uni bevono occultamente sangue di bove o d'altro animale, puro o mescolato con bolo armeno, che poi vomitano portando un dito nella gola.

Cotesta simulazione come quella d'ogni altra interna emorragia si conoscerà primieramente dalla mancanza di cagioni plausibili e dei sintomi prodromi e costitutivi delle emorragie vere, e secondariamente dal non trovare nel supposto ammalato le conseguenze inevitabili delle perdite di sangue, quali sono il pallore del volto, la debolezza generale e simili. Avvertendo inoltre che quando l'infermità è reale, il sangue recentemente vomitato è ordinariamente rigettato liquido e nero in variabili quantità per ciascheduna volta, mentre quando il sangue fu preventivamente inghiottito per frode, esce a grumi, e si presenta sempre più o meno rosso, senza che il preteso ammalato ne resti indebolito.

Quando la realtà della malattia non potesse facilmente accertarsi, sarebbe bene assoggettare ad attenta osservazione l'inscritto prima di proporlo per la riforma. In quanto al soldato in

servizio non si dovrà proporre per la riforma se non quando siasi tentata inutilmente la guarigione.

Art. 76. Le emorroidi interne od esterne voluminose od ulcerate; il flusso emorroidale periodico ed abbondante con istato irritativo flogistico permanente della parte inferiore dell'intestino retto.

#### AVVERTENZE.

Le emorroidi fanno anche numero nella categoria delle infermità possibili di simulazione. Onde imitarle i simulatori sogliono servirsi d'alcune vescichette di pesce o di topo, ripiene d'aria e tinte di sangue, le quali introducono e ritengono con particolar artificio nell'ano. Una leggiera puntura a siffatti tumori (la quale puntura in ogni caso non potrà mai nuocere nelle vere emorroidi) facendoli istantaneamente appassire ne metterà al chiaro la frode. Altronde si riconoscerà facilmente l'inganno se si esaminino attentamente le emorroidi le quali, se vere, presentano una base assai larga e sono di colore paonazzo. La presenza bene riconosciuta di tumori emorroidali interni od esterni, siano ulcerati o no, è sufficiente ragione per la riforma degli inscritti, dei volontari e dei rimpiazzanti; ma non lo sarà altrimenti dei militari già in servizio se non quando si fossero inutilmente adoperati i convenienti mezzi curativi per far cessare lo stato irritativo flogistico che talora è abituale nella regione dell'ano e che cagiona dolore e difficoltà nell'evacuazione delle fecce.

Art. 77. Il prolasso abituale dell'intestino retto; l'incontinenza delle fecce; il notevole e permanente restringimento dell'ano e dell'intestino retto da vizio organico, ed anche lo spasmodico, vieppiù se associato alla così detta fessura dell'ano.

## AVVERTENZE.

Il prollasso ossia l'uscita abituale dell'intestino retto è dipendente realmente dal rilassamento di quella parte, o da qualche operazione eseguita poco dopo la nascita per imperforazione dell'ano. Si pretese che possa essere simulato mediante l'introduzione nell'intestino retto di vesciche o d'intestini d'animali lasciati penzolare fuori dell'ano, ma in tal caso una leggiera trazione basterebbe a scoprire una sì grossolana frode.

Assai più frequente occorre veder occultato o trattenuto il prollasso dell'intestino retto. La visita d'un momento non basta a scoprire una tale dissimulazione. Però se il prollasso avrà luogo già da lungo tempo, e se la sfintere dell'ano avrà perduto affatto la sua contrattilità, al più leggero premito che si potrà ottenere dal paziente si farà tosto vedere l'intestino retto. Se poi l'ispezione di questo sarà praticata di nuovo dopo compiuto l'atto della visita, si troveranno alcune pieghe o raggrinzamenti dell'intestino già uscito fuori, che indurranno a conghietturarne il prollasso intiero.

L'incontinenza delle fecce per paralisi dell'intestino retto o degli sfinteri, essendo sempre effetto d'altre gravi malattie, costituisce una causa d'incapacità dell'inscritto quando sia bene verificata, e pel militare in servizio quando siano queste riconosciute insanabili.

Lo spasmo dell'ano dipendente da malattie croniche esistenti in questa regione, mentre è motivo di riforma dell'inscritto, lo è solo pel militare in servizio nel caso che siasi inutilmente istituita la cura.

La fistola all'ano è sempre una ragione di riforma per l'inscritto, ma non potrebbe esserlo pel militare in servizio, allorchè non fosse complicata ad altre malattie insanabili, e potesse essere tolta coi presidii dell'arte, come il più sovente accade.

Si tentò da taluno di simulare questa malattia coll'intro-

durre entro una piccola incisione artificialmente istituita nei contorni dell'ano un pezzetto di radice d'elleboro a fine d'arrotondirla e produrvi callosità. Si potrà riconoscere l'inganno mediante una diligente ispezione della parte: e, quando non si potesse rimuovere ogni sospetto di frode, sarebbe allora il caso di denunziare la necessità di sottoporre il reclamante ad osservazione nello spedale.

Art. 78. Le ernie manifeste d'ogni specie e gli sventramenti.

## AVVERTENZE.

La presenza d'un'ernia ben verificata, anche semplice e riducibile, motiva la riforma dell'inscritto, ed il congedo di rimando per inabilità al servizio dei militari, ove l'ernia incomodi gravemente nelle marcie e negli esercizi. Un'innaturale dilatazione del canale inguinale, per cui essendo consentita l'introduzione del dito entro al medesimo si possa percepire nell'atto del tossire l'impulsione passeggera d'una viscera nel canale inguinale con tendenza ad uscire dal suo orifizio esterno, rende inabile il volontario e surrogato; ma non dà luogo alla riforma dell'inscritto, essendo in questo necessaria la presenza bene riconosciuta d'un'ernia. Accade talvolta che l'ernia sia simulata per mezzo del soffiamento dell'aria nella regione inguinale, ma il solo tatto basterà per svelare prontamente la frode, e la perlostrazione della parte vi farà scoprire la piccola ferita che servi all'introduzione dell'aria. Altre volte al contrario le ernie sono tenute occulte e dissimulate dai volontari, surrogati e scambi di numero, nè sempre riesce facile il riconoscerle. Difatto se un'ernia *ombelicale, inguinale o crurale* si fa palese soltanto sotto cospicui premiti di corpo e retrocede con facilità al cessare di questi, se non è ancora grande l'allentamento delle parti per cui discende; se la persona s'astiene dal cibo prima della visita ed ha cura di vuotarsi il ventre con un rimedio purgativo, di rima-

nere per qualche giorno a letto, e d'applicare sull'apertura rimedii astringenti e freddi, riesciranno allora insufficienti i soliti mezzi che s'impiegano per scoprirla, cioè il soffiare ed il tossire veemente; tanto più perchè l'ernioso nel sottomettersi di mala voglia a siffatte prove ha un particolare interesse per renderle infruttuose. Il sospetto d'ernia tenuta occulta sarà vieppiù avvalorato quando mediante l'esplorazione si riscontrasse l'anello inguinale dilatato più dell'ordinario, e facile riuscisse l'introduzione del dito per entro al medesimo. Ciò nulla ostante accade spesse volte che, sebbene la persona dell'arte si trovi defraudata nei suoi tentativi per scoprire un'ernia, tuttavia, terminata la visita, quando chi è stato esaminato trovasi stanco, specialmente dopo essere stato costretto a genuflettersi più volte ora sull'uno ora sull'altro ginocchio, le parti per le quali l'ernia suole discendere si gonfino, e talvolta comparisca l'ernia stessa. Quindi nei casi dubbii dovrà l'uffiziale di sanità, prima di chiudere la visita, dirigere una seconda volta i suoi sguardi a quelle parti. Che se, a malgrado delle tentate prove e delle ripetute indagini non venga a palesarsi ernia di sorta, uno scoloramento circolare della pelle che si mostra sopra le anche ed attorno al sacro, indicante la pressione d'un cinto portato, conformerà gli esaminatori nel sospetto d'ernia tenuta occulta. In questi casi sarà sempre opportuno assoggettare ad osservazione in uno ospedale i presunti erniosi a fine di rimuovere qualunque sospetto di colpevole stratagemma e di pronunziare un sicuro giudizio.

Art. 79. Il testicolo permanentemente contenuto nel canale inguinale o la sua permanente ed incomoda giacitura contro l'orifizio esterno del medesimo; l'assenza o l'atrofia d'ambi i testicoli con mancanza dei caratteri della virilità.

## AVVERTENZE.

La retrazione permanente d'un testicolo contro l'orifizio esterno del canale inguinale, anche senza aderenze, o la sua presenza entro il canale inguinale, saranno sempre una ragione di incapacità per il militare, quando le moleste compressioni ed il soffregamento che quest'organo delicato verrebbe a soffrire nelle lunghe marce, nelle fatiche del campo ed anche nell'ordinario servizio, fossero cagione di dolore.

Non si debbe pretermettere di dire che l'assenza congenita dei testicoli è quasi sempre più apparente che reale, giacchè o questi organi furono ritenuti nella cavità addominale o non poterono superar il canale inguinale: se in quest'ultimo caso si potrà riconoscere l'innaturale congenita disposizione mediante una diligente disamina della parte, saranno nel primo caso sufficiente indizio della presenza dei testicoli nell'addomine i segni di virilità desunti dall'evoluzione degli organi genitali e dei muscoli, dal vigore della costituzione, dal tono grave della voce, dalla presenza della barba, ec. Questi segni facienti prova di virilità e della presenza dei testicoli nell'addomine, escludono ad un tempo l'idea della riforma e chiariscono la soperchieria di taluni che hanno la facoltà di fare rientrare a loro volontà i testicoli nel canale inguinale.

Art. 80. La raccolta ben caratterizzata di siero entro la cavità della membrana vaginale del testicolo od in una cisti del tessuto cellulare del funicolo spermatico o nel sacco d'un'ernia ridotta (idrocele).

## AVVERTENZE.

Se la raccolta di siero entro la membrana vaginale del testicolo o nel tessuto cellulare del funicolo spermatico, voluminosa in modo da recare distensione dolorosa, non guaribile senza

un'operazione cruenta, può essere una ragione di riforma per un iscritto, non potrà esserlo per un militare in servizio se non quando i presidj curativi opportunamente impiegati fossero riusciti infruttuosi.

Sarà facile il distinguere l'edema dello scroto ossia l'idrocele per infiltrazione dalla vera raccolta sierosa nella vaginale del testicolo: nell'edema la sua estensione a tutto lo scroto, ed il riscontrare sempre il testicolo nel centro della tumidezza, dove che nell'idrocele cistica della vaginale il testicolo s'incontra sempre alla periferia del tumore, per lo più alla sua parte posteriore ed inferiore, e nella cistica del funicolo spermatico alla parte inferiore, serviranno ad escludere ogni equivoco in proposito. L'edema idiopatico dello scroto è raro, e non costituisce un caso di riforma, perchè si può guarire senza difficoltà mediante i presidii dell'arte. Non così quando è sintomatico; ma in tal caso le avvertenze debbonsi riferire non all'edema ma alle malattie dalle quali ebbe origine ed è mantenuto.

Si ricorse talora all'insufflazione d'aria nel tessuto cellulare dallo scroto ed anche alla iniezione d'acqua mediante una piccola puntura nella parte posteriore superiore e più nascosta del medesimo, a fine di simulare l'idrocele; ma la mancanza dei segni proprii di questa, aggiunta alla leggerezza e crepitazione del tumore nel primo caso, ed in ambi i casi le tracce della puntura che possono riscontrarsi, serviranno a svelare la frode.

Art. 81. Lo stato varicoso ben spiegato delle vene del cordone spermatico (cirsocele) e dello scroto (varicocele), non che tutte le gravi malattie organiche e croniche del testicolo e dello scroto.

## AVVERTENZE.

Lo stato varicoso delle vene dello scroto (varicocele o del cordone spermatico (cirsocele) sarà un sufficiente motivo di esclusione dal servizio militare d'un volontario o d'un surrogato; ma avrà solo un tale effetto per un iscritto, quando le varici fossero piuttosto notevoli, e viepiù se aggiunte ad un sensibile grado di atrofia del testicolo. La riforma del militare in servizio non dovrà altrimenti essere pronunziata se non quando le varici, oltre all'essere voluminose con principiante atrofia del testicolo dessero luogo a dolore, o fossero più o meno d'incomodo nel servizio.

Non debbe nascondersi che alcuni leggermente predisposti alla dilatazione varicosa delle vene scrotali o del funicolo spermatico sogliono renderla più voluminosa coll'immergere gli organi genitali nell'acqua tiepida dopo aver eseguito corse rapide o faticosi esercizi meccanici. Altri cercano per contro di scemare siffatte varici mediante applicazioni fredde: bisogna perciò andare guardinghi ed usare maggior rigore nell'accettazione al servizio dei volontari e dei surrogati che offrirono segni anche leggeri di varici delle vene del funicolo spermatico o dello scroto.

Art. 82. La mancanza di considerevole porzione del pene; l'epispadia in tutti i casi, e l'ipospadia quando l'apertura innaturale dell'uretra ha la sua sede nelle due terze parti posteriori della porzione maneggevole del pene, oppure se, occupando la terza parte anteriore della testè detta porzione maneggevole del pene, l'orinazione non può aver luogo senza sozzura; le fistole uretrali e vescicali; lo scirro e l'ingrossamento morboso permanente della prostata.

## AVVERTENZE.

Tutte le mentovate infermità sono una valida ragione di riforma d'un iscritto, ma non avrebbero uguale valore in un militare in servizio quelle fra esse che potessero rimuoversi coi mezzi dell'arte. Egli è perciò opportuno intraprendere la cura e proporre la riforma nel solo caso che questa riuscisse infruttuosa.

Art. 83. L'iscuria abituale da vizio organico, e l'enuresi; la stranguria, l'ematuria, la piuria; i calcoli delle vie urinarie; le renelle, quando tutte queste malattie sieno ben comprovate.

## AVVERTENZE.

L'enuresi, ossia incontinenza d'urina, può essere compiuta od incompiuta, secondochè tutta l'urina sfugge involontariamente od in parte soltanto; inoltre è essa costante in ogni tempo, ovvero solamente in dati tempi e circostanze, come sarebbe di notte o nei premiti della defecazione. Quando si chiedesse la riforma per enuresi, compiuta od incompiuta, nessun caso si farà dei certificati o di altre testimonianze che si adducessero in prova della loro esistenza, dovendosi la realtà ed il grado della malattia riconoscere mediante il soggiorno del reclamante in uno spedale militare. L'enuresi, compiuta è rarissima, e siccome per lo più dipende da diminuita capacità della vescica per ingrossamento delle sue tonache non più distendibili, da tumori fibrosi, fungosi, scirrosi, ecc. di notevole volume che sporgono nella sua cavità o che la comprimono dal di fuori, o da un grosso calcolo nella medesima contenuto, non potrebb'essere con successo simulata; perciocchè il difetto delle mentovate cause materiali assai facilmente svelerebbe la frode. Perciò l'enuresi che assai sovente si toglie a simulare è l'incompiuta, e segnatamente la notturna, perchè più difficile a scoprirsi che non la permanente. Di fatto è quest'ultima rivelata, quand'è reale, da pallidezza e flac-

cidità della ghianda, da un' aureola rossigna attorno al meato urinario, e talvolta da escoriazione alla pelle del prepuzio e dello scroto, da sgorgo dell'urina non a getto continuo od interrotto, ma a gocce a gocce cadenti spontaneamente e ad eguali intervalli: perciocchè il getto interrotto dell'urina per effetto di volontà, dovendo essere accompagnato da contrazioni e da rilassamento pronti degli sfinteri della vescica che non si possono facilmente dominare a volontà, si potrà riconoscere dai premiti che farà il simulatore per avviare lo sgorgo, e dalle profonde inspirazioni a cui per tale effetto sarà costretto di ricorrere, sospendendo anche per qualche istante i movimenti respiratorii. La quantità del liquido che nella vera incontinenza è emessa per ciascuna volta non potrebbe essere maggiore di trenta o trentacinque grammi, perchè una maggior quantità non può essere raccolta e trattenuta in vescica; perciò un cateterismo inaspettato e segnatamente nella notte, il quale desse uscita ad una ragguardevole quantità d'urina, sarebbe bastante a svelare la frode, e ciò tanto più quando con una diligente esplorazione non si riscontrasse alcuna fra le cause materiali sovra mentovate, dalle quali suol essere l'enuresi prodotta.

Siccome questa malattia può essere altresì l'effetto di paralisi della vescica, è opportuno avvertire che se la paralisi si estende a tutta la vescica, come accade per lo più nei parapletici, vi ha piuttosto iscuria che enuresi. Imperciocchè, supposte anche mancanti d'azione le fibre muscolari stringenti il collo della vescica ed il principio dell'uretra, se manca insieme la contrattilità del corpo e del fondo della medesima, manca la forza espulsiva, per supplire alla quale punto non basta l'azione dei muscoli addominali, mentre il naturale stato del collo della vescica e dell'uretra è di trovarsi chiusi e combacciantisi colle loro pareti; ond'è richiesta una forza positiva a farli aprire ed a spingere fuori l'urina.

Più frequentemente, siccome s'è detto, è simulata, quale più facile, l'incontinenza incompiuta, segnatamente notturna, fin-

gendosi l'evacuazione involontaria dell'urina durante il sonno. Per una minore sensibilità al collo della vescica accade che nel sonno presentisi ad esso l'urina e ne sorta senza che il dormiente si svegli, come succede nei ragazzi per la contratta abitudine sino dalle fasce d'emettere pendente il sonno l'urina, od a cagione della disposizione acquisita per non alzarsi ad emettere l'urina ai primi stimoli. Allorchè questa ne fosse la sola causa, le punizioni potrebbero essere sufficienti a fare perdere siffatta abitudine. L'uso delle cantaridi si mostrò pure talora efficace in tal caso a correggere gradatamente questa contratta abitudine.

Per escludere il sospetto d'influenza volontaria gioverà, dopo aver esplorata convenientemente la vescica con un catetere, amministrare al malato una moderata dose d'oppio, e, poichè questi si trova immerso nel sonno, avvolgere dolcemente il pene con una compressa e fare che un assistente vada spesse volte visitandolo di notte tempo; se per quattro o sei ore il pannolino rimane asciutto, e soltanto allora si fa umido quando l'uomo è svegliato, si potrà con tutta sicurezza pronunziare l'inganno, perchè la sospensione dello scolo delle urine non si potrà attribuire all'azione diretta dell'oppio.

L'esperienza ha dimostrato che rarissima è la vera incontinenza dell'urina, segnatamente negl'inscritti, tuttochè assai frequentemente sia tolta a simulare. In conseguenza di questo principio è mestieri dichiarare idonei al servizio militare tutti quegl'inscritti che pretendono esserne affetti, semprechè sensibili indizj non ne giustificassero la realtà; come la presenza di calcoli o della renella in vescica, un'affezione flogistica lenta di questa viscera, e la debolezza ed il deperimento generale della costituzione. Quando poi si trattasse di militari già sotto le bandiere sospetti di simulazione, a fine di accertare la realtà della malattia, si potrà, quando avessero saputo eludere tutti i mezzi sovra enunciati, e rimanesse tuttavia un grande sospetto di simulazione, ricorrere a quelle prove che l'arte suggerisce per iscoprire l'inganno.

La ritenzione dell'urina o la difficile sua emissione (iscuria e disuria) essendo spesso l'effetto d'altre malattie, quali i calcoli in vescica, la paralisia di questa, le malattie della prostata, i restringimenti dell'uretra, ecc. qualunque osservazione in proposito debbesi riferire a siffatte malattie. La ritenzione dipendente da contrazione spasmodica del collo della vescica non potrebbe dare incapacità al militare servizio se non quando fosse abituale e mantenuta da affezioni lente della vescica, nel quale caso sarebbe indispensabile inviare l'inscritto in osservazione all'ospedale.

La ritenzione d'urina per paralisia della vescica dipendente da lesioni del midollo spinale, sia per commozione in seguito a colpi, a cadute sulla colonna vertebrale, sia per pressione sul midollo indotta da raccolte umorali nello speco vertebrale, da carie o da altre malattie delle vertebre, non ha altra significazione oltre a quella dipendente da siffatte malattie.

Molto rara è l'ematuria negl'inscritti, e perciò quando ne movessero eglino lagnanze, essendo la medesima per lo più generata da calcoli, da infiammazione della vescica o da altre malattie dell'apparato urinario, egli è indispensabile inviarli in osservazione allo spedale a fine di riconoscere la presenza di siffatte malattie e di assicurarsi da ogni simulazione.

Sarà quindi opportuno vuotare ben bene con un catetere la vescica, amministrare copiose bevande diluenti e praticare dopo due ore un nuovo cateterismo, dal quale, in caso della realtà della malattia, si dovrà ottenere urina sanguigna come la prima. Avvertasi di sorvegliare in tale frattempo con tutta diligenza il sospetto di simulazione perchè non venga tinta con sangue l'urina con decozione della robbia dei tintori, di cocciniglia o d'altre materie coloranti, come fu osservato alcuna volta. Non bisogna dimenticare che il color sanguigno dell'urina può altresì ottenersi bevendo la decozione della robbia; ma lasciando, quando ciò si sospettasse, riposare alquanto l'urina in un vaso, non sarà difficile scoprire la frode, poichè in caso di vera ematuria i globuli sanguigni formando posatura al fondo, potranno

riconoscersi con una lente dopo la decantazione del liquido, mentre nel primo caso l'urina conserverà un colore rosso uniforme, nè potrà riconoscersi la presenza di veri globuli.

Tutte le siffatte malattie potrebbero motivare la riforma di un militare sotto le bandiere nel solo caso che inutilmente si fosse intrapresa la loro cura.

Art. 84. L'idropisia ascite da qualunque siasi causa, ed il diabete.

AVVERTENZE.

Quando un iscritto reclamasse la riforma per il diabete, e l'emaciazione non fosse a tale segno da motivarla per sè, indispensabile sarebbe, per accertarsi della realtà della malattia, sottoporlo ad osservazione nello spedale. Sarebbe in tal caso opportuno vegliare a che il diabete zuccherino non fosse contraffatto col mescolare zucchero coll'urina; nè sarà inutile, nello scopo di sventare la frode, ricordare la proprietà che ha la vera glucosi o destrina di deossidare il protossido di rame, della quale proprietà sarebbe destituito lo zucchero comune mescolato all'urina.

Art. 85. Il foro ombelicale pervio per vizio congenito con uscita abituale dell'urina dal medesimo e l'extrofia della vescica.

SEZIONE III.

*Malattie delle estremità.*

Art. 86. La mancanza o la perdita dell'uso dell'ultima falange del dito pollice d'una mano, o di due falangi del dito indice della mano destra, o dell'ultima falange di quattro diti di

una mano o di un piede, o delle due ultime falangi di più diti della mano o del piede.

Art. 87. Li diti aderenti e riuniti, li soprannumerarii, ed altre deformità quando impediscono, se nelle estremità superiori, il libero movimento della mano ed il maneggio delle armi, e, se nelle estremità inferiori, il porto delle scarpe e le marce.

Art. 88. Una delle estremità superiori od inferiori atrofica o notevolmente più lunga o più corta dell'altra, e la grande proporzione degli arti con il tronco.

Art. 89. La spina ventosa, il fungo, l'osteosarcoma, la tubercolosi degli ossi, le periostosi e le esostosi considerevoli.

AVVERTENZE.

Nel militare in servizio la periostosi e la esostosi sifilitiche senz'altra grave alterazione non potrebbero costituire un caso assoluto di riforma, siccome quelle che con una cura appropriata talora svaniscono in breve tempo. Parimente tutte le altre malattie degli ossi non potrebbero motivare la riforma del militare se non nel caso che si fosse senz'alcun successo preventivamente instituita la loro cura.

Art. 90. Le fistole delle articolazioni, la carie e la necrosi degli ossi considerevoli e dipendenti da vizio costituzionale.

AVVERTENZE.

Queste due malattie sono sufficiente motivo di riforma per un iscritto, non così del militare in servizio, dovendo intraprendersi l'opportuna cura, e non pronunziare la riforma se non quando fosse questa riuscita infruttuosa.

Art. 91. L'anchilosi compiuta e l'incompiuta da vizio organico; le fratture antiche non consolidate o mal riunite con notevole deformità o difficoltà nell'uso della parte; le lussazioni delle principali articolazioni male ridotte o non più riducibili, ovvero la grande facilità a queste ultime per lacerazione o per rilassamento dei legamenti e delle capsule articolari.

## AVVERTENZE.

L'anchilosi incompiuta di articolazioni principali è una delle infermità che gl'inscritti cercano assai sovente di simulare. Allorchè è reale si scorgono quasi sempre intorno all'articolazione che n'è la sede, alcune tracce d'inflammazione precedentemente sofferta o d'ulcere o ferite pregresse che ne furono cagione. Taluni profittano bene spesso d'una ferita rilevata nei contorni d'un articolazione per fingere un'anchilosi consecutiva. Costantemente nell'anchilosi incompiuta reale i movimenti, liberi sino ai limiti permessi dalla lesione, cessano quindi prontamente come arrestati da un ostacolo materiale senza che l'azione muscolare intervenga per alcun modo, e sovente avvicinando l'orecchia all'articolazione si ode un piccolo rumore o scroscio caratteristico che manca nel caso di simulazione. Questi movimenti inoltre non sono dolorosi, e la loro estensione non varia giammai. Nel caso di finzione al contrario sogliono i simulatori lagnarsi d'un dolore vivo quando si fa muovere la articolazione pretesa ammalata, irrigidiscono l'arto, i movimenti di questo s'arrestano sotto angoli ineguali gradatamente per la contrazione volontaria dei muscoli, il che si conosce dalla loro turgidezza e dalla tensione dei tendini. Questi indizii bastano già a dare una grave presunzione della frode e, quando la giuntura offerisse la sua forma naturale senza traccia di preesistita lesione o con tracce di poco rilievo, per mettere in evidenza la frode bisognerà fingere di prestare credenza alle allegazioni del reclamante, piegar ed estendere alternativamente ed in fretta il membro nei limiti in cui si finge

circoscritto il movimento, poi cercando di distrarre fortemente la sua attenzione, estendere successivamente i movimenti e compire poscia ad un dato punto tutta l'estensione con una pronta ed inattesa impulsione. L'uso dell'oppio o d'altri narcotici e segnatamente l'inalazione dell'etere o del cloroformio potendo far cessare ogni influsso volontario, servirebbe in ogni caso a scoprire la verità. Vi è in fine un altro spediente il quale consiste nell'instituire attorno al membro un bendaggio circolare piuttosto stretto, avvertendo d'inumidire preventivamente la benda per impedire ogni possibile allentamento: non potendo più i muscoli contrarsi sotto questa uniforme compressione cesseranno ben tosto di opporsi al movimento.

Art. 92. L'attrattura permanente bene verificata di uno o più tendini o muscoli con lesione del loro uso; la paralisi di un arto.

## AVVERTENZE.

Per scoprire la finta contrattura permanente dei muscoli gioverà in gran parte quanto si è esposto all'articolo antecedente relativamente all'anchilosi. Avvertasi che taluni tengono per uno spazio di tempo assai lungo l'antibraccio o la gamba in una continua semiflessione, e condannano siffatti membri ad una inattività assoluta, e che altri poi s'assuefanno a portare un calcagno molto elevato onde costringere il ginocchio a piegarsi leggiermente in avanti, e riescono a fare dimagrire il membro comprimendolo a forza con una fascia circolare o con altri meccanici mezzi. Di tali rattrappimenti sogliono i reclamanti incolpare ora una sofferta frattura, ora un reumatismo ribelle o altre immaginarie cagioni. Per scoprire l'inganno, oltre alle prove consigliate nella finta anchilosi, si può far collocare l'uomo che si presenta con una gamba piegata, ritto sopra un gradino di una scala in modo che il peso del corpo riposi unicamente sulla

gamba sana, mentre la gamba contratta si lascia penzolare fuori del piano di sostegno: in generale in questa positura non si tarderà guari a vedere tremare il membro contratto e poi distendersi. Vi sono taluni che condannano i diti pollice ed indice od i quattro ultimi diti di una mano ad un riposo assoluto nello stato di flessione, o stringono la mano intiera con una benda per renderla gracile e tener i diti piegati, lasciando accumulare sotto i medesimi il sudiciume ed il sudore a fine di rendere la curvatura più verisimile, e qualche volta si pratica una scottatura sul tragetto dei tendini dei muscoli flessorj per dare alla contrattura una maggior apparenza di realtà. Questi strattagemmi per quanto ingegnosi siano non potranno trarre in inganno un ufficiale di sanità circospetto ed istruito, il quale con un attento esame della parte potrà riconoscere le lesioni reali dalle apparenti ed infinte; giacchè quando la contrazione dei diti è reale e fu cagionata da una scottatura o da qualunque altra lesione, i diti sono gracili, secchi, quasi quadrati, i tendini tesi e sollevati, la mano gracile e le cicatrici apparenti; i quali caratteri anatomici mancano nel caso di simulazione, la quale altronde sarà messa ordinariamente in evidenza dal seguente spediente. Si ravvolge tutto l'antibraccio strettamente con un bendaggio circolare per frenare l'azione muscolare, quindi lo si fa appoggiare in pronazione sopra una barra trasversale o si fa passare nel foro di una porta o d'un'assicella qualunque o, se v'è l'opportunità, per il foro d'un casotto di sentinella, e si fa passare sotto i diti contratti un legacciolo a cui si sospende un peso di libbre sei: dopo cinque o sei minuti il braccio e la mano non tarderanno a tremare e dopo altri quattro si vedrà il peso cadere e raddrizzare i diti contratti.

L'uffiziale di sanità debbe però avvertire che nei coscritti l'attrappimento, anche nel principio simulato, può col progresso del tempo, cioè con la lunga flessione ed inazione del membro, diventare reale, e che allora non cederà ai mezzi sin qui indica-

ti, i quali potrebbero anzi tornare dannosi, e dovrà essere argomento di riforma quale malattia permanente.

In quanto ai soldati il Consiglio superiore ebbe più volte occasione di vedere, che alcuni tra i medesimi svogliati del servizio militare e bramosi di liberarsi dal medesimo e di carpire una pensione di giubilazione, colgono tutte le occasioni di lesioni traumatiche talvolta leggere che loro occorrono in tempo di servizio per ingigantirne gli effetti e per mantenere permanentemente immobile e piegato il membro ammalato, pretesendo dolori sproporzionati alla natura del loro male ogni volta che si tenti di allungarlo. Questi stessi soldati con il pretesto che lontani dai loro doveri, possan acquistare più facilmente la pristina agilità del membro, cercano ed ottengono quasi sempre un congedo di convalescenza più o meno lungo, del quale non si servono per rinvigorire con il moto e per rendere agile il membro, ma piuttosto per isvigorirlo e per inrigidirlo ognora più con l'inazione studiata, rendendo con ciò inutili gli sforzi avvenire dell'arte per ridonare loro la sanità. Ammaestrato da questa duplice speranza il Consiglio non saprebbe abbastanza inculcare agli uffiziali di sanità che in siffatti eventi di sospettata simulazione mandino subito all'ospedale il militare in sospetto, avvertendo di ciò l'uffiziale di sanità in capo per verificare il vero suo stato, e non consentano mai nè a lunghe esenzioni dal servizio in quartiere, nè ai perniciosi indugj che deriverebbero da congedi più o meno lunghi.

Per quanto spetta alle paralisi degli arti dipendenti da lesioni dei centri nervosi, si consulti quanto si è esposto all'articolo 11 del capo I. Il diagnostico è molto più incerto allorchè la paralisi d'un membro è prodotta da causa locale. È uopo in questo caso esplorare la parte con molta cura, e se vi si riscontra una cicatrice, per quanto piccola essa sia, esaminare se la ferita da cui risulta non avrebbe potuto ledere un nervo e dare per tal modo la ragione anatomica della paralisi.

Si potranno ancora ottenere utili schiarimenti interrogando

il reclamante sulla causa della malattia e sulla successione dei sintomi. Non bisogna dimenticare in ogni caso che la paralisi per causa traumatica locale, non altrimenti che quella prodotta da malattia dei centri nervosi, quando dura da qualche tempo, suole indurre una diminuzione nel processo nutritivo del membro, e per conseguenza gracilità, scoloramento e flaccidità del medesimo; i quali indizj qualora non si riscontrassero, si avrà una ragionevole presunzione, se non una prova, di simulazione. Si dovrà nei casi di dubbio inviare il sospetto di simulazione in osservazione nello spedale, e per ultimo ricorrere alla prova testimoniale nei modi prescritti dal Regolamento.

Art. 93. L'artrite cronica, quale ne sia la causa o reumatica o scrofolosa o traumatica e simili, già riuscita ad alcuni esiti organici, come idrartro, tumore bianco, ipertrofia, ecc.

#### AVVERTENZE.

I dolori artritici sono sovente simulati dagli iscritti, ma l'ufficiale di sanità non ne terrà conto in ordine alla riforma dal militare servizio se non nel caso che fossero accompagnati da rigidità permanente o da vizio organico delle articolazioni, da assottigliamento dei membri o da altri segni obbiettivi che escludessero qualunque dubbio in proposito. In quanto ai militari in servizio la riforma pei dolori artritici semplici o accompagnati da vizi organici non dovrà altrimenti essere pronunciata se non quando fossero stati esauriti tutti i mezzi di cura, esclusivamente le operazioni termali, e nel caso di sospettata simulazione si fosse fatto uso dei vescicatorii, delle coppette e dei moxa, ecc.; i quali, mentre si troverebbero indicati nel caso di malattia reale, finirebbero per istancare la loro pazienza allorchè fosse simulata.

Art. 94. La claudicazione evidente.

#### AVVERTENZE.

Qualunque sia la cagione della claudicazione, essa debb'essere dichiarata in modo preciso. La claudicazione è frequentemente simulata al seguito di una caduta, d'una leggiera ferita, ecc. Vuolsi dunque adoperare ogni cura per iscoprire ogni possibile inganno. Questo si farà palese dalla mancanza dei segni caratteristici della vera claudicazione. Con rigoroso esame si riconoscerà non esservi differenza alcuna nella lunghezza degli arti inferiori, nè tampoco nella forma delle anche. Del resto il portamento del piede, lo stato dell'articolazione del ginocchio, la differenza di direzione nello stare in piedi, e l'eliminazione di tutte le lesioni materiali accennate nei precedenti articoli capaci di produrre la claudicazione, potranno chiarirne la realtà o la simulazione. Non devesi in qualunque caso di dubbio dimenticare il mezzo più sicuro per iscoprire la frode, consistente nel far coricare supino orizzontalmente il zoppicante sopra un piano solido, e misurare comparativamente nei due lati lo spazio compreso fra la parte più rilevante della cresta iliaca ed il malleolo esterno della gamba, facendo passare esattamente il filo di misura al davanti del grande trocantere, coll'avvertenza che le due creste iliache siano sullo stesso piano. Quando il bacino fosse maliziosamente rilevato od abbassato in un lato, questi due punti estremi nella misura non potrebbero tuttavia variare di distanza. Una delle più frequenti cause della claudicazione si ha nella lussazione, pel solito posteriore e superiore, che è conseguenza d'una sofferta coxite, oppure nella lussazione congenita. In tale caso la natica si riscontra più appiattita dalla parte della lussazione, la curva della natica, dell'inguine e del poplite corrispondente è più alta che dal lato opposto. Di più nella lussazione congenita facendo una trazione sul membro, questo ricupera la sua naturale lunghezza e, cessata la trazione, si raccorcia nuovamente; la mano applicata sul trocantere può sentirne i movimenti di sdruciolamento dall'alto al basso ed all'opposto.

È possibile in fine piegare l'arto sopra l'addomine per modo che la faccia anteriore della coscia s'applichi alle pareti addominali; la quale cosa sarebbe impossibile quando non vi fosse lussazione. Per conseguenza, semprechè si riscontrerà un'eguale lunghezza di misura in ambi i lati e non si riscontrerà altra lesione materiale che possa rendere ragione della claudicazione, s'avrà un motivo di credere alla simulazione, eccettuando il caso di obliquità del bacino per rilassatezza dei legamenti di connessione tra il medesimo e la colonna vertebrale, riconoscibile però da una maggiore estensione dei movimenti laterali della colonna vertebrale sull'osso sacro ad un grado tale che non potrebbe aver luogo in chi non avesse alcuna lesione in quella giuntura; movimenti che si possono ottenere fissando il bacino o la colonna vertebrale. Favorisce ancora cotesta obliquità la rilassatezza delle giunture degli ossi della pelvi tra sè e coll'osso sacro.

Art. 95. L'incurvatura notevole degli ossi lunghi, l'eccessiva convergenza o divergenza dei ginocchi, e le deviazioni e la mala conformazione dei piedi conosciuti con il nome di piede equino, varo, valgo, piede schiacciato, che è il maggior grado del piede piatto, con inclinazione al lato interno dell'articolazione tibio-tarsea.

AVVERTENZE.

Si è creduto che la conformazione congenita dei piedi conosciuta sotto il nome di piedi piatti, nella quale manca od è molto minore del naturale la volta o l'incavo proprio alla parte interna della pianta dei piedi, potesse essere una sufficiente ragione di riforma dal militare servizio, per tema che nelle marce avesse ad essere molestamente compresso il fascicolo nerveo-vascolare che scorre lungo la parte interna della pianta del piede; ma la osservazione ha dimostrato che gli alpigiani nei quali frequentemente si riscontra una siffatta conformazione congenita

dei piedi, sono assai proprii alle lunghe marcie, e vi resistono al pari di qualunque altro senza sofferenze. Ciò posto, la sola forma schiacciata dei piedi senz'altra viziosa loro conformazione, non può essere un motivo di riforma.

Altrimenti poi dovrassi giudicare quando i piedi, oltre alla forma piatta, si trovassero viziosamente inclinati nel lato interno, come si osserva di spesso; nel quale caso i malleoli interni più sporgenti del naturale s'urtano a vicenda nel camminare, ed i ligamenti interni delle articolazioni tibio-tarsee soverchiamente distesi si fanno dolenti e s'ingorgano. Ciò stante gl'inscritti che presentano i piedi piatti con isporgimento all'interno delle articolazioni tibio-tarsee riuscendo inabili alle lunghe marce, dovranno essere dichiarati improprii al militare servizio.

Art. 96. La lussazione irreducibile della prima e della seconda falange del dito grosso del piede, per cui una essendo sovrapposta all'altra od al primo osso del metatarso in posizione verticale o pressochè verticale, l'uso delle scarpe cagionasse dolore nel servizio ordinario o in occasione di lunghe marce.

Art. 97. L'accavallamento totale e permanente d'un dito del piede sopra l'altro; i diti così detti a martello o le altre storpiature atte a rendere malagevole l'uso delle scarpe ordinarie e l'andatura.

AVVERTENZE.

Tutte le anzidette viziose conformazioni, sian esse ridotte da causa congenita od occidentale, motivano la riforma degli inscritti quando sono al grado designato nel testo; ma la riforma d'un militare già sotto le bandiere, che per una causa accidentale fosse affetto da siffatte imperfezioni fisiche, potrebbe aver luogo nel solo caso che le medesime non si potessero rimuovere coi presidii dell'arte.

Art. 98. La traspirazione cutanea abitualmente fetida, e soprattutto quella dei piedi.

## AVVERTENZE.

Sonovi alcuni i quali vanno abitualmente soggetti ad una traspirazione abbondante e fetida da tutto l'ambito della pelle e specialmente dai piedi, che occorre negli esercizi del corpo ed anche senza questi esercizi e che, oltre all'inspirare un'invincibile ripugnanza ai circostanti, diventa talvolta incomportabile ed anche insalubre nelle camerate. Oltracciò il sudore abbondante e fetido dei piedi in particolare, gli ammolisce, li macera, li predispone alle ulcerazioni, e rende il soldato inetto a sostenere marce prolungate.

Per imitare la traspirazione fetida generale ricorsero alcuni iscritti all'applicazione sotto le ascelle di vecchio formaggio o d'altre sostanze putride e fetenti. Altri cercarono di imitarla ai piedi ungendoli giornalmente con grasso mescolato con vecchio formaggio, con tintura d'assa fetida o con altre sostanze male olenti. Bisogna perciò attenersi a molta riserva nel profferire un giudizio, ricorrere alla sequestrazione in un ospedale, fare uso di lozioni ripetute con ranni di sapone e non proporre la riforma prima d'averne tentata una cura razionale e d'essersi assicurati da ogni frode. È inutile avvertire che, trattandosi di quest'imperfezione sopraggiunta in un militare, debba tentarsi, una volta ben verificata, la guarigione con tutti i mezzi possibili.

Art. 99. L'unghia incarnita, inveterata e non guaribile senza operazione cruenta.

## AVVERTENZE.

L'unghia incarnita non produrrà la riforma d'un iscritto

se non nel caso che impedisca le marce e che non potesse esser tolta senza un'operazione cruenta a cui egli si rifiutasse assolutamente.

L'unghia incarnita che avesse avuto origine da causa accidentale in un militare già in servizio, non ne cagionerà la riforma quando potesse esser tolta coi presidii dell'arte.

Art. 100. Le dermatosi ulcerose e croniche; le ulcere ribelli e maligne; i tumori se di rea natura qualunque ne sia il volume; le cisti o le cicatrici quando pel sito estensione ed adherenze loro possono nuocere al libero movimento.

## AVVERTENZE.

Quando un iscritto si presentasse con un'ulcera alle estremità dovrebbe essere inviato allo spedale militare per esserne curato, salvo che la costituzione generale fosse profondamente alterata, l'ulcera fosse accompagnata da grande perdita di sostanza, o complicata a varici, a carie, a necrosi, od il membro ulcerato fosse visibilmente atrofizzato.

Il cercare d'esimersi dal servizio militare col procurarsi ulcere artificiali, segnatamente alle gambe, e col mantenere aperte le vere con applicazione di sostanze dotate di causticità, o con mezzi meccanici, è pratica antichissima; nel quale caso vi è provocazione anzichè simulazione di malattia. S'ebbe ricorso al sugo degli euforbiacei, alla timelea, al rhus toxicodendron, all'ammoniaca liquida, agli acidi minerali, ai vescicatorj d'ogni specie ed ai caustici potenziali per aprir un'ulcera; e si procurò di mantenerla aperta con polvere o cenere di tabacco con tabacco masticato, con polveri irritanti od anche con mezzi meccanici. Siccome gli affetti da ulcere antiche e ribelli sono per lo più deboli e cachettici, il membro su cui hanno sede si offre nei più de' casi alquanto gracile, la pelle in generale mostrasi secca, ruvida o squamosa, le parti già cicatrizzate rico-

per te per lo più da schianze, e quella attorno all'ulcera ordinariamente più liscia e violacea; così qualora nè lo stato generale dell'ammalato, nè i segni obiettivi dell'ulcera non disvelassero un carattere morboso specifico, e questa si mantenesse tuttavia aperta o prendesse incremento senza plausibili ragioni, s'avrebbe allora ogni motivo per sospettare una maliziosa provocazione; e ciò tanto più se, colla mancanza di siffatti indizj, chi n'è affetto si mostrasse per l'opposto vegeto, bene colorito, provveduto di buoni denti, con naturale tonicità di tessuti e senza ingorghi ghiandolari al collo. Se irritanti esterni o vescicatorii furono impiegati collo scopo d'indurre rosseggiamento nella pelle e staccarne l'epidermide, le parti sono calde al tocco ed il loro colorito, in vece di scemare gradatamente e confondersi con quello della pelle circostante, è limitato e forma un cerchio infiammatorio intorno alla provocata irritazione. In tale caso sarà l'individuo sospetto assoggettato ad una rigorosa osservazione, e si tracceranno con inchiostro alcune linee o segni particolari sopra le bende dell'apparecchio di medicazione, acciocchè non possano essere tolte senza che il curante di ciò s'avveda; e, se questo non basta, gioverà rinchiudere dopo la medicazione il membro entro una cassetta a lucchetto a fine di sottrarlo ad ogni meccanica offesa. Insistendo quindi con un regime dietico severo si riuscirà a sventare ogni soperchieria ed a condurre l'ulcera a sanazione.

Art. 101. Le aneurisme e le varici estese e nodose.

#### AVVERTENZE.

Le varici alle estremità superiori non possono dare ragione alla riforma dal militare servizio se non quando fossero l'effetto di malattie interne, d'ordinario dell'apparato respiratorio o del sistema cardio-vascolare, atte a rallentare la circolazione venosa, oppure di qualche altro meccanico ostacolo locale inamo-

vibile alla circolazione del sangue; ma in tali casi le norme da seguirsi in ordine alla riforma debbono derivarsi da siffatte principali malattie anzichè dalle varici che ne sono l'effetto.

Le varici di qualche momento possono essere considerate siccome esclusivamente proprie delle estremità inferiori; tant'è raro che la loro esistenza nelle estremità toraciche sia a tale grado da meritare seria considerazione in ordine alla riforma.

Le varici alle gambe, tuttochè di mediocre volume, rendono inammissibili al servizio militare i volontari ed i surrogati. Avvertasi che questi sogliono renderle qualche poco avvizite col serbare un protratto riposo o col comprimere uniformemente il membro in tutto il suo ambito mediante una fascia a dolabri, oppure con uno stretto tessuto a maglia. È perciò uopo essere guardinghi nella loro visita, farli camminare obbligandoli a trasmettere il peso del corpo alternativamente sull'una o sull'altra gamba, mentre si cerca di rallentare la circolazione comprimendo la vena safena nella parte superiore della gamba.

Negl'iscritti la presenza di piccole varici non potrebbe dare luogo alla riforma quando riunissero eglino tutte le favorevoli condizioni di ben essere generale.

Le varici antiche e voluminose costituiscono sempre un caso di riforma, perchè una tale infermità ha tendenza ad aggravarsi per effetto delle fatiche e delle marce proprie della vita militare.

Applicando un nodo ristretto attorno alla parte superiore della gamba, e col lasciarla penzolare nella notte fuori del letto, alcuni pervengono a produrre una gonfiezza edematosa nella medesima e nel piede con dilatazione delle vene a segno da poter simulare uno stato varicoso. Ma si potrà in tale caso riconoscere la frode dall'impronta lasciata dal laccio nella parte superiore della gamba o della coscia, e coll'applicazione di un bendaggio circolare intorno al membro che farà in breve scomparire ogni gonfiezza. Quando lo stato varicoso delle vene della gamba si

protraesse alle vene della coscia, sarebbe in tal caso assai diminuito il sospetto di simulazione.

Art. 102. L'edema abituale delle estremità inferiori non idiopatico.

AVVERTENZE.

L'edema abituale delle estremità inferiori nel maggior numero dei casi deriva da malattie interne. Può anche osservarsi, benchè raramente, l'edema prodotto da cause locali, favorito altresì da speciali mestieri; e siccome è difficile nella prima visita il distinguere l'idiopatico dal sintomatico, così sarà necessario mandar in osservazione quelli che ne sono affetti.

Art. 103. Le neuralgie croniche e refrattarie, segnatamente l'ischiatrica ribelle, con sensibili indizj di dimagrimento dell'arto in cui ha sede.

AVVERTENZE.

In quanto alle neuralgie ribelli e segnatamente all'ischiatrica, per le quali viene così sovente reclamata la riforma, non si farà delle medesime caso se non quando già avessero indotto un sensibile dimagrimento del membro in cui hanno sede. Quando da iscritti si reclamasse la riforma per una ischiade ribelle, anche bene riconosciuta, sarà tuttavia opportuno dichiararli rivedibili alla leva successiva, comechè ne avvenga talora col tempo la guarigione.

CLASSE SECONDA.

STATO DELLA COSTITUZIONE E MALATTIE COSTITUZIONALI.

Art. 104. La gracilità con poca evoluzione dei muscoli, vistoso dimagrimento e soprattutto con statura alta e fuori delle proporzioni ordinarie.

AVVERTENZE.

Siffatti casi che occorrono assai frequentemente, esigono molta prudenza nel giudicarne; epperchè ove l'uffiziale di sanità dubiti che l'iscritto non possa resistere alle fatiche e marce del soldato deve sempre rimandarlo all'altra leva.

La magrezza può dipendere da un difetto congenito del processo nutritivo generale, o dalla ritardata necessaria crescita del corpo per cause accidentali o da difetto di vigore. Nel primo caso non vi ha quasi più speranza di miglioramento, non così nel secondo.

Certa cosa è che una somma magrezza unita ad una piccola statura, a muscoli pochissimo sviluppati, e ad una voce sottile, indicano nel giovine una debolezza di costituzione che lo rende inabile al servizio militare fintantochè non siasi effettuato nella sua organizzazione uno di quei favorevoli cambiamenti che non possono esser prodotti fuorchè dal tempo, da una buona regola di vita e da un esercizio proporzionato all'accrescimento successivo delle forze. Se un tal giovine per la sua età trovasi compreso nella leva, la natura lo annovera però ancora nella classe dei fanciulli; laonde la giustizia e l'umanità esigono che gli si accordi per lo meno una dilazione.

Quando la crescita d'un giovine è stata molto rapida ed è egli gracile, smilzo, magro, con collo, braccia e gambe molto

lunghi, e quando la sua respirazione diviene affannosa dopo il menomo esercizio, egli non è atto al mestiere dell'armi finchè la natura non gli abbia procurata la robustezza proporzionata alla sua statura. Se fosse egli chiamato sotto le armi non altro farebbe fuorchè ingombrare gli spedali con danno proprio e delle finanze dello Stato.

Non è a tacersi che taluni a fine di simulare siffatta debolezza costituzionale, riescono, mediante un lungo digiuno, colla veglia protratta e coll'uso reiterato degli emetici e dei purganti a comunicare un pallore pressochè cadaverico al loro sembiante. Vuolsi che l'aglio introdotto nell'intestino retto dia luogo ad un mal essere generale accompagnato da una straordinaria e rimarchevole pallidezza del volto. Ma egli è a notare che tali colpevoli strattagemmi non sono sempre innocui e che non di rado danno luogo a reali ed anche gravi malattie. Altronde non potrebbero riuscire se non in una persona già naturalmente debole, irritabile, poco sviluppata e per tali ragioni già nel caso di riforma. Ma non sarà poi difficile ad un ufficiale di sanità circospetto ed istrutto il distinguere dal movimento febbrile che bene spesso inducono tali maneggi dal volume dei muscoli e da molti segni positivi e negativi quanto può dipendere dall'esistenza reale d'una malattia da quanto può essere maliziosamente provocato. Sarà utile tuttavolta attenersi in modo generico ai seguenti indizii di conformazione fisica che sogliono caratterizzare la reale incapacità pel militare servizio.

Statura soverchiamente alta non proporzionata al volume del corpo; collo allungato e sottile; torace ristretto, depresso od appiattito; ventre depresso; estremità gracili nel mezzo e voluminose nelle articolazioni; pelle secca e ruvida oppure molto flaccida e sprovvista di peli; labbri pallidi; voce debole; occhi internati nell'orbite; sguardo poco vivace; mancanza d'energia nel gesto e nei movimenti tutti del corpo.

Art. 105. L'innaturale eccessiva obesità (polisarclia).

Art. 106. L'abito apopletico manifestamente pronunziato, soprattutto se fondato in una predisposizione ereditaria od associato a sintomi di pregressa apoplezia.

AVVERTENZE.

Quando il temperamento sanguigno predomina con un'ematosi molto attiva in un uomo robusto, di statura bassa e tarchiata, con il collo torto e toroso e colla testa voluminosa, quando non può egli abbassarsi, nè portar cravatta, nè chiudere il goiletto dell'abito senza che il suo volto divenga violaceo, e difficile ed ansia si renda la respirazione, e si ravvisi perciò una grande predisposizione all'apoplezia, s'avrà un sufficiente motivo di riforma; e ciò tanto più se un qualche insulto apopletico già avesse avuto luogo.

Giova però avvertire che questo turgore vascolare alla faccia ed al capo può talvolta essere prodotto artificialmente con mezzi meccanici di compressione attorno al collo, e debbesi perciò far ben attenzione a questa soperchieria.

Art. 107. Lo stato di cacchessia scorbutica, ghiandolosa od altra, bene deciso e riconosciuto insanabile.

AVVERTENZE.

Queste diverse cachessie, se sono caratterizzate da sintomi generali e locali con tracce d'antica esistenza per modo che sia escluso qualunque dubbio di frode, possono motivare la riforma; ma se non sono inveterate, o se dipendono da cause che si possano efficacemente combattere, sarà opportuno inviare gli iscritti all'ospedale per bene verificare la natura ed il grado della malattia, e, quando si fosse riconosciuto che questa non è superiore ai mezzi dell'arte, si rimanderanno rivedibili.

Si noti che i sintomi e segni caratteristici delle cachessie

mentovate nel presente articolo debbono essere evidenti ed antichi: di fatto è cosa facile il dare, per esempio, alle gengive un' apparenza di scorbutico applicando sulle medesime sostanze acri e corrosive. In ogni caso trattandosi di militari in servizio si dovrà sempre tentare la cura delle dette cachessie e non produrre la riforma se non nel caso che questa non ottenesse il voluto successo.

Art. 108. L' abito scrofoloso torpido, manifesto per i suoi caratteri anatomici e per alcuni avanzi de' suoi atti morbosi locali.

AVVERTENZE.

Un vero scrofoloso è improprio al servizio militare e non debbe figurare nelle file dell' esercito. L' affezione scrofolosa, inerte e cronica che non è stata corretta per effetto dell' età pubere, e che occorre caratterizzata da tumori ghiandolari antichi, da ulcere recidive nelle regioni sottomascellare e cervicale, abbastanza giustifica l' inabilità degl' iscritti stante l' impossibilità di poterne ottenere una vera guarigione.

La costituzione scrofolosa torpida è siffattamente distinta, e gli atti locali di tale malattia hanno caratteri così proprii, che difficile sarebbe ad una persona dell' arte sufficientemente istruita il prendere equivoci in proposito; giacchè l' abito scrofoloso è rilevato dai seguenti caratteri: ciglia lunghe; occhi sporgenti e di color ceruleo; pinne del naso grosse; labbri tumidi; ghiandole del collo e delle inguini per natura più sviluppate; tessuto cellulare piuttosto abbondante, d' onde la prevalenza della forma rotonda dei membri e del volto; pelle pallida e delicata; facile la carie dei denti; mani allungate, ecc.

Art. 109. La sifilide inveterata che ha profondamente alterata la costituzione per modo che più non possa chi n' è affetto acquistare mediante cura sufficiente forza per sostener il servizio militare.

AVVERTENZE.

Quando un iscritto si presentasse alla visita affetto da malattia sifilitica primitiva o secondaria, essendo per ogni altro riguardo sano e bene costituito, non s' avrà una ragione sufficiente per la riforma, potendosi la malattia efficacemente guarire con una cura bene diretta, talora anche in breve tempo. La sifilide terziaria per contro, cioè quando ha invaso profondamente il sistema osseo, ed ha siffattamente alterate le condizioni idro-organiche generali per cui ne resulti uno stato cachettico e un difetto irreparabile della vigoria indispensabile per sostenere le fatiche del servizio militare, s' avrà quale una valida ragione per la riforma. Ma trattandosi di un militare in servizio sarà sempre necessario, prima di pronunziare la riforma, tentar la cura della malattia a qualunque grado sia essa pervenuta.

Firenze li 18 Gennajo 1860.

*Il Ministro della Guerra*  
R. CADORNA.

## INDICE DELLE MALATTIE

PER ORDINE ANATOMICO-FISIOLOGICO

## PROEMIO

CLASSE PRIMA. — *Vizi di conformazione ed affezioni morbose considerate per regioni.*

SEZIONE PRIMA. — *Malattie del capo.*

Capo Primo. — *Malattie del cranio.*

§ 1.º — *Malattie dell'asse cerebro-spinale.*

§ 2.º — *Malattie degli organi dell'udito.*

Capo Secondo. — *Malattie della faccia.*

§ 1.º — *Malattie degli occhi.*

§ 2.º — *Malattie del naso.*

§ 3.º — *Malattie della bocca.*

SEZIONE SECONDA — *Malattie del tronco.*

Capo Primo. — *Malattie del collo.*

Capo Secondo. — *Malattie del petto.*

Capo Terzo. — *Malattie dell'addomine e della pelvi.*

SEZIONE TERZA. — *Malattie delle estremità.*

CLASSE SECONDA. — *Stato della costituzione e malattie costituzionali.*

## INDICE DELLE MALATTIE

PER ORDINE ALFABETICO

## A

<i>Abito apopletico.</i>	Art.	106
« <i>scrofoloso.</i>	«	108
<i>Afonia.</i>	«	58
<i>Alienazione mentale.</i>	»	8
<i>Alito fetente.</i>	»	61
<i>Alopecia.</i>	»	3
<i>Amaurosi.</i>	»	40
<i>Ambliopia.</i>	»	40
<i>Anchiloblefaro.</i>	»	29
<i>Anchilosi.</i>	»	55 91
<i>Aneurisma.</i>	» 67 71	101
<i>Antro d' Igmore.</i>	»	22
<i>Artrite.</i>	»	93
<i>Artrocace.</i>	»	55
<i>Ascite.</i>	»	84
<i>Ascessi.</i>	»	73
<i>Asma.</i>	»	71
<i>Ateromi.</i>	»	20
<i>Atrofia dell' occhio.</i>	»	36
» <i>della lingua.</i>	»	57
» <i>dei testicoli.</i>	»	79

## B

<i>Baluzie.</i>	Art.	58
<i>Blefarospasmo.</i>	»	41
<i>Broncocele.</i>	»	65

## C

<i>Cachessie</i> . . . . .	Art.	107
<i>Calcoli</i> . . . . .	»	83
<i>Canale inguinale</i> . . . . .	»	79
<i>Capo voluminoso</i> . . . . .	»	2
<i>Capo (immobilità del)</i> . . . . .	»	1
<i>Carie dei denti</i> . . . . .	»	52
» <i>delle coste e dello sterno</i> . . . . .	»	69
» <i>degli ossi del bacino</i> . . . . .	»	72
» <i>degli ossi dell'estremità</i> . . . . .	»	90
<i>Catalessia</i> . . . . .	»	9
<i>Catarro cronico</i> . . . . .	»	70
<i>Cicatrici del capo</i> . . . . .	»	2
» <i>della faccia</i> . . . . .	»	17
» <i>del collo</i> . . . . .	»	66
» <i>del petto</i> . . . . .	»	69
» <i>delle estremità</i> . . . . .	»	100
<i>Ciglia (mancanza delle)</i> . . . . .	»	26
<i>Cirsocele</i> . . . . .	»	81
<i>Cisti del capo</i> . . . . .	»	5
» <i>delle palpebre</i> . . . . .	»	31
» <i>del funicolo spermatico</i> . . . . .	»	80
» <i>delle estremità</i> . . . . .	»	100
<i>Claudicazione</i> . . . . .	»	94
<i>Coloboma</i> . . . . .	»	29
<i>Colonna vertebrale (deviazione della)</i> . . . . .	»	68
<i>Contratture</i> . . . . .	»	92
<i>Convulsioni</i> . . . . .	»	10
<i>Corea di S. Vito</i> . . . . .	»	10
<i>Cranio (lesioni del)</i> . . . . .	»	7
<i>Cretinismo</i> . . . . .	»	8
<i>Cuore (vizi organici del)</i> . . . . .	»	71

## D

<i>Denti (mancanza e carie dei)</i> . . . . .	Art.	52
<i>Dermatosi della faccia</i> . . . . .	»	18
» <i>dell'addomine</i> . . . . .	»	73
» <i>delle estremità</i> . . . . .	»	100
<i>Diabete</i> . . . . .	»	84
<i>Diarrea</i> . . . . .	»	75
<i>Disfagia</i> . . . . .	»	62
<i>Dissenteria</i> . . . . .	»	75
<i>Diti (mancanza e deformità dei)</i> . . . . .	«	86 87
» <i>(accavallamento e storpiature dei)</i> . . . . .	»	96 97

## E

<i>Edema</i> . . . . .	Art.	102
<i>Ematemesi</i> . . . . .	»	75
<i>Ematuria</i> . . . . .	»	83
<i>Emeralopia</i> . . . . .	»	40
<i>Empiema</i> . . . . .	»	71
<i>Emorroidi</i> . . . . .	»	76
<i>Emottisi</i> . . . . .	»	70
<i>Encantide</i> . . . . .	»	30
<i>Entropio</i> . . . . .	»	28
<i>Enuresi</i> . . . . .	»	83
<i>Epatizzazione dei polmoni</i> . . . . .	»	71
<i>Epifora</i> . . . . .	»	32
<i>Epilessia</i> . . . . .	»	9
<i>Epispadia</i> . . . . .	»	82
<i>Ernie</i> . . . . .	»	78
<i>Erpete del naso</i> . . . . .	»	44
» <i>dei labbri e del mento</i> . . . . .	»	50
<i>Esostosi</i> . . . . .	»	89
<i>Esotalmia</i> . . . . .	»	35

<i>Estremità (atrofia esproporzione della)</i> . . . . .	Art.	88
<i>Ettropio</i> . . . . .	»	28
<i>Extrofia della vescica.</i> . . . . .	»	85

## F

<i>Falangi (mancanza, fratture e lussazioni delle)</i> . . . . .	Art.	86	96
<i>Fessura dell' ano</i> . . . . .	»	77	
<i>Fetore delle nari</i> . . . . .	»	45	
<i>Fistola lacrimale.</i> . . . . .	»	33	
» <i>salivale</i> . . . . .	»	59	
» <i>uretrale e vescicale.</i> . . . . .	»	82	
» <i>delle articolazioni</i> . . . . .	»	90	
<i>Flusso palpebrale</i> . . . . .	»	37	
» <i>emorroidale</i> . . . . .	»	76	
<i>Fratture</i> . . . . .	»	91	
<i>Fungo del seno mascellare</i> . . . . .	»	23	
» <i>delle estremità</i> . . . . .	»	89	

## G

<i>Ghiandole lacrimali e salivari (malattie delle)</i> Art.	33	59
<i>Gibbosità</i> . . . . .	»	68
<i>Ginocchi (estrema divergenza e convergenza dei)</i> »	»	95
<i>Gola grossa</i> . . . . .	»	64
<i>Gotta rosacea</i> . . . . .	»	44
<i>Gotta serena</i> . . . . .	»	40
<i>Gozzo.</i> . . . . .	»	65
<i>Gracilità</i> . . . . .	»	104

## I

<i>Idrartro</i> . . . . .	Art.	93
<i>Idiotismo</i> . . . . .	»	8
<i>Idrocele</i> . . . . .	»	80
<i>Idroglosso</i> . . . . .	»	59
<i>Idropisia</i> . . . . .	»	71 84
<i>Incontinenza dell' orina</i> . . . . .	»	83
» <i>delle fecce</i> . . . . .	»	77
<i>Incurvatura della colonna vertebrale.</i> . . . . .	»	68
» <i>degli ossi lunghi</i> . . . . .	»	95
<i>Intestino retto (prolasso e restringimento del).</i> »	»	77
<i>Iperτροφια del labbro superiore</i> . . . . .	»	51
» <i>delle tonsille.</i> . . . . .	»	56
» <i>della lingua</i> . . . . .	»	57
» <i>del cuore.</i> . . . . .	»	71
» <i>delle giunture</i> . . . . .	»	93
<i>Ipospadi</i> . . . . .	»	82
<i>Ischiade</i> . . . . .	»	103
<i>Iscuria</i> . . . . .	»	83
<i>Itterizia</i> . . . . .	»	74

## L

<i>Lababri (mancanza e paralizia dei).</i> . . . . .	Art.	47	49
<i>Labbro leporino</i> . . . . .	»	48	
<i>Lagrimazione</i> . . . . .	»	32	
<i>Lingua (perdita, paralizia, ecc. della).</i> . . . . .	»	57	
<i>Lipomi</i> . . . . .	»	20	
<i>Lupo</i> . . . . .	»	44	
<i>Lussazioni</i> . . . . .	»	91	96

## M

<i>Macchie della faccia</i> . . . . .	Art.	17
<i>Mal caduco</i> . . . . .	»	9
<i>Mandibola (vizj organici della)</i> . . . . .	»	54
<i>Mentagra</i> . . . . .	»	50
<i>Miopia</i> . . . . .	»	39
<i>Mutolezza</i> . . . . .	»	58

## N

<i>Naso (deformità, perdita, fetore e polipi del)</i> Art.	42 43 45 46
<i>Necrosi degli ossi del cranio</i> . . . . .	» 6 7
» <i>della faccia</i> . . . . .	» 21
» <i>del petto</i> . . . . .	» 69
» <i>della pelvi</i> . . . . .	» 72
» <i>delle estremità</i> . . . . .	» 90
<i>Neuralgia</i> . . . . .	» 24 103
<i>Nittalopia</i> . . . . .	» 40
<i>Nostalgia</i> . . . . .	» 12

## O

<i>Obesità</i> . . . . .	Art.	105
<i>Occhio (atrofia alle razioni organiche dell')</i> . . . . .	» 36 37	
<i>Ombelico (foro pervio dell')</i> . . . . .	» 85	
<i>Orbita (tumori dell')</i> . . . . .	» 31	
<i>Orecchio (scolo fetido dell')</i> . . . . .	» 14	
<i>Osteosarcoma degli ossi mascellari</i> . . . . .	» 23	
» <i>della pelvi</i> . . . . .	» 72	
» <i>delle estremità</i> . . . . .	» 89	
<i>Ostruzione d' uno o più visceri addominali</i> . . . . .	» 74	
<i>Otorrea</i> . . . . .	» 14	
<i>Ottalmie croniche e ricorrenti</i> . . . . .	» 37	

<i>Ottalmospasmo</i> . . . . .	Art.	41
<i>Ozena</i> . . . . .	»	45

## P

<i>Padiglione dell' orecchio (deformità del)</i> . . . . .	Art.	13
<i>Palato osseo o molle (viziature del)</i> . . . . .	»	53
<i>Palpebre (immobilità, rovesciamento, ecc. delle)</i> . . . . .	» 27 28 29	41
<i>Palpitazione</i> . . . . .	»	71
<i>Parafonia</i> . . . . .	»	58
<i>Paralisià</i> . . . . .	»	11
» <i>dei muscoli della faccia</i> . . . . .	»	25
» <i>delle palpebre</i> . . . . .	»	27
» <i>dei labbri</i> . . . . .	»	49
» <i>della lingua</i> . . . . .	»	57
» <i>d' un arto</i> . . . . .	»	92
<i>Pelvi (deformità della)</i> . . . . .	»	72
<i>Pene (mancanza di porzione del)</i> . . . . .	»	82
<i>Periostosi degli ossi del bacino e delle estremità</i> . . . . .	» 72	89
<i>Piede equino, varo, valgo e schiacciato</i> . . . . .	»	95
<i>Piuria</i> . . . . .	»	83
<i>Pleura (idropisia della)</i> . . . . .	»	71
<i>Polipi del condotto uditivo</i> . . . . .	»	15
» <i>nasali</i> . . . . .	»	46
<i>Polisarcia</i> . . . . .	»	105
<i>Presbitismo</i> . . . . .	»	39
<i>Prolasso dell' intestino retto</i> . . . . .	»	77
<i>Prosopalgia</i> . . . . .	»	24
<i>Prostata (scirro della)</i> . . . . .	»	82
<i>Ptialismo</i> . . . . .	»	60

## R

<i>Ranula</i> . . . . .	Art.	59
<i>Rarezza deforme dei capelli</i> . . . . .	»	3

<i>Renella</i> . . . . .	Art.	83
<i>Restrignimento dell' ano</i> . . . . .	»	77
» <i>dell' uretra</i> . . . . .	»	83
<i>Retrazione del testicolo</i> . . . . .	»	79
<i>Ruminazione</i> . . . . .	»	75

## S

<i>Sangue (vomito di)</i> . . . . .	Art.	75
<i>Scirro delle tonsille.</i> . . . . .	»	56
» <i>della prostata</i> . . . . .	»	82
<i>Scolo fetido dell' orecchia</i> . . . . .	»	14
<i>Scrofolo.</i> . . . . .	»	107 108
<i>Scroto (malattia dello).</i> . . . . .	»	81
<i>Simblefaro</i> . . . . .	»	29
<i>Sifilide inveterata</i> . . . . .	»	109
<i>Sonnambulismo</i> . . . . .	»	9
<i>Sopracciglia (mancanza delle)</i> . . . . .	»	26
<i>Sordità</i> . . . . .	»	16
<i>Spina ventosa.</i> . . . . .	»	89
<i>Steatomi.</i> . . . . .	»	20
<i>Strabismo</i> . . . . .	»	34
<i>Storpiature dei diti.</i> . . . . .	»	97
<i>Stranguria.</i> . . . . .	»	83
<i>Sventramento.</i> . . . . .	»	78
<i>Sudore fetido dei piedi.</i> . . . . .	»	98

## T

<i>Testicoli (atrofia dei)</i> . . . . .	Art.	79
» <i>(malattie dei)</i> . . . . .	»	81
<i>Tigna.</i> . . . . .	»	4
<i>Tisichezza laringea.</i> . . . . .	»	67
» <i>polmonare.</i> . . . . .	»	70

<i>Tonsille (ipertrofia e scirro delle)</i> . . . . .	Art.	56
<i>Torace (difetto d' ampiezza del)</i> . . . . .	»	68
<i>Torticollo</i> . . . . .	»	63
<i>Traspirazione fetida</i> . . . . .	»	98
<i>Tremolo</i> . . . . .	»	10
<i>Trichiasi</i> . . . . .	»	28
<i>Tubercolosi degli ossi</i> . . . . .	»	89
<i>Tumori del cranio</i> . . . . .	»	5
» <i>della faccia</i> . . . . .	»	19 20
<i>Tumori delle palpebre</i> . . . . .	»	31
» <i>dei labbri</i> . . . . .	»	51
» <i>del collo</i> . . . . .	»	66
» <i>dell' addomine</i> . . . . .	»	73
» <i>delle estremità</i> . . . . .	»	100
<i>Tumore lagrimale</i> . . . . .	»	33
» <i>bianco.</i> . . . . .	»	93

## U

<i>Udito</i> . . . . .	Art.	15
<i>Ulcere del cranio</i> . . . . .	»	6
» <i>della faccia</i> . . . . .	»	21
» <i>dei labbri</i> . . . . .	»	51
» <i>del collo</i> . . . . .	»	66
» <i>del petto</i> . . . . .	»	69
» <i>dell' addomine</i> . . . . .	»	73
» <i>delle estremità</i> . . . . .	»	100
<i>Unghia incarnata</i> . . . . .	»	99
<i>Uretra (restringimenti dell')</i> . . . . .	»	83

## V

<i>Varici</i> . . . . .	Art.	101
<i>Varicocele</i> . . . . .	»	81

<i>Velo pendolo (scirro del)</i> . . . . . »	56
<i>Visceri addominali (flogosi dei)</i> . . . . . »	74
<i>Vista corta.</i> . . . . . »	39
» <i>lunga.</i> . . . . . »	39
» <i>debole</i> . . . . . »	40
» <i>notturna</i> . . . . . »	40
» <i>diurna</i> . . . . . »	40
» <i>(perdita della)</i> . . . . . »	36
<i>Voce (perdita ed alterazione della)</i> . . . . . »	58
<i>Vomito di sangue</i> . . . . . »	75

## Z

<i>Zoppicamento.</i> . . . . . Art.	94
<i>Malattie rivedibili.</i> . . Art.	3. 8. 70. 71 74. 103. 104. 107.
» <i>simulate.</i> . . »	1. 8. 9. 10. 11. 12. 14. 15. 16. 24. 25. 27 33. 34. 39. 40. 41. 45. 49. 57. 58. 61. 62. 63. 68. 70. 71. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 81. 83. 91. 92. 93. 94. 95. 98. 103. 104. 106. 107.
» <i>provocate.</i> . . »	3. 4. 14. 16. 18. 22. 26. 31. 32. 37. 38. 44. 45. 50. 52. 65. 66. 71. 74. 75. 77. 78. 80. 81. 91. 92. 100. 101. 104.
» <i>dissimulate.</i> . . »	3. 4. 8. 9. 14. 16. 26. 34. 39. 40. 45. 46. 52. 57. 61. 65. 71. 74. 75. 76. 77. 78. 81. 83. 88. 89. 98. 100. 101. 109.

*Risoluzione del Ministero delle Finanze con la quale si dichiara che le rinnovazioni tutte dei Livelli debbono sottostare al diritto fisso di Registro stabilito dalla Legge vigente, allorchè sono poste in essere durante la originaria investitura del Livello negli alienanti.*

## Illustrissimo Signore

Il Ministro delle Finanze ec., vista la rappresentanza di VS. Illustrissima del 12 Marzo 1857 e le cartè annessevi, che riferiscono alle due rinnovazioni di livello rispettivamente fatte nel 30 Dicembre 1856 e nel 15 Novembre di detto anno da Jacopo Fojanesi e Luigi Malfetti con la Comunità di Fojano; sentito in proposito il parere del Cav. Avv. Regio, e del Consiglio di Stato, ha risoluto che ambedue dette rinnovazioni di livello debbano sottostare al diritto fisso stabilito dall' Art. 55 della vigente legge sul Registro, come che poste in essere durante la originaria investitura del livello negli alienanti; e conseguentemente ha approvato la restituzione a chi di ragione del diritto proporzionale già erroneamente percepito.

Nel comunicare a VS. Illustrissima quanto sopra pell'opportuno adempimento, Le accompagno copia del parere emesso dal Consiglio di Stato, onde le serva di norma nei futuri consimili casi.

E con distinto ossequio mi confermo

Di VS. Illustrissima

Li 19 Gennaio 1860.

R. BUSACCA.

*Devotissimo Servitore*  
F. CAREGA.

*Decreto che sopprime nel Dipartimento Generale di Acque, Strade ec. la Sezione ivi esistente delle Fabbriche Civili, e istituisce un nuovo Ufficio indipendente colla denominazione di « Direzione Generale dei Lavori delle Fabbriche Civili. »*

REGNANDO

S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando come al regolare e sollecito disbrigo degli affari riguardanti i Lavori pubblici cotanto accresciuti in questi ultimi tempi, mal si presti la riunione in un solo Dipartimento della Direzione dei Lavori d' Acque e Strade e di quella dei Lavori delle Fabbriche Civili.

DECRETA:

Art. 1. È soppressa nel Dipartimento Generale d' Acque Strade ec. la Sezione ivi esistente relativa alle Fabbriche civili.

Art. 2. È istituito in quella vece un' Ufficio indipendente dal Dipartimento suddetto colla denominazione di « Direzione generale dei Lavori delle Fabbriche civili.

Art. 3. Gli Impiegati addetti alla Sezione suddetta relativa alle Fabbriche civili passeranno a servire nel nuovo Ufficio.

Art. 4. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li diciannove Gennaio milleottocentosessanta.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri  
e Ministro dell' Interno*  
B. RICASOLI.

*Il Ministro delle Finanze, del Commercio  
e dei Lavori pubblici*  
R. BUSACCA.

*Ordinanza del Ministero dell' Interno che istituisce due Zappatori per Compagnia nella Guardia Nazionale.*

IL MINISTRO DELL' INTERNO

Sulle rappresentanze di alcuni Comandanti della Guardia nazionale,

Considerando come tutto quello che conferisce al decoro militare della Guardia Nazionale vuol essere secondato dal Governo,

ORDINA:

Art. 1. Gli Ufficiali superiori che tengono il Comando della Guardia Nazionale nelle città e terre della Toscana, sono autorizzati a nominare due Zappatori per compagnia.

Art. 2. Lo Stato fornirà agli Zappatori della Guardia Nazionale le armi speciali, e le Comunità forniranno le divise che i Comandanti giudicheranno necessarie, a forma di quanto si pratica nell' Esercito militare.

Dato li diciannove Gennaio milleottocentosessanta.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri  
e Ministro dell' Interno*  
B. RICASOLI.

*Decreto che stabilisce il modo e i casi ne' quali gli Imputati di delitti contro la sicurezza interna o esterna dello Stato perdono lo stipendio, la pensione, il diritto d'indossare una divisa, e le onorificenze.*

REGNANDO

S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

DECRETA:

Art. 1. Chiunque per trame e macchinazioni contro l'ordine di cose legittimamente stabilito dall'Assemblea Toscana, e rappresentato dal R. Governo, sia sottoposto a Procedura Ordinaria, e abbia qualità d'impiegato in servizio attivo o in disponibilità, o di pensionato, o sia rivestito di qualche onorificenza, o abbia facoltà d'indossare una qualche divisa, non potrà altrimenti ritirare lo stipendio, o pensione, nè fregiarsi della onorificenza, nè fare uso della divisa dal momento del Decreto d'invio al pubblico giudizio, e quando venga condannato per detti titoli di delinquenza nelle pene sancite dal Codice penale vigente per i colpevoli di delitti contro la sicurezza interna o esterna dello Stato, decaderà irremissibilmente dall'impiego, dal godimento dello stipendio e dalla pensione, e dal diritto di portare la divisa, o le onorificenze che gli erano state concesse.

Art. 2. Quando si tratti di affari di cui abbiano presa cognizione i Consigli di Prefettura in ordine alla Legge del 16 No-

vembre 1852, e che riguardi un impiegato in servizio attivo, o in disponibilità, dovrà in caso di condanna esser sempre rassegnato l'affare stesso al Consiglio dei Ministri perchè possa essere deciso se vi sia luogo a destituire l'impiegato che abbia riportato una condanna, e se vi sia luogo ad altri provvedimenti richiesti dalla qualità dell'affare.

Art. 3. I Ministri dell'Interno, e di Giustizia e Grazia sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Dato li diciannove Gennaio milleottocentosessanta.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

*Ministro dell'Interno*

B. RICASOLI.

*Il Ministro di Giustizia e Grazia*

E. POGGI.

Visto per l'apposizione del Sigillo

(L.S)

*Il Ministro di Giustizia e Grazia*

E. POGGI.

*Decreto che proclama in Toscana lo Statuto Costituzionale del Regno Sardo del dì 4 Marzo 1848 — Segue lo Statuto.*

R E G N A N D O

**S. M. VITTORIO EMANUELE**

**IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA**

Considerando che il popolo toscano, recuperata per necessità e per ragione la sua indipendenza assoluta da qualsiasi sovrano di diritto o di fatto, abbia per mezzo dell' Assemblea de' suoi legittimi Rappresentanti eletto per proprio Re la Maestà di VITTORIO EMANUELE, deliberando insieme di voler far parte del suo Regno forte sotto il suo scettro costituzionale, e dichiarando che intendeva conseguentemente chiamare la Dinastia di Savoia con lo Statuto Sardo;

Considerando che i diritti e le deliberazioni del Popolo Toscano trovano oggi un nuovo appoggio in quei Governi, che astenendosi da qualunque ingerenza diplomatica o militare negli Stati altrui, considerano la indipendenza nazionale d' Italia come necessaria al riposo di Europa;

Considerando che il Governo della Toscana, cui venne dato il mandato di eseguire le deliberazioni dell' Assembltea, deve adempiere al suo ufficio ora che ogni ritardo a riunire le forze italiane sotto la mano di sua Maestà il Re VITTORIO EMANUELE crescerebbe il pericolo della pace Europea,

DECRETA:

Art. 1. È proclamato in Toscana lo Statuto Costituzionale del Regno Sardo per esser posto in atto con successivo Decreto, e con la riserva di quelle istituzioni particolari che ne accresceranno i vantaggi, conservando i benefizj di libere tradizioni.

Art. 2. Il Ministro dell' Interno e il Ministro di Giustizia e Grazia provvederanno alla esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li venti Gennajo milleottocentosessanta.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

*e Ministro dell' Interno*

**B. RICASOLI.**

*Il Ministro della pubblica Istruzione  
e Ministro interino degli Affari Esteri*

**C. RIDOLFI.**

*Il Ministro di Giustizia e Grazia*

**E. POGGI.**

*Il Ministro delle Finanze, del Commercio  
e dei Lavori pubblici*

**R. BUSACCA.**

*Il Ministro degli Affari Ecclesiastici*

**V. SALVAGNOLI.**

*Il Ministro Reggente della Guerra*

**R. CADORNA.**

(L.S.) Visto per l'apposizione del Sigillo  
*Il Ministro di Giustizia e Grazia*  
**E. POGGI.**

*Il Segretario generale del Governo della Toscana*

**CELESTINO BIANCHI**

## CARLO ALBERTO

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,

*Duca di Savoia, di Genova, di Monferrato, d' Aosta, del Chiabrese, del Genevese e di Piacenza; Principe di Piemonte e di Oneglia; Marchese d' Italia, di Saluzzo, d' Ivrea, di Susa, di Ceva, del Maro, di Oristano, di Cesana e di Savona; Conte di Moriana, di Ginevra, di Nizza, di Tenda, di Romonte, di Asti, di Alessandria, di Goceano, di Novara, di Tortona, di Vigevano e di Bobbio; Barone di Vaud e di Faucigny; Signore di Vercelli, di Pinerolo, di Tarantasia, della Lomellina e della Valle di Sesia, ecc. ecc. ecc.*

Con lealtà di Re e con affetto di Padre Noi veniamo oggi a compiere quanto avevamo annunciato ai Nostri amatissimi sudditi col Nostro proclama dell' 8 dell' ultimo scorso febbraio, con cui abbiamo voluto dimostrare, in mezzo agli eventi straordinari che circondavano il paese, come la Nostra confidenza in loro crescesse colla gravità delle circostanze, e come prendendo unicamente consiglio dagli impulsi del Nostro cuore, fosse ferma Nostra intenzione di conformare le loro sorti alla ragione dei tempi, agli interessi ed alla dignità della Nazione.

Considerando Noi le larghe e forti istituzioni rappresentative contenute nel presente Statuto Fondamentale come un mezzo il più sicuro di raddoppiare coi vincoli d' indissolubile affetto che stringono all' Itala Nostra Corona un Popolo che tante prove Ci ha dato di fede, d' obbedienza e d' amore, abbiamo determinato di sancirlo e promulgarlo, nella fiducia che Iddio benedirà le pure Nostre intenzioni, e che la Nazione libera, forte e felice si

mostrerà sempre più degna dell' antica fama, e saprà meritarsi un glorioso avvenire.

Perciò di Nostra certa scienza, Regia autorità, avuto il parere del Nostro Consiglio, abbiamo ordinato ed ordiniamo in forza di Statuto e Legge Fondamentale, perpetua ed irrevocabile della Monarchia, quanto segue:

### ARTICOLO I.

La Religione Cattolica, Apostolica e Romana è la sola Religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle Leggi.

### ARTICOLO II.

Lo Stato è retto da un Governo Monarchico Rappresentativo. Il Trono è ereditario secondo la legge salica.

### ARTICOLO III.

Il potere legislativo sarà collettivamente esercitato dal Re, e da due Camere: il Senato, e quella dei Deputati.

### ARTICOLO IV.

La persona del Re è sacra ed inviolabile.

### ARTICOLO V.

Al Re solo appartiene il potere esecutivo. Egli è il Capo Supremo dello Stato: comanda tutte le forze di terra e di mare: dichiara la guerra: fa i trattati di pace, d' alleanza, di commercio ed altri, dandone notizia alle Camere tosto che l' interesse e la sicurezza dello Stato il permettano, ed unendovi le comuni-

cazioni opportune. I trattati che importassero un onere alle finanze, o variazione di territorio nello Stato, non avranno effetto se non dopo ottenuto l'assenso delle Camere.

#### ARTICOLO VI.

Il Re nomina a tutte le cariche dello Stato: e fa i decreti e regolamenti necessari per l'esecuzione delle leggi, senza sospenderne l'osservanza, o dispensarne.

#### ARTICOLO VII.

Il Re solo sanziona le leggi e le promulga.

#### ARTICOLO VIII.

Il Re può far grazia, e commutare le pene.

#### ARTICOLO IX.

Il Re convoca in ogni anno le due Camere: può prorogarne le sessioni, e disciogliere quella dei Deputati; ma in quest'ultimo caso ne convoca un'altra nel termine di quattro mesi.

#### ARTICOLO X.

La proposizione delle leggi apparterrà al Re ed a ciascuna delle due Camere. Però ogni legge d'imposizione di tributi, o di approvazione dei bilanci e dei conti dello Stato sarà presentata prima alla Camera dei Deputati.

#### ARTICOLO XI.

Il Re è maggiore all'età di diciotto anni compiuti.

#### ARTICOLO XII.

Durante la minorità del Re, il Principe suo più prossimo parente nell'ordine della successione al Trono sarà Reggente del Regno, se ha compiuti gli anni vent'uno.

#### ARTICOLO XIII.

Se, per la minorità del Principe chiamato alla Reggenza, questa è devoluta ad un parente più lontano, il Reggente che sarà entrato in esercizio conserverà la Reggenza fino alla maggiorità del Re.

#### ARTICOLO XIV.

In mancanza di parenti maschi, la Reggenza apparterrà alla Regina Madre.

#### ARTICOLO XV.

Se manca anche la Madre, le Camere, convocate fra dieci giorni dai Ministri, nomineranno il Reggente.

#### ARTICOLO XVI.

Le disposizioni precedenti relative alla Reggenza sono applicabili al caso, in cui il Re maggiore si trovi nella fisica impossibilità di regnare. Però, se l'erede presuntivo del Trono ha compiuti diciotto anni, egli sarà in tal caso di pieno diritto il Reggente.

#### ARTICOLO XVII.

La Regina Madre è tutrice del Re finchè egli abbia com-

piuta l'età di sette anni: da questo punto la tutela passa al Reggente.

#### ARTICOLO XVIII.

I diritti spettanti alla podestà civile in materia beneficiaria, o concorrenti all'esecuzione delle Provvisioni d'ogni natura provenienti dall'estero, saranno esercitati dal Re.

#### ARTICOLO XIX.

La dotazione della Corona è conservata durante il Regno attuale quale risulterà dalla media degli ultimi dieci anni.

Il Re continuerà ad avere l'uso dei Reali palazzi, ville, e giardini e dipendenze, non che di tutti indistintamente i beni mobili spettanti alla Corona, di cui sarà fatto inventario a diligenza di un Ministro responsabile.

Per l'avvenire la dotazione predetta verrà stabilita per la durata di ogni Regno dalla prima legislatura dopo l'avvenimento del Re al Trono.

#### ARTICOLO XX.

Oltre i beni, che il Re attualmente possiede in proprio, formeranno il privato suo patrimonio ancora quelli, che potesse in seguito acquistare a titolo oneroso o gratuito durante il suo Regno.

Il Re può disporre del suo patrimonio privato sia per atti fra vivi, sia per testamento, senza essere tenuto alle regole delle leggi civili che limitano la quantità disponibile. Nel rimanente il patrimonio del Re è soggetto alle leggi che reggono le altre proprietà.

#### ARTICOLO XXI.

Sarà provveduto per legge ad un assegnamento annuo pel

Principe ereditario giunto alla maggioranza, od anche prima in occasione di matrimonio; all'appannaggio dei Principi della Famiglia e del Sangue Reale nelle condizioni predette; alle doti delle Principesse; ed al dovario delle Regine.

#### ARTICOLO XXII.

Il Re, salendo al trono, presta in presenza delle Camere riunite il giuramento di osservare lealmente il presente Statuto.

#### ARTICOLO XXIII.

Il Reggente prima di entrare in funzioni, presta il giuramento di essere fedele al Re, e di osservare lealmente lo Statuto e le Leggi dello Stato.

#### *Dei diritti e dei doveri dei Cittadini.*

#### ARTICOLO XXIV.

Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo o grado, sono eguali dinanzi alla legge.

Tutti godono egualmente i diritti civili e politici, e sono ammissibili alle cariche civili e militari, salve le eccezioni determinate dalle Leggi.

#### ARTICOLO XXV.

Essi contribuiscono indistintamente, nella proporzione dei loro averi, ai carichi dello Stato.

#### ARTICOLO XXVI.

La libertà individuale è guarentita.

Niuno può essere arrestato, o tradotto in giudizio; se non nei casi previsti dalla legge, e nelle forme ch'essa prescrive.

#### ARTICOLO XXVII.

Il domicilio è inviolabile. Niuna visita domiciliare può aver luogo se non in forza della legge, e nelle forme che essa prescrive.

#### ARTICOLO XXVIII.

La Stampa sarà libera, ma una legge ne reprime gli abusi.

Tuttavia le bibbie, i catechismi, i libri liturgici e di preghiera non potranno essere stampati senza il preventivo permesso del Vescovo.

#### ARTICOLO XXIX.

Tutte le proprietà, senza alcuna eccezione, sono inviolabili.

Tuttavia, quando l'interesse pubblico legalmente accertato lo esiga, si può essere tenuti a cedere in tutto od in parte, mediante una giusta indennità conformemente alle leggi.

#### ARTICOLO XXX.

Nessun tributo può essere imposto o riscosso se non è stato consentito dalle Camere e sanzionato dal Re.

#### ARTICOLO XXXI.

Il debito pubblico è guarentito.

Ogni impegno dello Stato verso i suoi creditori è inviolabile.

#### ARTICOLO XXXII.

È riconosciuto il diritto di adunarsi pacificamente e senz'armi, uniformandosi alle leggi che possono regolarne l'esercizio nell'interesse della cosa pubblica.

Questa disposizione non è applicabile alle adunanze in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, i quali rimangono intieramente soggetti alle leggi di polizia.

#### *Del Senato.*

#### ARTICOLO XXXIII.

Il Senato è composto di membri nominati a vita dal Re, in numero non limitato, aventi l'età di quarant'anni compiuti, e scelti nelle categorie seguenti:

- 1.º Gli Arcivescovi e Vescovi dello Stato;
- 2.º Il Presidente della Camera dei Deputati;
- 3.º I Deputati dopo tre legislature, o sei anni di esercizio;
- 4.º I Ministri di Stato;
- 5.º I Ministri Segretarij di Stato;
- 6.º Gli Ambasciatori;
- 7.º Gli Inviati straordinarij, dopo tre anni di tali funzioni;
- 8.º I Primi Presidenti e Presidenti del Magistrato di Cassazione e della Camera dei Conti;
- 9.º I Primi Presidenti dei Magistrati d'appello;
- 10.º L'Avvocato Generale presso il Magistrato di Cassazione, ed il Procurator Generale, dopo cinque anni di funzioni;
- 11.º I Presidenti di Classe dei Magistrati di appello, dopo tre anni di funzioni;
- 12.º I Consiglieri del Magistrato di Cassazione e della Camera dei Conti, dopo cinque anni di funzioni;
- 13.º Gli Avvocati Generali o Fiscali Generali presso i Magistrati d'appello, dopo cinque anni di funzioni;

14.º Gli Ufficiali Generali di terra e di mare;

Tuttavia i Maggiori Generali e i Contr' Ammiragli dovranno avere da cinque anni quel grado in attività;

15.º I Consiglieri di Stato, dopo cinque anni di funzioni;

16.º I Membri dei Consigli di Divisione, dopo tre elezioni alla loro presidenza;

17.º Gli Intendenti Generali dopo sette anni di esercizio;

18.º I Membri della Regia Accademia delle Scienze, dopo sette anni di nomina;

19.º I Membri ordinarii del Consiglio superiore d'Istruzione pubblica, dopo sette anni di esercizio;

20.º Coloro che con servizii o meriti eminenti avranno illustrata la Patria;

21.º Le persone, che da tre anni pagano tre mila lire di imposizione diretta in ragione de' loro beni o della loro industria.

#### ARTICOLO XXXIV.

I Principi della Famiglia Reale fanno di pieno diritto parte del Senato. Essi seggono immediatamente dopo il Presidente. Entrano in Senato a ventun'anno, ed hanno voto a venticinque.

#### ARTICOLO XXXV.

Il Presidente e i Vice Presidenti del Senato sono nominati dal Re.

Il Senato nomina nel proprio seno i suoi Segretarii.

#### ARTICOLO XXXVI.

Il Senato è costituito in Alta Corte di Giustizia con decreto del Re per giudicare dei crimini di alto tradimento, e di attentato alla sicurezza dello Stato, e per giudicare i Ministri accusati dalla Camera dei Deputati.

In questi casi il Senato non è Corpo politico. Esso non può occuparsi se non degli affari giudiziarii, per cui fu convocato, sotto pena di nullità.

#### ARTICOLO XXXVII.

Fuori del caso di flagrante delitto, niun Senatore può essere arrestato se non in forza di un ordine del Senato. Esso è solo competente per giudicare dei reati imputati ai suoi Membri.

#### ARTICOLO XXXVIII.

Gli atti, coi quali si accertano legalmente le nascite, i matrimonii e le morti dei Membri della Famiglia Reale, sono presentati al Senato, che ne ordina il deposito ne' suoi archivii.

#### *Della Camera dei Deputati.*

#### ARTICOLO XXXIX.

La Camera elettiva è composta di Deputati scelti dai Collegii Elettorali conformemente alla legge.

#### ARTICOLO XL.

Nessun Deputato può essere ammesso alla Camera, se non è suddito del Re, non ha compiuta l'età di trent'anni, non gode i diritti civili e politici, e non riunisce in se gli altri requisiti voluti dalla legge.

#### ARTICOLO XLI.

I Deputati rappresentano la Nazione in generale, e non le sole Province in cui furono eletti.

Nessun mandato imperativo può loro darsi dagli Elettori.

ARTICOLO XLII.

I Deputati sono eletti per cinque anni: il loro mandato cessa di pieno diritto alla spirazione di questo termine.

ARTICOLO XLIII.

Il Presidente, i Vice Presidenti e i Segretarii della Camera dei Deputati sono da essa stessa nominati nel proprio seno al principio d'ogni sessione per tutta la sua durata.

ARTICOLO XLIV.

Se un Deputato cessa, per qualunque motivo, dalle sue funzioni, il Collegio che l'aveva eletto sarà tosto convocato per fare una nuova elezione.

ARTICOLO XLV.

Nessun Deputato può essere arrestato, fuori del caso di flagrante delitto, nel tempo della sessione, nè tradotto in giudizio in materia criminale, senza il previo consenso della Camera.

ARTICOLO XLVI.

Non può eseguirsi alcun mandato di cattura per debiti contro di un Deputato durante la sessione della Camera, come neppure nelle tre settimane precedenti e susseguenti alla medesima.

ARTICOLO XLVII.

La Camera dei Deputati ha il diritto di accusare i Ministri del Re, e di tradurli dinanzi all'Alta Corte di Giustizia.

*Disposizioni comuni alle due Camere.*

ARTICOLO XLVIII.

Le sessioni del Senato e della Camera dei Deputati cominciano e finiscono nello stesso tempo.

Ogni riunione di una Camera fuori del tempo della sessione dell'altra è illegale, e gli atti ne sono intieramente nulli.

ARTICOLO XLIX.

I Senatori ed i Deputati prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni prestano il giuramento di essere fedeli al Re, di osservare lealmente lo Statuto e le leggi dello Stato, e di esercitare le loro funzioni col solo scopo del bene inseparabile del Re e della Patria.

ARTICOLO L.

Le funzioni di Senatore e di Deputato non danno luogo ad alcuna retribuzione od indennità.

ARTICOLO LI.

I Senatori ed i Deputati non sono sindacabili per ragione delle opinioni da loro emesse e dei voti dati nelle Camere.

ARTICOLO LII.

Le sedute delle Camere sono pubbliche.

Ma, quando dieci membri ne facciano per iscritto la domanda, esse possono deliberare in segreto.

## ARTICOLO LVIII.

Le sedute e le deliberazioni delle Camere non sono legali nè valide se la maggioranza assoluta dei loro membri non è presente.

## ARTICOLO LIV.

Le deliberazioni non possono essere prese se non alla maggioranza de' voti.

## ARTICOLO LV.

Ogni proposta di Legge debb' essere dapprima esaminata dalle Giunte, che saranno da ciascuna Camera nominate per i lavori preparatorii. Discussa ed approvata da una camera, la proposta sarà trasmessa all'altra per la discussione ed approvazione; e poi presentata alla sanzione del Re.

Le discussioni si faranno articolo per articolo.

## ARTICOLO LVI.

Se un progetto di legge è stato rigettato da uno dei tre poteri legislativi, non potrà essere più riprodotto nella stessa sessione.

## ARTICOLO LVII.

Ognuno che sia maggiore di età ha il diritto di mandare petizioni alle Camere, le quali debbono farle esaminare da una Giunta, e, dopo la relazione della medesima, deliberare se debbano essere prese in considerazione, ed, in caso affermativo, mandarsi al Ministro competente, o depositarsi negli uffizj per gli opportuni riguardi.

## ARTICOLO LVIII.

Nessuna petizione può essere presentata personalmente alle Camere.

Le Autorità costituite hanno sole il diritto di indirizzare petizioni in nome collettivo.

## ARTICOLO LIX.

Le Camere non possono ricevere alcuna deputazione, nè sentire altri fuori dei proprii membri, dei Ministri, e dei Commissarii del Governo.

## ARTICOLO LX.

Ognuna delle Camere è sola competente per giudicare della validità dei titoli di ammissione dei proprii membri.

## ARTICOLO LXI.

Così il Senato come la Camera dei Deputati determina, per mezzo d'un suo Regolamento interno, il modo secondo il quale abbia da esercitare le proprie attribuzioni.

## ARTICOLO LXII.

La lingua italiana è la lingua ufficiale delle Camere.

È però facoltativo di servirsi della francese ai membri, che appartengono ai paesi, in cui questa è in uso, od in risposta ai medesimi.

## ARTICOLO LXIII.

Le votazioni si fanno per alzata e seduta, per divisione, e

per isquittinio segreto. Quest'ultimo mezzo sarà sempre impiegato per la votazione del complesso di una legge, e per ciò che concerne al personale.

ARTICOLO LXIV.

Nessuno può essere ad un tempo Senatore e Deputato.

*Dei Ministri.*

ARTICOLO LXV.

Il Re nomina e revoca i suoi Ministri.

ARTICOLO LXVI.

I Ministri non hanno voto deliberativo nell'una o nell'altra Camera se non quando ne sono membri.

Essi vi hanno sempre l'ingresso, e debbono essere sentiti sempre che lo richieggano.

ARTICOLO LXVII.

I Ministri sono responsabili.

Le Leggi e gli Atti del Governo non hanno vigore se non sono muniti della firma di un Ministro.

*Dell'ordine giudiziario.*

ARTICOLO LXVIII.

La Giustizia emana dal Re, ed è amministrata in suo nome dai Giudici ch' Egli istituisce.

ARTICOLO LXIX.

I Giudici nominati dal Re, ad eccezione di quelli di mandamento, sono inamovibili dopo tre anni di esercizio.

ARTICOLO LXX.

Magistrati, Tribunali, e Giudici attualmente esistenti sono conservati. Non si potrà derogare all'organizzazione giudiziaria se non in forza di una legge.

ARTICOLO LXXI.

Niuno può essere distolto dai suoi Giudici naturali.

Non potranno perciò essere creati Tribunali o Commissioni straordinarie.

ARTICOLO LXXII.

Le udienze dei Tribunali in materia civile, e i dibattimenti in materia criminale saranno pubblici conformemente alle leggi.

ARTICOLO LXXIII.

L'interpretazione delle leggi, in modo per tutti obbligatorio, spetta esclusivamente al potere legislativo.

**Disposizioni generali.**

## ARTICOLO LXXIV.

Le istituzioni comunali e provinciali, e la circoscrizione dei comuni e delle provincie sono regolate dalla legge.

## ARTICOLO LXXV.

La Leva militare è regolata dalla legge.

## ARTICOLO LXXVI.

È istituita una Milizia Comunale sovra basi fissate dalla legge.

## ARTICOLO LXXVII.

Lo Stato conserva la sua bandiera; e la coccarda azzurra è la sola nazionale.

## ARTICOLO LXXVIII.

Gli Ordini Cavallereschi ora esistenti sono mantenuti con le loro dotazioni. Queste non possono essere impiegate in altro uso fuorchè in quello prefisso dalla propria istituzione.

Il Re può creare altri Ordini e prescriberne gli statuti.

## ARTICOLO LXXIX.

I titoli di nobiltà sono mantenuti a coloro che vi hanno diritto. Il Re può conferirne dei nuovi.

## ARTICOLO LXXX.

Niuno può ricevere decorazioni, titoli, o pensioni da una Potenza estera senza l'autorizzazione del Re.

## ARTICOLO LXXXI.

Ogni legge contraria al presente Statuto è abrogata.

**Disposizioni transitorie.**

## ARTICOLO LXXXII.

Il presente Statuto avrà il pieno suo effetto dal giorno della prima riunione delle due Camere, la quale avrà luogo appena compiute le elezioni. Fino a quel punto sarà provveduto al pubblico servizio d'urgenza con Sovrane disposizioni, secondo i modi e le forme sin qui seguite, omesse tuttavia le interinazioni e registrazioni dei Magistrati, che sono fin d'ora abolite.

## ARTICOLO LXXXIII.

Per l'esecuzione del presente Statuto il Re si riserva di fare le leggi sulla Stampa, sulle Elezioni, sulla Milizia comunale e sul riordinamento del Consiglio di Stato.

Sino alla pubblicazione della Legge sulla Stampa rimarranno in vigore gli ordini vigenti a quella relativi.

## ARTICOLO LXXXIV.

I Ministri sono incaricati e responsabili della esecuzione e della piena osservanza delle presenti disposizioni transitorie.

Dato in Torino addì quattro del mese di marzo l'anno del Signore mille ottocento quarantotto, e del Regno Nostro il decimo ottavo.

**CARLO ALBERTO**

*Il Ministro e primo Segretario di Stato per gli affari dell'Interno,*  
**BORELLI**

*Il Primo Segretario di Stato per gli affari Ecelesiastici,  
di Grazia e di Giustizia, Dirigente la Grande Cancelleria,*  
**AVET**

*Il Primo Segretario di Stato per gli affari di Finanze,*  
**DI REVEL**

*Il Primo Segretario di Stato dei Lavori pubblici, dell'Agricoltura,  
e del Commercio,*  
**DES AMBROIS**

*Il Primo Segretario di Stato per gli affari Esteri,*  
**E. DI SAN MARZANO**

*Il Primo Segretario di Stato per gli affari di Guerra e Marina,*  
**BROGLIA**

*Il Primo Segretario di Stato per la pubblica Istruzione,*  
**C. ALFIERI**

*Decreto che proclama in Toscana la Legge Elettorale del Regno  
Sardo de' 20 Novembre 1859.*

**REGNANDO**

**S. M. VITTORIO EMANUELE**

**IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA**

Considerando che con la proclamazione dello Statuto costituzionale del Regno debba essere pubblicata la legge elettorale de' 20 Novembre 1859 che ne forma parte integrante, per essere applicata a suo luogo e tempo con quelle modificazioni rese necessarie dalle condizioni speciali della Toscana.

**DECRETA:**

Art. 1. È proclamata la Legge elettorale del Regno sotto di 20 Novembre 1859.

Art. 2. Un successivo Decreto stabilirà le modificazioni che sono necessarie per la sua applicazione in Toscana.

Art. 3. Il Ministro dell' Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li venti Gennaio milleottocentosessanta.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri  
e Ministro dell' Interno*

**B. RICASOLI.**

*Il Ministro della pubblica Istruzione  
e Ministro interino degli Affari Esteri*

**C. RIDOLFI.**

*Il Ministro di Giustizia e Grazia*

**E. POGGI.**

*Il Ministro delle Finanze, del Commercio  
e dei Lavori pubblici*

**R. BUSACCA.**

*Il Ministro degli Affari Ecclesiastici*

**V. SALVAGNOLI.**

*Il Ministro Reggente della Guerra*

**R. CADORNA.**

Visto per l'apposizione del Sigillo

*Il Ministro di Giustizia e Grazia*

**E. POGGI.**

(L.S.)

*Il Segretario generale del Governo della Toscana*

**CELESTINO BIANCHI**

## VITTORIO EMANUELE II.

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,

DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,

PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

In virtù dei poteri straordinarj a Noi conferiti colla legge  
25 Aprile 1859;

Sulla proposizione del Ministro dell' Interno;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

### TITOLO PRIMO

**Delle condizioni per essere Elettore,  
e del domicilio politico.**

#### ARTICOLO I.

Ad essere elettore è richiesto il concorso delle seguenti condizioni:

1.° Di godere per nascita o per origine dei diritti civili e politici nei Regii Stati. Quelli che nè per l' uno, nè per l' altro degli accennati titoli appartengono ai Regii Stati, se tuttavia Italiani, parteciperanno anch' essi alla qualità di elettori, sol che abbiano ottenuta la naturalità per Decreto Reale, e prestato giuramento di fedeltà al Re.

I non Italiani potranno solo entrare nel novero degli elettori, ottenendo la naturalità per legge.

Nell' ammettere i cittadini all' esercizio dei diritti elettorali non si ha riguardo alle disposizioni speciali relative ai diritti civili o politici, di cui taluno possa essere colpito per causa del culto che professa.

2.º Di essere giunto all' età d' anni 25 compiuti nel giorno dell' elezione.

3.º Di sapere leggere e scrivere.

Nelle Provincie dove questa condizione non è stata finora richiesta nulla sarà innovato ai diritti degli inalfabeti, che alla promulgazione di questa legge si troveranno iscritti nelle liste elettorali.

4.º Di pagare un annuo censo non minore di lire italiane quaranta.

#### ARTICOLO II.

Il censo elettorale si compone d' ogni specie d' imposta diretta, e così tanto dell' imposta prediale, quanto della personale e mobiliare, delle prestazioni fisse e proporzionali che si pagano per le miniere e fucine, dei diritti di finanza imposti per l' esercizio d' uffici e professioni, e di ogni altra imposta diretta di simil genere. Dove per l' esercizio degli uffici e professioni siasi pagato al Regio Governo un capitale, gli interessi del medesimo saranno computati come finanza.

Al Regio tributo prediale si aggiunge il provinciale, non il comunale.

#### ARTICOLO III.

Sono ammessi all' elettorato indipendentemente da ogni censo:

1.º I Membri effettivi, residenti, e non residenti, delle Accademie la cui elezione è approvata dal Re, e quelli delle Camere di Agricoltura, di Commercio ed Arti, delle Regie Accade-

mie di Agricoltura e di Medicina, e della Direzione dell' Associazione Agraria, ed i Direttori dei Comizii Agrarii.

2.º I Professori tanto insegnanti, che emeriti, ed i Dottori di Collegio delle diverse facoltà componenti la Università degli studj.

3.º I Professori insegnanti ed emeriti nelle Regie Accademie di belle arti di Genova, Milano e Torino.

4.º I Professori insegnanti od emeriti degli Istituti pubblici d' istruzione secondaria classica e tecnica, e delle Scuole normali, e magistrali.

5.º I Funzionari ed Impiegati civili e militari in attività di servizio, o che godono di una pensione di riposo, nominati dal Re, o addetti agli uffici del Parlamento.

6.º I Membri degli ordini equestri del Regno.

7.º Tutti coloro che hanno conseguito il supremo grado accademico di laurea, od altro equivalente, in alcuna delle facoltà componenti le Università del Regno.

8.º I Procuratori presso i Tribunali e le Corti d' Appello, i Notaj, Ragionieri, Liquidatori, Geometri, Farmacisti e Veterinari approvati.

Gli Agenti di Cambio, e Sensali legalmente esercenti.

#### ARTICOLO IV.

Gli esercenti commercj, arti, ed industrie godranno del diritto di essere elettori, con che il valore locativo dei locali da essi occupati nel Comune, nelle cui liste vogliono essere iscritti, per la loro casa d' abitazione, e per gli opifizii, magazzini, o botteghe del loro commercio, arte, ed industria, ascenda:

1.º Nei Comuni aventi una popolazione inferiore a 2,500 abitanti a . . . . .	L. 200
2.º In quelli di 2,500 a 10,000 abitanti . . . . .	» 300
3.º In quelli superiori a 10,000 abitanti . . . . .	» 400
4.º In Genova . . . . .	» 500

5.º In Torino e Milano . . . . . » 600

#### ARTICOLO V.

Per l'esercizio dei diritti elettorali saranno considerati come commercianti i Capitani marittimi, e i Capi direttori di un opificio o stabilimento industriale qualunque, con che esso abbia a costante giornale servizio almeno trenta operai, senza distinzione di sesso.

Gl'individui contemplati in quest'articolo saranno elettori, se pagheranno la metà del censo o la metà del fitto fissato pei commercianti del Comune dalla presente legge.

#### ARTICOLO VI.

Chiunque darà prova di possedere al punto della di lui chiesta iscrizione sulle liste elettorali, e d'aver posseduto per anni cinque anteriori senza interruzione, un'annua rendita di L. 600 sul debito pubblico dello Stato, sarà elettore.

#### ARTICOLO VII.

Chi non potrà o non vorrà giovarsi delle disposizioni sovra indicate per essere elettore, avrà diritto ad essere iscritto sulle liste elettorali, purchè dimostri di pagare per la sola sua casa di abitazione abituale il fitto stabilito, fra case, botteghe, ed opificii, pei commercianti dall'art. 4.

#### ARTICOLO VIII.

Il tributo prediale Regio, giuntovi il provinciale, s'imputa nel censo elettorale a favore di chi abbia la piena proprietà dello stabile; dove la nuda proprietà trovisi separata dall'usufrutto, l'imputazione si fa a profitto dell'usufruttuario, qualunque sieno le condizioni sotto le quali siasi stabilito l'usufrutto.

Al fittaiuolo di poderi rurali che faccia valere personalmente ed a proprie spese l'affittamento, s'imputa nel censo elettorale il quinto di tale imposta, purchè la locazione sia fatta per atto pubblico, e duri non meno di 9 anni, senza che il quinto medesimo debba detrarsi dal censo elettorale computabile al proprietario.

#### ARTICOLO IX.

Le contribuzioni imposte per beni enfiteutici saranno per la computazione del censo elettorale attribuite per quattro quinte parti all'enfiteuta, e pel restante quinto al padrone diretto; quelle invece cadenti sui beni concessi in locazione perpetua o di 99 anni, saranno divise in eguali porzioni fra locatore e locatario, benchè in entrambi i casi esse fossero per patto pagate dal locatario, o dall'enfiteuta, o dal padrone diretto, o proprietario.

#### ARTICOLO X.

I proprietari di stabili, temporariamente per legge esenti dall'imposta prediale, potranno fare istanza onde siano a loro spese apprezzati, per l'effetto di accertare l'imposta, che pagherebbero quando cessasse l'esenzione; di tale imposta loro si terrà conto immediatamente per farli godere del diritto elettorale.

#### ARTICOLO XI.

Nel comporre la massa delle imposte necessarie per costituire il censo elettorale si computeranno tutte quelle che si pagano in qualsiasi parte dei Regii Stati.

Al padre si terrà conto di quelle che si pagano pei beni della sua prole dei quali esso abbia il godimento. Al marito di quelle che paga la moglie, eccettochè siasi fra loro pronunziata la separazione di corpo.

## ARTICOLO XII.

Le contribuzioni pagate da proprietari indivisi, o da una Società commerciale, saranno pel censo elettorale ripartite per egual parte fra i socj.

L'esistenza della Società di commercio s'avrà per sufficientemente comprovata mercè di un certificato del Tribunale di Commercio indicante il nome degli associati.

Dove l'uno dei compartecipi pretendesse ad una quota superiore alla virile nella cosa comune o sociale, sia perchè gli spetti una parte maggiore sulla proprietà degli stabili, sia per qualsivoglia altro titolo, dovrà giustificare il suo assunto con esibire titoli che il comprovino.

## ARTICOLO XIII.

I fitti pagati per beni inservienti a Società in accomandita, od anonima, e le contribuzioni sui beni spettanti a tali Società, saranno imputati nel censo dei gestori, o direttori, fino a concorrenza della loro partecipazione nell'asse sociale, della quale dovrà constare nel modo sovra indicato.

## ARTICOLO XIV.

Le imposte prediale, personale, e mobiliare non sono computate nel censo elettorale, se lo stabile non siasi posseduto, e fatta la locazione anteriormente alle prime operazioni dell'annuale revisione delle liste elettorali.

Questa disposizione non si applica al possessore a titolo di successione, o per anticipazione d'eredità.

## ARTICOLO XV.

Le imposte dirette pagate da una vedova o dalla moglie se-

parata di corpo dal proprio marito, saranno computate pel censo elettorale a favore di quello dei suoi figli, e generi di primo e secondo grado da lei designato.

Parimente il padre che paghi imposte dirette in diversi distretti elettorali, potrà in quello d'essi ov'egli non eserciti il suo dritto elettorale, delegare ad uno de' suoi figliuoli da lui nominato, per farlo godere dell'elettorato, le imposte cui soggiacciono gli stabili che dovrà specificamente indicare.

La delegazione non potrà farsi che per atto autentico.

Entrambe le suddette due delegazioni saranno revocabili.

## ARTICOLO XVI.

Niuno può esercitare altrove il diritto di elettore che nel distretto elettorale del suo domicilio politico.

Ogni individuo s'intende avere il suo domicilio politico nello stesso luogo in cui è domiciliato per riguardo all'esercizio dei diritti civili.

Può tuttavia trasferirsi il domicilio politico in qualsivoglia altro distretto elettorale dove si paghi contribuzione diretta, o per riguardo ai commercianti ed industriali dove abbiano uno stabilimento commerciale, od industriale, con che se ne faccia la dichiarazione espressa tanto davanti al Sindaco del luogo di attuale domicilio politico, quanto innanzi al Sindaco del luogo dove si vorrà trasferirlo. Questa dichiarazione dopo la prima convocazione dei Collegj elettorali non produrrà alcun effetto, se non sarà fatta sei mesi prima della revisione delle liste.

## ARTICOLO XVII.

L'elettore il cui domicilio politico è distinto dal civile, cambiando questo non s'intenderà mutare il primo, e non sarà dispensato dalla doppia dichiarazione avanti prescritta per l'effetto di riunire l'un domicilio all'altro.

## ARTICOLO XVIII.

Gl'individui chiamati ad un impiego potranno usare il loro diritto elettorale nel distretto dove adempiono il loro ufficio, senza che siano dispensati dall'obbligo dell'accennata doppia dichiarazione per trasferire il loro domicilio politico nel luogo dove debbono sostenere la carica.

## TITOLO SECONDO

## CAPO I.

*Della prima formazione delle liste elettorali*

## ARTICOLO XIX.

Appena costituite le Amministrazioni comunali a norma dell'art. 226 della legge 23 Ottobre 1859, le Giunte municipali inviteranno per mezzo di pubblici avvisi tutti coloro che dalla presente legge sono chiamati all'esercizio dei diritti elettorali perchè si presentino a fare al Comune la dichiarazione che dovrà essere da essi sottoscritta:

- 1.º Della loro età.
- 2.º Del censo che pagano.
- 3.º Di riunire le condizioni di cittadinanza e di domicilio fissate dagli articoli 1, 16 e seguenti.
- 4.º Della professione che esercitano.
- 5.º Della pigione che pagano, quando siano nel caso previsto dagli articoli 4 e 7. A questa dichiarazione eglino uniranno i documenti dimostrativi, e daranno inoltre tutte le indicazioni dirette a provare quanto non risultasse da titoli. Richiedendolo

essi, sarà loro data ricevuta della fatta dichiarazione, e dei documenti che avranno presentati.

## ARTICOLO XX.

Non sarà più ricevuta alcuna dichiarazione quindici giorni dopo l'entrata in ufficio delle Amministrazioni Comunali.

## ARTICOLO XXI.

Appena saranno pubblicati gli avvisi di cui all'art. 19, le Giunte municipali dovranno riunirsi per esaminare le dichiarazioni, e per intraprendere immediatamente la formazione per doppio originale delle liste degli elettori.

## ARTICOLO XXII.

Le Giunte comprenderanno nelle liste anche coloro che non avranno fatta alcuna dichiarazione, nè presentato alcun titolo, quando sia notorio che riuniscono i requisiti voluti per essere elettori.

## ARTICOLO XXIII.

Le Giunte dovranno formare le liste entro giorni cinque dal termine di cui all'art. 20.

Esse potranno dividersi in sezioni non minori di tre Membri, ciascuna delle quali avrà gli stessi poteri della Giunta intera.

## ARTICOLO XXIV.

Le Giunte e le Sezioni decidono a maggioranza di voti, secondo il dettame della loro coscienza, se abbiano a farsi le iscri-

zioni nelle liste, e contemplanò nelle liste quei soli che la maggioranza avrà ammessi.

#### ARTICOLO XXV.

I Consigli possono scegliere quel numero di probi cittadini che credono necessari, ed incaricarli di esaminare nei casi dubbj e dare il loro sentimento sul vero valore locativo degli alloggi, botteghe, officine, di cui è cenno agli articoli 4 e 7.

Nelle città ove è stabilita una Camera di agricoltura e di commercio, od un Tribunale di commercio, i Membri delle Camere istesse, ed i Giudici appartenenti al commercio interverranno alle sedute della Giunta, e concorreranno colla medesima sia alla scelta dei probi uomini, sia alla decisione.

#### ARTICOLO XXVI.

Uno degli originali della lista formata dalla Giunta municipale sarà immediatamente affisso all' albo pretorio per tre giorni consecutivi, durante i quali chiunque avrà dei richiami a proporre dovrà presentarli all' Ufficio comunale.

#### ARTICOLO XXVII.

I Consigli comunali pronunzieranno, com' è stabilito all' art. 24, sui richiami, e staranno riuniti tutto il tempo necessario perchè la revisione sia terminata entro i cinque giorni successivi.

I Consigli potranno dividersi in Sezioni non minori di cinque Membri.

#### ARTICOLO XXVIII.

Le liste per tal modo formate dalle Giunte e rivedute dai

Consigli passeranno in cosa giudicata per la prima elezione, nè potrà più farvisi alcuna variazione.

#### ARTICOLO XXIX.

I Sindaci terminata la revisione di cui all' art. 27, trasmetteranno immediatamente una delle due liste originali al Presidente provvisorio del Collegio elettorale del quale fa parte il rispettivo Comune, e l' altro originale resterà affisso all' albo pretorio per due giorni consecutivi.

#### ARTICOLO XXX.

Le liste composte in questo modo saranno conservate per le future elezioni in conformità di quanto dispone il capo seguente.

I richiami cui esse potessero dar luogo dovranno deferirsi dopo le prime elezioni alle Corti d' Appello, in conformità di ciò che prescrive il capo seguente, e le rettificazioni che fossero dalle dette Corti ordinate goveranno per le future elezioni.

### **CAPO II.**

*Della revisione annua delle liste elettorali.*

#### ARTICOLO XXXI.

Le liste degli elettori sono permanenti, salve le cancellazioni, e le addizioni che possano seguire al tempo dell' annuale loro revisione.

La revisione seguirà in conformità delle seguenti disposizioni.

#### ARTICOLO XXXII.

I Consigli comunali faranno ogni anno nella sessione ordina-

ria di primavera la revisione delle liste dei cittadini del loro Comune, i quali, secondo il disposto della presente legge, riuniscono le condizioni richieste per essere elettori.

A quest' effetto un esemplare dei ruoli delle imposte dirette, certificato conforme all'originale dall'Esattore, sarà spedito senza spesa agli Uffici comunali.

Le liste rivedute dal Consiglio comunale saranno pubblicate nella domenica seguente.

#### ARTICOLO XXXIII.

Le liste rimarranno affisse durante dieci giorni, e conterranno l'invito ad ognuno, che credesse aver richiami a farvi, di indirizzarsi a tal uopo agli Uffici comunali entro giorni quindici a partire dalla data del manifesto di pubblicazione, nel quale dovrà esprimersi il giorno in cui spirerà il divisato termine.

#### ARTICOLO XXXIV.

Nelle liste si porranno a riscontro del nome di ciascun individuo:

1.º Il luogo ed il giorno della sua nascita, e se occorre la data della concedutagli naturalità.

2.º L'indicazione dei Circondarii di percezione in cui sono alloggiate le imposte o proprie o delegate, sino alla misura del censo elettorale.

3.º Il quanto e la specie di tali imposte per ciascuno dei Circondarii suddetti.

#### ARTICOLO XXXV.

Le liste conterranno egualmente a lato del nome di ciascun individuo la data e natura del titolo, od il genere di commercio o di professione che gli conferiscono il dritto elettorale, non

meno che il luogo dove esercita il commercio, l'industria, o la professione, o tiene la sua abitazione.

#### ARTICOLO XXXVI.

La pubblicazione prescritta dall'art. 32 terrà luogo di notificazione per rispetto agl'individui, dei quali si sarà decretata l'iscrizione sulla lista elettorale.

#### ARTICOLO XXXVII.

Ogni volta che i Consigli comunali toglieranno dalla lista elettorale i nomi d'elettori che vi erano iscritti nell'anno antecedente, saranno in obbligo di darne loro avviso per iscritto, ed al loro domicilio, non più tardi d'ore 48 a contare dal giorno in cui la lista venne pubblicata, con dar loro ragguaglio dei motivi della cancellazione od omissione dei loro nomi nella lista pubblicata.

#### ARTICOLO XXXVIII.

Lo stesso avviso sarà dato nell'eguale spazio di ore quarantotto dalla data della decretazione definitiva della lista alle persone che figuravano nella lista antecedentemente pubblicata, i cui nomi ne furon tolti al tempo della definitiva decretazione della lista anzidetta.

Queste notificazioni seguiranno senza costo per opera di agenti comunali.

#### ARTICOLO XXXIX.

I nomi degli elettori ammessi dai Consigli comunali al tempo della decretazione definitiva delle liste, che non erano portati in quella già stata pubblicata, saranno resi noti al pubblico con

nuovo manifesto da affiggersi nello stesso termine di 48 ore dalla definitiva decretazione

Il manifesto esprimerà che ogni occorrente richiamo sarà recato dinanzi al Governatore della Provincia, a mente dell'articolo 43 della presente legge.

#### ARTICOLO XI.

Dopo spirato il termine prefisso per richiamarsi contro le liste, le liste ed un esemplare dei ruoli, non che tutte le carte, titoli e documenti, mercè dei quali le persone iscrittevi avranno comprovati i loro diritti all'elettorato, o che avranno dato luogo ad operarsi cancellazioni, dovranno nello spazio di ore 24 trasmettersi all'Intendente del Circondario.

Un esemplare della lista sarà serbato nella Segreteria del Comune.

Si farà constare della trasmissione mediante ricevuta spedita dall'Intendente.

Questa ricevuta sarà inviata all'Ufficio comunale nelle 24 ore dall'arrivo della lista all'Ufficio d'Intendenza.

Se ne farà immediatamente apposita menzione in un registro speciale vidimato in ciascun foglio dall'Intendente.

#### ARTICOLO XII.

L'intendente fra giorni 5 al più tardi dal dì che avrà ricevuto le carte, dovrà trasmetterle in un colle sue osservazioni al Governatore.

#### ARTICOLO XIII.

Ognuno potrà vedere ed esaminare le liste, così nella Segreteria del Comune, come nell'Ufficio del Governatore. Potrà pure ciascuno vedere ed esaminare l'esemplare dei ruoli e le altre carte summentovate.

#### ARTICOLO XIV.

Ogni individuo stato erroneamente iscritto, od indebitamente omesso, escluso, od altrimenti pregiudicato, le cui reclamazioni non saranno state accolte dal Consiglio comunale, potrà rivolgersi al Governatore, unendo al ricorso le carte che danno appoggio al suo richiamo.

#### ARTICOLO XV.

Il Governatore entro i 10 giorni successivi a quello in cui ricevette le carte e le osservazioni dell'Intendente, procederà alla disamina generale delle liste.

Egli vi aggiungerà quei cittadini che riconoscerà aver acquistato le qualità dalla legge richieste, e quelli che fossero stati antecedentemente omessi.

Egli ne stralcerà:

1.º Gli individui che si resero defunti.

2.º Quelli, la cui iscrizione nella lista sia stata annullata dalle Autorità competenti.

Indicherà come doventi essere esclusi:

1.º Coloro che avranno incorso la perdita delle volute qualità.

2.º Quelli che gli appariranno esservi stati indebitamente iscritti, con tutto che la loro iscrizione non sia stata impugnata.

#### ARTICOLO XVI.

Le rimozioni e le aggiunte fatte dal Governatore alle liste elettorali stabilite dai Consigli comunali a tenore dei precedenti articoli, saranno nel più breve termine possibile pubblicate ed affisse nel Capo-luogo della Provincia e nel Comune.

E quando il Governatore avesse riconosciuto esservi luogo a cassare dalla lista stabilita dai Consigli comunali persone che vi erano portate, la decisione provvisoria da lui data dovrà essere nei dieci giorni successivi notificata agli individui aventi interesse, al loro domicilio effettivo od a quello per essi eletto nel Circondario elettorale. In difetto di domicilio la notificazione verrà fatta alla casa comunale del domicilio politico.

#### ARTICOLO XLVI.

Sarà aperto nell'Ufficio del Governatore un registro da lui vidimato in ciascun foglio, nel quale si noteranno per ordine di data della loro presentazione, e seguendo un ordine numerico progressivo, tutte le reclamazioni concernenti il tenore delle liste. Queste reclamazioni saranno soscrritte dal reclamante o da un suo mandatario.

Sarà rilasciata ricevuta di ciascun richiamo, e delle carte che gli stanno a corredo.

La ricevuta enuncia la data ed il numero della seguitane registrazione.

#### ARTICOLO XLVII.

Gl'individui che stimassero potersi lagnare di essere stati erroneamente iscritti, omessi, esclusi, od altramente pregiudicati nelle liste elettorali, potranno far richiamo al Governatore; che pronunzierà sentito il Consiglio di Governo.

Ma non potrà più darsi ascolto ai richiami dove il ricorso e le carte che vi deggiono andar unite, fossero presentate dopo trascorsi giorni dieci dalla data dell'ultima pubblicazione accennata nell'art. 45 della presente legge e dalla notificazione ivi menzionata.

#### ARTICOLO XLVIII.

La ragione di reclamare davanti ai Consigli comunali ed al Governatore, l'iscrizione di un cittadino omesso sulla lista elettorale, o la cancellazione del nome di chiunque siavi stato indebitamente compreso, non meno che la riparazione di qualunque altro errore incorso nello stendere le liste elettorali, apparterrà ad ogni cittadino godente del diritto elettorale nello stesso Collegio, con che tale diritto non si eserciti dopo spirati i giorni dieci a partire dall'ultima pubblicazione accennata nell'art. 45 della presente legge.

#### ARTICOLO XLIX.

Niuna delle domande accennate nell'antecedente articolo sarà ammessa, se proposta da un terzo, salvo il reclamante vi unisca la prova di averla fatta notificare alla parte che vi ha interesse, la quale avrà dieci giorni per rispondervi a contare da quello della notificazione.

#### ARTICOLO L.

Il Governatore, sentito il Consiglio di Governo, pronunzierà sulle domande menzionate all'art. 46 e seguenti nei cinque giorni che verranno dopo quello del loro ricevimento, qualora esse siano proposte dall'individuo stesso che v'ha interesse, o dal suo mandatario; e nei cinque giorni dopo spirato il termine prefisso dall'art. 49, dove siano formate da terzi: le decisioni saranno accompagnate dalle considerazioni che le dettarono.

Le carte rispettivamente prodotte sulle questioni e contestazioni da risolversi saranno, senza spostarle, comunicate alla parte che v'ha interesse, ed il richiede.

## ARTICOLO LI.

Le decisioni che portano rifiuto d'iscrizione, o pronunziano cancellazioni, saranno notificate nei giorni cinque dalla loro data agl'individui, la cui iscrizione o cancellazione sarà stata richiesta o da loro stessi o da terzi.

Quelle che rigettano domande di cancellazione o di rettificazione saranno nello stesso termine notificate tanto al reclamante, quanto all'individuo la cui iscrizione avrà costituito il soggetto della controversia.

La pubblicazione della tabella delle rettificazioni adottate dal Governatore, sentito il Consiglio di Governo, terrà luogo di notificazione agl'individui, la cui iscrizione sarà stata ordinata o rettificata.

## ARTICOLO LII.

Immediatamente dopo che si sarà soddisfatto alle disposizioni dei precedenti articoli, il Governatore procederà alla decretazione definitiva delle liste, con far pubblicare ed affiggere il suo decreto, e la tabella delle rettificazioni state approvate.

## ARTICOLO LIII.

L'elezione dei Deputati, in qualunque periodo dell'anno segua, si farà unicamente dalle persone comprese nelle liste elettorali come avanti decretate.

Sino alla revisione dell'anno successivo non potranno farsi a tali liste altre variazioni, fuori quelle che fossero ordinate in virtù di decreti proferiti nelle forme stabilite negli articoli che seguono, od in conseguenza del decesso di elettori, o per causa di perdita per essi incorsa dei diritti civili e politici in virtù di sentenza passata in giudicato.

## ARTICOLO LIV.

Chiunque si creda fondato a contraddire ad una decisione pronunziata dal Governatore in Consiglio di Governo, od a lagnarsi di denegata giustizia, potrà promuovere la sua azione avanti alla Corte d'Appello con produrre i titoli che danno appoggio al suo richiamo.

La domanda dovrà, a pena di nullità, notificarsi fra giorni dieci, qualunque sia la distanza de' luoghi, così al Governatore, come alle parti aventi interesse.

Dove la decisione avesse rigettata una domanda d'iscrizione sulla lista elettorale proposta da un terzo, l'azione non potrà intentarsi che dall'individuo del quale si sarà promossa l'iscrizione nella lista.

## ARTICOLO LV.

La causa sarà decisa sommariamente, ed in via d'urgenza, senza che sia d'uopo del ministero di Causidico, od Avvocato, e sulla relazione che ne verrà fatta in udienza pubblica dall'uno dei Consiglieri della Corte, sentita la parte, od il suo difensore, non che il pubblico Ministero nelle sue conclusioni orali.

## ARTICOLO LVI.

Il Governatore sulla notificazione che gli verrà fatta della proferita sentenza farà nella lista la prescritta rettificazione.

## ARTICOLO LVII.

Se vi è ricorso in Cassazione, la Corte provvederà sommariamente in via d'urgenza, come innanzi alla Corte d'Appello.

## ARTICOLO LVIII.

L'appello introdotto contro una decisione per cui un elettore sia stato cancellato dalla lista, ha un effetto sospensivo.

## ARTICOLO LIX.

I Ricevitori delle contribuzioni dirette saranno tenuti di spedire su carta libera ad ogni persona portata sul ruolo l'estratto relativo alle sue imposte, e ad ognuna delle persone indicate all'art. 48 i certificati negativi, ed ogni estratto di ruolo dei contribuenti.

Non potranno a tal titolo riscuotersi dai Ricevitori che 5 centesimi per ogni estratto di ruolo concernente il medesimo contribuente.

## ARTICOLO LX.

Dovrà darsi comunicazione delle liste annuali, e delle tavole di rettificazione ad ogni stampatore che voglia prenderne copia.

Sarà loro facoltativo di metterle a stampa in quel sesto che meglio stimeranno, ed esporle in vendita.

## ARTICOLO LXI.

Gli elettori riceveranno dal Sindaco, nei tre giorni che precedono quello fissato per la riunione dei Collegj elettorali, un certificato comprovante l'iscrizione loro sulle liste dell'anno.

## TITOLO TERZO

## Dei Collegj Elettorali

## ARTICOLO LXII.

Ogni Collegio elegge un solo Deputato.

Il numero dei Deputati per tutto il Regno è di 260 distribuiti per Provincia nel modo seguente :

Quella di Alessandria ne elegge . . . . .	N.º	21
Anney . . . . .	»	8
Bergamo . . . . .	»	12
Brescia . . . . .	»	16
Cagliari . . . . .	»	12
Chambéry . . . . .	»	10
Como . . . . .	»	15
Cremona . . . . .	»	11
Cuneo . . . . .	»	20
Genova . . . . .	»	22
Milano . . . . .	»	30
Nizza . . . . .	»	8
Novara . . . . .	»	19
Pavia . . . . .	»	14
Sassari . . . . .	»	7
Sondrio . . . . .	»	4
Torino . . . . .	»	31

La distribuzione dei Collegj elettorali è regolata in ciascuna Provincia per Circondarj nel modo apparente dalla Tabella annessa alla presente legge, e che fa parte di essa.

## ARTICOLO LXIII.

I Collegj elettorali sono convocati dal Re. Gli elettori convengono nel luogo del distretto elettorale, od amministrativo, che il Re stabilisce: essi non potranno occuparsi d'altro oggetto, che dell'elezione dei Deputati: ogni discussione, ogni deliberazione loro è formalmente interdetta; non possono farsi rappresentare.

## ARTICOLO LXIV.

I Collegj elettorali s'intendono divisi in altrettante Sezioni quanti sono i Mandamenti che li compongono, semprechè il numero degli elettori iscritti non sia al di sotto di quaranta. Ove gli elettori non giungano a questo numero, il Mandamento verrà aggregato per Decreto Reale alla Sezione la più vicina dello stesso Collegio elettorale.

## ARTICOLO LXV.

Nei Collegj in cui una simile divisione non può aver luogo, e nei Mandamenti più popolosi, gli elettori, ove il loro numero non oltrepassa i quattrocento, si riuniscono in una sola assemblea; se vi eccedono questo numero si dividono pure in Sezioni. Ogni Sezione comprende duecento elettori almeno, e concorre direttamente alla nomina del Deputato che il Collegio ha da scegliere.

## ARTICOLO LXVI.

Ove il Decreto di convocazione dei Collegj non disponga altrimenti, gli elettori delle Sezioni che comprendono tutto un Mandamento si riuniscono al Capo-luogo del Mandamento stesso.

Negli altri casi ogni Sezione sarà formata di Comuni o frazioni di Comuni i più vicini tra loro; sarà assegnato un luogo

distinto per l'adunanza degli elettori di ciascuna Sezione. Sarà lecito, dove il numero delle Sezioni lo esiga, di convocare gli elettori di due, non però mai di tre sezioni, in diverse sale facenti parte di un medesimo fabbricato.

## ARTICOLO LXVII.

Avranno la presidenza provvisoria dei Collegj e Sezioni elettorali sino alla nomina elettiva dei loro presidenti, nei luoghi dove risiede una Corte d'Appello, i Presidenti e Consiglieri della Corte per ordine di anzianità;

Nei luoghi che non sono sede di una Corte d'Appello, ma di un Tribunale di Circondario, il Presidente, e dopo di lui i Vice-Presidenti, i Giudici effettivi od aggiunti, per ordine di anzianità:

Negli altri luoghi, i Sindaci, gli Assessori, ed i Consiglieri comunali, anche per ordine di anzianità.

Riunendosi nel luogo medesimo più Collegj, o più Sezioni di Collegio, si terrà per la presidenza provvisoria la stessa regola: al Collegio elettorale od alla Sezione più numerosa presiederanno i superiori di grado o più anziani fra i pubblici Ufficiali superiormente indicati.

I due elettori più avanzati in età ed i due più giovani faranno le parti di Scrutatori provvisorii.

L'Ufficio composto del Presidente e dei quattro Scrutatori provvisori nominerà il Segretario, che non avrà se non voce consultiva.

## ARTICOLO LXVIII.

La lista degli elettori del distretto dovrà rimanere affissa nella sala dell'adunanza durante il corso delle operazioni del Collegio, o Sezione di Collegio elettorale.

## ARTICOLO LXIX.

Il Collegio o la Sezione elegge a semplice maggioranza di voti il presidente e gli Scrutatori definitivi, e l'ufficio così definitivamente composto nomina il Segretario pur definitivo, non avente anch'esso se non voce consultiva.

## ARTICOLO LXX.

Se il Presidente di un Collegio ricusa od è assente, resta di pien diritto Presidente lo Scrutatore che ebbe maggior numero di voti: il secondo Scrutatore diventa primo, e così successivamente; e l'ultimo Scrutatore sarà colui che nelli esclusi dal risultato dello scrutinio ebbe maggiori suffragj. La stessa regola si osserverà in caso di rinunzia o di assenza di alcuno fra gli Scrutatori.

## ARTICOLO LXXI.

Il Presidente del Collegio o della Sezione è incaricato egli solo della polizia dell'adunanza. Niuna specie di forza armata può senza la sua richiesta collocarsi nella sala della stessa adunanza, o nelle vicinanze.

Le Autorità civili ed i Comandanti militari saranno tenuti di ottemperare alle sue richieste.

Tre Membri almeno dell'Ufficio dovranno sempre trovarsi presenti.

## ARTICOLO LXXII.

L'Ufficio pronunzia in via provvisoria sopra tutte le difficoltà che si sollevano in riguardo alle operazioni del Collegio o della Sezione.

Si farà menzione nel verbale da stendersi di tutte le re-

clamazioni insorte, e delle ragionate decisioni proferite dall'Ufficio: le note o carte relative a tali reclamazioni saranno vidimate da ciascuno dei Membri dell'Ufficio ed annesse al verbale.

È riserbato alla Camera dei Deputati il pronunziare sulle reclamazioni giudizio definitivo.

## ARTICOLO LXXIII.

Chi con finto nome avrà dato il suo suffragio in un Collegio elettorale in cui non dovesse intervenire, incorrerà nella pena di uno o due anni di carcere, e ciò senza pregiudizio delle pene speciali, che in conformità del Codice penale gli potessero essere inflitte, ov'egli si fosse giovato di falsi documenti: gli sarà inoltre vietato per sempre l'esercizio d'ogni diritto politico.

Le stesse pene saranno inflitte a chi con simulate o false locazioni avrà ottenuto la sua definitiva iscrizione sulle liste elettorali.

## ARTICOLO LXXIV.

Chiunque sia convinto di avere al tempo delle elezioni causato disordini, o provocato assembramenti tumultuosi, accettando, portando, inalberando, od affiggendo segni di riunione, od in qualsiasi altra guisa, sarà punito con una multa da cinquantuna a dugento lire, e se insolubile col carcere da dieci giorni ad un mese.

## ARTICOLO LXXV.

Chiunque non essendo nè elettore, nè Membro dell'Ufficio, si introdurrà durante le operazioni elettorali nel luogo dell'adunanza, sarà punito con una multa dalle lire cinquantuna alle duecento.

## ARTICOLO LXXVI.

Accadendo che nella sala dove si fa l'elezione, uno o più degli assistenti diano in palese segno d'approvazione, o di disapprovazione, od altrimenti eccitino tumulto, il Presidente richiamerà all'ordine; e non cessando la perturbazione, inserirà menzione nel verbale del fatto richiamato, sulla cui esibizione i delinquenti saranno puniti d'una multa da lire cinquantuna alle duecento.

## ARTICOLO LXXVII.

I Presidenti dei Collegj o sezioni elettorali sono incaricati di prendere le necessarie precauzioni onde assicurare l'ordine e la tranquillità nel luogo dove si fa l'elezione, e nelle sue adiacenze.

Il presente articolo e gli art. 73 e seguenti saranno affissi alla porta della sala delle elezioni in caratteri maggiori e ben leggibili.

## ARTICOLO LXXVIII.

Niun elettore può presentarsi armato all'adunanza elettorale.

## ARTICOLO LXXIX.

Niuno è ammesso ad entrare nel locale delle elezioni se non presenta volta per volta il certificato di cui all'art. 61.

## ARTICOLO LXXX.

Niuno è ammesso a votare sia per la formazione dell'Ufficio definitivo, sia per l'elezione del Deputato, se non trovasi iscritto nella lista degli elettori affissa nella sala, e rimessa al Presidente.

Il Presidente e gli Scrutatori dovranno tuttavia dare ac-

cesso nella sala, ed ammettere a votare coloro, che si presenteranno provvisti di una sentenza di Corte d'Appello, con cui si dichiarerà ch'essi fanno parte di quel Collegio, e coloro che dimostreranno di essere nel caso previsto dall'art. 58.

## ARTICOLO LXXXI.

Ogni elettore dopo di aver risposto alla chiamata riceve dal Presidente un bollettino spiegato, sopra il quale scrive il suo voto: piegato poscia il bollettino, lo consegna a mani del Presidente, che lo pone nell'urna a tal uso destinata.

Se l'elettore per l'eccezione di cui al N. 3 dell'art. 1 della presente legge, o per fisica indisposizione notoria, o regolarmente dimostrata all'Ufficio, trovasi nell'impossibilità di scrivere il bollettino, sarà ammesso a farlo scrivere da un altro elettore di sua confidenza; il Segretario ne farà risultare nel verbale.

La tavola a cui siede l'elettore scrivendo il voto, è separata da quella dell'Ufficio: quest'ultima, cui siedono il Presidente, gli Scrutatori ed il Segretario, è disposta in modo che gli elettori possano girarvi attorno durante lo squittinio dei suffragj.

## ARTICOLO LXXXII.

A misura che gli elettori van deponendo i loro voti nell'urna, uno degli Scrutatori, ed il Segretario ne faranno constare, scrivendo il proprio nome a riscontro di quello di ciascun votante sopra un esemplare della lista a ciò destinata, che conterrà i nomi e le qualificazioni di tutti i Membri del Collegio o della Sezione.

## ARTICOLO LXXXIII.

Ad un'ora dopo il mezzodì si procederà ad una seconda chiamata degli elettori che non risposero alla prima ondè diano

il loro voto. Quest' operazione eseguita, la votazione dichiarasi dal Presidente compiuta.

#### ARTICOLO LXXXIV.

Aperta quindi l'urna, e riconosciuto il numero dei bollettini, uno degli Scrutatori piglia successivamente ciascun bollettino, lo spiega, lo consegna al Presidente, che ne dà lettura ad alta voce, e lo fa passare ad un altro Scrutatore.

Il risultato di ciascun squittinio è immediatamente reso pubblico.

#### ARTICOLO LXXXV.

Tosto dopo lo squittinio dei suffragj i bollettini sono arsi in presenza del Collegio, salvo quelli su cui nascesse contestazione, i quali saranno uniti al verbale, e vidimati almeno da tre dei componenti l' Ufficio.

#### ARTICOLO LXXXVI.

Nei Collegj divisi in più Sezioni lo squittinio dei suffragj si fa in ciascuna Sezione. L' Ufficio della Sezione ne dichiara il risultato mediante verbale sottoscritto da' suoi Membri. Il Presidente di ciascuna Sezione lo reca immediatamente all' Ufficio della prima Sezione, il quale in presenza di tutti i Presidenti delle Sezioni procede alla ricognizione generale dei voti dell' intero Collegio.

#### ARTICOLO LXXXVII.

I bollettini ne' quali il votante sarebbe fatto conoscere sono nulli.

#### ARTICOLO LXXXVIII.

Sono altresì nulli i bollettini contenenti più di un nome, e quelli che non portino sufficiente indicazione della persona eletta.

#### ARTICOLO LXXXIX.

L' Ufficio pronunzia sopra la nullità, come sopra ogni altro incidente, salve le riclamazioni.

#### ARTICOLO XC.

I bollettini dichiarati nulli non verranno computati nel determinare il numero dei votanti.

#### ARTICOLO XCI.

Alla prima votazione niuno s' intende eletto, se non riunisce in suo favore più del terzo dei voti del total numero dei Membri componenti il Collegio, e più della metà dei suffragj dati dai votanti presenti all' adunanza.

#### ARTICOLO XCII.

Dopo la prima votazione, dove niuna elezione sia seguita, l' Ufficio in persona del Presidente proclama i nomi dei due Candidati che ottennero il maggior numero de' suffragj, e si procede nel giorno che, in previsione di questo caso, sarà fissato nel Decreto di convocazione, ad una seconda votazione nel modo avanti espresso.

L' intervallo tra l' una e l' altra votazione non potrà mai essere maggiore di otto giorni.

Nell' ultima votazione i suffragj non potranno cadere se non sopra l' uno o l' altro dei due or detti Candidati.

La nomina seguirà in capo a quello dei due Candidati che avrà in suo favore il maggior numero dei voti validamente espressi.

ARTICOLO XCIII.

A parità di voti il maggiore d'età fra i concorrenti otterrà la preferenza.

ARTICOLO XCIV.

Non può esservi che una sola adunanza ed un solo squittinio in ciascun giorno. Dopo lo squittinio l'adunanza verrà sciolta immediatamente, eccettochè siansi proposte reclamazioni intorno allo squittinio medesimo, sulle quali dovrà essere statuito dall'Ufficio prima che sciogasi l'adunanza in cui ebbe luogo.

ARTICOLO XCV.

I Membri dell'Ufficio principale stenderanno il verbale dell'elezione prima di sciogliere l'adunanza, e lo indirizzeranno al Ministro dell'Interno nei giorni otto dalla sua data.

Se ne deporrà un esemplare nella Segreteria del Tribunale del Circondario sotto la cui giurisdizione si troverà il Collegio elettorale.

Questo esemplare sarà certificato conforme all'originale dai Membri dell'Ufficio.

**TITOLO QUARTO**

**Dei Deputati.**

ARTICOLO XCVI.

Chiunque può essere eletto Deputato purchè in esso concorano i requisiti voluti dall'art. 40 dello Statuto.

ARTICOLO XCVII.

Non sono eleggibili i Funzionarj ed Impiegati Regii aventi uno stipendio sul bilancio dello Stato, ad eccezione:

- 1.º Dei Ministri Segretarj di Stato;
- 2.º Del Presidente e Presidenti di Sezione del Consiglio di Stato;
- 3.º Dei Consiglieri di Stato;
- 4.º Dei Primi Presidenti, Presidenti e Consiglieri delle Corti di Cassazione, e d' Appello;
- 5.º Dei Segretarj Generali dei Ministeri;
- 6.º Degli Ufficiali Superiori di terra e di mare, i quali però non possono essere eletti nei distretti elettorali sui quali esercitano un comando;
- 7.º Dei Membri dei Consigli Superiori della pubblica istruzione e di sanità, del Congresso permanente dei ponti e strade, e del Consiglio delle miniere;
- 8.º Dei Professori ordinarii delle Regie Università, o degli altri pubblici Istituti nei quali si conferiscono i Supremi Gradi Accademici.

## ARTICOLO XCVIII.

Non sono parimente eleggibili gli Ecclesiastici aventi cura d'anime, o giurisdizione con obbligo di residenza, e quelli che ne fanno le veci, i Membri dei Capitoli e delle Collegiate.

## ARTICOLO XCIX.

Ogni Funzionario e Impiegato Regio in aspettativa è assimilato a quello in attività.

## ARTICOLO C.

Non si potrà ammettere nella Camera un numero di Funzionarj, o d' Impiegati Regii stipendiati, maggiore del quinto del numero totale dei Deputati.

Gli Impiegati però compresi nelle due categorie di cui ai Numeri 4.º e 8.º dell' art. 97 non eccederanno mai per ciascuna di esse l' ottavo di quelli che possono essere ammessi nella Camera. Quando il numero degli Impiegati di queste due categorie sia superato, si estrarrà a sorte il nome di quelli la cui elezione debb' essere annullata.

Si estrarranno quindi, ove occorra, i nomi che eccedano il quinto anzi determinato, non assoggettando in questo caso all' estrazione se non se gli Impiegati delle categorie che ancora non vi sono state sottoposte.

Quando il numero degli Impiegati sia completo, le elezioni nuove d' Impiegati saranno nulle.

I Ministri Segretarj di Stato, salvo il disposto dell' art. 103, non saranno computati nel novero degli Impiegati.

## ARTICOLO CI.

Il Deputato eletto da varii Collegj elettorali sarà tenuto di

dichiarare alla Camera, tra otto giorni, dopo che essa avrà riconosciute valide le elezioni, quale sia il Collegio di cui esso intenda di esercitare la rappresentanza.

In difetto di opzione in questo termine, la Camera procederà per estrazione a sorte alla designazione del Collegio che dovrà eleggere un nuovo Deputato.

## ARTICOLO CII.

La Camera dei Deputati ha essa sola il diritto di ricevere le dimissioni dei suoi Membri.

## ARTICOLO CIII.

Quando un Deputato riceva un impiego regio stipendiato, od un avanzamento con aumento di stipendio, cesserà in sull'istante d' essere Deputato; potrà nondimeno essere rieletto, salvo il disposto dall' art. 100.

In questo caso, e quando per qualsiasi causa resti vacante il posto di un Deputato, il Collegio sarà convocato nel termine di un mese.

## TITOLO QUINTO

## Disposizioni Generali.

## ARTICOLO CIV.

Non possono essere nè elettori, nè eleggibili, nè esercitarne i diritti, coloro che furono condannati a pene criminali; coloro che sono in istato di fallimento dichiarato, o d' interdizione giudiziaria; coloro che hanno fatto cessione dei beni, finchè non ab-

biano integralmente sodisfatto i loro creditori; coloro che furono condannati per furto, truffa od attentato ai costumi.

## TITOLO SESTO

### Disposizioni Speciali.



#### ARTICOLO CV.

Il disposto del N.º 4.º dell' art. 1 non si applica alle Provincie di Cagliari, Sassari, Chambery, Annecy, a quella di Genova, meno i Comuni del Mandamento di Dego, al Circondario di Bobbio, nè a quello di Novi, meno i Comuni del Mandamento di Ovada, dove continueranno ad essere ammessi all' elettorato i cittadini che paghino il censo di lire venti.

#### ARTICOLO CVI.

Nei Circondarj dell' Ossola, e della Valsesia, e nei Mandamenti di Gozzano, Orta, e Mentone, finchè non cessi in ordine alle imposte il regime eccezionale in cui si trovano, oltre le persone contemplate nell' art. 4 della presente legge, saranno elettori tutti coloro che hanno un' abitazione la cui annua pigione si possa valutare L. 200.

Nell' abitazione sono compresi i magazzini, opificj, botteghe e rustici ad essa attinenti.

#### ARTICOLO CVII.

Il Consiglio comunale dell' Isola di Capraia potrà a sua scelta mandare cinque elettori al 1.º Collegio elettorale di Genova.

#### ARTICOLO CVIII.

Le disposizioni speciali dei precedenti articoli 106 e 107 escludono non che l' applicazione del N. 4 dell' art. 1 e correlativi, quella degli articoli 4 e 7 della presente legge, fermo rimanendo il disposto di tutti gli altri.

Ordiniamo che la presente legge, munita del Sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Dat. in Torino addì 20 Novembre 1859.

VITTORIO EMANUELE

(Luogo del Sigillo)

V. Il Guardasigilli

U. RATTAZZI

U. RATTAZZI

## TABELLA DI RIPARTIZIONE DEI COLLEGI ELETTORALI

## PROVINCIA D' ALESSANDRIA. — 21 DEPUTATI

CIRCONDARIO	Num. progressivo dei Collegj	SEDE DELL' UFFICIO PRINCIPALE	MANDAMENTI E COMUNI CHE COMPONGONO I COLLEGI	Osservazioni
ALESSANDRIA	1	ALESSANDRIA	Alessandria ( <i>intra muros</i> )	La Città d' Alessandria ed il suo territorio saranno divisi in due Collegj; il Consiglio Comunale di concerto col Governatore determinerà la circoscrizione di ciascuno di essi.
	2	Valenza	Alessandria ( <i>extramuros</i> )	
	3	Felizzano	Valenza, S. Salvatore, Bassignana.	
	4	Bosco	Felizzano, Oviglio, Castellazzo.	
	5	Acqui	Bosco, Sezzè, Cassine.	
ACQUI	6	Nizza	Acqui, Rivalta, Bistagno, Carpeneto.	
	7	Spigno	Nizza, Incisa, Mombaruzzo.	
	8	Asti	Spigno, Bobbio, Rocca-verano, Mollare, Ponzone.	
ASTI	9	Montechiaro	Asti.	
	10	Villanuova	San Damiano, Costigliole.	
	11	Casale	Momberecelli, Rocca d'Arazzo, Canelli.	
	12	Casale	Montechiaro, Portacomaro, Baldichieri, Coccinato.	
CASALE	13	Occimiano	Villanuova, Castelnuovo, Montafia.	
	14	Moncalvo	Casale ( <i>intra muros</i> ).	
	15	Mombello	Casale ( <i>extra muros</i> ), Balzola.	
	16	Novi	Occimiano, Ticinetto, Rosignano, Vignale.	
	17	Gavi	Moncalvo, Tonco, Montemagno, Ottiglio.	
NOVI	18	TORTONA	Mombello, Pontestura, Gabiano, Villadeati, Montiglio.	
	19	Castelnuovo	Novi, Castelletto d'Orba, Ovada, Capriata.	
TORTONA	20		Gavi, Serravalle, Rocchetta ligure.	
	21		Tortona, Villalvernia, San Sebastiano, Garbagna.	

## PROVINCIA DI ANNECY. — 8 DEPUTATI

CIRCONDARIO	Num. progressivo dei Collegj	SEDE DELL' UFFICIO PRINCIPALE	MANDAMENTI E COMUNI CHE COMPONGONO I COLLEGI	Osservazioni
ANNECY	22	ANNECY	Annecy, Thônes.	
	23	Rumilly	Rumilly, Seyssel, Duing.	
	24	St-Julien	St-Julien, Thorens.	
FAUCIGNY	25	BONNEVILLE	Bonneville, Reignier, La Roche.	
	26	St-Jeoire	St-Jeoire, Taninges, Annemasse.	
	27	Cluses	Cluses, Sallanches, St-Gervais, Samoens.	
CHIABLESE	28	THONON	Thônnon, Douvaine.	
	29	Evian	Evian, Le Biot, Abbondance.	

## PROVINCIA DI BERGAMO — 12 DEPUTATI

BERGAMO	30	BERGAMO	Bergamo città alta, e Borghi.
	31	Bergamo	Bergamo città piana, e Borghi.
	32	Zogno	Bergamo terzo
	33	Trescore	Zogno, Piazza.
	34	Almenno S. Salvat.	Trescore ( <i>meno i Comuni attribuiti al Collegio di Sarnico</i> ), Alzano magg.
TREVIGLIO	35	Ponte S. Pietro.	Almenno S. Salvatore, Caprino.
	36	Sarnico	Ponte S. Pietro.
	37	TREVIGLIO	Sarnico ed i Comuni di Trescore, il cui Capoluogo è sulla sinistra del Cheric.
CLUSONE	38	Romano	Treviglio.
	39	Verdello	Romano, Martinengo, Verdello.
CLUSONE	40	CLUSONE	Clusone.
	41	Lovere	Lovere, Gandino.

## PROVINCIA DI BRESCIA. 16 — DEPUTATI

CIRCONDARIO	Num. progressivo dei Collegj	SEDE DELL'UFFICIO PRINCIPALE	MANDAMENTI E COMUNI CHE COMPONGONO I COLLEGGI	Osservazioni
BRESCIA	42	BRESCIA	Brescia porta S. Giovanni, e adiacenze.	
	43	Brescia	Brescia porta Torre lunga, e adiacenze.	
	44	Bagnolo	Brescia 3. <sup>o</sup>	
	45	Lonato	Bagnolo, Ospitaletto	
	46	Gardone	Lonato, Rezzato.	
CHIARI	47	CHIARI	Gardone, Iseo, Bovegno.	
	48	Adro	Chiari (meno i Comuni attribuiti al Collegio di Adro), Orzinuovi.	
BRENO	49	BRENO	Adro coi Comuni di Palazzolo, Cologne, Rovato, Coccaglio, e Pontoglio.	
	50	Edolo	Breno.	
SALÒ	51	SALÒ	Edolo.	
	52	Preseglie	Salò (meno i Comuni attribuiti al Collegio di Preseglie), Gargnano.	
CASTIGLIONE	53	CASTIGLIONE DELLE STIVIERE	Preseglie coi Comuni del Mandamento di Salò sulla destra del Chiese, Vestone.	
	54	Montechiaro	Castiglione delle Stiviere, Volta.	
	55	Asola	Montechiaro.	
VEROLANUOVA	56	VEROLANUOVA	Asola, Canneto.	
	57	Leno	Verolanuova.	

## PROVINCIA DI CAGLIARI. — 12 DEPUTATI

CAGLIARI	58	CAGLIARI	Cagliari Castello, Cagliari marina.
	59	Quarto	Quarto, Selargius, Sinnai, San Pantaleo.
	60	Decimomannu	Decimomannu, Serramanna, Pula, Monastir.
	61	Senorbi	Senorbi, Guasila, Nuraminis, Muravera, Pauli Gerrei.
	62	Sanluri	Sanluri, San Gavino, Lunamatrona, Barumini, Mandas.

CIRCONDARIO	Num. progressivo dei Collegj	SEDE DELL'UFFICIO PRINCIPALE	MANDAMENTI E COMUNI CHE COMPONGONO I COLLEGGI	Osservazioni
IGLESIAS	63	IGLESIAS	Iglesias, Villacidro, Guspini, Fluminimaggiore.	
	64	Santadi	Santadi, S. Antioco, Teulada, Carloforte, Siliqua.	
LANUSEI	65	LANUSEI	Lanusei, Iersu, Tortoli, Ceni.	
	66	Isili	Isili, Nurri, Sorgono, Tonara, Aritzo, Laconi.	
ORISTANO	67	ORISTANO	Oristano, Cabras, Milis, Simaxis, Solarussa, Fordongianus.	
	68	Cuglieri	Cuglieri, Bosa, Sedilo, Ghilarza, S. Lussurgiu, Macomer, Tresnuraghes.	
	69	Ales	Ales, Senis, Mogoro, Terralba, Baressa, Busachi.	

## PROVINCIA DI CHAMBERY. — 10 DEPUTATI.

CHAMBERY	70	CHAMBERY	Cambéry.
	71	Yenne	Yenne, La Motte Servollex, Ruffieux.
	72	Aix	Aix, Albens.
ALTA SAVOJA	73	St-Pierre d'Albygn	St-Pierre d'Albigny, Montmeillan, Le Châtelard, La Rochette.
	74	Pont-Beauvoisin	Pont-Beauvoisin, Les Echelles, St-Génix.
MORIANA	75	ALBERTVILLE	Albertville, Grésy.
	76	Ugine	Ugine, Faverges, Beaufort.
TARANTASIA	77	ST-JEAN DE MAURIENNE	St-Jean de Maurienne, Lanslebourg, Modane, St-Michel.
	78	Aiguebelle	Aiguebelle, La Chambre, Chamoux.
	79	MOUTIERS	Moutiers, Bourg-St-Maurice, Aime, Bozel.

## PROVINCIA DI COMO. -- 15 DEPUTATI

CIRCONDARIO	Num. progressivo dei Collegi	SEDE DELL' UFFICIO PRINCIPALE	MANDAMENTI E COMUNI CHE COMPONGONO I COLLEGI	Osservazioni
COMO	80	Como	Como 1. <sup>o</sup>	
	81	Como	Como 2. <sup>o</sup> coi Comuni di Brenno, Centemero; Fabbica, Lambrugo, Lurago, Merone, Monguzzo, Nibionno, Rogeno, Tregolo, Mojana, Alserio, Orsenigo, Anzano, Carcano, appartenenti al Mandamento d' Erba.	
	82	Como	Como 3. <sup>o</sup>	
	83	Menaggio	Menaggio, Castiglione, Porlezza, Bellaggio.	
	84	Gravedona	Gravedona, Bellano, Dongo.	
VARESE	85	Cantù	Cantù, Erba (meno i Comuni attribuiti al Collegio di Como 2. <sup>o</sup> )	
	86	Appiano	Appiano.	
	87	VARESE	Varese (meno i Comuni attribuiti al Collegio di Tradate), Cuvio.	
	88	Luvino	Luvino, Arcisate, Maccagno superiore.	
	89	Angera	Angera, Gavirate.	
	90	Tradate	Tradate coi Comuni di Lomnago, Daverio, Crosio, Galliate, Azzate, Brunello, Gazzada, Schiano, Bizzozero, Malnate, Gurone, appartenenti al Mandamento di Varese.	
	91	LECCO	Lecco, Introbio.	
	92	Missaglia	Missaglia coi Comuni di Garbagnate, Sirone, Dolzago, appartenenti al Mandamento di Oggionno.	
	93	Brivio	Brivio coi Comuni di Dozio, Biglio, Capiate, Valgrehentino, Olginate, Consonno, appartenenti al Mandamento di Oggionno.	
	94	Oggionno	Oggionno (meno i Comuni attribuiti ai Collegi di Missaglia e Brivio), Canzo.	

## PROVINCIA DI CREMONA. -- 11 DEPUTATI.

CIRCONDARIO	Num. progressivo dei Collegi	SEDE DELL' UFFICIO PRINCIPALE	MANDAMENTI E COMUNI CHE COMPONGONO I COLLEGI	Osservazioni
CREMONA	95	CREMONA	Cremona e Corpi santi.	
	96	Cremona	Cremona 2. <sup>o</sup> , Sospiro.	
	97	Pizzighettone	Pizzighettone coi Comuni di Casalbuttano, Cavallara, San Martino in Belliseto, Marzalengo, Dosso-Baroardo appartenenti al Mandamento di Bobecco.	
CREMONA	98	Soresina	Soresina.	
	99	Robecco	Robecco (meno i Comuni uniti al Collegio di Pizzighettone), Pescarolo.	
CREMA	100	CREMA	Crema 1. <sup>o</sup> (meno i Comuni uniti al Collegio di Soncino).	
	101	Crema	Crema 2. <sup>o</sup> (meno i Comuni uniti al Collegio di Soncino), Pandino.	
	102	Soncino	Soncino coi Comuni dei Mandamenti 1. <sup>o</sup> e 2. <sup>o</sup> di Crema posti sulla sinistra del Serio.	
	103	CASALMAGGIORE	Casalmaggiore coi Comuni di S. Giovanni in Croce, e Casteldidone appartenenti al Mandamento di Piacenza.	
	104	Viadana	Viadana, Sabbioneta, ed il Comune di Gazzuolo appartenente al Mandamento di Bozzolo.	
CASAL MAGGIORE	105	Bozzolo	Bozzolo (meno il Comune unito al Collegio di Viadana) Piacenza (meno i Comuni uniti al Collegio di Casalmaggiore), Marcaria.	

## PROVINCIA DI CUNEO. — 20 DEPUTATI.

CIRCONDARIO	Num. progressivo dei Collegj	SEDE DELL' UFFICIO PRINCIPALE	MANDAMENTI E COMUNI CHE COMPONGONO I COLLEGI	Osservazioni
CUNEO	106	CUNEO	Cuneo, Chiusa ed il Comune di Beinette appartenente al Mandamento di Peveragno,	
	107	Boves	Boves, Limone, Valdieri, Roccavione, Peveragno, (meno il Comune attribuito al Collegio di Cuneo.)	
	108	Borgo S. Dalmazzo	Borgo S. Dalmazzo, Demonte, Vinadio.	
	109	Fossano	Fossano, Centallo, Villa-faletto.	
	110	Caraglio	Caraglio, Busca, Valgrana.	
ALBA	111	Dronero	Dronero, San Damiano, Prazzo,	
	112	ALBA	Alba, Cornegliano, Diano,	
	113	Bra	Bra, Morra, Monforte.	
	114	Canale	Canale, Govone, Sommariva del Bosco.	
	115	Cortemiglia	Cortemiglia, Bussolasco, Santo Stefano, Belbo.	
MONDOVI	116	MONDOVI	Mondovi, Villanova, Frabosa.	
	117	Ceva	Ceva, Vico, Priero, Monesioglio.	
	118	Garessio	Garessio, Ormea, Bagnasco, Pamparato.	
	119	Dogliani	Dogliani, Carrù, Murazzano, Morozzo.	
	120	Cherasco	Cherasco, Bene, Trinità.	
SALUZZO	121	SALUZZO	Saluzzo, Revello.	
	122	Verzuolo	Verzuolo, Costigliole, Venasca, Sampeyre.	
	123	Savigliano	Savigliano, Cavallermaggiore.	
	124	Racconigi	Racconigi, Moretta, Villanuova Solaro.	
	125	Barge	Barge, Paesana, Sanfront.	

## PROVINCIA DI GENOVA. — 22 DEPUTATI.

CIRCONDARIO	Num. progressivo dei Collegj	SEDE DELL' UFFICIO PRINCIPALE	MANDAMENTI E COMUNI CHE COMPONGONO I COLLEGI	Osservazioni
GENOVA	126	GENOVA	Genova quart.° del Molo.	La Città di Genova coi Comuni suburbani sarà divisa in sei Collegi, nel primo dei quali voteranno gli Elettori dell'isola di Capraia; il Consiglio Comunale di Genova col l'intervento dei Sindaci dei Comuni e di concerto col Governatore determinerà la circoscrizione di questi sei Collegi.
	127		id. Maddalena.	
	128		id. Portoria.	
	129		id. Prè.	
	130		id. S. Teodoro.	
	131		id. S. Vincenzo.	
	132	Sestri Ponente	il Comune suburbano di San Pierdarena, non che gli altri Comuni suburbani dei Mandamenti di Staglieno e S. Martino d'Albaro.	
	133	Voltri	Sestri, Rivarolo (meno il Comune di San Pierdarena).	
	134	Pontedecimo	Voltri.	
	135	Torriglia	Pontedecimo, Campofreddo.	
ALBENGA	136	Recco	Torriglia, Savignone, Ronco.	
	137	ALBENGA	Recco, Nervi.	
	138	Finalborgo	Albenga, Alassio, Andorna.	
CHIAVARI	139	CHIAVARI	Finalborgo, Pietra Loano, Calizzano.	
	140	Rapallo	Chiavari, Lavagna.	
	141	Sestri Levante	Rapallo.	
	142	Cicagna	Sestri Levante, Varese. Cicagna, S. Stefano d'Aveto, Borzonasca.	
LEVANTE	143	SPEZIA	Spezia, Levanto.	
	144	Sarzana	Sarzana, Lerici, Vezzano, Godano.	
SAVONA	145	SAVONA	Savona, Noli.	
	146	Varazze	Varazze, Sassello.	
	147	Cairo	Cairo, Millesimo, Dego.	

## PROVINCIA DI MILANO. — 30 DEPUTATI.

CIRCONDARIO	Num. progressivo dei Collegj	SEDE DELL'UFFICIO PRINCIPALE	MANDAMENTI E COMUNI CHE COMPONGONO I COLLEGGI	Osservazioni
MILANO	148	MILANO	Milano. Porta Comasina, Tanaglia, ed arco della Pace.	La Città di Milano sarà divisa in sei Collegj: il Consiglio Comunale di Concerto col Governatore determinerà la circoscrizione di questi sei Collegj.
	149		» Porta Nuova,	
	150		» Porta Orientale, e Tosa.	
	151		» Porta Romana, Vigentina,	
	152		» Porta Ticinese, e Lodovica.	
	153	» Porta Vercellina.		
	154	Corpi Santi di Porta Comasina, Nuova ed Orientale	Milano 7. <sup>o</sup> Milano 9. <sup>o</sup>	
	155	Corpi Santi di Porta Romana, Ticinese e Vercellina	Milano 8. <sup>o</sup> Milano 10. <sup>o</sup>	
	156	Gorgonzola	Gorgonzola.	
	157	Cassano	Cassano, Melzo.	
158	Melegnano	Melegnano, Locate.		
159	Bollate	Bollate.		
LODI	160	Lodi	Lodi città.	
	161	Lodi	Lodi 2. <sup>o</sup> Paullo.	
	162	Sant' Angelo	Sant' Angelo, Borghetto (meno i Comuni di Borghetto, S. Colombano).	
	163	Borghetto	I Comuni di Borghetto, San Colombano appartenenti al Mandamento di Borghetto; i Comuni di Livragna, Cà de' Mazzi, Ospedaletto, Orio, Cantonale appartenenti al Mandamento di Casalpusterlengo, ed i Comuni di Corte-Sant' Andrea, Senna, Mirabello, Somaglia, Regina, Filtarezza, Guardamiglio, Mezzana, San Rocco appartenenti al Mandamento di Codogno.	
	164	Casalpusterlengo	Casalpusterlengo (meno i Comuni attribuiti al Collegio di Borghetto).	
165	Codogno	Codogno (meno i Comuni attribuiti al Collegio di Borghetto), Maleo.		

CIRCONDARIO	Num. progressivo dei Collegj	SEDE DELL'UFFICIO PRINCIPALE	MANDAMENTI E COMUNI CHE COMPONGONO I COLLEGGI	Osservazioni	
MONZA	166	MONZA	Monza città, coi Comuni di Vedano, Biassono, Maccherio del Mandamento di Monza 2. <sup>o</sup> e cogli altri Comuni dello stesso Mandamento che sono sulla sinistra del Lambro.		
	167	Monza	Monza 2. <sup>o</sup> (meno i Comuni attribuiti al Collegio di Monza città), Desio.		
	168	Vimercate	Vimercate.		
	169	Carate	Carate.		
	170	Barlassina	Barlassina.		
	171	GALLARATE	Gallarate (meno i Comuni attribuiti al Collegio di Busto Arsizio) Somma.		
	172	Busto Arsizio	Busto Arsizio (meno i Comuni attribuiti al Collegio di Saronno), ed i Comuni di Ferno, Samarate, Cassina Verghera, Cassano-Magnago, Boladello, Peveranza appartenenti al Mandamento di Gallarate.		
	GALLARATE	173	Saronno		Saronno (meno i Comuni attribuiti al Collegio di Rho), ed i Comuni del Mandamento di Busto Arsizio posti sulla sinistra dell' Olona.
		174	Rho		Rho, ed i Comuni di Cagnate, Lainate, San Vittore, Cerro appartenenti al Mandamento di Saronno.
		175	ABBIATEGRASSO		Abbiategrasso (meno i Comuni attribuiti al Collegio di Binasco), Magenta.
176		Binasco	Binasco, ed i Comuni di Albairate, Fagnano, San Vito, Bestazzo, S. Pietro Bestazzo, Cislano, Castelletto-Mandosio, Ozero appartenenti al Mandamento di Abbiategrasso.		
ABBIATEGRASSO	177	Cuggiono	Cuggiono.		

## PROVINCIA DI NIZZA. — 8 DEPUTATI.

CIRCONDARIO	Num. progressivo dei Collegj	SEDE DELL' UFFICIO PRINCIPALE	MANDAMENTI E COMUNI CHE COMPONGONO I COLLEGGJ	Osservazioni
NIZZA	178	NIZZA	Nizza ( <i>intra muros</i> )	La Città di Nizza coi Mandamenti ad essa aggregati sarà divisa in due Collegj; il Consiglio Comunale di Nizza coll' intervento dei Sindaci dei Comuni annessi, e di concerto col Governatore determinerà la circoscrizione dei due Collegj.
	179			
	180	Utelle	Utelle, San Martino Lantosca, S. Stefano, Pogetto, Tenieri, Guillaumes, Villars.	
	181	Sospello	Sospello, Tenda, Scarena, Contes.	
ONEGLIA	182	ONEGLIA	Oneglia, Pieve, Diano Castello.	
	183	Porto Maurizio	Porto Maurizio, Dolcedo, Borgomaro.	
SAN REMO	184	SAN REMO	San Remo, Taggia, Santo Stefano al mare, Triora.	
	185	Ventimiglia	Ventimiglia, Dolceacqua, Ceriana, Bordighera.	

## PROVINCIA DI NOVARA. — 19 DEPUTATI.

NOVARA	186	NOVARA	Novara, Oleggio, Galliate, Momo. Trecate, Vespolate, Borgo Vercelli.
	187	Oleggio	
	188	Trecate	
	189	Romagnano	
BIELLA	190	Borgomanero	Borgomanero, Orta.
	191	Arona	Arona, Borgo Ticino.
	192	BIELLA	Biella, Andorno.
BIELLA	193	Cossato	Cossato, Masserano, Candelò.
	194	Bioglio	Bioglio, Mosso S. Maria, Crevacuore.
	195	Mongrando	Mongrando, Saluzzola, Cavaglià, Graglia.
OSSOLA	196	DOMODOSSOLA	Domodossola, Bannio, Crodo, S. Maria Maggiore e Crana.

CIRCONDARIO	Num. progressivo dei Collegj	SEDE DELL' UFFICIO PRINCIPALE	MANDAMENTI E COMUNI CHE COMPONGONO I COLLEGGJ	Osservazioni
PALLANZA	197 198	PALLANZA Intra	Pallanza, Lesa, Omegna. Intra, Ornavassio, Cannobbio.	
VALSESIA	199	VARALLO	Varallo, Borgosesia, Scoppa.	
VERCELLI	200	VERCELLI Santhià	Vercelli. Santhià, Arborio, Gattinara.	
	201			
	202	Cigliano	Cigliano, S. Germano, Livorno.	
	203 204	Crescentino Trino	Crescentino, Desana. Trino, Stroppiana.	

## PROVINCIA DI PAVIA. — 14 DEPUTATI

PAVIA	205	PAVIA Pavia	Pavia Città. Pavia 2.° ( <i>meno i Comuni sulla sinistra dell' Olona attribuiti al Collegio di Belgioioso</i> ), Bereguardo. Belgioioso coi Comuni del 2.° Mandamento di Pavia posti sulla sinistra dell' Olona. Corteolona. Sannazzaro, Cava.
	206		
	207	Belgioioso	
BOBBIO	208	Corteolona Sannazzaro	Corteolona. Sannazzaro, Cava.
	209		
LOMELLINA	210	BOBBIO	Bobbio, Ottone, Varzi, Zavatterello.
	211	MORTARA Vigevano Garlasco	Mortara, Robbio, Candia. Vigevano, Gravellona. Garlasco, Gambolò, San Giorgio.
	212		
213	Mede	Mede, Sartirana, Pieve del Cairo.	
VOGHERA	214	VOGHERA Casteggio	Voghera, Godiasco. Casteggio, Casatisma, Casei-Gerola. Broni, Barbianello, Montalto, S. Giulietta. Stradella Montù-Beccaria, Soriasco.
	215		
	216	Broni	
	217	Stradella	
218			

## PROVINCIA DI SASSARI. — 7 DEPUTATI.

CIRCONDARIO	Num. progressivo dei Collegj	SEDE DELL'UFFICIO PRINCIPALE	MANDAMENTI E COMUNI CHE COMPONGONO I COLLEGGI	Osservazioni
SASSARI	219	SASSARI	Sassari levante, Sassari ponente, Portotorres, Ittiri, Assi.	
	220	Osilo	Osilo, Nulvi, Ploaghe, Sorso, Castelsardo.	
ALGHERO	221	ALGHERO	Alghero, Bonorva, Pozzo maggiore, Thiesi, Villanuova-monteleone.	
NUORO	222	NUORO	Nuoro, Orani, Fonni, Gavoi.	
	223	Bitti	Bitti, Bolotana, Siniscola, Dorgali.	
OZIERI	224	OZIERI	Ozieri, Mores, Oschiri, Bono, Patada, Benetutti.	
TEMPIO	225	TEMPIO	Tempio, Maddalena, Cailangianus, Agius.	

## PROVINCIA DI SONDRIO. — 4 DEPUTATI.

SONDRIO	226	SONDRIO	Sondrio (meno i Comuni attribuiti al Collegio di Morbegno), Ponte, ed i Comuni di Bianzone e Teglio appartenenti al Mandamento di Tirano.
	227	Morbegno	Morbegno, col Comune di Berbenno appartenenti al Mandamento di Sondrio, e cogli altri Comuni dello stesso Mandamento posti sulla sinistra dell'Adda.
	228 229	Chiavenna Tirano	Chiavenna, Traona. Tirano (meno i Comuni attribuiti al Collegio di Sondrio), Bormio.

## PROVINCIA DI TORINO. — 31 DEPUTATI.

CIRCONDARIO	Num. progressivo dei Collegj	SEDE DELL'UFFICIO PRINCIPALE	MANDAMENTI E COMUNI CHE COMPONGONO I COLLEGGI	Osservazioni
TORINO	230	TORINO	Torino Dora,	La Città di Torino sarà divisa in sei Collegj; il Consiglio Comunale di concerto col Governatore determinerà la circoscrizione di ciascun Collegio.
	231		« Moncenisio,	
	232		« Monviso,	
	233		« Po,	
	234		« Borgonuovo,	
	235	« Borgo Po,		
	236	« Borgo Dora.		
	237	Carmagnola	Carmagnola Poirino.	
	238	Moncalieri	Moncalieri Carignano.	
	239	Chieri	Chieri, Riva di Chieri.	
	240	Gassino	Gassino, Brusasco, Casalborgone, Sciolze.	
	241	Cirie	Cirie, Caselle, Fiano.	
	242	Chivasso	Chivasso, Montanaro, Volpiano.	
AOSTA	243	Lanzo	Lanzo, Viù, Ceres, Corio.	
	244	Rivarolo	Rivarolo, Barbania, Rivara, S. Benigno.	
	245	Rivoli	Rivoli, Orbassano, Pianezza, Venaria Reale.	
	246	AOSTA	Aosta, Morgex.	
	247	Quart	Quart, Gignod, Châtillon.	
IVREA	248	Verrès	Verrès, Donnaz.	
	249	Ivrea	Ivrea, Settimo Vittone, Vico, Lessolo.	
	250	Strambino	Strambino, Vistrorio, Pavone.	
	251	Castellamonte	Castellamonte, Agliè, San Giorgio.	
	252	Cuorgnè	Cuorgnè, Pont, Locana.	
PINEROLO	253	Caluso	Caluso, Borgo, Masino, Azeglio.	
	254	PINEROLO	Pinerolo, Cumiana.	
	255	Perosa	Perosa, Fenestrelle, Perero, S. Secondo.	
SUSA	256	Bricherasio	Bricherasio, Torre di Luserna, Luserna, Buriasco.	
	257	Cavour	Cavour, Vigone.	
SUSA	258	Pancalieri	Pancalieri, Villafranca, None.	
	259	Susa	Susa, Oulx, Cesana.	
	260	Avigliana	Avigliana, Giaveno.	
		Condove	Condove, Almese, Busolino.	

Visto d'ordine di S. M.  
Il Ministro dell'Interno  
U. RATTAZZI.

*Decreto col quale viene portata all'atto in Toscana la Legge Elettorale del Regno Sardo — si determina il numero dei Deputati da inviarsi al Parlamento Nazionale — e si distribuiscono i Collegj Elettorali.*

REGNANDO

S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che con la proclamazione dello Statuto costituzionale del Regno Sardo in Toscana debba essere pubblicata la Legge elettorale de' 20 Novembre 1859 che ne forma parte integrante,

DECRETA:

Art. 1. La Legge elettorale del Regno sotto di 20 Novembre 1859, già proclamata con Decreto del 20 corrente, è e deve intendersi pubblicata da questo giorno.

Art. 2. Le operazioni preparatorie per la formazione delle liste elettorali cominceranno immediatamente.

Art. 3. Gli uffizj, che la Legge elettorale del Regno attribuisce ai Sindaci, alle Amministrazioni comunali, alle Giunte municipali ed ai Consigli municipali, sono affidati in Toscana ai Gonfalonieri, ai Collegj dei Priori ed ai Consigli comunali.

Art. 4. Gli uffizj, che per la materia dei ricorsi la Legge elettorale del Regno affida agli Intendenti e Governatori delle Province e Consigli di Governo, restano affidati in Toscana ai Prefetti di Compartimento, ai Governatori civili e militari di Livorno e Isola dell' Elba, ed ai Consigli di Prefettura e di Governo.

Art. 5. Gli uffizj, che la Legge predetta affida ai Ricevitori delle contribuzioni dirette, restano affidati in Toscana ai Ministri del Censo.

Art. 6. Il numero dei Deputati per tutta la Toscana e Isole annesse è di cinquantasette, distribuiti per Compartimento nel modo seguente:

Il Compartimento Fiorentino	ne elegge	22.
» Lucchese	»	8.
» Pisano	»	7.
» Senese	»	6.
» Aretino	»	7.
» Grossetano	»	3.
Governo di Livorno	»	3.
» dell' Elba	»	1.

La distribuzione dei Collegj elettorali è regolata nel modo che apparisce dalla Tabella annessa alla presente Legge, e che fa parte di essa.

Art. 7. I Collegj elettorali posti fuori delle Città s'intendono divisi in altrettante Sezioni quante sono le Comunità.

Art. 8. Il numero progressivo dei Collegj elettorali, facendo seguito alla tabella di repartizione sarda ed a quella delle Regie province dell' Emilia, comincerà col N. 331 e finirà col N. 387.

Art. 9. Il Ministro dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li ventuno Gennajo milleottocentosessanta.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri  
e Ministro dell' Interno*

**B. RICASOLI.**

*Il Ministro della pubblica Istruzione  
e Ministro interino degli Affari Esteri*

**C. RIDOLFI.**

*Il Ministro di Giustizia e Grazia*

**E. POGGI.**

*Il Ministro delle Finanze  
del Commercio e dei Lavori pubblici*

**R. BUSACCA.**

*Il Ministro degli Affari Ecclesiastici*

**V. SALVAGNOLI.**

Visto per l' apposizione del Sigillo

(L.S.) *Il Ministro di Giustizia e Grazia*

**E. POGGI.**

*Il Segretario generale del Governo della Toscana*

**CELESTINO BIANCHI**

**TABELLA DI REPARTIZIONE DEI COLLEGI ELETTORALI DI TOSCANA**

**PROVINCIA O COMPARTIMENTO FIORENTINO. — 22 DEPUTATI.**

CIRCONDARIO	Num. progressivo dei Collegj	SEDE DEL COLLEGIO	COMUNITÀ	Osservazioni
FIRENZE	331	Bagno a Ripoli	Bagno a Ripoli Galluzzo Rovezzano	
»	332	Borgo S. Lorenzo	Borgo S. Lorenzo S. Piero a Sieve Scarperia Vaglia Vicchio	
»	333	Campi	Brozzi Calenzano Campi Signa	
»	334	S. Casciano	Barberino di Val d'Elsa S. Casciano Greve Montespertoli	
»	335 336 337 338	Firenze (A)	Firenze	La Città di Firenze è divisa in 4 Collegi.
»	339	Firenzuola	Barberino di Mugello Firenzuola Marradi Palazuolo	
»	340	Incisa	Figline Incisa Reggello Rignano	
»	341	Legnaia	Casellina Lastra Legnaia	
»	342	Pellegrino	Fiesole Pellegrino Sesto	
»	343	Pontassieve	Dicomano S. Godenzo Londa Pelago Pontassieve	

CIRCONDARIO	Num. progressivo dei Collegj	SEDE DEL COLLEGIO	COMUNITÀ	Osservazioni
FIRENZE	344	Prato (Città)	Cantagallo Carmignano Montemurlo Prato (Città)	
»	345	Prato (Campagna)	Prato (Campagna) Vernio	
PISTOIA	346	Pistoia (Città)	Montale Pistoia Porta Carratica Porta S. Marco	
»	347	Pistoia (Potesterie)	Cutigliano S. Marcello Porta al Borgo Porta Lucchese Sambuca	
»	348	Serravalle	Lamporecchio Marliana Piteglio Serravalle Tizzana	
S. MINIATO	349	Empoli	Capraia Castelfiorentino Certaldo Empoli Montelupo	
»	350	Fucecchio	Castel Franco di Sotto Cerreto Guidi Santa Croce Fucecchio S. Maria in Monte Montecalvoli Vinci	
»	351	S. Miniato	S. Miniato Montaione Montopoli	
ROCCA S. CASCIANO	352	Rocca S. Casciano	Bagno Dovadola Galeata Modigliana Portico Premilcuore Rocca S. Casciano S. Sofia Sorbaro Terra del Sole Tredozio Verghereto	

## PROVINCIA O COMPARTIMENTO LUCCHESE. — 8 DEPUTATI.

CIRCONDARIO	Num. progressivo dei Collegj	SEDE DEL COLLEGIO	COMUNITÀ	Osservazioni
LUCCA	353	Borgo a Mozzano	Bagno a Corsena Barga Borgo a Mozzano Coreglia	
»	354	Capannori	Capannori	
»	355 356	Lucca	Lucca (1)	(1) Il Gonfaloniere di concerto col Prefetto determinerà la circoscrizione dei due Collegj, in cui deve dividersi la Comunità.
»	357	Montecatini	Buggiano Massa e Cozzile Monsummano Montecatini	
»	358	Pescia	Montecarlo Pescia Uzzano Vellano Villa Basilica	
»	359	Pietrasanta	Pietrasanta Seravezza Stazzema	
»	360	Viareggio	Camaiore Pescaglia Viareggio	

## PROVINCIA O COMPARTIMENTO PISANO. — 7 DEPUTATI.

PISA	361	Cascina	Bientina Calcinaia Cascina Vicopisano
»	362	Lari	Chianni Colle Salvetti Fauglia Laiatico Lari Lorenzana Santa Luce Orciano Terricciola

CIRCONDARIO	Num. progressivo dei Collegj	SEDE DEL COLLEGIO	COMUNITÀ	Osservazioni
PISA	363 364	Pisa (1)	Bagni S. Giuliano Pisa Vecchiano	(1) I Gonfalonieri di concerto col Prefetto determineranno la circoscrizione dei due Collegj assegnati a questa Comunità.
»	365	Pontedera	Capannoli Palaia Peccioli Ponsacco Pontedera	
VOLTERRA	366	Rosignano	Bibbona Campiglia Casale Castagneto Castellina Marittima Guardistallo Montescudaio Monteverdi Piombino Riparbella Rosignano Sassetta Suvereto	
»	367	Volterra	Castello di Cecina Monte Catini di Cecina Pomarance Volterra	

## PROVINCIA O COMPARTIMENTO SENESE. — 6 DEPUTATI.

SIENA	368	Colle	Castellina in Chianti Colle Gaiole S. Gimignano Poggibonsi Radda	
»	369	Montalcino	Asciano Buonconvento Castelnuovo Berardenga S. Giovanni d' Asso Montalcino Murlo Rapolano	

CIRCONDARIO	Num. progressivo dei Collegj	SEDE DEL COLLEGIO	COMUNITÀ	Osservazioni
SIENA	370	Radicondoli	Casole Chiusdino Monteriggioni Monteroni Monticiano Radicondoli Sovicille	
»	371	Siena	Siena Siena Masse di Città Siena Masse di S. Martino.	
MONTEPULC.	372	Montepulciano	Cetona Chianciano Chiusi Montepulciano Sarteano Sinalunga Torrita	
»	373	Pienza	Abbia S. Salvatore S. Casciano de' Bagni Castiglion d' Orcia Pian Castagnaio Pienza S. Quirico Radicofani Trequanda	

## PROVINCIA O COMPARTIMENTO ARETINO — 7 DEPUTATI

AREZZO	374 375	Arezzo (1)	Arezzo Capolona Castelfocognano Castiglion Fibocchi Laterina Subbiano Talla	(1) I Gonfalonieri di concerto col Prefetto determineranno la circoscrizione dei due Collegj assegnati a queste Comunità.
»	376	Bibbiena	Bibbiena Castel S. Niccolò Chitignano Chiusi Montemignaio Ortignano Poppi Pratovecchio Raggiolo Stia	

CIRCONDARIO	Num. progressivo dei Collegj	SEDE DEL COLLEGIO	COMUNITÀ	Osservazioni
AREZZO	377	Castiglion Fiorentino	Castiglion Fiorentino Civitella Lucignano Marciano Monte S. Savino	
»	378	Cortona	Cortona Fojano	
»	379	S. Giovanni	Bucine Castelfranco di Sopra Castiglion Ubertini Cavriglia S. Giovanni Loro Montevarchi Pergine Pian di Scò Terranuova	
»	380	S. Sepolcro	Anghiari Badia Tedalda Caprese Monte S. Maria Monterchi Pieve S. Stefano S. Sepolcro Sestino	

PROVINCIA O COMPARTIMENTO GROSSETANO. — 3 DEPUTATI.

GROSSETO	381	Arcidosso	Arcidosso Castel del Piano Cinigiano S. Fiora Pitigliano Roccalbegna Sorano
»	382	Grosseto	Campagnatico Castiglion della Pescaja Giglio Grosseto Magliano Manciano Orbetello Scansano Monte Argentario

CIRCONDARIO	Num. progressivo dei Collegj	SEDE DEL COLLEGIO	COMUNITÀ	Osservazioni
GROSSETO	383	Massa Marittima	Gavorrano Massa Marittima Montieri Roccastrada	

GOVERNO DI LIVORNO. — 3 DEPUTATI.

LIVORNO	384 385 386	Livorno (B)	Livorno	La città di Livorno è divisa in tre collegj.
---------	-------------------	-------------	---------	--

ISOLA DELL' ELBA. — 1 DEPUTATO.

ISOLA DELL' ELBA	387	Portoferraio	Longone Marciana Portoferraio Rio
------------------	-----	--------------	--

(A) La città di Firenze è divisa in quattro collegi come segue:

**METROPOLITANA**

SS. Apostoli — S. Egidio — S. Gaetano — S. Giovanni di Dio — da S. Jacopo in Polverosa — S. Lucia sul Prato — S. Margherita de' Ricci — S. Maria Maggiore — Metropolitana — S. Michele in Orto — S. Stefano — S. Trinita — Ognissanti.

**S. LORENZO**

Bonifazio — RR. Carabinieri — Fortezza da Basso — Liceo Militare — S. Lorenzo — S. Marco — da S. Marco Vecchio — S. Maria Novella — S. Michelino.

**S. AMBROGIO**

S. Ambrogio — SS. Annunziata — Badia — Collegio Militare — S. Giuseppe — S. M. degl' Innocenti — S. Ferdinando Reclusorio — S. Remigio — da S. Salvi — S. Simone.

**S. SPIRITO**

S. Maria in Belvedere — Cestello — S. Felice in Piazza — S. Felicita — S. Giorgio — S. Lucia dei Magnoli — S. Niccolò — S. Pier Gattolino — da Arcetri.

(B) La città di Livorno è divisa in tre collegj come segue :

**SS. PIETRO E PAOLO**

S. Jacopo — Antignano — Ardenza — Gorgona — Montenero — SS. Pietro e Paolo — SS. Trinità — S. Maria del Soccorso.

**CATTEDRALE**

Cattedrale — SS. Annunziata, Greci uniti — S. Gregorio degli Armeni — Fortezza vecchia — S. Ferdinando — S. Giovanni — La Madonna — S. Sebastiano — S. Antonio — Spedali riuniti.

**S. GIUSEPPE**

S. Matteo — Salviano — Valle Benedetta — S. Andrea — S. Benedetto — S. Caterina — S. Giuseppe.

*Decreto che determina l'ammontare degli stipendii per i Professori insegnanti nell' Accademia delle Belle Arti di Firenze.*

REGNANDO

**S. M. VITTORIO EMANUELE****IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA**

Visto il Decreto in data dei 4 Gennajo corrente col quale si riordina l'Accademia delle Belle Arti di Firenze,

DECRETA:

Art. 1. Al Professore di Architettura, e a quello di disegno di figura nell' Accademia di Belle Arti di Firenze è assegnato lo stipendio annuale di lire italiane tremila.

Art. 2. Al Professore di Prospettiva, e a quello di ornato è assegnato lo stipendio annuale di lire italiane duemila.

Art. 3. Agli Ajuti dei detti Professori è assegnato lo stipendio annuale di italiane lire milledugento. Gli Ajuti sono nominati per un biennio, salvi i diritti di coloro che godessero di nomina non temporaria.

Art. 4. Al Professore d'Ornato, per l'onere di dirigere le scuole tecniche del disegno decorativo, sono assegnate lire italiane cinquecento all'anno.

Art. 5. Il Ministro della Pubblica Istruzione è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li ventuno Gennajo milleottocentosessanta.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri  
e Ministro dell'Interno*  
B. RICASOLI.

*Il Ministro della pubblica Istruzione*  
C. RIDOLFI.

*Decreto col quale si abolisce il diritto di percipere le Decime parrocchiali a carico dei singoli possidenti contro un compenso in favore dei Parrochi a carico della Depositeria Generale.*

REGNANDO

S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che le Decime parrocchiali sieno un resto di tempi infelici, e diano occasione di frequenti dispute fra il Curato ed i parrochiani, oltre ad essere un vincolo della proprietà fondiaria, ed un concorso ineguale dei contribuenti alla spesa del culto cattolico,

DECRETA:

Art. 1. Le Decime parrocchiali a carico dei singoli possidenti sono abolite.

Art. 2. Ciascun congruato perciperà la decima dalla Depositeria nella somma stabilita nel campione delle parrocchie conservato nell' Archivio del Ministero degli Affari Ecclesiastici.

Art. 3. Il Ministro degli Affari Ecclesiastici e il Ministro delle Finanze, del Commercio e Lavori pubblici provvederanno alla esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li ventuno Gennajo milleottocentosessanta.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri  
Ministro dell' Interno*  
B. RICASOLI.

*Il Ministro degli Affari Ecclesiastici*  
V. SALVAGNOLI.

*Il Ministro delle Finanze, del Commercio  
e dei Lavori pubblici*  
R. BUSACCA.

(L.S.) Visto per l'apposizione del Sigillo  
Il Ministro di Giustizia e Grazia  
E. POGGI.

*Decreto che riordina il Corpo Reale di Artiglieria.*

REGNANDO

S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

DECRETA:

Art. 1. Il Corpo Reale di Artiglieria s'intenderà costituito secondo gli specchi annessi al presente Decreto di uno Stato Maggiore del Corpo, due Brigate da Campo di tre Batterie ciascuna, due Brigate da Piazza di tre compagnie ciascuna, una Direzione del Materiale e una compagnia Maestranze, una compagnia Deposito.

Art. 2. S'intendono aboliti i battaglioni Cannonieri Guarda-Coste continentali, il di cui personale concorrerà alla formazione del nuovo Corpo di Artiglieria.

Il battaglione dei Cannonieri Guarda-Coste Insulari, i posti di Castellani e di Torrieri e quelli dei Cavalleggeri di Costa sono soppressi.

Le Guardie di Finanza sul litorale dovranno alla occorrenza concorrere alla difesa del medesimo.

Art. 3. La confezione delle buffetterie e cuojami d'ogni specie non sarà più affidata all'Artiglieria, e ne assumerà l'incarico il magazzino di vestiario.

Il corpo del Treno di Armata cesserà dall'attuale sua dipendenza dal corpo di artiglieria.

I Pompieri di Livorno e di Lucca vengono separati dal corpo di Artiglieria, e saranno organizzati a cura dei Comuni rispettivi in modo analogo ai Pompieri di Firenze.

Art. 4. La soppressione dei Cannonieri Guarda-Coste Insulari, dei Cavalleggeri di Costa, dei posti di Castellani e di Torrieri, la confezione dei cuojami per parte del magazzino del vestiario, e così pure la separazione del Corpo del Treno e dei Pompieri di Livorno e di Lucca dalla dipendenza dell'Artiglieria, saranno oggetto di ulteriori disposizioni di mano in mano che si presenterà l'opportunità.

Art. 5. Lo Stato Maggiore comprenderà: (Specchio N.º 1.)

1. Comandante Superiore, del grado di Tenente-Colonnello o Colonnello.

1. Comandante delle due Brigate da Campo, del grado di Maggiore o Tenente-Colonnello.

1. Comandante delle due Brigate da Piazza, del grado di Maggiore o Tenente-Colonnello.

1. Direttore del Materiale, del grado di Maggiore.

Art. 6. Verrà creato un Comitato centrale il di cui ordinamento e funzioni saranno oggetto di speciali istruzioni.

Art. 7. Il Comandante Superiore avrà sotto la sua dipendenza il Materiale ed il Personale dell'Arma.

Art. 8. Il Direttore del Materiale e i Comandanti dell'Artiglieria da Piazza e da Campo avranno autorità ed ingerenza nei rispettivi rami di servizio a seconda delle istruzioni vigenti o di quelle che saranno emanate per cura del Ministero della Guerra.

Art. 9. Sono istituiti Comandi locali a Livorno, Portoferraio, Orbetello e Piombino.

I Comandi locali di Livorno e di Portoferraio sono devo-

luti ai Maggiori Comandanti le Brigate di Artiglieria da Piazza. Quelli di Orbetello e di Piombino sono devoluti a due Comandanti di Compagnia da Piazza.

Dai Comandanti locali dipendono tanto il Materiale quanto il Personale dell'Arma nelle rispettive Piazze, siccome sarà specificato nelle istruzioni.

La composizione dei Comandi, e la forza dei distaccamenti che ne dipendono, è stabilita dallo Specchio N.º 6, il quale sarà modificato dal Ministero della Guerra a seconda dei casi.

Tutti i posti non menzionati nello Specchio N.º 6, verranno disarmati, e presidati, occorrendo, dalla Guardia di Finanza.

Art. 10. Ogni Brigata di Artiglieria da Campo e da Piazza sarà sotto gli ordini di un Maggiore.

Le Maestranze formeranno una sola compagnia dipendente dal direttore del materiale.

Il Deposito sarà formato in una sola compagnia; le sue funzioni saranno quelle determinate da speciali istruzioni. Dipenderà dal Relatore del Consiglio di Amministrazione di cui è caso nell'articolo seguente.

Gli specchi N.º 2 3 4 e 5 determinano la formazione e la forza di ogni batteria e compagnia.

Art. 11. Il Corpo Reale di Artiglieria avrà un solo consiglio di amministrazione composto del

Comandante Superiore (Presidente)

Comandante l'Artiglieria da Campo,

Comandante l'Artiglieria da Piazza,

Maggiore-Direttore del Materiale,

Direttore dei Conti, (Segretario.)

Le funzioni di Relatore saranno esercitate alternativamente di anno in anno dai due Comandanti dell'Artiglieria da Campo e da Piazza.

Art. 12. Per le spese d'Ufficio del Comandante Superiore, dei Comandanti di Artiglieria da Campo, da Piazza e del Direttore

del Materiale dovranno i Titolari conformarsi alle prescrizioni contenute nelle disposizioni, Istruzioni e tariffe delle competenze militari dei 20 Dicembre 1859. (§. 36)

Art. 13. Il Comandante Superiore godrà di un soprassoldo annuo di Ln. 600 a titolo di rappresentanza.

Art. 14. Le paghe e vantaggi di cui deve esser provvisto il personale dell' Artiglieria consta dalle Tabelle (N.º 4.) pubblicate il 20 Dicembre 1859.

Art. 15. I Ministri della Guerra, dell' Interno e delle Finanze sono incaricati in quanto loro rispettivamente riguarda della esecuzione del presente Decreto.

Firenze li ventuno Gennaio milleottocentosessanta.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri  
e Ministro dell' Interno*

**B. RICASOLI.**

*Il Ministro delle Finanze  
del Commercio e dei Lavori pubblici*

**R. BUSACCA.**

*Il Ministro della Guerra*

**R. CADORNA.**

## ISTRUZIONI

CHE FANNO SEGUITO AL DECRETO DEL 21 GENNAJO 1860

SUL RIORDINAMENTO DEL CORPO REALE DI ARTIGLIERIA

### CAPO I.

DEL COMANDANTE SUPERIORE.

#### ARTICOLO I.

*Autorità ed attribuzioni del Comandante Superiore.*

§. 1. Il Comandante Superiore avendo il Supremo Comando e la Superiore Direzione del Corpo R. di Artiglieria dovrà dare impulso a tutti egualmente i servizi dell'Arma, ed invigilarne l'andamento. onde ogni cosa proceda con regolarità ed armonia.

Egli compilerà, di concerto co' Comandanti Superiori dell' Artiglieria da Campo e da Piazza, gli stati caratteristici degli Ufficiali Superiori del Corpo, osservando le prescrizioni del Regolamento di disciplina e quelle della circolare N.º 2 del 1.º Gennaio 1860. (Segretariato Generale)

Il Direttore del Materiale vi concorrerà per gli Ufficiali inferiori del Corpo.

§. 2. Tanto il Direttore del Materiale, quanto i Comandanti della Artiglieria da Campo e da Piazza, riferiranno al Comandante Superiore ogni cosa notevole che avvenga sia nell'uno che nell'altro servizio.

§. 3. Il Comandante Superiore nominerà fra gli Ufficiali del Corpo i membri delle Commissioni speciali a cui stimasse di affidare l'esame di alcuna questione concernente sia il Personale sia il Materiale del Corpo.

Il Carteggio col Ministero della Guerra per tutto ciò che concerne il servizio di Artiglieria sarà tenuto esclusivamente dal Comandante Superiore del Corpo.

#### ARTICOLO II.

##### *Carteggio de' Comandanti del Personale e del Direttore del Materiale.*

§. 4. Tutte le lettere d'Ufficio scritte al Direttore del Materiale e ai Comandanti del Personale dalle persone loro subordinate dovranno portare sulla sovra coperta « *Al Comandante Superiore* » coll'annotazione « *Materiale o Personale dell' Artiglieria da Campo o Personale dell' Artiglieria da Piazza.* »

#### ARTICOLO III.

##### *Matricola degli Ufficiali.*

§. 5. La Matricola degli Ufficiali del Corpo sarà tenuta allo Ufficio del Comando Superiore.

#### ARTICOLO IV.

##### *Assenza del Comandante Superiore.*

§. 6. In caso di assenza del Comandante Superiore sarà rimesso il Comando interinale all' Ufficiale Superiore più anziano fra i due Comandanti di Artiglieria da Piazza e da Campo.

## CAPO II.

### ARTICOLO V.

#### *Del Direttore del Materiale e dei Comandanti di Artiglieria da Piazza e da Campo.*

§. 7. Il Direttore del Materiale sarà capo del servizio del Materiale di Artiglieria; diramerà tutti gli ordini concernenti il Materiale di Artiglieria dello Stato, ed avrà sotto l'immediata sua autorità il Sotto-Direttore in Firenze, ed i Comandanti locali di Artiglieria per quanto concerne detto servizio nelle Piazze di Livorno, Portoferraio, Piombino e Orbetello. Ove il Direttore del Materiale fosse meno anziano di qualche Comandante locale gli ordini saranno emanati d' *ordine* del Comandante Superiore dell' Arma.

§. 8. Egli veglierà pertanto sulla disciplina interna di ogni stabilimento, affinchè non s'introduca alcuna innovazione intorno ai metodi di fabbricazione stabiliti, nè si eseguisca alcun lavoro che da lui non sia stato ordinato ai rispettivi Direttori, e perchè l'esecuzione di quelli da lui ordinati proceda colla voluta regolarità, precisione ed economia, e secondo le migliori regole dell'arte, e conformemente ai modelli, ai disegni e alle istruzioni approvate.

§. 9. Veglierà acciò siano conservate a numero ed in buono stato le robe concernenti le dotazioni di materiale da guerra, delle piazze forti, dei traini d'assedio e da campagna, dei Magazzini, degli Arsenali e di tutti i Depositi, che vengano ordinati dal Ministero; alla conservazione di disegni originali, modelli e campioni approvati dal Ministero, degli strumenti e bolli per collaudazione; non che alla custodia degli specchi di dotazione delle Piazze, della composizione dei traini d'assedio, di campagna e dei ponti militari, dei risultati degli esperimenti delle scuole di tiro; e finalmente a quella delle memorie e proposte concernenti il materiale.

## ARTICOLO VI.

*Carteggio.*

§. 10. Esso Direttore corrisponderà direttamente, a seconda delle istruzioni ricevute dal Comandante Superiore, co' Direttori degli Stabilimenti e Comandanti locali di Artiglieria ovunque ne senta il bisogno, ed occorrendo colle altre autorità militari ed anco colle civili amministrative.

## ARTICOLO VII.

*Caso di assenza.*

§. 11. In caso di assenza del Direttore ne farà le veci un altro Ufficiale Superiore residente in Firenze, a scelta del Comandante Superiore.

## ARTICOLO VIII.

*Autorità ed attribuzioni dei Comandanti  
l' Artiglieria da Campo e da Piazza.*

§. 12. Il Comandante l' Artiglieria da Campo ed il Comandante l' Artiglieria da Piazza avranno, sotto la dipendenza del Comandante Superiore, verso le Brigate poste sotto i loro ordini tutte le attribuzioni analoghe a quelle dei Comandanti di Corpo fissate dal Regolamento di disciplina ora in vigore.

§. 13. Dessi dirameranno tutti gli ordini concernenti il Personale da loro dipendente, e veglieranno al regolare andamento del servizio.

## ARTICOLO IX.

*Carteggio.*

§. 14. Il Comandante dell' Artiglieria da Campo e quello dell' Artiglieria da Piazza corrisponderanno, a norma delle Istruzioni avute, co' Comandanti delle frazioni di Artiglieria distaccate nell' interno; co' Comandanti locali, e co' Comandanti di Piazza; e colle autorità civili e militari per quanto concerne le loro attribuzioni.

## ARTICOLO X.

*Passaggio de' Sott' Uffiziali e Soldati dall' Artiglieria da Campo  
all' Artiglieria da Piazza e viceversa*

§. 15. I Comandanti dell' Artiglieria da Campo; ed i Comandanti dell' Artiglieria da Piazza concerteranno fra loro per i passaggi dall' una all' altra parte del Corpo. Dovranno sentire il parere de' Comandanti le Brigate.

## ARTICOLO XI.

*Caso di assenza de' Comandanti il Personale.*

§. 16. I Comandanti Superiori dell' Artiglieria da Piazza e da Campo, residenti in Firenze, si surrogano vicendevolmente in caso di assenza.

**CAPO III.**

## DEI COMANDANTI LOCALI DI ARTIGLIERIA.

## ARTICOLO XII.

*Autorità ed attribuzioni dei Comandanti locali.*

§. 17. I Comandanti di Artiglieria locali, sebbene appartenenti all'Artiglieria da Piazza, avranno il Superiore Comando del Materiale e del Personale di Artiglieria da campo che si trovasse in una Piazza.

§. 18. I loro ordini però relativi al personale dell'Artiglieria da Campo saranno diramati per mezzo dei Comandanti la medesima, i quali avranno il subordinato comando delle Truppe da loro dipendenti.

## ARTICOLO XIII.

*Carteggio dei Comandanti locali e dei Comandanti  
i Distaccamenti.*

§. 19. Tutto il carteggio sì interno che esterno concernente il servizio del Materiale e del Personale dell'Arma, e tutte le relazioni di servizio colle Autorità civili e militari della Piazza, spetteranno esclusivamente ai Comandanti locali di Artiglieria.

§. 20. Però il carteggio riguardante il servizio interno, la disciplina, l'amministrazione ed istruzione dell'Artiglieria da Campo che trovasi a presidio nelle Piazze, sarà direttamente tenuto tra gli stessi Comandanti ed i Comandanti di Artiglieria da Campo; ma tale carteggio verrà sempre trasmesso per mezzo dei Comandanti locali di Artiglieria.

## ARTICOLO XIV.

*Distaccamenti comandati da Sott' Uffiziali  
in caso d' assenza dei Comandanti locali.*

§. 21. Nelle Piazze in cui vi abbiano Distaccamenti di Artiglieria comandati da Sott' Uffiziali e non aggregati a Truppe d' Artiglieria comandate da Uffiziali, il Comandante locale di Artiglieria riunirà in se le attribuzioni del Comandante il Distaccamento.

§. 22. I Comandanti locali di Artiglieria in caso di assenza saranno temporaneamente rimpiazzati nel Comando dall'Uffiziale più elevato in grado tra i presenti, ed in parità di grado dal più anziano, sia egli addetto al servizio del Materiale od a quello del Personale.

§. 23. Le Compagnie da Piazza muteranno di presidio periodicamente, secondo le disposizioni date dal Ministero della Guerra.

I distaccamenti sul litorale saranno rilevati ad intervalli da regolarsi secondo le circostanze igieniche locali, od i bisogni del servizio.

## ARTICOLO XV.

*Istruzione delle Guardie di Finanza, e loro dipendenza  
da Comandi locali o di Distaccamento.*

§. 24. Nei posti della costa presidati dall'Artiglieria, questa avrà l'obbligo d'istruire nel servizio delle bocche a fuoco la Guardia di Finanza che vi fosse installata.

Per l'evenienza della difesa i Comandanti delle Piazze e Forti avranno sotto la loro dipendenza i posti limitrofi benchè presidati totalmente dalle Guardie di Finanza, che per il loro servizio speciale continueranno però nell'attuale loro dipendenza.

## ARTICOLO XVI.

*Carteggio dei Comandanti locali pel servizio del Materiale.*

§. 25. I Comandanti locali avranno carteggio col Direttore del Materiale, residente in Firenze, ed a questi si dirigeranno per tutto ciò che concerne questo servizio.

**CAPO IV.**

DELLE BRIGATE DI ARTIGLIERIA

## ARTICOLO XVII.

*Autorità ed attribuzioni dei Comandi delle Brigate di Artiglieria.*

DOVERI VERSO I COMANDANTI DELL' ARTIGLIERIA DA CAMPO E DA PIAZZA.

§. 26. I Comandi delle brigate di Artiglieria da Piazza e da Campo avranno sui loro dipendenti l'autorità de' Comandanti di Distaccamento, a tenore del Regolamento di Disciplina (§. 570 e 1196 e seguenti).

§. 27. Essi adempiranno verso i propri Comandanti Superiori a tutti i doveri prescritti verso i Comandanti di Corpo, tenendo conto di quanto è stabilito per le relazioni co' Comandanti locali.

## ARTICOLO XVIII.

*Carteggio coi Distaccamenti.*

§. 28. Il Carteggio che i Comandanti di Artiglieria da Campo e da Piazza hanno direttamente coi Comandanti dei Distaccamenti sarà sempre trasmesso per mezzo dei Comandanti locali di Artiglieria (come all'Art. 13 §. 20.)

## ARTICOLO XIX.

*Promozioni dei Sott'Uffiziali - promozioni nella compagnia maestranze - Forieri e Sergenti contabili - promozioni a cannoniere di prima Classe.*

§. 29. Le promozioni fino al grado di Foriere Maggiore inclusivamente sono fatte dai Comandanti rispettivi nell'Artiglieria da Piazza da Campo e della Maestranza.

§. 30. Il Foriere e Sergenti contabili addetti al Materiale potranno esser tratti dal totale dell'Arma.

§. 31. I Cannonieri di prima Classe saranno tratti d'ora innanzi da quelli di seconda Classe presenti sotto le armi, sia che questi appartengano alla categoria d'ordinanza, sia che appartengano alla categoria provinciale, per ordine di anzianità a cui non sarà derogato che in caso di demerito.

## ARTICOLO XX.

*Promozione dei Sott'Uffiziali addetti allo Stato Maggiore del Corpo.*

§. 32. Le promozioni concernenti i Sott'Uffiziali addetti allo Stato Maggiore del Corpo saranno fatte dal Comandante Superiore tra i militari dell'Arma tutta, e ne sarà trasmessa copia al Deposito cui sono aggregati per l'opportuna variazione

## ARTICOLO XXI.

*Modo di mantenere a numero la Compagnia Maestranze. Sott'Uffiziali della medesima.*

§. 33. La Compagnia Maestranze sarà mantenuta a numero con passaggi di cannonieri tratti dalle Batterie da Campo e da Piazza scelti fra i più anziani e robusti, di buona condotta, e che abbiano i requisiti pel servizio speciale.

I Sott'Uffiziali saranno pure tratti dai Sott'Uffiziali del Corpo idonei al servizio proprio.

*Il Ministro della Guerra*  
R. CADORNA.

*Circolare del Ministero dell' Interno con la quale si dichiara preservata ai rispettivi Tribunali la competenza di definire per via di giudicati la retta applicazione delle Leggi amministrative, nonostante le interpretazioni che fossero date alle medesime dal Potere Esecutivo per via di Risoluzioni Ministeriali.*

**CIRCOLARE ALLE AUTORITÀ COMPARTIMENTALI**

**Illustrissimo Signore**

Usano i Prefetti di riferire al Ministero dell' Interno i casi di dubbia applicazione delle Leggi amministrative, invocando da esso la norma sicura, sia per risolvere l' affare, sia per rispondere ai quesiti delle Autorità subalterne. Accadeva questo in passato, accadrà anche più di frequente nell' avvenire, ora che abbiamo da applicare il nuovo Regolamento Comunale, e la Legge sui Consigli compartimentali che sarà tra breve pubblicata.

Il Ministero risponderà sempre alle domande che gli verranno indirizzate dai Prefetti, e dirà il modo in cui crede che le nuove Leggi debbano essere intese ed applicate. È necessario peraltro che la S. V. sappia come io non intenda di dare a queste mie risposte un carattere di dichiarazione assoluta, e molto meno d' interpretazione autentica della Legge. Non voglio che il Potere esecutivo esca dai suoi confini, e turbi le competenze assegnate alle diverse Autorità. Noi abbiamo i Tribunali amministrativi nei Consigli di Prefettura e nel Consiglio di Stato, e ad essi spetta d' interpretare le Leggi per via di Decreti. Però men-

tre desidero che le Prefetture, quando invocano schiarimenti dal Ministro dell' Interno, tengano le sue risposte come indicazioni direttive per la pronta ed uniforme risoluzione degli affari amministrativi, non voglio che se ne facciano vincolo tutte le volte che sia legalmente eccitata la loro giurisdizione per applicare la Legge ai casi contenziosi. Così, a malgrado di qualunque norma interpretativa che si trovi nelle risposte ministeriali, intendo, che i Consigli di Prefettura ed il Consiglio di Stato rimangano pienamente indipendenti nel decidere le controversie ai termini della Legge, anche quando accada che siano deferite alla loro cognizione casi analoghi a quelli sui quali il Ministero dell' Interno abbia avuto occasione di manifestare il suo giudizio.

Queste dichiarazioni ho creduto necessario di fare alla S. V. perchè si rompa la viziosa pratica d' interpretare ad ogni tratto le Leggi amministrative per via di Risoluzioni ministeriali, quando vi sono Tribunali speciali che debbono per via di giudicati definirne la retta applicazione. Il Potere Esecutivo deve procurare l' esecuzione della Legge con tutti quei mezzi che sono di sua competenza, non arrogarsi l' ufficio del giudice nel preoccupare il campo dell' interpretazione con atti emanati senza conflitto di opinioni e senza garanzia di forme.

Mi pregio frattanto di professarmi

Di VS. Illustrissima

Li 22 Gennajo 1860.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*  
*Ministro dell' Interno*  
**B. RICASOLI.**

*Ordinanza del Ministero delle Finanze ec. che autorizza il Gerente della via ferrata centrale Toscana, incaricata della costruzione della Strada ferrata dalla Stazione di Asciano a Grosseto, ad alienare italiane lire 60,000 di rendita tre per cento per la costruzione della Strada medesima.*

### IL MINISTRO DELLE FINANZE EC.

Visto il Decreto del 19 Novembre 1859, col quale venne decretata la costruzione della Strada ferrata da Asciano a Grosseto:

Visti l'art. 9 e 11 dello stesso Decreto così concepiti:

» Art. 9. Il Governo fornirà, dentro i limiti dell'articolo precedente, i capitali occorrenti all'impresa mediante la emissione di uno speciale Consolidato tre per cento, al quale assegnerà un fondo capace d'ammortirlo in dugento Anni.

» Art. 11. All'alienazione dei titoli corrispondenti sarà ceduto di mano in mano che ne ricorra il bisogno nei modi e sotto le prescrizioni da decretare volta per volta per Ordinanza del Ministro delle Finanze. Il prodotto di vendita di questi titoli sarà depositato nella Depositeria generale per esser poi gradatamente erogato nella costruzione della Strada.

Considerando che il prodotto ricavabile dall'alienazione di Lire italiane 60,000 di rendita è sufficiente ad iniziare i lavori:

ORDINA,

Art. I. Il Professore Policarpo Bandini nella sua qualità di Gerente della Società per la Strada ferrata centrale toscana, incaricata della costruzione della Strada ferrata dalla Stazione di

Asciano a Grosseto, è autorizzato ad alienare Lire italiane Sessantamila di rendita tre per cento, conforme agli Articoli 9 11 del Decreto del di 19 Novembre 1859, per la costruzione della Strada ferrata dalla Stazione di Asciano a Grosseto.

Art. II. Il saggio a cui sarà venduta la rendita di Lire italiane Sessantamila, di che nel precedente Articolo, sarà il cinquantesimo per cento.

Art. III. I Sottoscrittori dovranno nell'atto della sottoscrizione effettuare il pagamento del primo sesto dell'ammontare della loro obbligazione, e sborsare gli altri sestimi nel seguente modo: il secondo ed il terzo rispettivamente dopo tre e sei mesi dalla data del Decreto di concessione; e gli altri tre in altre tre rate semestrali, a contare dalla scadenza del terzo sesto; con facoltà per altro nell'acquirente di fare qualunque anticipazione di pagamento, e di goderne il frutto.

Art. IV. Il pagamento di che sopra potrà essere effettuato nella Cassa della R. Depositeria, o in quelle della Dogana di Siena e della Prefettura di Grosseto.

Art. V. I Cassieri della R. Depositeria, della Dogana di Siena, e della Prefettura di Grosseto sono autorizzati a rilasciare una ricevuta provvisoria da cangiarsi in una cartella pur provvisoria consegnabile all'epoca del secondo versamento, che scade il 19 febbrajo prossimo, nel tergo della quale saranno quattro caselle per registrarvi i quattro successivi pagamenti formanti il saldo; compiuto il quale, sarà fatto il cambio colla cartella integrale definitiva di Lire mille italiane valore nominale.

Art. VI. Il Cav. Direttore dei Conti della R. Depositeria, e il Cav. Direttore dell'Ufficio del Debito pubblico provvederanno, ognuno per la parte che gli spetta, all'esecuzione della presente Ordinanza.

Data in Firenze li ventitre Gennajo milleottocentosessanta.

*Il Ministro delle Finanze,  
del Commercio e dei Lavori Pubblici*  
R. BUSACCA.

*Il Segretario Generale del Ministero*  
F. CAREGA.

*Decreto con cui si assegna alle cinque Università Israelitiche della Toscana un sussidio annuo di lire fiorentine quarantamila per le spese del Culto.*

REGNANDO

S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che la Religione Mosaica sia stata espressamente ammessa e riconosciuta dallo Stato;

DECRETA:

Art. 1. È assegnato un sussidio al Culto Israelitico delle cinque Università della Toscana di Lire fiorentine quarantamila all'anno dal primo Gennaio 1860, da repartirsi con successivo Decreto.

Art. 2. Il Ministro degli Affari Ecclesiastici, e il Ministro delle Finanze, Commercio e Lavori pubblici provvederanno alla esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li ventitre Gennaio milleottocentosessanta.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri  
e Ministro dell'Interno*

B. RICASOLI.

*Il Ministro degli Affari Ecclesiastici*

V. SALVAGNOLI.

*Il Ministro delle Finanze  
del Commercio e dei Lavori Pubblici*

R. BUSACCA.

*Circolare del Ministero della Guerra con la quale si provvede che nessuno Empirico faccia parte del Corpo sanitario Militare.*

**Ai Comandanti di Divisione, Brigate, Corpi, Piazze, Bicasteri e Stabilimenti Militari, ed al Presidente del Consiglio Sanitario Militare.**

Il Ministero della Guerra per la presente lettera circolare dispone quanto appresso:

1.° Tutti i Medici e Chirurghi componenti il Corpo Sanitario debbono, a tutto il dì 1.° Marzo del corrente anno, presentare al Consiglio superiore militare di Sanità i loro diplomi di laurea e di matricola in ambedue le facoltà Medica e Chirurgica.

2.° Quei Medici e Chirurghi che dentro il suddetto termine non avessero presentata che una sola matricola, saranno esclusi da ogni successivo avanzamento.

3.° Qualora poi si verificasse che i medesimi non ne avessero presentata alcuna verranno allora dispensati dal servizio.

4.° I Farmacisti ed i Veterinarj i quali non producessero a tutto il suindicato giorno i fogli comprovanti il libero e legale esercizio della propria professione saranno essi pure dispensati dal servizio.

5.° I Giovani studenti che servono col nome Ajuti Chirurghi, e che non hanno nessuna matricola, saranno congedati con modica ricompensa, avuto riguardo ai servizi da essi prestati; ed alle spese loro occorse pel vestiario.

6.° Ai giovani studenti che hanno una sola matricola sarà accordato il tempo stabilito dal §. 1.° per munirsi dell'altra; e

quando spirato il detto termine non la producessero, verranno essi pure congedati a norma di quanto è detto al §. 5.

7.º Nel caso poi che l'avessero conseguita avranno, dietro esame, la preferenza nel concorso per i posti che si verificassero vacanti.

8.º Coloro che posseggono ambedue le matricole potranno senza esame passare ai posti di Medico aggiunto o di Battaglione, atteso avere essi comprovato durante la campagna la idoneità nel servizio militare, e la capacità nella propria professione.

Firenze li ventisei Gennajo milleottocentosessanta.

*Il Ministro della Guerra*  
R. CADORNA.

N. 44.

23 Gennajo 1860.

*Decreto che autorizza lo stabilimento di tre succursali alla Banca Nazionale Toscana, delle quali una in Siena, un'altra in Pisa, e la terza in Lucca.*

REGNANDO

S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto l'Articolo 142 dello Statuto per la Banca Nazionale Toscana sulla istituzione di Sedi succursali o affiliate a detta Banca nelle Città dello Stato dove non si aprivano le due sedi principali di Firenze e Livorno;

Visto il Regolamento generale per le succursali della Banca Toscana, approvato col Decreto del 4 Agosto 1859;

Viste le Convenzioni per affiliare alla Nazionale le Banche di Sconto di Siena, Pisa e Lucca, combinate al seguito delle deliberazioni prese dal Consiglio Superiore della Banca Nazionale, nelle Tornate 9.<sup>a</sup> e 10.<sup>a</sup> del 27 Ottobre, e 13 Dicembre 1859 da una; e dall'altra parte sulle deliberazioni vinte nelle generali Adunanze degli Azionisti del 19 Giugno 1858 e 6 Ottobre 1859, approvate per Ordinanza del 6 Gennaio 1860 per la Banca di Siena; sulle deliberazioni vinte nelle generali Adunanze degli Azionisti del 5 Agosto 1858 e 16 Gennaio 1860, approvate la prima con Risoluzione del 23 Marzo 1859, e la seconda per Ordinanza del 19 Gennaio 1860, per la Banca di Pisa; e sulle deliberazioni vinte nelle generali Adunanze degli Azionisti del 20 Maggio 1858 e 7 Dicembre 1859, approvate per Ordinanza del 30 Dicembre detto, per la Banca di Lucca;

DECRETA:

Art. 1. La Banca Nazionale Toscana è autorizzata a stabilire tre succursali, che una in Siena, un'altra in Pisa e una terza in Lucca, coi privilegj e con le norme dei suoi Statuti e Regolamenti; e ai patti fissati fra il suo Consiglio Superiore e i Rappresentanti delle tre Banche già esistenti in dette Città, con le *Convenzioni* annesse al presente Decreto; quali rimangono approvate per avere effetto, come se fossero quì trascritte di parola in parola, tanto per gli Azionisti della Nazionale che per gli Azionisti delle già Banche di Siena, Pisa e Lucca, quanto per chiunque sia per trovarsi in rapporti diretti o indiretti con essa Banca Nazionale.

Art. 2. Il presente Decreto e le Convenzioni annesse, si intenderanno promulgate mediante la inserzione nel *Monitore*. —

Una copia firmata dall'Avvocato Regio, tanto del presente Decreto che dello Statuto e Regolamenti generali della Banca Nazionale, sarà depositata nelle Cancellerie dei Tribunali di prima Istanza di Siena, Pisa e Lucca, unitamente a copia delle Convenzioni con la Banca Senese nella Cancelleria del Tribunale di Siena, delle Convenzioni con la Banca Pisana nella Cancelleria del Tribunale di Pisa, e delle Convenzioni con la Banca Lucchese nella Cancelleria del Tribunale di Lucca.

Art. 3. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori Pubblici, e quello di Giustizia e Grazia, sono incaricati della esecuzione del presente Decreto, ciascuno in quanto lo riguarda.

Dato in Firenze li ventitre Gennaio milleottocentosessanta.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri  
e Ministro dell'Interno*

**B. RICASOLI.**

*Il Ministro delle Finanze, del Commercio  
e dei Lavori pubblici*

**R. BUSACCA.**

*Il Ministro di Giustizia e Grazia*

**E. POGGI.**

Visto per l'apposizione del Sigillo

(L.S.) *Il Ministro di Giustizia e Grazia*  
**E. POGGI.**

*Regolamento pel Reale Liceo Militare di Firenze approvato dal  
Ministero della Guerra sotto questo giorno.*

## PROSPETTO DELLE MATERIE

ART. 1 a 3 *Scopo dell'Istituto e sua dipendenza.*

### TITOLO PRIMO

#### DEGLI ALUNNI

#### CAPITOLO I.

**Numero d'Alunni stabilito.**

**Condizione e Norme per la loro ammissione.**

ART. 4 a 6 *Numero e qualità dei posti di Alunno.*

» 7 a 9 *Requisiti che si richieggono negli Aspiranti — Domande per l'Ammissione.*

» 10 a 16 *Esame d'Ammissione.*

» 17 a 22 *Pensione degli Alunni — Regole per il pagamento.*

» 23 a 25 *Corredo degli Alunni entranti.*

» 26 e 27 *Spese straordinarie a carico dell'Alunno.*

## CAPITOLO II.

**Insegnamento**

- ART. 28 *Corso degli studj nel R. Liceo.*  
 » 29 a 32 *Materie comprese nell'insegnamento.*  
 » 33 a 35 *Esercitazioni pratiche.*

## CAPITOLO III.

**Esami — Promozioni ad Ufficiale.**  
**Vantaggi degli applicati agli Studj**  
**per le Armi speciali.**

- ART. 36 a 39 *Esami di profitto.*  
 » 40 a 44 *Esami annuali.*  
 » 45 a 47 *Alunni Istruttori.*  
 » 48 e 49 *Esami dell'ultimo anno di corso — Discipline relative.*  
 » 50 e 51 *Scelta degli Alunni per le Armi speciali — Vantaggi loro.*  
 » 52 a 54 *Promozione al grado di Sottotenente.*  
 » 55 e 56 *Promozione al grado di Luogotenente.*

## TITOLO SECONDO

DEL PERSONALE ADDETTO AL REALE LICEO MILITARE

## CAPITOLO I.

**Composizione del Personale**  
**Regole relative.**

- ART. 57 *Composizione del personale.*  
 » 58 a 64 *Gradi e regole per gli Uffiziali e Sotto-Uffiziali di governo.*

- Art. 65 e 66 *Corrispondenze di alcune cariche ai gradi militari.*  
 » 67 a 70 *Regole speciali per i Professori e Maestri.*

## CAPITOLO II.

**Attribuzioni**

- ART. 71 a 77 *Comandante Direttore degli Studj.*  
 » 78 a 82 *Comandante in secondo Sotto-Direttore degli Studj.*  
 » 83 a 86 *Capitano Istruttore Comandante la Compagnia degli Alunni.*  
 » 87 a 91 *Uffiziali di governo.*  
 » 92 a 95 *Economo*  
 » 96 a 98 *Sotto-Uffiziali di governo.*  
 » 99 a 104 *Direttore di spirito — Cappellano.*  
 » 105 a 115 *Professori e Maestri.*  
 » 116 a 119 *Medico Chirurgo.*  
 » 120 a 123 *Tesoriere — Bibliotecario — Archivista e Scrivani.*  
 » 124 *Servizio inferiore.*

## CAPITOLO III.

**Paghe — Vantaggi e Divisa**

- ART. 125 a 127 *Paghe e vantaggi.*  
 » 128 *Persone aventi ragione all'alloggio nel Reale Liceo.*  
 » 129 e 130 *Regole per il trattamento di ritiro.*  
 » 131 e 132 *Divisa.*

**TITOLO TERZO**

SCOMPARTIMENTO E DISCIPLINA DEGLI ALUNNI.

**CAPITOLO I.****Scompartimento degli Alunni.**

- ART. 133 a 136 *Scompartimento degli Alunni in pelotoni —  
Persone addette ai medesimi.*
- » 137 a 141 *Scompartimento degli Alunni in Classi per le  
Scuole. Circostanze in cui devono gli Alunni  
essere ordinati secondo lo scompartimento  
militare.*

**CAPITOLO II.****Disciplina degli Alunni.**

- ART. 142 e 143 *Arruolamento.*
- » 144 a 147 *Conseguenze dell' Arruolamento.*
- » 148 a 150 *Norme per i passeggi degli Alunni.*
- » 151 a 156 *Permessi di uscita per gli Alunni, come debbono  
essere limitati.*
- » 157 *Punizioni.*
- » 158 *In che consistono i sopraccennati gastighi.*

**CAPITOLO III.****Altre Norme disciplinari.**

- ART. 159 a 161 *Proibizioni varie.*
- » 162 a 164 *Oggetti di vestiario.*
- » 165 *Corrispondenza.*
- » 166 e 167 *Parlatorio.*

- ART. 168 *Contegno dell' Alunno in licenza.*
- » 169 *Alunni all' Infermeria.*
- » 170 a 172 *Avvertenze pei genitori e tutori degli Alunni.*

**TITOLO QUARTO**CONSIGLIO DI DISCIPLINA E D' ISTRUZIONE  
AMMINISTRAZIONE.**CAPITOLO I.****Consigli di disciplina e d' istruzione.**

- ART. 173 e 174 *Consiglio di disciplina.*
- » 175 e 176 *Consiglio d' istruzione.*
- » 177 a 180 *Consigli di sezione; adunanze dei Consigli di di-  
sciplina e d' istruzione.*

**CAPITOLO II.****Consiglio Superiore — Deliberazioni dei Consigli.**

- » 181 *Consiglio Superiore.*
- » 182 a 185 *Deliberazioni dei Consigli.*

**CAPITOLO III.****Amministrazione.**

- ART. 186 a 188 *Consiglio d' amministrazione.*
- » 189 a 192 *Sorveglianza dell' Amministrazione militare —  
Spese a carico del bilancio militare, e del  
Liceo.*
- Specchio delle paghe e vantaggi assegnati al Personale del  
R. Liceo Militare.*

## REGOLAMENTO

### *Scopo dell' Istituto e sua dipendenza.*

Art. 1. Il Real Liceo Militare ha per unico scopo di formare Ufficiali pei varii Corpi dell' Esercito.

Art. 2. A raggiungere questo scopo vi è impartita la istruzione scientifica, militare e letteraria per modo da istruire completamente nelle varie parti dell' arte della guerra quei giovani che si dedicano alla carriera militare, e desiderano intraprendere servizio nei varii Corpi dell' armata di terra nella qualità di Ufficiali.

Art. 3. Il R. Liceo Militare è sotto la dipendenza diretta ed esclusiva del Ministero della Guerra.

## TITOLO PRIMO

### DEGLI ALUNNI

#### CAPITOLO I.

### *Numero d' Alunni stabilito; condizioni e norme per la loro ammissione.*

#### *Numero e qualità dei posti di Alunno.*

Art. 4. Il numero totale degli Alunni del R. Liceo Militare sarà portato a quello di *ottanta* almeno, dei quali alcuni sono di regola ordinaria pensionarii per conto proprio o dei parenti; e altri pensionarii del Regio Governo.

Art. 5. Gli Alunni pensionarii del R. Governo, possono es-

sere da pensione intera e da mezza pensione; a carico sì le une sì le altre del militare bilancio, fino alla concorrenza di venti mezza pensioni.

Art. 6. I posti interi gratuiti si concedono soltanto:

a) Ai figli di Militari morti sul campo di battaglia.

b) Agli Alunni Ufficiali nell' ultimo anno di corso destinato alle Armi speciali.

I posti a mezza pensione sono dati per esame di concorso, tanto ai figli di pubblici funzionarii benemeriti dello Stato, preferendo i figli dei militari, quanto ad Alunni del Liceo medesimo che si fossero segnalati e per condotta lodevole e per singolar profitto negli studj.

### *Requisiti che si richieggono negli Aspiranti:*

#### *Domande per l' ammissione.*

Art. 7. L' Aspirante ad un posto di *Alunno* di qualunque categoria deve riunire i seguenti requisiti, cioè:

a) Avere 16 anni compiuti al 1.º Agosto, e non oltrepassare i 18 alla stessa data;

b) Professare la Religione cattolica;

c) Risultare nella visita, a cui saranno sottoposti a norma dell' Art. 9, sani e dotati di un fisico robusto, senza alcuno dei difetti che rendono inabile al servizio militare, e di una statura non minore di 1,<sup>m</sup>46 se non hanno compiuto i 17 anni; dai 17 ai 18 anni dovranno avere una statura proporzionatamente sviluppata, e tale da promettere che non rimarranno ai 21 anni inferiori a 1,<sup>m</sup>56. La balbuzie e la miopia sono cause di esclusione;

d) Possedere le cognizioni seguenti, cioè:

Aritmetica e principj di Algebra,

Geometria piana e solida,

Lettere italiane,

Lingua Francese,

Catechismo della dottrina cristiana,

## Calligrafia,

avendo per norma i Programmi approvati da S. E. il Ministro della Guerra.

e) Essere provveduti al loro entrare nel R. Liceo Militare del corredo fissato dalla Nota approvata dal Ministro della Guerra.

Art. 8. Le domande per l'ammissione agli esami di concorso devono essere dirette al Ministero della Guerra prima della scadenza del mese di Giugno; portare il nome, il cognome, il domicilio, e la condizione del capo di famiglia o suo rappresentante legale in Firenze richiedente; il nome e cognome dell'aspirante; dichiarare gli studj fatti dal medesimo ed in quali scuole.

A corredo delle domande sono indispensabili i seguenti documenti.

1. Fede di nascita e di battesimo legalizzata;
2. Fede di vaccinazione, o di sofferto vaiuolo;

3. Certificato dal quale resulti che durante il tempo in cui convisse in un Collegio od Istituto privato, ovvero frequentò le scuole, l'aspirante tenne costantemente una condotta degna di giovane onesto e bene educato; e per quello che abbia fatto solo studj privati, un certificato di buona condotta rilasciato dall'Autorità Politica locale.

Art. 9. L'idoneità fisica indicata alla condizione c) sarà constatata nel R. Liceo Militare sottoponendo il candidato, prima della sua accettazione, alla visita di una Commissione composta di un Ufficiale superiore, o Capitano del R. Liceo suddetto, e di due Ufficiali Sanitari designati da sua S. E. il Ministro della Guerra.

*Esame d' ammissione.*

Art. 10. Per comprovare il possesso delle cognizioni volute dalla condizione d) gli aspiranti dovranno superare gli esami di concorso che saranno dati nel mese di Agosto da una commissione nominata dal Ministro della Guerra.

Art. 11. Sarà dato un esame per ciascuna delle materie in-

dicate all' Art. 7, attenendosi nelle interrogazioni ai relativi Programmi anzi citati.

Gli esami saranno parte verbali e parte in iscritto, com'è indicato negli stessi Programmi.

Gli esami verbali sono pubblici.

La votazione sarà fatta su ciascuna delle materie per voto segreto, espresso con cifre da 0 a 10.

I risultati degli esami saranno dalla Commissione registrati in una tabella con quelle note ed osservazioni che occorressero, la quale sarà firmata dai Membri e dal Presidente, e da questo rassegnata al Ministero della Guerra.

Art. 12 Il candidato sarà dichiarato idoneo se avrà superato almeno di una frazione il punto 5 in tutti gli esami.

Tutti i candidati idonei saranno al termine degli esami classificati fra di loro nell'ordine di merito risultante dalla somma dei prodotti dei punti da ognuno di essi riportati in ciascun esame, moltiplicati pel coefficiente assegnato ad ogni materia nei Programmi.

Art. 13. Gli aspiranti dichiarati idonei sono ammessi come Alunni nell'Istituto, secondo l'ordine di classificazione fino alla concorrenza del numero dei posti vacanti.

Art. 14. Ai Candidati, che al seguito dell'esame di ammissione resulteranno i primi nella classificazione sopra stabilita, saranno devolute le mezze pensioni gratuite fino al numero prefisso dal Ministero della Guerra, sempre che essi abbiano superato negli esami di matematiche ed in quello di lettere italiane i due terzi del massimo numero dei punti di merito.

Nella concessione delle mezze pensioni per merito d'esame, accadendo che varii candidati abbiano ottenuto una media eguale, sarà sempre preferito quello che avrà conseguito il maggior numero di punti nelle matematiche.

Art. 15. Le mezze pensioni ottenute al concorso nell'ammissione sono continuate per tutto il corso degli Studj che l'Alunno

percorrerà nel Liceo, purchè ogni anno consegua la promozione alla classe superiore.

Art. 16. Qualora in seguito agli esami d' ammissione suddetti rimangano ancora posti vacanti, saranno aperti nuovi esami in Firenze nella terza decade di Settembre, senza però che questi diano luogo a concorso per le mezze pensioni gratuite.

*Pensione degli Alunni. Regole per il pagamento.*

Art. 17. La pensione per ogni Alunno è di italiane lire novecento all' anno, ossia di italiane L. 225 per trimestre.

Art. 18. I trimestri s' intendono decorrere dal 1.º gennaio al 1.º aprile, dal 1.º di aprile al 1.º di luglio, dal 1.º di luglio al 1.º d' ottobre, e dal 1.º d' ottobre al 1.º di gennaio seguente.

Art. 19. Le pensioni si pagheranno anticipatamente per ciascun trimestre.

Art. 20. Ogni trimestre della pensione sarà pagato per intero, qualunque sia il tempo intermedio in cui abbia luogo l' accettazione o l' uscita dell' Alunno.

Art. 21. Le mezze pensioni e le intere pensioni gratuite, fino alla concorrenza di italiane lire novemila, si continuano a corrispondere dal militare bilancio al R. Liceo, senza distinzione di posti vacanti o no.

Art. 22. A cautela degli interessi del R. Liceo Militare nell' adempimento dei sovra accennati obblighi, i parenti rimetteranno all' Amministrazione dell' Istituto, all' ingresso dell' Alunno, un atto legale di sottomissione conforme al Modulo approvato dal Ministro della Guerra.

*Corredo degli Alunni entranti.*

Art. 23. I candidati nominati Alunni, al seguito dell' esame d' ammissione dell' Agosto o del Settembre, fanno il loro ingresso definitivo nel Liceo li di 3 del successivo mese di Novembre.

Art. 24. Ogni Alunno entrando nel Liceo dev' esser provvisto a sue spese di tutti quei capi di corredo che sono descritti nella Nota indicata all' Art. 7, rilevanti alla somma approssimativa di lire italiane ottocento.

Tali capi di corredo devono essere conformi, nè inferiori in qualità, al campione che n' è stabilito; qualora si preferisca che siano forniti per cura dell' Amministrazione del Liceo, possono essere pagati ai prezzi della tariffa, che coll' approvazione del Ministero della Guerra è annualmente stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

Sono poi sempre somministrati in danaro quegli oggetti di cui è fatta speciale menzione nella nota anzidetta.

Art. 25. Ogni Alunno uscendo dal R. Liceo Militare, ha ragione ad esportare seco i capi di corredo indicati nella citata nota, nel quantitativo ivi segnato, e nello stato di uso in cui si troveranno alla sua uscita.

*Spese straordinarie a carico dell' Alunno.*

Art. 26. L' Amministrazione del R. Liceo Militare provvede alla riparazione e rinnovazione d' ogni oggetto guasto dall' uso, e fa tutte le provviste occorrenti per lo studio durante la permanenza dell' Alunno nel Liceo.

Rimangono però a carico delle famiglie:

1. I libri di testo stampati o litografati.
2. Le spese speciali occorrenti quando l' Alunno è nominato Istruttore, Caporale, Sergente, od Ufficiale;
3. La provvista o riparazione di oggetti smarriti o guasti per colpa dell' Alunno.

Per queste ultime, che sono dette *Spese Refettibili*, sarà corrisposta dalle famiglie all' Amministrazione del R. Liceo Militare una somma di lire 30 ital. rinnovabile a seconda dei bisogni.

Art. 27. Quando la permanenza di un Alunno nel Liceo oltrepassasse i quattro anni, dovrà esser pagata la somma di lire

italiane 100 per ogni anno in più, affine di sovvenire alle occorrenti maggiori spese.

## CAPITOLO II.

### *Insegnamento.*

#### *Corso degli studj nel R. Liceo.*

Art. 28. Il corso degli studj nel R. Liceo Militare è di tre anni per quelli Alunni che si dedicano al servizio nei Corpi di Fanteria e di Cavalleria.

È di quattro anni per coloro che si destinano a servire nei Corpi *Reali d' Artiglieria*, e del *Genio Militare*.

#### *Materie comprese nell' insegnamento.*

Art. 29. L' insegnamento che vien dato agli Alunni è in parte comune alle due categorie in cui sono classati, in parte destinato alle sole Armi speciali.

Quello comune alle due Armi comprende:

1. Un corso di Geometria solida, Trigonometria piana, e applicazione dell' Algebra alla Geometria.
2. Un corso di Topografia.
3. Un corso di Algebra.
4. Un corso di Geometria descrittiva, e sue applicazioni.
5. Un corso di Fortificazione passeggera ( attacco e difesa delle opere di campagna ).
6. Un corso di Fisica
7. Un corso di Chimica
8. Un corso di Ippologia.
9. Un corso di Lettere italiane.
10. Un corso di Cosmografia, e Geografia.
11. Un corso di Storia dell' Evo antico, medio, e mo-

derno.

12. Un corso di Filosofia razionale, e morale.
13. Un corso di Storia ed Arte Militari.
14. Lo studio della Lingua, e delle Lettere francesi.
15. Lo studio della Lingua tedesca ( facoltativo per le Armi di Linea ).
16. Il Disegno lineare e d' ornato; e i principj del Disegno all' acquarello.
17. Il Disegno topografico.
18. Il Disegno di Paese.
19. Lo studio ragionato delle diverse parti delle Armi di Fanteria, e del Cannone.
20. Lo insegnamento teorico dei Regolamenti tattici delle Armi.
21. Lo studio degli altri Regolamenti Militari relativi alla contabilità, e ai vari servizj, nelle guarnigioni, nelle marce, e nei Campi.
22. I principj d' alta amministrazione e organizzazione militare.
23. Lo studio del Codice penale Militare.  
Lo insegnamento per le Armi speciali, comprende ancora.
24. Un corso di Trigonometria sferica, e di Analisi finita.
25. Un corso di Analisi infinitesimale.
26. Un corso di Meccanica.
27. Un corso di Istituzioni di Architettura Civile e Idraulica.
28. Un corso di Fortificazione permanente ( attacco e difesa delle Piazze ).
29. Un corso di Artiglieria teoretica e pratica.
30. Un corso di applicazione della Chimica alla Metallurgia, e Pirotecnia.
31. Il Disegno lineare architettonico e quello all' acquarello di Architettura Civile e Militare.
32. Il Disegno del Materiale d' Artiglieria.

33. Lo studio del Regolamento per le manovre di Artiglieria.

Art. 30. Nei giorni festivi di intero precetto gli Alunni tutti assistono ad una conferenza religiosa, nella quale è sviluppata la Storia Sacra ed Ecclesiastica.

Art. 31. Pei corsi di studio sopraindicati si danno lezioni dal dì 4 Novembre di ciaschedun anno a tutto il mese di Luglio dell' anno successivo.

La prima metà del mese di Agosto è consacrata per parte degli Alunni allo studio di tutte le materie insegnate nel corso scolastico, per prepararsi a sostenere lodevolmente i pubblici esami di Classe; e per parte dei Professori e Maestri alle ripetizioni o svolgimento di quelle difficoltà che gli Alunni stessi possono incontrare in tale riepilogo dei loro studj.

Il dì 16 di Agosto cominciano i pubblici esami di Classe in tutte le materie che hanno formato soggetto di lezione.

Art. 32. Un generale programma, sottoposto all' approvazione del Ministro della Guerra, determina lo scompartimento dei relativi studj ed esercizi fra i varii anni del corso.

#### *Esercitazioni pratiche.*

Art. 33. Gli Alunni tutti sono esercitati in diversi giorni della settimana, e a seconda delle Classi:

1. Nella Ginnastica,
2. Nel Ballo,
3. Nella Scherma di baionetta,
4. Nella Scherma di spada, e di sciabola,
5. Nella Scuola di bastone,
6. Nel Nuoto,

7. Negli esercizi militari: e quelli appartenenti alle due ultime Classi di corso lo sono anche nell' Equitazione e nel maneggio del Cannone.

Art. 34. Terminati gli esami di Classe cominciano per gli

Alunni, sì nell' interno dello Stabilimento, come fuori di esso, le esercitazioni pratiche relative alla Chimica, alla Topografia, all' Arte Militare, e alla Fortificazione passeggera, regolate secondo li studj fatti dalle diverse Classi; e queste durano pel rimanente dell' anno scolastico.

In questo medesimo periodo di tempo continuano pure gli esercizi militari, quelli di Scherma, Ginnastica ec., coll' aggiunta di speciali lezioni sulla scuola del tiro, susseguite dal tiro a segno.

Art. 35. Non sono poi trascurate lunghe passeggiate militari durante il corso degli studj, e in certe epoche determinate, all' oggetto non solo di abituare gli Alunni alle marce, ma anche per iniziarli a quello studio di terreno, che, dopo avere sostenuto gli esami di Classe, fanno in più grande scala esercitandosi con apposite descrizioni e bozzetti nelle applicazioni del servizio di Campo, e in quelle dello speciale insegnamento ricevuto intorno alle Recognizioni militari.

### CAPITOLO III.

#### *Esami. Promozioni ad Ufficiale.*

#### *Vantaggi degli applicati agli studj per le armi speciali.*

#### *Esami di profitto.*

Art. 36. Nel mese di marzo si sottopongono gli Alunni ad un esame privato in tutte le materie che hanno formato soggetto di studio durante la prima metà del relativo anno di corso (Art. 31).

Art. 37. Tali esami non costituiscono passaggio da una classe all' altra, ma servono a manifestare il profitto degli Alunni, e nel tempo stesso a prepararli agli esami annuali.

Art. 38. Per impiegare il minor tempo possibile negli esami di profitto, l' intero Corpo insegnante è diviso in quattro Commissioni; due per le materie fisiche e matematiche, una per le materie letterarie, una per le militari.

Le Commissioni seggono contemporaneamente durante le ore prescritte dall'orario per lo studio, e per le lezioni, e gli esami cominciano ad un tempo per la Classe superiore e per quella inferiore del corso.

Art. 39. Negli esami di profitto si osservano le stesse forme e discipline che per gli esami annuali.

*Esami annuali.*

Art. 40. Al termine di ciascun anno di corso gli Alunni debbono subire esami sulle materie insegnate nell'annata, innanzi apposite Commissioni stabilite ogni anno dal Consiglio d'istruzione, di cui è proposito all'Art. 176. I membri di queste Commissioni sono tratti dal personale addetto all'istruzione del Liceo medesimo.

Art. 41. Gli esami annuali sono pubblici.

Art. 42. Lo stesso Consiglio d'Istruzione determina le forme, e la durata di ciascun esame; e stabilisce le discipline da osservarsi per giudicare del grado di merito relativo conseguito nell'esame di ciascun Alunno.

Art. 43. Terminati gli esperimenti su ciascuna materia, ogni membro della Commissione esprime il suo voto per scrutinio segreto sull'approvazione o disapprovazione dell'esame; e quell'Alunno che nel risultamento dello scrutinio non ottiene la maggioranza assoluta dei voti, è in obbligo di rifare il corso dell'annata cui gli esami sono relativi.

Art. 44. L'Alunno poi che durante due anni consecutivi fosse disapprovato nel medesimo esame, cesserà senz'altro dall'essere parte del Liceo, nè potrà altrimenti aspirare ad essere promosso Ufficiale nell'Armata per via d'esami.

*Alunni Istruttori.*

Art. 45. Gli Alunni che sì negli esami di profitto, come in

quelli pubblici annuali riportano il plauso o la lode, e si distinguono per buona condotta, possono essere nominati Alunni istruttori, ed essere incaricati di facilitare ai Compagni di Classe lo studio delle relative lezioni, ripetendo ad essi la spiegazione delle parti più difficili delle lezioni medesime.

Art. 46. Gli Alunni Istruttori hanno la goletta della tunica fregiata di due asole d'argento.

Art. 47. Il grado di Istruttore porta seco il vantaggio di godere dei permessi nei giorni festivi (Art. 151) in numero maggiore di quelli accordati agli Alunni non insigniti di grado alcuno; ma per essere conservato vuolsi che l'Alunno perseveri e nella buona condotta, e nella applicazione allo studio, per modo da riescire nei successivi esami annuali approvato sempre con lode o con plauso.

*Esami dell'ultimo anno di corso, e discipline relative.*

Art. 48. Per gli esami dell'ultimo anno di corso, cioè del terzo anno per le Armi di Linea, e del quarto anno per le Armi speciali, sono aggiunti alle relative Commissioni, di che all'Art. 40, tre Ufficiali scelti tra le diverse Armi dell'Esercito, e nominati da S. E. il Ministro della Guerra.

Art. 49. Gli Alunni che nei siffatti esami non ottenessero la maggioranza assoluta dei voti, se del terzo anno di corso, sono trattati nel modo stabilito dall'Art. 43, e se del quarto anno, più non potranno continuare gli studj per le armi speciali, ma sarà loro offerto di passare nella qualità di Sottotenenti nelle Armi di Linea.

*Scelta degli Alunni per le armi speciali. Vantaggi loro.*

Art. 50. Al termine del primo anno di corso, e dopo conosciuto il risultamento degli esami annuali, viene dal Consiglio di istruzione nominata una Commissione per un Esame di concorso

da darsi privatamente nell'Istituto agli Alunni che, nel subito esame del primo anno, han dimostrato maggiore attitudine alle scienze positive, all'oggetto di scegliere fra di essi quelli che, nel numero prefisso annualmente dal Ministero della Guerra, debbono far passaggio al corso di Armi speciali.

Art. 51. Gli Alunni come sopra prescelti, dal giorno in cui incominciano il quarto anno di corso, godono ciascuno di due delle mezze pensioni gratuite, di che all' Art. 5.

*Promozione al grado di Sottotenente.*

Art. 52. Compiuto il terzo anno di corso tutti gli Alunni, i quali allo sperimento degli esami hanno ottenuta la maggioranza assoluta dei suffragj, sono promossi Sottotenenti nell' Armata.

Art. 53. Coloro i quali si trovano destinati per le Armi di Linea sono a tale epoca collocati nei Corpi di Fanteria e Cavalleria, e la loro anzianità principia dal giorno del loro collocamento in essi.

Art. 54. Quelli destinati alle Armi speciali rimangono nel Liceo per compiervi il quarto anno di corso, ma hanno la loro anzianità dal giorno della promozione a Sottotenente.

*Promozione al grado di Luogotenente.*

Art. 55. Gli Alunni che, al compimento del quarto anno di corso, sono stati negli esami relativi ravvisati idonei per il servizio delle armi speciali, sono promossi al grado di Luogotenente, e contemporaneamente fatti passare nei Corpi Reali d' Artiglieria e del Genio Militare.

Art. 56. Qualora in questi Corpi non vi fossero vacanze nella categoria dei Luogotenenti, gli Alunni ora detti vi sono collocati nella qualità di Sottotenenti, ma col grado di Luogotenente onde conseguirne l'effettività alle prime vacanze.

## TITOLO SECONDO

DEL PERSONALE ADDETTO AL REALE LICEO MILITARE

### CAPITOLO I.

*Composizione del personale. Regole relative.*

*Composizione del personale.*

Art. 57. Il personale del R. Liceo Militare consta di  
Un Comandante Direttore degli Studj.  
Un Comandante in 2.º Sotto-Direttore degli Studj.

**Per l' Istruzione militare, ed il governo degli Alunni.**

Un Ufficiale Istruttore Comandante la Compagnia degli Alunni.  
Quattro Ufficiali di governo.  
Sei Sott-Ufficiali di governo.

**Per il servizio spirituale.**

Un Direttore di spirito, Cappellano.

**Per i varj rami d' Istruzione.**

Un Professore di Analisi, e di Meccanica.  
Un Professore di Geometria descrittiva, e Istituzioni di Architettura Civile e Idraulica.  
Un Professore di Fisica, e di Chimica.  
Un Professore di Fortificazione.  
Un Professore di Geometria e Geodesia.

Un Professore di Algebra, e di Artiglieria.  
 Un Professore di Filosofia, Catechistica e Storia Sacra.  
 Un Professore d' Ippologia.  
 Un Professore di Arte e Storia militare.  
 Un Professore di Storia, e di Geografia.  
 Un Professore di Belle Lettere italiane.  
 Un Maestro di Disegno lineare, e d' ornato.  
 Un Maestro di Disegno topografico.  
 Un Maestro di Disegno di paese.  
 Un Maestro di Lingua e Lettere francesi.  
 Un Maestro di Lingua tedesca.  
 Un Maestro di Scherma.  
 Un Maestro di Ginnastica.  
 Un Maestro di Ballo.  
 Un Maestro di Nuoto.  
 Un Conservatore delle Macchine, coll' obbligo di aiutare il  
 Professore di Fisica e di Chimica nelle esperienze relative.

*Per il servizio sanitario.*

Un Medico-Chirurgo.

*Per l' Amministrazione, e per gli altri servizi varj.*

Un Tesoriere.  
 Un Economo.  
 Un Bibliotecario.  
 Un Archivista.  
 Due Scrivani.

*Per il servizio inferiore.*

Un Ispettore del servizio familiare.  
 Un Guarda-corredi.

Un Portinaio.  
 Un Infermiere.  
 Un Cuoco.  
 Un Ajutante di cucina.  
 Due Tamburi.  
 Sei scopatori ed illuminatori.  
 Sette ordinanze di Uffiziali.

*Gradi e regole per gli Uffiziali e sotto-Uffiziali di governo.*

Art. 58. Il Comandante è sempre Uffiziale Superiore.

Il Comandante in 2.<sup>o</sup> — Uffiziale Superiore o Capitano.

L' Uffiziale Istruttore Comandante la compagnia degli Alunni — Capitano.

Gli Uffiziali di governo — Luogotenenti, o Sotto-Tenenti.

I Sotto-Uffiziali di governo — Forieri o Sergenti.

Art. 59. Toccando ad alcuno di questi Uffiziali la promozione per anzianità ad un grado superiore a quello comè sopra stabilito per la rispettiva categoria, deve per ottenerlo essere ricollocato in un Corpo dell' Armata.

Art. 60. Nessuno può essere per regola ordinaria, nominato Istruttore Comandante la compagnia degli Alunni se inferiore all' età di 30 anni, e se non ha servito almeno due anni in un Corpo nella qualità di Capitano.

Art. 61. Gli Uffiziali di governo sono tratti dai Luogotenenti, e Sotto-Tenenti dell' Armata attiva.

Art. 62. I Sotto-Uffiziali di governo sono scelti fra quelli dell' Armata attiva, che per condotta, morigeratezza di costumi e buoni servizi ne saranno ravvisati più meritevoli, purchè abbiano almeno 30 anni di età.

Art. 63. L' economo si sceglie pure fra i Luogotenenti dell' Armata attiva riconosciuti più idonei per la specialità di questo servizio.

Il Tesoriere si trae dal Personale dell' Amministrazione Militare.

Il Bibliotecario è scelto fra gli Impiegati dello Stabilimento.

Art. 64. Tutti gli altri individui del Personale indicato all'Art. 58. per l'Amministrazione e pel Servizio inferiore dell'Istituto si traggono dai Sotto-Uffiziali, caporali e comuni dell'Esercito.

*Corrispondenza di alcune cariche ai gradi militari.*

Art. 65. Le cariche di Direttore di spirito e di Professore corrispondono al grado di Capitano.

Art. 66. La carica di Maestro risponde al grado di Luogotenente.

*Regole speciali per i Professori e Maestri.*

Art. 67. I Professori di materie militari sono di regola ordinaria Uffiziali militari.

Art. 68. I Professori di scienze e di lettere possono anche non essere militari, purchè abbiano patenti dalle Regie Università.

Art. 69. Possono similmente i Professori essere scelti fra gli Uffiziali appartenenti ai Corpi dell'Armata; ed in tal caso godono soltanto d'un supplemento di stipendio, e sono indicati col titolo di *Professori a stipendio suppletivo*.

Art. 70. Sì gli uni, sì gli altri, ognorachè si giudichi opportuno, possono essere, prima della nomina, sottoposti allo sperimento della supplenza alla cattedra vacante per un periodo di tempo non minore di un intero anno scolastico.

CAPITOLO II.

*Attribuzioni.*

*Comandante Direttore degli studj.*

Art. 71. Il Comandante ha il comando in capo ed il governo superiore di tutte le persone e di tutte le cose spettanti al servizio del R. Liceo Militare.

Soprintende perciò ed ha la principal cura e responsabilità in tutto quello riguarda la istruzione, la disciplina, e il retto andamento del servizio amministrativo.

Art. 72. Corrisponde direttamente per tutti gli affari d'Ufficio con S. E. il Ministro della Guerra, dalla cui autorità unicamente dipende, e sta verso di lui mallevadore della stretta e rigorosa osservanza di tutti i Regolamenti e di tutte le disposizioni che emaneranno per le varie parti del servizio nel Liceo.

Art. 73. Fa le promozioni degli Alunni ai gradi di Istruttore, Caporale, e Sergente; li rimuove da tali uffici ognorachè se ne rendano immeritevoli: e promuove dal Ministero di Guerra il licenziamento o l'espulsione di coloro che ne fosse il caso, dopo sentito in proposito l'avviso del Consiglio di disciplina (art. 174).

Art. 74. Propone a S. E. il Ministro della Guerra la nomina a tutti gl'impieghi del servizio superiore nel Liceo, qualunque ne sia la categoria; veglia la condotta ed i servizi di tutto il personale, promuove le ricompense ed il ritiro di coloro che ne sono meritevoli, come pure il cambio o la rimozione delle persone immeritevoli.

Art. 75. Ha pure facoltà di promuovere ai posti di Soldato scelto, e ai gradi ed impieghi di Caporale e di Sotto-Uffiziali i Soldati facenti parte del Personale del Liceo, uniformandosi in queste promozioni alle prescrizioni della Legge e del Regolamento sull'avanzamento; e propone il rinvio ad altri Corpi dei promossi, qualora esuberassero l'effettivo del personale prescritto pel Liceo medesimo.

Nomina, sulla proposta del Consiglio d'Amministrazione, gli agenti subalterni retribuiti a carico della cassa del Liceo, di cui il numero, le funzioni, e il trattamento sono dallo stesso Consiglio determinati.

Art. 76. Propone le promozioni degli Alunni ed il loro collocamento nei varj Corpi dell'esercito, dietro ai risultamenti degli esami, ed in conformità delle norme stabilite dal presente Regolamento.

Art. 77. È supplito nelle sue incumbenze dal Comandante in secondo.

*Comandante in secondo Sotto-Direttore degli Studj.*

Art. 78. Il Comandante in secondo prende posto immediatamente dopo il Comandante per rappresentarlo e supplirlo assente o impedito.

Art. 79. A lui è affidata la superiore vigilanza su tutti i rami del servizio, e più specialmente poi sopra quello della istruzione in genere, che procura venga impartita agli Alunni a seconda delle norme stabilite.

Art. 80. Tutti gl'Impiegati superiori ed inferiori dell'Istituto stanno sotto gli ordini immediati del Comandante in secondo siccome mallevadore verso il Comandante dell'andamento regolare delle cose e delle persone.

Art. 81. Al termine di ogni mese, sui rapporti che rimettono il Capitano Comandante la Compagnia e tutti i Professori e Maestri (art. 85 e 110), compila un rapporto generale che manifesta la condotta disciplinale e morale di ciascun Alunno, i suoi progressi nella istruzione militare, e negli studj della Classe a cui appartiene.

Correda un tal rapporto delle sue osservazioni in proposito, e lo rimette al Comandante.

Art. 82. Il Comandante in secondo è supplito dal Capitano Istruttore Comandante la Compagnia degli Alunni.

*Capitano Istruttore Comandante la compagnia degli Alunni.*

Art. 83. Il Capitano Istruttore ha la superiore vigilanza su tutti i rami del servizio interno, e speciali incarichi nell'Amministrazione e nella contabilità del R. Liceo Militare, come sarà stabilito nel relativo Regolamento di cui è proposito all'art. 193.

Art. 84. È particolarmente responsabile verso il Comandante in secondo della disciplina, della tenuta, e della istruzione degli Alunni nelle armi. Vigila il servizio degli Ufficiali di governo, e dirige tutte le esercitazioni pratiche, di cui è parola all'art. 33.

Art. 85. Dagli Ufficiali di governo, e dai Maestri incaricati delle esercitazioni pratiche suddette, riceve al termine di ogni mese le Note degli Alunni ammaestrati, colla indicazione della attenzione da essi prestata al relativo insegnamento, e del profitto ricavato.

Su queste Note compila un rapporto mensile, corredandolo delle proprie osservazioni sulla condotta disciplinare e morale di ciascun Alunno, e lo rimette al Comandante in secondo.

Art. 86. È supplito nelle sue incombenze dal più anziano fra gli Ufficiali di governo, quando sia assente o impedito.

*Ufficiali di governo.*

Art. 87. Gli Ufficiali di governo sono incaricati della istruzione teorico-pratica delle scuole del soldato, di pelottone, di compagnia e battaglione, e della scuola da Cacciatori, non meno che delle evoluzioni di linea, del maneggio del cannone, e delle manovre di artiglieria.

Espongono agli Alunni il Codice penale Militare e tutti i Regolamenti militari vigenti, rispetto alla disciplina, alla contabilità, all'Amministrazione, ed ai servizj varj nelle guarnigioni, nei campi e nelle marce.

Detano infine i principj d'alta amministrazione e organizzazione militare.

Art. 88. Esercitano in comune e per turno i servizi di ispezione, di riserva, e di sotto-riserva.

Spetta all' Ufficiale d' Ispezione tutto ciò che concerne il servizio giornaliero nell' interno della Casa; ed a quello di riserva quanto si riferisce al servizio fuori della Casa rispetto al comando, alla scorta, e alla disciplina degli Alunni.

L' Ufficiale di sotto-riserva accompagna gli Alunni alla scuola d' equitazione.

Art. 89. Scopo costante degli Ufficiali di governo è quello di vegliare la buona disciplina, la creanza, la civiltà dei modi degli Alunni in tutte le loro operazioni, e nelle varie loro posizioni.

Art. 90. Dipendono direttamente dal Capitano Comandante la compagnia, e si suppliscono a vicenda secondo gli ordini del Comandante.

Art. 91. Del profitto fatto dagli Alunni nello studio delle materie da essi insegnate a tenore dell' art. 87. rendono conto, siccome i Professori e Maestri (art. 110), nel Registro delle ripetizioni al termine d' ogni lezione.

Mensilmente poi rimette ciascuno al Capitano Comandante la compagnia, e per la parte che lo riguarda, una Nota della attenzione prestata e del profitto fatto da tutti gli Alunni.

#### *Economo.*

Art. 92. L' Economo regge l' ufficio detto di maggioranza militare, ove si compiono gli specchi, gli orarj, e le altre carte direttrici del servizio giornaliero.

Art. 93. L' infermeria, i dormitorj, i refettorj, le stanze d' arresto, il parlatorio esercitano la particolare attenzione dell' Economo, al quale stanno perciò subordinate le persone addette alle incombenze di questi varj luoghi.

Art. 94. Adempie gli obblighi speciali che gli vengono assegnati dal Regolamento d' amministrazione, e altri che stimeranno di affidargli il Comandante ed il Comandante in secondo, dai

quali dipende immediatamente, e coi quali comunica senza Superiori intermedj.

Art. 95. Può, occorrendo, concorrere cogli Ufficiali di governo per il servizio d' ispezione e di riserva, semprechè più di uno di essi si trovi assente od impedito, e lo ravvisi conveniente il Comandante.

#### *Sotto-Ufficiali di governo.*

Art. 96. I Sotto-Ufficiali di governo vegliano continuamente i portamenti degli Alunni tanto uniti che separati, così nell' interno come nell' esterno della casa, nei luoghi delle varie esercitazioni di studio, ginnastiche, e militari, nei dormitorj, nei refettorj; nell' oratorio, nei luoghi di ricreazione e di passeggio, in somma in tutte le operazioni della giornata.

Art. 97. Fanno il loro servizio in comune e per turno; suppliscono ai mancanti od impediti, e disimpegnano inoltre quelle particolari incombenze che loro stimerà d' affidare il Comandante.

Art. 98. Dipendono essenzialmente dall' Economo, e dagli Ufficiali di governo.

#### *Direttore di spirito — Cappellano.*

Art. 99. Il Direttore di spirito ammaestra nelle cose della Religione, e nei doveri del proprio stato gli impiegati inferiori dello Stabilimento.

Art. 100. Veglia attentamente la condotta e i costumi degli Alunni.

Art. 101. Nella sua qualità di Cappellano celebra tutti i giorni la Santa Messa nell' oratorio del Liceo, dirige le pratiche di Religione proprie dell' Istituto, e provvede alle funzioni religiose.

Art. 102. L' Oratorio del Liceo essendo eretto in Cura di tutta la famiglia avente alloggio nello Stabilimento, il Direttore di spirito Cappellano ne è Parroco *de jure*.

Quindi si trovano in lui riunite tutte le attribuzioni e i doveri inerenti a questa carica, sì rispetto alla custodia e buona manutenzione di tutti gli oggetti e arredi sacri, sì rispetto alla conservazione dei registri d'anime, di matrimonj ec.

Art. 103. Il Direttore di Spirito dipende direttamente dal Comandante.

E a questi soltanto o al Comandante in secondo dee rivolgersi pei rapporti e per gli ordini che egli credesse conveniente di procurare nell'interesse del servizio.

Art. 104. Nel caso di assenza o di impedimento il Direttore di Spirito può esser supplito da un altro Cappellano Militare da nominarsi da S. E. il Ministro della Guerra.

#### *Professori e Maestri.*

Art. 105. I Professori ed i Maestri esercitano le incombenze della propria carica a seconda dei programmi stabiliti per l'insegnamento e delle norme che ricevono dalla Direzione degli studj.

Art. 106. I Professori ed i Maestri si suppliscono all'occorrenza a vicenda, a seconda degli ordini del Comandante.

Art. 107. È stretto obbligo dei Professori e dei Maestri di vigilare la condotta degli Alunni nella rispettiva scuola, e ne sono mallevadori.

Art. 108. Oltre la ripetizione, che essi fanno fare agli Alunni in ciascuna lezione, hanno l'obbligo di chiamarne altri a ripetere in giorni ed ore diverse da quelle destinate alla rispettiva lezione, come pure di spiegare in questi giorni ed ore le difficoltà incontrate dagli Alunni nello studio, e di cui vien loro presentata nota per parte della Direzione degli studj dall'Uffiziale d'Ispezione.

Art. 109. Sono pure obbligati di assistere straordinariamente gli Alunni nello studio di quelle Lezioni alle quali per causa di malattia non hanno potuto intervenire, semprechè la durata di

tal malattia non sia stata così lunga da impedire assolutamente all'Alunno di raggiungere i suoi compagni di Classe.

Art. 110. Del merito conseguito dagli Alunni nelle ripetizioni, i Professori ed i Maestri rendono conto giornaliero in apposito registro per via di punti.

E al termine di ogni mese rimettono al Comandante in secondo Sotto-Direttore degli studj una Nota contenente l'attenzione prestata e il profitto ricavato da ogni Alunno della rispettiva loro Classe durante il mese spirato.

Art. 111. Il Professore di Fisica e di Chimica è consegnatario, e per conseguenza responsabile verso il Comandante in secondo, della buona manutenzione di tutti gli istrumenti, attrezzi ed utensili componenti il Gabinetto di Fisica e il Laboratorio di Chimica, non che degli Strumenti Geodetici che si conservano nel primo, per tutto il tempo in cui non sono adoperati dal Professore di Geometria e Geodesia.

Per la manutenzione di tali oggetti ha sotto i suoi ordini il conservatore delle Macchine.

I Maestri del Disegno sono consegnatarj, e quindi responsabili verso lo stesso Comandante in secondo, degli istrumenti, atlanti, esemplari ec. loro affidati per la relativa scuola.

Art. 112. I Professori di quelle Scienze, che richiedono il sussidio di speciali disegni, hanno stretto obbligo di assistere gli Alunni nella esecuzione di quelli, e debbono procurare che ciascuno compia quel numero di tavole che viene prescritto dal relativo programma.

Art. 113. Entro il mese di Agosto di ciascun anno, ogni Professore e Maestro deve rimettere alla Direzione degli studj il Programma relativo alle sue lezioni pel futuro anno scolastico, acciocchè possa essere per tempo esaminato e discusso dal Consiglio d'istruzione.

Art. 114. Sebbene i Professori ed i Maestri non abbiano dimora nel Liceo, nondimeno possono essere comandati per seguire

od accompagnare gli Alunni nei viaggi, nei tempi delle vacanze, ed in altre simili occasioni.

Il numero e la qualità dei Professori e Maestri chiamati a tali incombenze sono ogni volta fissati dal Comandante.

Art. 115. I Professori e Maestri hanno dipendenza diretta dal Comandante in secondo.

*Medico Chirurgo.*

Art. 116. Il Medico Chirurgo attende a curare non solo la salute degli Alunni, ma ben anche quella di tutto il personale addetto al servizio inferiore, nei casi in cui i vigenti regolamenti non ne prescrivano il passaggio allo Spedale Militare.

Art. 117. Per regola ordinaria il Medico-Chirurgo si reca tutti i giorni al Liceo nell'ora prescritta dall'orario per visitare gli Alunni ammalati, e quelli che hanno annunziato indisposizione nel corso delle ventiquattro ore.

Ciò peraltro non esclude l'obbligo nell'Ufficiale Sanitario di una maggiore assistenza nei casi di bisogno.

Art. 118. Tutte le volte in cui si verifichi la necessità di consulti, o il caso di concesse visite agli Alunni malati per parte di Medici estranei, l'Ufficiale Sanitario dello Stabilimento ha il diritto, e l'obbligo di trovarsi presente.

Art. 119. Il Medico-Chirurgo ha dipendenza diretta dal Comandante.

*Tesoriere, Bibliotecario, Archivista, Scrivani.*

Art. 120. Le attribuzioni speciali del Tesoriere sono stabilite dal Regolamento per l'amministrazione e la contabilità del Liceo.

Art. 121. Il Bibliotecario ha la custodia dei libri della Biblioteca, dei modelli e macchine che servono alla istruzione degli Alunni.

Tratta la scelta delle edizioni e la compra dei libri approvati dal Consiglio d'istruzione.

Corregge le prove delle stampe fatte per conto dell'Istituto. È Segretario del Consiglio d'istruzione, per le cose spettanti agli Studj ed agli Esami.

Dipende direttamente dal Comandante.

Art. 122. L'Archivista ha il carico della Cancelleria del Comando, e la custodia di tutti i Registri e Scritture relative all'Istituto.

Supplisce al Bibliotecario nei casi di assenza o d'impedimento.

Art. 123. Gli Scrivani attendono ai lavori di conti e di copie, in aiuto e sotto gli ordini del Tesoriere, Economo, Bibliotecario, e Archivista, nel modo che sarà determinato dal Comandante.

*Servizio inferiore.*

Art. 124. Una parte delle persone addette al servizio inferiore prestar deve l'opera sua in comune, l'altra ha incarichi personali.

Le incombenze ed i doveri di tutte queste persone sono specificate nel Regolamento di servizio interno.

CAPITOLO III.

*Paghe, vantaggi, e divisa.*

*Paghe e vantaggi.*

Art. 125. Tutte le persone addette al servizio del R. Liceo Militare godono, secondo il grado e la classe loro, degli stipendj, salarj, e degli altri particolari vantaggi stabiliti dal qui unito specchio vidimato dal Ministro della Guerra.

Art. 126. Per quegli stipendj a cui dallo specchio è stabilito un *minimum* ed un *maximum*, si avrà per norma, che la differenza che vi passa tra l'uno e l'altro si acquista in ragione della metà dopo dieci anni di servizio nella stessa qualità; e ser-

vendo venti anni consecutivi nella stessa qualità si ha ragione al *maximum* dello stipendio fissato per la rispettiva categoria.

Art. 127. La qualità di stipendiato del R. Liceo Militare non esclude il godimento di qualsivoglia paga, stipendio o pensione, di cui già fosse uno provvisto, o avesse titoli per esserlo in conseguenza di servizj estranei all' Istituto ora detto.

*Persone aventi ragione all' alloggio nel Liceo.*

Art. 128. Hanno abitazione nell' interno del Liceo:

Il Comandante Direttore degli studj.

Il Comandante in secondo Sotto-Direttore degli studj.

Il Capitano Istruttore Comandante la compagnia degli Alunni.

Il Direttore di Spirito Cappellano.

I Luogotenenti, e Sottotenenti di governo.

L' Economo.

I sotto-Uffiziali di governo.

L' Archivista.

Gli Scrivani.

Tutte le persone di servizio inferiore.

*Regole per il trattamento di ritiro.*

Art. 129. Il servizio prestato nel R. Liceo Militare è considerato qual servizio attivo, tanto per l' avanzamento, quanto per il trattamento in ritiro.

Art. 130. Per le pensioni in ritiro, tutte le persone addette al servizio del Liceo sono trattate a norma dei vigenti Regolamenti.

*Divisa.*

Art. 131. La divisa del R. Liceo Militare è la seguente:

Kepy turchino con pennacchio ritto del medesimo colore per gli Alunni; bianco e turchino per gli Uffiziali di governo.

Tunica di panno turchino a doppia fila di bottoni, con goletta, mostre e pistagna chermisino.

Pantaloni bigi con banda laterale chermisina.

I bottoni in metallo bianco portano in giro il motto « *Reale Liceo Militare.* »

Tale divisa viene indossata dagli Alunni e dagli Uffiziali dell' Istituto.

Il Comandante farà uso del Cappello militare invece del Kepy.

Art. 132. Gl' individui di bassa forza addetti allo Stabilimento hanno la Tunica con una sola fila di bottoni, ed al Kepy portano la nappa turchina in luogo del pennino; i colori del panno, della mostra, ed i bottoni sono per i medesimi uguali a quelli adottati per gli Uffiziali e per gli Alunni dell' Istituto.

## TITOLO TERZO

### SCOMPARTIMENTO E DISCIPLINA DEGLI ALUNNI.

#### CAPITOLO I.

##### *Scompartimento degli Alunni.*

##### *Scompartimento degli Alunni in pelottoni*

##### *Persone addette ai medesimi.*

Art. 133. Gli Alunni formano una Compagnia che si divide in due pelottoni; ogni pelottone è diviso in due squadre, ogni squadra in due mezze squadre.

Art. 134. Il comando d' ogni pelottone, per ciò che riguarda alla tenuta dell' equipaggio, armamento, libri d' istruzione ec. è affidato a due degli Uffiziali di governo, che si dividono le attribuzioni, e si suppliscono a vicenda.

Art. 135. Ad ogni squadra è preposto un Uffiziale Alunno specialmente incaricato d' invigilare sugli Alunni.

Art. 136. Ciascuna squadra è comandata da un sergente, ed ogni mezza squadra da un caporale, tratti questi e quelli dalla classe degli Alunni.

*Scompartimento degli Alunni in classi per le scuole. Circostanze in cui devono gli Alunni essere ordinati secondo lo scompartimento militare.*

Art. 137. Lo scompartimento, di cui negli articoli precedenti, s' intende essere quello *militare e disciplinare* degli Alunni; ma in ordine alle scuole sono scompartiti in *classi*, il cui numero è determinato dal corso normale degli studi.

Art. 138. L' Alunno più anziano per merito conseguito nell' ultimo degli esami annuali subiti, è capo della rispettiva classe; e sotto-capo è quegli che viene immediatamente dopo di lui nello stesso ordine di merito.

Art. 139. I Capo-Classe hanno la sorveglianza diretta e la responsabilità del mantenimento del buon ordine e della disciplina; ogniqua volta gli Alunni sono divisi per classi, nell' assenza dei rispettivi Professori e Maestri.

Art. 140. Per regola ordinaria la sorveglianza di ciascuna classe in tempo di studio è affidata ad un Alunno graduato scelto dal Comandante, che nei casi di assenza è supplito dal capo-classe, e sotto capo-classe.

Art. 141. Gli Alunni debbono essere sempre ordinati a tenore dello scompartimento militare tuttavolta che escono dal Liceo insieme uniti per qualunque motivo; e così pure in tutte le operazioni giornaliere, ordinarie e disciplinari nell' interno dell' Istituto.

## CAPITOLO II.

### *Disciplina degli Alunni.*

#### *Arruolamento.*

Art. 142. Gli Alunni del R. Liceo Militare, tosto che compiono il diciassettesimo anno di età, sono arruolati secondo le norme stabilite dalla Legge sul Reclutamento.

A tale uopo i parenti degli Alunni, non appena questi abbiano raggiunta l' età di cui sopra, devono far pervenire all' Amministrazione dell' Istituto un relativo atto di consenso.

Art. 143. Il tempo che trascorre dopo l' arruolamento si computa come servizio utile sì per riguardo ai doveri della Leva, sì per riguardo ai diritti che si acquistano per la giubilazione.

#### *Conseguenze dell' Arruolamento.*

Art. 144. Gli Alunni nel R. Liceo Militare arruolati, i quali per mala condotta o per negligenza negli studj si rendono immeritevoli di più oltre far parte dello Stabilimento, sono mandati in un corpo di Fanteria per ivi ultimare la capitolazione a cominciare dal giorno dell' arruolamento. Essi potranno farsi surrogare a termine della legge sul reclutamento.

Art. 145. Pel fatto dell' arruolamento incontrato incorrono pure nel rinvio ad ultimare la capitolazione in un Corpo i giovani, i cui parenti o rappresentante solidario non si trovassero in grado di far fronte al pagamento della pensione, o fossero recidivi a non sodisfarvi a tempo debito; senza pregiudizio dell' Amministrazione dell' Istituto, che ripeterà le somme delle quali sia in credito, producendo l' Atto di obbligazione di cui all' art. 22.

Art. 146. Quelli che non possono più rimanere nell' Istituto per fisici difetti, per debole costituzione o per mal ferma salute, saranno congedati *per rimando*.

Questo congedo non li esime dal concorrere alla Leva, qualora venendo chiamati per età a farne parte, essi siano giudicati idonei al servizio Militare.

Art. 147. Se il ritorno nel seno della propria famiglia di uno Alunno del R. Liceo Militare arruolato sia divenuto necessario per mutamenti successi nelle condizioni della medesima posteriormente all' arruolamento, esso potrà conseguire in via di grazia l' assoluto congedo. I casi in cui può esser luogo a tale provvedimento sono annoverati nell' art. 38 della Legge sul Reclutamento Militare del 18 Febbraio 1853.

*Norme per i passeggi degli Alunni.*

Art. 148. Di regola ordinaria gli Alunni escono nel giovedì di ciascuna settimana, e in tutti i giorni festivi di intero precetto, per andare a passeggio; salvo che ordini particolari del Comandante prescrivano giorni diversi per cagioni speciali o motivi straordinarii.

Art. 149. L'uscita per la passeggiata dei giorni festivi ha luogo nelle ore pomeridiane, senza fucile e senza zaino, per quella parte di Alunni cui non è stato rilasciato il biglietto di licenza per recarsi presso le rispettive famiglie, o loro rappresentanti: ha luogo poi per tutta la Compagnia, col fucile e con o senza zaino, nei giovedì ed anco nei giorni festivi alle ore determinate dall'orario.

L'Ufficiale di riserva comanda in questo caso la Compagnia; due degli Ufficiali Alunni comandano i pelotoni; e gli Alunni sergenti e caporali stanno al comando della rispettiva squadra e mezza squadra. Due sotto Ufficiali di governo seguono la Compagnia sotto gli ordini dell'Ufficiale che la comanda.

Art. 150. Di quando in quando, e non meno di una volta al mese, gli Alunni fanno un *passeggio militare* più o meno lungo, secondo il tempo e la stagione; ed in tale circostanza gli Alunni non Ufficiali sono carichi del loro fucile e del loro zaino ripieno d'effetti. Questi passeggi hanno luogo coll'assistenza eziandio del Capitano Comandante la Compagnia. Vi prendono parte l'Ufficiale di riserva, tutti gli Alunni Ufficiali, e tre dei Sotto-Ufficiali di governo. Scopo di tali passeggi si è di avvezzare gli Alunni alle marce militari, e istruirli nelle discipline che vi sono relative.

*Permessi di uscita per gli Alunni; come debbono essere limitati.*

Art. 151. Allo scopo di premiare gli Alunni che per condotta ed applicazione allo studio se ne rendono meritevoli, è data fa-

coltà al Comandante di concedere delle licenze di uscita nei giorni festivi, e così di sospenderle ogni volta che lo creda opportuno. Tali licenze si accordano semprechè dalle rispettive famiglie venga avanzata analoga istanza in scritto al Comando del Liceo.

Art. 152. Per regola ordinaria la durata delle licenze non è mai maggiore di ore sei nella stagione invernale, e di ore otto in quella estiva. Fra questi due limiti può il Comandante stabilire la durata delle licenze medesime nelle stagioni di mezzo, salvo sempre i casi straordinarij, nei quali creda opportuno di concedere licenze più lunghe.

Art. 153. Nelle solennità dell'anno possono le licenze esser potratte al di là dei limiti sopra indicati, ed estendersi fino a tre giorni; ma con due soli pernottamenti fuori dello Stabilimento per quegli Alunni le cui famiglie non hanno dimora in Firenze. Per gli aventi domicilio in Firenze non può essere concesso alcun pernottamento fuori dell'Istituto.

Art. 154. Gli Alunni del primo e secondo anno non possono uscire in licenza, se non coi loro Genitori o Tutori, o colle persone da questi delegate; e per tutto il tempo che rimangono fuori del Liceo sono sotto la responsabilità loro, nè debbono esser lasciati andar soli. Da tal misura sono eccettuati gli Alunni Ufficiali; e possono esserlo quelli del terzo anno, qualora la loro savia condotta offra garanzia sufficiente che non sieno per abusare di tale fiducia.

Art. 155. Può il Comandante concedere licenze straordinarie nei casi di urgentissimi affari di famiglia, di pericolose malattie di congiunti, od in altre simili gravissime circostanze, in qualunque giorno della settimana. L'uscita dell'Alunno sarà per poche ore, se debba questi rimanere in città, o per più lungo tempo estendibile fino a tre giorni, ma al più con due soli pernottamenti fuori delle mura dell'Istituto, se l'Alunno dovrà recarsi a distanza maggiore di dieci miglia.

Per simili licenze deve sempre essere dai Parenti rivolta

domanda in scritto al Comandante, e questi ne riferirà tosto al Ministero.

Art. 156. L'Alunno in licenza dovrà costantemente indossare la divisa del Liceo.

#### *Punizioni.*

Art. 157. Gli Alunni incorrono nel rigore delle punizioni:

a) per mancanze contro la disciplina, o per negligenza nello studio.

b) per reati.

Le punizioni che possono essere inflitte per mancanze o negligenza sono le seguenti:

1. Ammonizione in particolare.
2. Ammonizione in presenza della Classe.
3. Ammonizione in presenza della Compagnia, o all'ordine del giorno.
4. Privazione delle licenze di uscita.
5. Prigione semplice.
6. Prigione con pane e minestra.
7. Prigione di rigore con pane ed acqua.
8. Rinvio ad un Corpo, od espulsione quando l'Alunno non sia arruolato.

Gli Alunni graduati hanno inoltre la sospensione e la rimozione dal grado.

Nei casi di reati previsti dal Codice Militare, d'ordine del Ministro della Guerra si procede al Consiglio di Guerra.

#### *In che consistono i sopra accennati gastighi.*

Art. 158. L'ammonizione assoggetta l'Alunno ad essere avvertito o rimproverato dal Capitano Comandante la Compagnia, dagli altri Ufficiali superiori del Liceo, o dal Comandante il Liceo stesso, se in particolare.

Le ammonizioni di cui al N. 2 e 3 consistono in un rimprovero fatto in presenza della Classe o della Compagnia, o con ordine del giorno. Per queste due ultime punizioni l'Alunno vien fatto uscire dai ranghi.

All'Alunno punito col gastigo N. 4 è sospesa l'uscita in licenza per un tempo più o meno lungo a seconda dei casi.

L'Alunno cui viene inflitto il gastigo N. 5 è rinchiuso in apposita cella, intervenendo soltanto alle lezioni e agli esercizi. Dorme sul tavolazzo ed ha una sola coperta.

Il gastigo N. 6 si differenzia dal precedente in quantochè l'Alunno con quello punito si ciba soltanto di pane e minestra, e non interviene che alle lezioni di matematiche.

Il gastigo N. 7 assoggetta l'Alunno a star chiuso continuamente in una cella, non ricevendo che pane ed acqua, eccettuati i giorni di Giovedì e di Domenica, a seconda di quanto è prescritto all'art. 190 del Regolamento di Disciplina.

Quando sieno stati sperimentati e riconosciuti vani i sopraccennati gastighi, e che l'Alunno continui in abituale cattiva condotta, sarà sottoposto a Consiglio di Disciplina dietro ordine del Comandante, in seguito a domanda, per rapporto in scritto, del Comandante la Compagnia.

Il gastigo N. 8 viene inflitto al seguito di deliberazione del Consiglio di Disciplina, approvata dal Ministro della Guerra.

L'Alunno graduato che si rende immeritevole dell'onore conferitogli, è rimosso dal suo grado, e torna semplice Alunno. La rimozione è annunciata alla Compagnia con ordine del giorno.

Le punizioni da infliggersi agli Alunni Ufficiali sono quelle prescritte all'art. 179 del Regolamento di Disciplina Militare.

## CAPITOLO III.

*Alle norme disciplinari.**Proibizioni varie.*

Art. 159. È vietato agli Alunni di ritenere danaro o gioielli. L'orologio è permesso soltanto agli Alunni Uffiziali, e ai graduati; e dovrà essere in argento e non oggetto di lusso.

Art. 160. È vietato agli Alunni l'uso del fumare.

Art. 161. È vietato agli Alunni lo introdurre nel Liceo libri estranei allo insegnamento, stampe, litografie, giornali ecc. Quei parenti che credessero mandare di tali oggetti agli Alunni, li dirigeranno al Comando del Liceo, il quale provvederà pel recapito, o per la restituzione ai parenti stessi quando non creda permetterne l'introduzione.

*Oggetti di vestiario.*

Art. 162. Gli Alunni debbono fare esclusivamente uso di oggetti di vestiario conformi ai modelli e campioni approvati dal Ministero della Guerra, e facenti parte del loro corredo.

Il guanto di cui debbono far uso, è quello di pelle scamosciata prescritto nel Regolamento di disciplina per gli Uffiziali.

Art. 163. È vietato l'uso di ogni altro oggetto, salvo le eccezioni proposte dall'Uffiziale sanitario dello Stabilimento, ed autorizzate dal Comandante.

Art. 164. L'acconciatura del capo deve essere quella prescritta dal Regolamento di disciplina, astenendosi da ogni effeminata ricercatezza.

È vietato l'uso d'essenze e di profumi dinotanti effeminatezza; è soltanto tollerato l'uso della pomata e del sapone per quanto lo consentano l'educazione Militare, e vi provvedano i parenti.

*Corrispondenza.*

Art. 165. L'Alunno deve mantener vivi i sentimenti d'affezione e le relazioni di famiglia, col mezzo di corrispondenze epistolari; ma perchè non ne vengano inconvenienti le lettere debbono essere coll'intermezzo del Comandante la Compagnia sottoposte al Comandante del Liceo, dal quale vengono pure aperte quelle dirette agli Alunni.

*Parlatorio.*

Art. 166. Allo stesso fine di mantener vivi quei sentimenti d'affezione che debbono crescere cogli anni fra gli Alunni ed i loro Genitori e parenti, viene ad essi concesso, o alle persone che delegheranno, di visitare gli Alunni in Parlatorio.

Art. 167. Per regola ordinaria gli Alunni possono intervenire al Parlatorio nei giorni di Lunedì, Mercoledì, e Venerdì durante la ricreazione prescritta dopo il pranzo; salvo le concessioni di Parlatorio straordinario in altri giorni ed ore che il Comandante sarà per concedere sulla domanda dei parenti.

L'Alunno in Parlatorio non potrà ricevere oggetti di cui sia vietato l'uso nel Liceo.

*Contegno dell'Alunno in licenza.*

Art. 168. Salve le eccezioni fatte all'art. 154 l'Alunno in licenza deve essere sempre accompagnato dai Genitori o dalla persona delegata cui fu concesso.

Deve osservare strettamente le discipline prescritte per i Militari, specialmente per quanto riguarda il salute dovuto ai Superiori.

Deve tenere e serbare contegno di persona educata e chiamata a coprire l'onorevole posto di Uffiziale.

Non deve fumare.

L'Alunno che resulti non accompagnato nelle vie pubbliche, o che commetta disordini, o contravvenga in qualche modo agli ordini dati, sarà punito secondo i casi; e la responsabilità cadrà tutta sulla persona che lo ottenne in licenza.

*Alunni alla Infermeria.*

Art. 169. I Genitori degli Alunni, e le persone delegate potranno sempre visitare gli Alunni infermi, ogni qualvolta contino tre giorni di permanenza nella Infermeria, o che l'Alunno abbia dovuto sottostare al salasso.

Quando la malattia presenti qualche gravità, può esser concesso ai parenti di visitare l'Alunno anche prima del susseguente periodo di tempo. In tal caso è anche loro consentito di chiamare a proprie spese in consulto qualsiasi Medico estraneo all'Istituto.

*Avvertenze pei Genitori e Tutori degli Alunni.*

Art. 170. Ogni contravvenzione alle discipline dello Stabilimento per parte dei parenti e Tutori, sia coll'introdurre generi mangiativi, od oggetti vietati, tanto nella Infermeria come nel Parlatorio, dà luogo alla privazione dell'uscita dell'Alunno per un tempo determinato, ed a quella del Parlatorio.

Art. 171. Quei genitori, o Tutori che non abitano in Firenze possono delegare altro parente, o persona di loro fiducia, diversa dal Raccomandatario, di che nell'atto di obbligazione citato all'art. 22, per rappresentarli sia nelle visite in Parlatorio, sia nel ritirare gli Alunni nelle licenze festive.

A tale oggetto inoltreranno le loro domande al Comandante del Liceo, spiegando con apposite dichiarazioni la qualità e condizione delle persone che intendono di delegare; ed il Comandante suddetto farà conoscere le sue determinazioni, senza

entrare in giustificazioni, nel caso di rifiuto, pel fatto della responsabilità che su lui pesa.

Le persone non espressamente delegate dai parenti hanno d'uopo di una dichiarazione in scritto dei medesimi per ottenere dal Comandante speciale autorizzazione di visitare Alunni nel Parlatorio.

Art. 172. Al termine d'ogni trimestre scolastico i genitori o Tutori degli Alunni ricevono dal Comandante del Liceo un bullettino o reso-conto, da cui resulta della condotta e dei progressi dei medesimi negli studi, del loro stato sanitario, e della rimanenza del fondo particolare relativo alle spese refettibili di che all'art. 26.

## TITOLO QUARTO

CONSIGLIO DI DISCIPLINA E DI ISTRUZIONE — AMMINISTRAZIONE.

### CAPITOLO I.

*Consiglio di disciplina e di istruzione.*

*Consiglio di disciplina.*

Art. 173. È istituito nel R. Liceo Militare un *Consiglio di disciplina* composto:

- Del Comandante *Presidente*.
- Del Comandante in secondo.
- Del Capitano Comandante la Compagnia.
- Del Cappellano Direttore di spirito (nei casi che riflettono la disciplina religiosa).
- Di due Ufficiali di Governo (membri rinnovabili)
- Dell'Ufficiale Economo Segretario con voce consultiva.

I due membri rinnovabili sono nominati per anzianità nel primo ordinamento; ed ogni anno il più anziano cessando d'ufficio è surrogato per ordine di anzianità.

Art. 174. Il *Consiglio di disciplina*:

1. Tratta le questioni riguardanti l'ordine interno dell'Istituto e la disciplina degli Alunni, che saranno proposte dal Comandante.

2. Esamina periodicamente lungo l'anno la condotta disciplinare ed il portamento militare di ogni Alunno, e ne compila annualmente il quadro caratteristico.

3. Propone i premj per la buona condotta, come pure i gradi militari;

4. Propone le punizioni da infliggersi nei casi di gravi mancanze alla disciplina ai buoni costumi ed all'onore.

Qualora la mancanza di un Alunno sia tale da farlo incorrere nel rinvio dal R. Liceo, il Consiglio di disciplina è chiamato a pronunziare d'ordine del Ministro della Guerra.

*Consiglio d'istruzione.*

Art. 175. È istituito altresì un *Consiglio d'istruzione*, composto:

Del Comandante *Presidente*;

Del Comandante in secondo Sotto-Direttore degli Studj;

Del Capitano Comandante la Compagnia, come Direttore delle istruzioni militari e regolamentarie;

Di *tre* Professori di scienze;

Di *un* Professore di materie Militari;

Di *un* Professore o Maestro di lettere;

Del Bibliotecario, che adempirà pure alle funzioni di Segretario.

Art. 176. Il *Consiglio d'istruzione*:

1. Tratta le questioni riguardanti l'ordinamento e l'andamento dell'insegnamento, che verranno proposte dal Comandante;

2. Esamina periodicamente lungo l'anno la condotta scolastica ed i progressi degli Alunni, e propone la lode, il biasimo, ed i distintivi da essi meritati nello studio;

3. Propone la composizione delle Commissioni per gli esami annuali secondo le prescrizioni regolamentari, e stabilisce le norme disciplinari da osservarsi negli esami stessi, sì per la forma e la durata, sì pel giudizio da pronunziarsi sui risultamenti.

*Consigli di sezione; adunanze dei Consigli di disciplina e d'istruzione*

Art. 177. Per la nomina a Membri del Consiglio di istruzione, i Professori e Maestri sono divisi nelle *tre* Sezioni di *scienze*, di *materie militari* e di *lettere*.

La *Sezione di scienze* comprende i Professori di matematiche, fisica, chimica, topografia, architettura, filosofia e catechistica.

La *Sezione di materie militari* si compone dei Professori di arte e storia militare, artiglieria, fortificazione, geografia militare, e del Capitano Direttore delle istruzioni militari.

La *Sezione di lettere* comprende i Professori e Maestri di storia, di lingua e di letteratura sì italiana come straniera.

Art. 178. La nomina dei Professori Membri del Consiglio di istruzione è fatta *per elezione* in ciascuna Sezione dai Professori e Maestri che la compongono, sotto la presidenza del Sotto Direttore degli Studj, a maggioranza assoluta di voti dei presenti alla votazione.

I Membri del Consiglio ora detto sono mutati alla fine di ogni anno.

Art. 179. Ogni Sezione può essere riunita dal Sotto Direttore degli Studj in *Consiglio di Sezione*, sia per le elezioni anzidette, sia per trattare le questioni, che occorrono circa l'ordinamento e l'andamento del proprio ramo di studj.

In questi Consigli sarà ogni volta designato dal Presidente uno dei Membri a fare le funzioni di Segretario.

Art. 180. Il Consiglio di disciplina ed il Consiglio di istruzione sono convocati dal Comandante, per regola ordinaria, alla fine di ogni trimestre scolastico, e straordinariamente ogni volta che lo richiederà il bisogno.

Nelle adunanze trimestrali il Comandante in secondo Sottodirettore degli studj legge una relazione sulla condotta disciplinare degli Alunni, su i metodi e sul progresso della istruzione.

## CAPITOLO II.

### *Consiglio Superiore. Deliberazioni dei Consigli.*

#### *Consiglio Superiore.*

Art. 181. Il Comandante può, nei casi di deliberazioni più importanti riflettenti la disciplina, l'istruzione e l'ordinamento generale del R. Liceo, convocare il Consiglio di disciplina ed il Consiglio d'istruzione.

Questo Consiglio così composto prende il nome di *Consiglio Superiore*; ed ha per Segretario il Bibliotecario.

#### *Deliberazioni dei Consigli.*

Art. 182. I Consigli deliberano sulle questioni che loro sono poste dal Presidente.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti, e nei casi di parità il voto del Presidente è preponderante.

Art. 183. Nei Consigli possono essere chiamati dal Presidente, oltre ai Membri che li compongono, altri Professori o Maestri per essere consultati. Questi però non prendono parte alle votazioni.

Art. 184. Le deliberazioni dei Consigli di Sezione debbono essere approvate dal Consiglio d'istruzione per avere effetto.

Art. 185. Le deliberazioni sia del Consiglio di disciplina, sia

del Consiglio d'istruzione debbono essere sottoposte alla decisione del Ministero della Guerra coll'invio dei relativi processi verbali, ogni volta che portano variazione alle disposizioni stabilite, o statuiscono sulla sorte di Alunni.

## CAPITOLO III.

### *Amministrazione.*

#### *Consiglio d'Amministrazione.*

Art. 186. Un Consiglio specialmente incaricato di dirigere l'impiego dei fondi destinati alle spese dell'Istituto, soprintende e provvede a tutti i particolari dell'Amministrazione interna, stabilisce le spese per ciascun esercizio e le domande particolari di fondi per le spese di ogni trimestre.

Tale *Consiglio d'Amministrazione* si compone come appresso:

Il Comandante *Presidente*;

Il Comandante in secondo;

Il Capitano Comandante la Compagnia;

Due Ufficiali di governo di maggior grado, uno dei quali adempie le funzioni di Segretario;

L'Ufficiale Tesoriere, *Relatore*.

In caso d'assenza o d'impedimento del Presidente o di alcun Membro, il Consiglio è completato per ordine di anzianità; e l'Ufficiale Economo surroga il Tesoriere nelle funzioni di Relatore.

Art. 187. L'Ufficiale Tesoriere ha incarichi analoghi a quelli dei Quartier-Mastri nei Corpi; e l'Ufficiale Economo è incaricato della contabilità e del servizio di economia, oltre le speciali attribuzioni indicate agli Art. 93. 94. 95. 96.

Art. 188. L'Ufficiale Tesoriere assiste alle adunanze del Consiglio d'Amministrazione come Relatore, ma senza voto deliberativo; e l'Ufficiale Economo può esser chiesto nelle medesime con voce consultiva quando il Consiglio lo giudichi opportuno.

*Sorveglianza dell'Amministrazione militare;  
Spese a carico del bilancio militare, e del R. Liceo.*

Art. 189. L'Amministrazione militare esercita la sua sorveglianza nel modo determinato dai Regolamenti relativi all'Amministrazione dei Corpi dell'Esercito.

Ogni disposizione inoltre da tali Regolamenti prefissa per le adunanze le attribuzioni e le deliberazioni dei Consigli di Amministrazione dei Corpi è applicabile al Consiglio Amministrativo del R. Liceo.

Art. 190. Sono a carico del bilancio passivo del Ministero della Guerra le spese pel Personale di Governo e di Amministrazione, pel Personale insegnante e di Culto, per la manutenzione del fabbricato del R. Liceo, per le provviste delle armi e degli oggetti di bufalò e di corame.

È pure a carico dello stesso bilancio un assegno annuo di lire italiane mille-duecento per i Gabinetti di Fisica e di Chimica, strumenti geodetici, ed acquisto di libri per la Biblioteca.

Art. 191. Il R. Liceo coi suoi proventi sopperisce alle paghe di operai e famigli, e ad ogni spesa interna di vitto di vestiario e di indumento degli Alunni, come della istruzione per quanto riguarda la parte materiale, ad eccezione dei libri di testo.

Art. 192. Il Comandante del R. Liceo nomina, sulla proposta del Consiglio di Amministrazione, gli agenti subalterni retribuiti a carico del bilancio dell'Istituto, di cui il numero le funzioni ed il trattamento saranno dallo stesso Consiglio determinati.

Art. 193. Uno speciale Regolamento approvato da S. E. il Ministro della Guerra fisserà le norme per l'amministrazione e contabilità del R. Liceo Militare.

Firenze, 24 Gennaio 1860.

Il Ministro della Guerra  
R. CADORNA.

Concorda con l'Originale ec.  
IL SEGRETARIO GENERALE  
BRUNO DUPLEX.

**SPECCHIO**

*delle paghe e vantaggi assegnate al Personale del R. Liceo Militare*

**Personale di Disciplina, di Culto, e di Amministrazione.**

Effettivo	CARICA E QUALITÀ	GRADO	Assimila- zione a grado di Ufficiale	Paga annua e Vantaggi	Annuo Coprassoldo	Vantaggi Diversi	
<b>PERSONALE SUPERIORE</b>							
1	Comandante e Direttore degli Studj . . . . .	Uffiz. Superiore	«	Paga e foraggi del Grado di Fanteria	it. £ 420	Alloggio, lume e fuoco.	
1	Comandante in 2.º Sotto-Direttore degli Studj . .	id. o Capitano	«		« 420		
1	Istruttore e Comandante la Compagnia . . . . .	Capitano	«	Paga del grado del Corpo cui appartengono	« 360		
4	Uffiziali di governo . . . .	Luog. o S. Ten.	«	«	« 233		
1	Ufficiale d' Amministraz.	S. Ten. o Luog.	«	id.	« 420		
1	Ufficiale Economo . . . . .	Luogotenente	«	id.	« 420		
1	Cappellano Dret. di Spirito	«	Capitano	id.	« 252,10		
1	Medico Chirurgo (di Regg.)	«	«	«	« 300		
1	Bibliotecario (uno dei Professori o Impiegati) . . .	«	«	«	« 300		
12							
6	Sergenti di governo . . . .	«		Paga del grado di Fanteria	it. £ 100		Alloggio
1	Sergente Archivista . . . .	«			« 84		
2	Sergenti Amanuensi . . . .	«			« 84		
<b>PERSONALE INFERIORE</b>							
1	Ispettore del servizio familiare . . . . .	Foriere magg.			it. £ 120	Alloggio	
3	Infermiere, Portinajo, e Guarda-Corredi . . . . .	Sergenti		Paga del grado	« 100		
2	Tamburi . . . . .	«		di Fanteria	« 25		
8	Comuni . . . . .	«			« 50		
7	Ordinanze di Uffiziali . . .	«			«		
30							

**Personale per i vari rami d'insegnamento.**

Effettivo	CARICA	Assimila- zione a grado Militare	PAGA ANNUA	Aumento decennale che stabilisce il maximum a 20 anni di servizio.	Stipendio suppletivo se Ufficiale oltre la paga del grado
	<b>PROFESSORI DI PRIMA CLASSE</b>				
1	Professore di Analisi e di Meccanica . . . . .	Capitano	<i>min.</i> 2016, 00 <i>max.</i> 2520, 00	252, 00	400, 00
1	Professore di Geometria descrittiva e d' Istituzioni di Architettura Civile . . . . .	id.	<i>min.</i> 2016, 00 <i>max.</i> 2520, 00	id.	id.
1	Professore di Fisica e Chimica	id.	<i>min.</i> 2016, 00 <i>max.</i> 2520, 00	id.	id.
1	Professore di Fortificazione . .	id.	<i>min.</i> 2016, 00 <i>max.</i> 2520, 00	id.	id.
	<b>PROFESSORI DI SECONDA CLASSE</b>				
1	Professore di Geometria e di Geodesia . . . . .	id.	<i>min.</i> 1680, 00 <i>max.</i> 2184, 00	252, 00	300, 00
1	Professore di Algebra e di Artiglieria . . . . .	id.	<i>min.</i> 1680, 00 <i>max.</i> 2184, 00	id.	id.
1	Professore di Filosofia, di Catechistica e Storia Sacra . .	id.	<i>min.</i> 1344, 00 <i>max.</i> 1848, 00	id.	id.
1	Professore d' Ippologia (Veterinario dell' armata) . . . . .	id.	«	«	id.
	<b>PROFESSORI DI TERZA CLASSE</b>				
1	Professore di Storia e d' Arte militari (Tattica) . . . . .	id.	<i>min.</i> 1209, 60 <i>max.</i> 1713, 60	252, 00	200, 00
1	Professore di Storia e Geografia . . . . .	id.	<i>min.</i> 1209, 60 <i>max.</i> 1713, 60	id.	id.
1	Professore di Belle Lettere.	id.	<i>min.</i> 1209, 60 <i>max.</i> 1713, 60	id.	id.
11					

Effettivo	CARICA	ASSIMILAZIONE A GRADO DI UFFIZIALE	PAGA ANNUA
	<b>MAESTRI</b>		
1	Maestro di Disegno Lineare ed Ornato . . . . .	Luogotenente	1209, 60
1	Maestro di Disegno Topografico . . . . .	id.	1209, 60
1	Maestro di Lingua e Lettere francesi . . . . .	id.	1008, 00
1	Maestro di Lingua Tedesca . . . . .	id.	1008, 00
1	Maestro di Scherma . . . . .	id.	600, 00
1	Maestro di Ginnastica . . . . .	id.	400, 00
6			
1	Conservatore di Macchine addetto al Laboratorio di Fisica e Chimica . . . . .	«	500, 00

NB. Le competenze di fuoco e lume saranno regolate nel modo che verrà determinato dal Regolamento di Amministrazione.

*Decreto che ordina la iscrizione sul Registro del Debito Pubblico Toscano di un' annua rendita di un Millione e cinquecentomila lire italiane corrispondente al frutto annuo di un Capitale di italiane lire 50,000,000 alla ragione del tre per cento.*

REGNANDO

S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto il Decreto Reale del 20 Novembre del caduto Anno 1859, col quale S. M. Vittorio Emanuele nostro Re Eletto ha autorizzato il suo Governo a garantire sino alla concorrente somma di un milione e mezzo di lire italiane, pari a franchi, il pagamento della rendita del prestito che la Toscana volesse contrarre con detta garanzia;

Volendo profittare della protezione che S. M. accorda a questa parte dei suoi Stati;

DECRETA:

Art. 1. Sarà iscritta sul Registro del Debito pubblico un' annua Rendita di un milione e cinquecento mila lire italiane, pari a franchi, corrispondente al frutto annuo di un capitale di lire italiane cinquanta milioni, a ragione del tre per cento per anno. Questa Rendita è quella stessa, che viene garantita dal Governo di S. M. Vittorio Emanuele in forza del Decreto reale del 20 Novembre 1859.

Art. 2. La Rendita di che nel precedente articolo, sarà rappresentata da Obbligazioni o Cartelle al portatore, o da iscrizioni nominative accese sul Libro del Debito pubblico toscano, a scelta degli acquirenti. Le Cartelle al portatore saranno del valor nominale di Lire italiane cinquecento. Le iscrizioni nominative potranno essere di una somma maggiore, non però minore di lire dieci di rendita, esclusa sempre ogni frazione di lira.

Art. 3. La Rendita anzidetta comincerà a decorrere dal primo Febbrajo 1860, sarà pagabile ogni anno in due rate semestrali, ed il pagamento di esse verrà quindi aperto col primo Febbrajo, e col primo Agosto di ciascun Anno.

Art. 4. I pagamenti della rendita pei titoli al portatore saranno fatti nei giorni sopraindicati in Torino alla Cassa del Debito pubblico, in Genova e Milano dalle Casse locali dipendenti dal Tesoro, in Firenze dall' Ufficio del Debito pubblico, ed in Livorno dalla R. Dogana di detta Città. Il pagamento delle rendite nominative sarà fatto soltanto dall' Ufficio del Debito pubblico in Firenze, e dalla Cassa della R. Dogana di Livorno, dietro l' ordine dell' Ufficio del Debito pubblico, che lo trasmetterà sulla richiesta degl' iscritti al Gran Libro.

Art. 5. La rendita al portatore sarà pagata sulla esibizione e rilascio dei tagliandi (*coupons*). I tagliandi dei primi quindici anni saranno uniti alle cartelle, e saranno ogni quindici anni rinnovati nelle forme da stabilire con speciale regolamento. Il pagamento della rendita nominativa sarà fatto alla persona dell' iscritto, o al suo legittimo rappresentante.

Art. 6. L' azione al pagamento della rendita di ciascun semestre, tanto delle cartelle al portatore, che delle iscrizioni nominative, resta perenta per prescrizione dopo cinque anni dalla scadenza.

Art. 7. Colle formalità che saranno determinate dal Regolamento, e sulla domanda fattane dal possessore, l' Ufficio del Debito pubblico convertirà le Rendite al portatore in Rendite nominative e viceversa. Queste conversioni saranno sottoposte al

diritto fisso di una lira italiana, qualunque fosse l'ammontare della rendita.

Art. 8. È parimente sottoposto al diritto fisso di una lira italiana il rilascio d'ogni certificato di Rendita nominativa.

Art. 9. Le iscrizioni nominative potranno, a piacimento dei possessori, essere cedute, negoziate e girate nelle forme prescritte per gli ordinarij atti civili. Gli atti di cessione anderanno soggetti alla formalità del Registro col pagamento del diritto fisso d'una lira italiana.

Art. 10. Il cessionario delle iscrizioni nominative produrrà e consegnerà l'atto di cessione all'Ufficio del Debito pubblico, che ne eseguirà la voltura, previo il pagamento di una lira italiana.

Art. 11. Chiunque per titolo di eredità o legato divenisse proprietario di Rendite nominative sul Registro del Debito pubblico, dovrà egualmente farne eseguire la voltura, producendo i titoli giustificativi del relativo passaggio, che rimarrà soggetto al pagamento dei diritti stabiliti dalle disposizioni delle Leggi del Registro in materia di successione.

Art. 12. L'Amministrazione del Debito pubblico ritiene per creditori della Rendita accesa con iscrizioni nominative, coloro soltanto nei quali le relative iscrizioni sono intestate; e fino a che la relativa voltura non sia stata eseguita nei suoi registri, non riconosce in altri alcun titolo.

Art. 13. Tanto la Rendita rappresentata da iscrizioni nominative, quanto il capitale ad essa corrispondente, non saranno soggetti a sequestro, o altro vincolo qualunque, neppure con il consenso dei proprietari.

Art. 14. Al pagamento dell'annua Rendita costituita col presente Decreto sono affette e principalmente obbligate tutte le rendite, imposte, ed altre entrate qualunque della Finanza toscana.

Art. 15. È destinata annualmente una somma di lire italiane duecentocinquantamila come fondo d'estinzione.

Art. 16. La estinzione dentro i limiti di detto fondo sarà effettuata ogni anno a cominciare dal 1861, mediante acquisti di

Rendita al corso plateale, e purchè questo non sia superiore alla pari.

Art. 17. L'Amministrazione del Debito pubblico, cancellerà dai suoi registri la Rendita acquistata col fondo di estinzione; e i titoli rappresentanti la Rendita estinta saranno distrutti colle formalità dei regolamenti.

Art. 18. In prossimità della fine del primo e del secondo semestre di ogni anno sarà dalla Cassa della R. Depositeria versata in quella del Debito pubblico la somma necessaria al pagamento della Rendita semestrale.

Art. 19. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici è autorizzato ad alienare la Rendita costituita dal presente Decreto, al saggio, colle condizioni, e nei modi che giudicherà migliori nell'interesse della Finanza.

Art. 20. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li venticinque Gennajo milleottocentesanta.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

*Ministro dell'Interno*

**B. RICASOLI.**

*Il Ministro delle Finanze  
del Commercio e dei Lavori Pubblici*

**R. BUSACCA.**

Visto per l'apposizione del Sigillo  
(L.S.) *Il Ministro di Giustizia e Grazia*  
**E. POGGI.**

*Decreto che obbliga le Cause Pie all' occasione del rinvestimento de' loro Capitali di impiegarli nell' acquisto di rendite nominative accese sul Libro del Debito Pubblico Toscano.*

R E G N A N D O

S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che le rendite della Causa Pia saranno più sicure e più regolarmente pagate, quando i Capitali ne siano investiti sotto la guarentigia della fede pubblica dello Stato;

DECRETA:

Art. 1. Ogni Capitale della Causa Pia all' occasione di rinvestimento, dovrà essere impiegato nell' acquisto di Rendite nominative accese sul Libro del Debito Pubblico Toscano, al saggio fissato volta per volta dal Ministro delle Finanze.

Art. 2. In eccezione all' Art. 2, del Decreto del 25 Gennaio 1860, che costituisce la Rendita tre per cento garantita dal Governo del Re, le Rendite nominative, di che nel precedente Articolo del presente Decreto, potranno avere frazioni di Lira italiana, purchè siano in diecine di centesimi, ed escluse le frazioni di diecina.

Art. 3. Il Ministro delle Finanze, del Commercio, e dei Lavori Pubblici, è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li ventisei Gennaio milleottocentosessanta.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri  
e Ministro dell' Interno*  
B. RICASOLI.

*Il Ministro delle Finanze, del Commercio  
e dei Lavori pubblici*  
R. BUSACCA.

Visto per l' apposizione del Sigillo  
(L.S.) *Il Ministro di Giustizia e Grazia*  
E. POGGI.

*Ordinanza del Ministero delle Finanze ec. che determina i modi nei quali deve essere portata ad esecuzione la emissione di Lire italiane sessantamila di rendita tre per cento, autorizzata con la precedente Ordinanza dei 23 Gennaio 1860.*

IL MINISTRO DELLE FINANZE EC.

Vista l' Ordinanza de' 23 Gennaio 1860 colla quale il Prof. Policarpo Bandini venne autorizzato ad alienare sessantamila lire italiane di rendita tre per cento per supplire alle spese occorrenti alla costruzione della Strada Ferrata dalla Stazione di Asciano a Grosseto.

Considerando che conviene di determinare fin d' ora i modi nei quali l' Ordinanza stessa deve esser portata ad esecuzione

ORDINA:

Art. 1. Il godimento o decorrenza della Rendita tre per cento da alienarsi a forma della Ordinanza de' 23 Gennaio corrente nella quantità di Lire italiane sessantamila incomincerà dal 1.º Febbraio 1860.

Art. 2. Il frutto da abbuonarsi sulle anticipazioni di che nell' Art. 3 di detta Ordinanza sarà del 5 per cento.

Art. 3. Decorsi dieci giorni dopo ciascuna delle scadenze stabilite dal suddetto Art. 3. senza che il pagamento scaduto sia stato eseguito, il ritardatario decaderà irremissibilmente da ogni diritto, e le somme già sborsate si volgeranno a profitto del Regio Erario.

Art. 4. Il Cav. Direttore dei Conti della R. Depositeria generale e il Cav. Direttore dell' Ufficio del Debito Pubblico provvederanno, ognuno per ciò che lo riguarda, alla esecuzione della presente Ordinanza.

Data in Firenze li ventisei Gennaio milleottocentosessanta.

*Il Ministro delle Finanze, del Commercio  
e dei Lavori pubblici*  
R. BUSACCA.

*Il Segretario generale del Ministero*  
F. CAREGA.

*Decreto che istituisce una Cattedra di Agraria nel Liceo Fiorentino.*

REGNANDO

S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che allo scopo preso di mira con la Istituzione di una Cattedra di Economia Rurale in Firenze ampiamente provvede l' Istituto Agrario delle RR. Cascine dell' Isola.

Volendo ora uniformare il Liceo Fiorentino agli altri di Provincia.

DECRETA:

Art. 1. Alla Cattedra di Economia Rurale istituita col Decreto del 15 Novembre 1859. viene sostituita una Cattedra di Agraria nel Liceo Fiorentino.

Art. 2. Il titolare della Cattedra di che sopra avrà il grado di Professore del Liceo Fiorentino, e godrà lo stipendio annuo di lire millecinquecento.

Art. 3. Il Ministro della pubblica Istruzione è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li ventisei Gennaio milleottocentosessanta.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri  
e Ministro dell' Interno*  
B. RICASOLI.

*Il Ministro della pubblica Istruzione*  
C. RIDOLFI.

*Ordinanza Ministeriale concernente i Professori onorarii dell' Arcispedale di S. Maria Nuova.*

### IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

ORDINA:

Che i Professori onorarii dell' Arcispedale di S. M. Nuova debbano considerarsi per ogni effetto come Professori onorarii del nuovo Istituto di Studj superiori pratici e di perfezionamento in Firenze.

Data li Ventisei Gennajo milleottocentosessanta.

*Il Ministro della pubblica Istruzione*  
C. RIDOLFI.

*Il Segretario*  
R. NOCCHI.

*Ordinanza del Ministero delle Finanze ec. che stabilisce le ingerenze e gli obblighi inerenti al posto di Veterinario della Provincia di Grosseto istituito con Decreto de' 23 Dicem. 1859.*

### IL MINISTRO DELLE FINANZE EC.

Visto il Decreto del 23 Dicembre 1859, col quale venne istituito in Grosseto un posto di Veterinario.

Volendo ora determinare le ingerenze e gli obblighi che dovrà assumere il Titolare del posto che sopra, non che il modo che dovrà essere praticato pel concorso relativo.

ORDINA:

Art. 1. L' impiego di Veterinario della Provincia di Grosseto sarà conferito dal Governo della Toscana sulle proposte della Direzione del Buonificazione delle Maremme.

Art. 2. I concorrenti al detto posto dovranno essere naturalizzati nel Regno del Re eletto Vittorio Emanuele, e dovranno subire un esame puramente pratico sulle malattie sporadiche degli animali domestici più comuni, sulla cura relativa alle malattie contagiose ed epizootiche, sulle misure igieniche e profilattiche da prendersi nell' interesse della pubblica salute, e della pastorizia.

Art. 3. L' esame sarà dato in Pisa nella R. Università dai tre Professori di Zoologia e Anatomia comparata, di Clinica Zoologica, e di Veterinaria operatoria.

Art. 4. Gli oneri ed emolumenti appartenenti al Veterinario come sopra eletto saranno i seguenti.

(a) La provvisione annua di lire seicento italiane, pagabile a lire cinquanta al mese a carico della Cassa del R. Ufficio di Buonificazione.

(b) Il Titolare risiederà costantemente in Grosseto nella Stagione invernale, ed a Montorsaio nella stagione estiva, finchè continuerà la necessità dell' estatatura.

(c) Dovrà curare gratuitamente tutti gli animali domestici e bradi di proprietà del R. Ufficio del Buonificazione e di qualunque altra Amministrazione del Governo nella Provincia di Grosseto. Se gli animali da curarsi sono alla distanza di oltre un miglio da Grosseto avrà diritto alla cavalcatura, e se dovrà recarsi inoltre distante da Grosseto, e passare le giornate fuori, o anche pernottarvi, avrà diritto al rimborso soltanto delle spese vive a carico della Cassa dell' Amministrazione alla quale appartiene l' animale ammalato

(d) Avrà l' obbligo di curare gli animali domestici e bradi dei particolari nella Provincia di Grosseto; ed in questo caso avrà diritto ad un discreto onorario oltre al rimborso delle spese vive. In Grosseto nell' inverno, ed a Montorsaio nell' estate, nel tempo della sua residenza, avrà l' obbligo di fare la prima visita gratuita agli animali domestici dei particolari.

(e) Dipenderà per la parte disciplinare totalmente dal Ministro Economo del R Ufficio di Buonificazione, e per la parte dell' esercizio della sua professione corrisponderà col Medico primario addetto alla Prefettura di Grosseto, al quale rimetterà mensualmente un rapporto sul numero e sulla natura delle malattie osservate.

(f) Renderà conto con rapporti separati della comparsa delle malattie contagiose ed epidemiche, si presterà in caso di epizoozia alla visita e cura degli animali ammalati ed alle ricerche cadaveriche, che per lo studio di quelle fossero riconosciute opportune, e procurerà che ricevano puntualmente esecuzione le misure di polizia sanitaria prescritte dalle Autorità competenti.

(g) In questi casi di servizio pubblico avrà diritto al rimborso delle spese di vettura, e a una diaria di lire cinque al giorno.

Art. 5. Il Direttore ed il Ministro Economo del R. Ufficio del Buonificazione di Maremma provvederanno all' esecuzione della presente Ordinanza.

Data in Firenze li ventisei Gennajo milleottocentosessanta.

*Il Ministro delle Finanze del Commercio  
e dei Lavori pubblici*  
R. BUSACCA.

*Il Segretario Generale del Ministero*  
F. CAREGA.

N. 49.

27 Gennajo 1860.

*Decreto che dichiara risoluto con tutti gli atti succedanei il Concordato con la Santa Sede del dì 25 Aprile 1851, e ristabilisce in pieno vigore le leggi e le consuetudini del Giure Pubb. Ecclesiastico Toscano che vigevano anteriormente a detta epoca.*

REGNANDO

S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che la Convenzione conclusa nel 25 Aprile 1851 fra S. A. Leopoldo II. e la Corte Romana in violazione del diritto pubblico ecclesiastico della Toscana, osservato costantemente per

più di un secolo senza offesa del dogma e dei principj fondamentali della Religione cattolica, oltre ad essere mancante d'intrinseca validità, perchè non sottoposta all'approvazione del Parlamento a forma dello Statuto non abolito neppur di fatto in quel tempo, era esclusivamente personale a Leopoldo II, e perciò non poteva estendersi ai successori nella Sovranità;

Considerando che la Corte Romana, prescindendo da ogni altra ragione, non può mai pretendere il mantenimento della predetta Convenzione del 1851, per aver troncato dopo il 27 Aprile 1859 ogni relazione ecclesiastica e civile col Governo Toscano, consigliando perfino i Vescovi ad astenersi da ogni atto di recognizione dell'autorità del Governo nella collazione dei benefizj di Patronato Regio, e per avere inoltre riconosciuto solennemente come sovrana della Toscana la Dinastia Lorenese, e permesso che in Roma si facciano dal suo rappresentante atti di ribellione e di ostilità contro il Governo medesimo;

Considerando che questi istessi motivi di risolubilità ed inesequibilità della Convenzione stipulata il 25 Aprile 1851 sono efficaci ancora contro gli atti emanati in esplicazione di quella;

DECRETA:

Art. 1. Sono dichiarate risolte e per ciò non altrimenti eseguibili.

a) La Convenzione conclusa fra S. A. Leopoldo II e la Corte Romana nel dì 25 Aprile 1851, pubblicata nel 30 Giugno dell'anno istesso;

b) La Circolare ai Vescovi del detto giorno relativa all' *Exequatur*;

c) L'altra Circolare ai Vescovi del detto giorno relativa alle affissioni esterne ec.

d) Le Istruzioni del 25 Agosto 1851 per l'esecuzione dell' Art. III della detta Convenzione;

e) Le Istruzioni del 28 Dicembre 1851 per la esecuzione dell' art. XIV della detta Convenzione;

f) I Punti concordati fra l' I e R. Governo Toscano e la Santa Sede nel Dicembre 1854, approvati sovranamente nel dì 11 Maggio 1855.

Art. II. Per conseguenza le Leggi e le consuetudini del Giure pubblico ecclesiastico toscano anteriori al 25 Aprile 1851 sono ristabilite in pieno vigore.

Art. III. Il Ministro degli Affari Ecclesiastici è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Fatto in Firenze li ventisette Gennajo milleottocentesanta.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

*Ministro dell' Interno*

B. RICASOLI.

*Il Ministro degli Affari Ecclesiastici*

V. SALVAGNOLI.

Visto per l'apposizione del Sigillo

(L.S.) *Il Ministro di Giustizia e Grazia*

E. POGGI.

N. 50.

27 Gennaio 1860.

*Circolare del Ministro degli Affari Ecclesiastici alle Autorità Governative sulle ragioni e sullo spirito del Decreto, di cui sopra al numero 49.*

**Illustrissimo Signore**

Il contegno della Corte Romana ha detto fino dal 27 Aprile 1859 quello che dice oggi il Decreto del Governo Toscano, poichè la Corte Romana non riconoscendo il nuovo ordine poli-

lico stabilito fra noi, e troncando con questo non solo le relazioni internazionali, ma perfino quelle ecclesiastiche e religiose, e per di più mettendosi in aperta ostilità con la legittima Potestà dello Stato; è venuta da se stessa a rompere ogni atto di precedente Convenzione. Quindi invece di spiegare le ragioni del Decreto, occorrerebbe scusarne il ritardo, se il Governo non avesse preferito di confidare fino all'estremo punto nel ritorno della Corte Romana alle sue stesse regole e consuetudini. Ma ciò che di recente Ella va ispirando ai Vescovi, e ciò che questi fanno e dicono dietro le sue ingiunzioni, persuade ad ognuno la necessità di una risoluzione da non procrastinarsi. Questa stessa necessità è la sua ragione. Ma il Decreto ne allega alcun' altre; e non sono le sole, come sarà manifesto dalle seguenti avvertenze.

Le secolari Leggi del giure pubblico-ecclesiastico vigente in Toscana prima del 25 Aprile 1851 conciliavano pienamente i diritti imprescrittibili della sovranità dello Stato col vero bene della Chiesa, poichè la religione cattolica era osservata e reverita dal popolo, favorita, e largamente provvista dallo Stato. Nel dì 25 Aprile 1851 S. A. Leopoldo Secondo segnò colla Corte Romana una Convenzione che porta a quelle Leggi e in pari tempo alla sovranità dello Stato offesa gravissima.

Intanto lo Stato Toscano assunse una nuova forma politica in seguito agli avvenimenti del 27 Aprile 1859, ai Decreti del 16 e del 20 Agosto 1859 emanati dall'Assemblea de' Rappresentanti, e al coerente Decreto del 20 Gennaio 1860 del Governo Toscano che pubblica lo Statuto Sardo. Questa mutazione di cose, e tutti gli altri fatti che l'hanno accompagnata, toglievano affatto ogni forza alla Convenzione del 25 Aprile 1851.

Essa evidentemente fu segnata da S. A. Leopoldo Secondo non già nell'interesse dello Stato, ma contro l'interesse dello Stato, e per aderire al sistema inaugurato dal Governo Austriaco di far concessioni alla Corte Romana, all'effetto di averla contraria al movimento nazionale, e favorevole alla dominazione austriaca ed

ai Principi da essa dipendenti. Perlochè la Convenzione del 25 Aprile 1851 nasceva per ciò solo infetta di radical nullità.

Nè essa poteva altrimenti qualificarsi un Trattato politico, ma versando sopra materia di giure pubblico interno, non era attendibile per lo Stato Toscano se prima non vestisse i caratteri di Legge, i quali non l'era dato conseguire dalla sola volontà del Principe, in un tempo in cui lo Statuto fondamentale non poteva in diritto essere revocato; e nel qual tempo esso Statuto non era stato peranco abolito di fatto. Così la Convenzione del 1851 era mancante di efficacia, anche perchè stipulata invalidamente senza il consenso delle Assemblee Legislative.

Ma quando pure quella Convenzione non fosse stata doppiamente nulla fin dal suo nascere, risultava dal proprio tenore d'essere esclusivamente personale al Granduca Leopoldo Secondo. Quindi è che non era preordinata ad estendersi ai successori nella sovranità, e molto meno a un Governo nazionale sorto in seguito all'abbandono fatto dalla Dinastia Austro-Lorenese, della quale fu anche dichiarata la decadenza.

Supposto poi che quella Convenzione fosse stata espressamente estesa ai successori, e che tra i successori potesse comprendersi il presente Governo Toscano, rimase sempre indubitabile che per la nuova forma dello Stato i principj di giure pubblico ora dallo Stato riassunti, quanto sono incompatibili con quella Convenzione, altrettanto sono la conseguenza di diritti per se stessi inalienabili. Quindi è che lo Stato non può trovare impedimento all'attuazione piena di quella forma, e all'esplicazione sincera di quei principj, nelle Convenzioni con la Corte Romana, le quali non potevano derogare a diritti politici che non soffrono deroga, e non avrebbero potuto obbligare se non in quanto con quei diritti avessero consentito.

In ogni modo la continuazione delle obbligazioni quali si siano, derivate dalla Convenzione del 1851, non può esser pretesa dalla Corte Romana anco per la ragione ch'essa disconobbe e disconosce il nuovo ordine di cose stabilito in Toscana dopo il

27 Aprile 1859, negò e nega al Governo Toscano perfino gli atti di buona vicinà, che pur sono rispettati dagli stati meno civili: ed invece riconobbe e riconosce come sovrana di Toscana la Dinastia Austro-Lorenese, e concede che il suddito toscano, il quale s' intitola Ministro Plenipotenziario di quella Dinastia, risieda in Roma, e da Roma faccia atti di aperta ribellione al Governo Toscano. Quello che poi dee reputarsi gravissimo trattandosi di Concordato, la Santa Sede ha troncato ogni relazione religiosa col Governo Toscano, lasciando vacanti tre Vescovati, negando l' investitura ai Parrochi e Beneficiati nominati dal Governo patrono, e ordinando ai Vescovi in modo che il loro silenzio o le loro pastorali non conferiscano alla buona armonia fra il Clero e lo Stato, e molto meno al pubblico riposo. Il qual procedere romano è degno maggiormente di nota quando si confronti col procedere del Governo, che veglia per prevenire e per punire ogni trascorso contro la Religione Cattolica, e largamente provvede al culto, e si studia di sopperire ai bisogni de' Sacerdoti che languiscono, mentre le rendite del patrimonio ecclesiastico potrebbero bastare al decente mantenimento di tutti, quando fossero repartite a dovere.

Molte altre ragioni potrebbero allegarsi in conferma del Decreto, se non fossero evidentemente superflue per chi conosca le cose, e le giudichi lealmente. Superfluo del pari è notare che lo Stato, tornando al suo saggio sperimentato diritto ecclesiastico, non ritorna alle grettezze dispotiche de' cessati governi austriaci primachè passassero a soggettare la prerogativa della sovranità alla Curia Romana per avere in cambio un sostegno ad opprimere i sudditi e a continuare il servaggio dell' Italia. Il presente Governo farà anzi spontaneamente tutte quelle riforme che reputasse necessarie. Il presente Governo della Toscana vuol che lo Stato sia religioso, ma indipendente, e che la religione cattolica goda di tutta la libertà che l' è dovuta, perchè il suo esercizio spirituale adempia ai fini del regno celeste e non serva alle miserie della terra. Esso vuole inoltre che il Sommo Pontefice

e il sacerdozio abbiano ogni modo legittimo per dar l' esempio del come si concilii la religione con la libertà, e i benefizj della civiltà con la santità del cristianesimo

Con questi intendimenti, V. S. Ill.<sup>ma</sup> è sicuro di attuare il concetto del Governo in proposito di così alta importanza.

Intanto ho l' onore di confermare a V. S. Ill.<sup>ma</sup> i sentimenti del mio particolare rispetto.

Firenze, li 27 Gennaio 1860.

*Il Ministro degli Affari Ecclesiastici*  
V. SALVAGNOLI.

N. 51.

28 Gennajo 1860.

*Circolare del Ministero dell' Interno ai Gonfalonieri con la quale s' invitano a far conoscere al Governo quelle modificazioni che la pratica fosse loro per mostrare opportune al Regolamento Comunale del 31 Dicembre 1859.*

**Illustrissimo Signore**

La perfezione delle Leggi raro è che si raggiunga altrimenti che dal vedere colla prova di loro applicazioni in quali parti siano manchevoli, in quali si manifestino bisognose di giunte e di correzioni. Se questo è vero in tempi normali quando si opera con matura discussione e ponderato consiglio, a più forte ragione deve esserlo in tempi nei quali sotto l' impulso di necessità prepotenti tutta la macchina amministrativa si scompone e si rifà in pochi mesi. In queste condizioni eccezionali dovè prodursi il

Regolamento Comunale ultimamente emanato; il quale componendosi di molte disposizioni raccolte da Leggi diverse per tempi, e contrarie per principii, non poteva riuscire di subito ad una perfetta armonia in tutte le sue parti. Quello peraltro che una prima compilazione lasciò di imperfetto, può sempre correggersi coi lumi della esperienza; ed è per questo che io mi rivolgo alla S. V. Illustrissima pregandola a trasmettere alla Prefettura, almeno dentro il mese di Marzo prossimo, quelle osservazioni che la pratica del Regolamento Comunale sarà per suggerirle, indicando le singole disposizioni che a suo avviso meriterebbero di esser corrette.

Per corrispondere nel modo che per me si desidera a questo incarico, a due cose la prego di porre mente. La prima è, di considerare le disposizioni del Regolamento che a Lei possono sembrare meritevoli di censura, piuttosto rispetto alle ragioni generali della Legge, che non ai bisogni speciali del Municipio di cui la S. V. Illustrissima è capo. Vi sono disposizioni che, mentre possono sembrare superfluità e pedanterie pei Municipii urbani, sono norme convenienti anzi indispensabili per i Municipii rurali; ve ne sono altre che affatto inutili per questi, appariscono necessarie ai primi. La seconda avvertenza è, che ai tempi che corrono non deve considerarsi il Regolamento Comunale come una concessione di libertà strappata al Governo, la quale induca uno stato di ostilità permanente fra esso e le nuove Rappresentanze Municipali. Il Governo ha riconosciuto nei Comuni il diritto di libera amministrazione, perchè li vuole cooperatori al buono andamento della cosa pubblica. Egli non ha paura della libertà, ed anzi la crede efficace rimedio a mali antichi che egli si sente incapace a riparare con le sole sue forze. In questo concetto, le relazioni molteplici tra Comune e Governo, stabilite dalla Legge, non si devono riguardare come subiezione indebita che vuolsi per ogni mezzo indebolire ed eludere, ma sibbene come vincolo necessario a mantenere l'unità dello Stato e la regola nelle pubbliche amministrazioni.

Se noi riusciamo a costituire un buon sistema Comunale, oltre al provvedere ad una urgente necessità nostra gioveremo anche al migliore ordinamento della nazione. Perchè quando il Parlamento nazionale discuterà le Leggi per il nuovo Regno Italico, se il nostro Regolamento avrà fatto buona prova ed acquistato autorità, potremo sperare che molti retti principii e savie pratiche in esso sancite, vengano trasfuse nelle nuove Leggi comuni alle Province del Regno unito. Così la Toscana darà contributo degno della sua civiltà al Regno nazionale; nè sarà vana opera quella che per noi si tenta in queste nostre condizioni transitorie, di preparare materiali buoni ad inalzare il grande edificio di un Regno Italico fondato sopra istituzioni dedotte dai bisogni e dalle tradizioni delle province chiamate a comporlo. Quando le parti di una nazione si uniscono insieme non per violenza di conquista ma per spontaneo accordo, e coll'ispirazione della libertà, non vi è provincia principe non vi sono province soggette; ma tutte insieme concorrono a darsi quelle Leggi che debbono costituire la nazione ed avviarla ai suoi futuri destini.

Mi pregio frattanto di professarmi

Di VS. Illustriss.

Li 27 Gennaio 1860.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri  
e Ministro dell' Interno*

**B. RICASOLI.**

*Decreto che abolisce la Legge eccezionale per la Città di Livorno pubblicata li 2 Luglio 1857.*

REGNANDO

S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando non esservi ragione di mantenere più lungamente in vigore la odiosa ed esorbitante difformità nella repressione d'alcuni delitti e trasgressioni, e nel modo di giudicarne, che veniva stabilita tra Livorno e il resto della Toscana con la Legge del 2 Luglio 1857.

DECRETA:

Art. 1. La Legge eccezionale pubblicata nel 2 Luglio 1857 per la Città di Livorno, contiguo Porto e circostante Territorio, è pienamente abolita.

Art. 2. La cognizione dei delitti e trasgressioni contemplati dalla predetta Legge è restituita ai Tribunali ordinarii, tenute ferme peraltro in ogni sua parte le disposizioni della Legge de' 27 Dicembre 1854.

Art. 3. Il Ministro di Giustizia e Grazia è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Livorno li ventotto Gennaio milleottocentosessanta.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri  
e Ministro dell'Interno*  
B. RICASOLI.

*Il Ministro di Giustizia e Grazia*  
E. POGGI.

Visto per l'apposizione del Sigillo  
*Il Ministro di Giustizia e Grazia*  
E. POGGI.

(L.S.)

*Decreto che approva il Bilancio di previsione per i lavori idraulici della Val di Chiana che debbono farsi nel corso dell'anno 1860.*

REGNANDO

S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando essere urgente di fare conoscere fin d'ora le spese che nel corso dell'incominciato anno 1860 potranno essere erogate nel servizio idraulico della Val di Chiana;

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici:

DECRETA:

Art. 1. È approvato il Bilancio di previsione per le opere idrauliche della Val di Chiana, presentato dalla Direzione delle medesime, il qual Bilancio porta il risultato finale di spese lire italiane cento-ottantasettemila-novecento-cinquanta e centesimi ventotto, pari a toscane lire dugentoventitremila-settecento-cinquanta e centesimi trentaquattro, e di entrate lire italiane novemila-cinquecento-trentuna e centesimi quarantotto, pari a toscane lire undicimila-trecento-quarantasette.

Art. 2. Della approvazione del mentovato Bilancio sarà tenuto conto nello stato generale di previsione della Finanza Toscana per l'attuale annata.

Art. 3. Il Ministro delle Finanze del Commercio, e dei Lavori pubblici è incaricato dell' esecuzione del presente Decreto.  
Dato in Firenze li ventotto Gennaio milleottocentosessanta.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri  
e Ministro dell' Interno*  
B. RICASOLI.

*Il Ministro delle Finanze  
del Commercio e dei Lavori pubblici*  
R. BUSACCA.

N. 54.

30 Gennajo 1860.

*Decreto che autorizza la relativa Società Anonima proprietaria  
a proseguire la via ferrata Centrale Toscana dai pressi fra  
Bettolle e Torrita fino alla Città di Chiusi.*

REGNANDO

S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto il Decreto del 13 Aprile 1854 col quale concedevasi alla Società per la Strada ferrata centrale toscana di proseguire la sua linea fino ai pressi di Bettolle, e sotto certe condizioni e

riserve affrancavasi la garanzia di una rendita minima di Lire toscane trecentomila, pari a L. it. 252,000, già prestata col Motuproprio del 17 Maggio 1848, mediante una sovvenzione fissa di Lire toscane centosettantamila, pari a L. it. 142,800 all' anno, da durare a tutto Maggio 1950;

Viste le Risoluzioni del 10 Marzo 1857, e 12 Febbraio 1858, con le quali si autorizzava l' oppignorazione di tante rate della precitata sovvenzione di Lire toscane centosettantamila, pari a L. it. 142,800, quante ne bisognassero per procurare alla Società con la prima un capitale di Lire toscane un milione cinquecentocinquantamila, pari a L. it. 1,302,000, e con la seconda un capitale di lire toscane un milione settecentomila, pari a L. it. 1,428,000, previo il ritiro di fronte ai sovventori delle condizioni e riserve espresse nel citato Decreto del 13 Aprile 1854, quali però si mantenevano ferme e senza innovazione dirimpetto alla Società;

Visti i Contratti d' oppignorazione stipulati in esecuzione delle prelodate Risoluzioni, e dove in coerenza delle medesime vengono richiamate le obbligazioni della Società di compire la linea di proseguimento e di tenerla, dopo compita, in costante e piena attività di servizio;

Viste le domande che, per spingere la linea sino a Chiusi, sono state ripetutamente inoltrate in nome della Società, e di che per ultimo all' Adunanza Generale dei suoi Azionisti del 16 Gennaio 1860,

DECRETA:

Art. 1. La Società per la Strada ferrata centrale toscana rimane autorizzata a costruire ed attivare nel suo interesse, ed a sue spese, rischio, e pericolo una Strada di ferro, che dai pressi fra Bettolle e Torrita si diriga fino a Chiusi.

Art. 2. La linea si muoverà dalla Stazione fra Bettolle e

Torrita con dirigersi a Chiusi per le Tenute dell'Abbadia e dell'Acquaviva. Una Stazione di seconda Classe sarà aperta in ciascuna di queste tre località.

Art. 3. Dentro due mesi da oggi la Società dovrà esibire all'approvazione della Direzione generale dei lavori d'Acque e Strade, col progetto sull'andamento generale della linea, gli studj particolareggiati della prima Sezione. E dentro quindici giorni dall'approvazione dei detti studj darà principio ai lavori, per quindi attivare al servizio dei passeggeri e delle merci la linea fino all'Abbadia dentro un anno, e fino a Chiusi dentro due anni dal principio dei lavori.

Art. 4. La intiera Strada da Empoli a Chiusi per Siena sarà considerata una sola e medesima linea, tanto agli effetti dei privilegj da esercitarvisi dalla Società, quanto agli effetti delle obbligazioni dalla medesima assunte di compirla e tenerla costantemente e regolarmente attivata dopo compita; con doversi all'esatta osservanza di queste obbligazioni avere per vincolati ed affetti tutti i prodotti.

Art. 5. Rispettata l'oppignorazione nelle rate e nei termini già consentiti a favore dei sovventori delle lire toscane tre milioni dugentocinquantamila, pari a L. it. 2,730,000, il R. Governo pagherà liberamente alla Società o suoi cessionarj, in luogo vece e saldo delle rate che le rimangono tuttora libere sulla sovvenzione di Lire toscane 170,000, pari a L. it. 142,800, di che nel Decreto del 13 Aprile 1854, Lire toscane 70,000 pari a L. it. 58,800 all'anno per anni 25, da cominciare a decorrere la prima rata semestrale dal 1. Luglio 1861.

Art. 6. Nel rimanente si applicheranno a questa linea le disposizioni del citato Decreto del 13 Aprile 1854 e Capitoli annessi; con più il Decreto dell'8 Aprile 1857 relativo alle espropriazioni e alle conseguenti indennità.

Art. 7. Il presente Decreto sarà affisso, ed inserito nel *Monitore* e nel *Bullettino ufficiale*; e in copia autentica sarà depositato nella Cancelleria del Tribunale di prima Istanza di Siena.

Art. 8. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici, e quello di Giustizia e Grazia provvederanno alla esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li trenta Gennaio milleottocentosessanta.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

*Ministro dell'Interno*

**B. RICASOLI.**

*Il Ministro delle Finanze  
del Commercio e dei Lavori pubblici*

**R. BUSACCA**

*Il Ministro di Giustizia e Grazia*

**E. POGGI.**

**N. 55.**

**30 Gennaio 1860.**

*Decreto che istituisce presso il Comando della R. Marina un posto di Ingegnere per le opere marittime.*

**R E G N A N D O**

**S. M. VITTORIO EMANUELE**

**IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA**

Considerando che la conservazione delle opere Marittime dei Porti dello Stato richiede una continua sorveglianza, e che i relativi lavori di manutenzione non potrebbero essere affidati che ad un ufficio speciale;

## D E C R E T A :

Art. 1. È istituito presso il Comando della R. Marina un posto d'Ingegnere per le opere marittime con l'annuo appuntamento di lire tremila italiane.

Art. 2. L'Ingegnere di che sopra risiederà in Livorno, dipenderà dal Comando della R. Marina, ed avrà l'incarico di provvedere alla conservazione delle fabbriche marittime dei Porti Toscani, e Isole adiacenti, proponendo e dirigendo i lavori di manutenzione e di miglioramento che saranno reputati necessari, ed approvati dal R. Governo.

Art. 3. L'Ingegnere delle opere marittime sarà pure incaricato della parte tecnica delle escavazioni dei Porti e fossi dello Stato, e di quanto altro si riferisce alle fabbriche marittime, e luoghi di ancoraggio.

Art. 4. L'Ingegnere della Marina si dovrà concertare pei rapporti d'arte e di amministrazione con la Direzione Generale delle fabbriche civili, sotto la cui dipendenza rimangono, come per lo passato, tutte le costruzioni marittime.

Art. 5. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori Pubblici è incaricato della esecuzione del presente Decreto. Dato in Firenze li trenta Gennaio milleottocentosessanta.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri  
e Ministro dell'Interno*

**B. RICASOLI.**

*Il Ministro delle Finanze  
del Commercio e dei Lavori pubblici*

**R. BUSACCA.**

*Decreto che stabilisce nell'esame di Concorso il primo titolo al conseguimento delle Cattedre nei Licei e Ginnasj di Toscana.*

R E G N A N D O

**S. M. VITTORIO EMANUELE**

**IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA**

Considerando che la miglior guarentigia della idoneità degli insegnanti sia l'esperimento del loro intelletto e del loro sapere per mezzo di concorsi pubblici, i quali stimolano gli studiosi, allontanano il sospetto di favore, e abitano il popolo al retto vivere civile che ha base nella libertà dei giudizi,

D E C R E T A :

Art. 1. Le Cattedre de' Licei e de' Ginnasj saranno conferite per concorso, il quale verrà eseguito un mese almeno dopo l'annuncio fattone nel *Monitore Toscano*.

Art. 2. I concorrenti presenteranno dieci giorni avanti quello del concorso la loro domanda al Ministro della pubblica Istruzione se vaca una Cattedra Liceale, o al Gonfaloniere della Comunità se vaca una Cattedra Ginnasiale.

Art. 3. Il Ministro della pubblica Istruzione nominerà tre Professori per esaminare i Candidati.

Art. 4. L'esame consisterà :

1.º In un interrogatorio,

2.º In una risposta ad un tema fatta in scritto,

3.º In una lezione orale sopra un tema proposto 24 ore avanti l'esame.

Art. 5. Gli esaminatori trasmetteranno al Ministro della pubblica Istruzione un rapporto sopra ciascun esame.

Art. 6. Nel conferir la Cattedra sarà valutato ogni titolo di preferenza, come, servigj resi nell'insegnamento, scritti pubblicati, e altre simili prove di capacità.

Art. 7. Il Governo può nominare senza concorso un Professore per meriti conosciuti e non ordinarii.

Art. 8. Il Ministro della pubblica Istruzione è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li trentuno Gennaio milleottocentosessanta.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri  
e Ministro dell' Interno*

**B. RICASOLI.**

*Il Ministro della pubblica Istruzione*

**C. RIDOLFI.**

*Decreto che ordina stamparsi nel Bullettino Officiale la Circolare degli 8 Aprile 1788, e quella de' 23 Gennajo 1818, in fatto di Scritture e pubblicazioni Vescovili. Seguono le dette Circolari.*

REGNANDO

**S. M. VITTORIO EMANUELE**

**IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA**

Volendo che gli ordini sovrani concernenti ogni pubblicazione vescovile, stati in piena osservanza dal 1788 fino al 25 aprile 1851, ricevano maggiore diffusione per mezzo della stampa,

DECRETA:

Articolo unico. Saranno stampate nel *Bullettino dei Decreti* le Circolari dell' 8 aprile 1788 e quella del 23 gennajo 1818 in materia di scritture e pubblicazioni vescovili.

Il Ministro degli Affari Ecclesiastici è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li trentuno Gennajo milleottocentosessanta.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri  
Ministro dell' Interno*

**B. RICASOLI.**

*Il Ministro degli Affari Ecclesiastici*

**V. SALVAGNOLI.**

Visto per l'apposizione del Sigillo

(L. S.) *Il Ministro di Giustizia e Grazia*

**E. POGGI.**

## CIRCOLARE

AI VESCOVI DELLA TOSCANA

*Illustrissimo e Reverendissimo Signore,*

S. A. Reale nostro Signore si è degnata comandarmi per mezzo di Lettera della Segreteria di Stato del 4 corrente, di rinuovare ai Vescovi l'ordine d'impetrare il R.<sup>o</sup> *Exequatur* per tutte le Pastoralì e Notificazioni, che i medesimi, o loro Curie fossero per pubblicare sì in stampa come manoscritte, ancorchè in forma di Lettere Circolari ai Parrochi o Superiori d'Ordine, o che in qualsivoglia altro modo dovessero avere una generale esecuzione ed interessare il pubblico.

In conseguenza di ciò è piaciuto all' A. S. R. di prescrivere al Segretario del R. Diritto il Regolamento da osservarsi in simili occasioni, per accordare o negare la pubblicazione di così fatti fogli.

Eseguisco i Sovrani comandamenti partecipando, come ho l'onore di fare con la presente, alla bontà di V. S. Illustrissima e Reverendissima quanto sopra, perchè le serva di norma nelle occorrenze di simili pubblicazioni, sicuro che in cosa di tanta importanza non meno Ella che la sua Curia vi si uniformerà esattamente.

Dopo ciò non mi resta se non che pregare V. S. Illustrissima e Reverendissima di riscontro del recapito della presente mia; e di ricevere con questa opportunità le proteste del rispettoso ossequio, con cui mi pregio d'essere.

Dalla Segreteria del R. Diritto li 8 Aprile 1788.

*Vincenzio Martini.*

## CIRCOLARE

AGLI ARCIVESCOVI E VESCOVI DELLA TOSCANA

*Illustrissimo e Reverendissimo Signore,*

In seguito di un Veneratissimo Dispaccio di S. A. I. e R. dei 22 corrente mi affretto a partecipare a V. S. Illustrissima e Reverendissima il seguente Biglietto pervenutomi per il canale della R. Segreteria di Stato in questo medesimo giorno.

« S. A. I. e R., che specialmente confida per il bene dei suoi popoli nelle cure e nelle istruzioni evangeliche degli Arcivescovi e Vescovi del Granducato, ha dovuto rimanere sodisfatto dello zelo con cui molti di essi hanno in diversi tempi pubblicate le loro Pastoralì nelle rispettive Diocesi con vantaggio spirituale delle popolazioni commesse alla loro episcopale sollecitudine: E perchè ognuno di essi venga sempre più animato ad esercitare in questa parte il sacro suo Ministero, sarà opportuno che tutti li Arcivescovi e Vescovi del Granducato sappiano che l' I. e R. A. S. intende, ed ha sempre inteso, che essi siano nella piena libertà di pascere il loro gregge con la istruzione evangelica, e con l'insegnamento delle sane massime, e della vera dottrina della Chiesa Cattolica, senza che alcun impedimento possa desumersi dalle disposizioni governative che riguardano il puro temporale.

« Ed è appunto per effetto di speciale considerazione che allorquando gli Arcivescovi e Vescovi siano nel caso di stampare e pubblicare le loro Pastorali, con eccezione espressa agli Ordini generali veglianti in materia di stampe, restano essi dispensati dalla revisione ordinaria, e soltanto a riflesso dei rapporti temporali e politici che possono trovarsi talvolta nei varii oggetti contemplati in dette Pastorali, è intenzione di S. A. I. e R. che le dette Pastorali prima della loro pubblicazione ed affissione siano rimesse alla Sovrana approvazione per mezzo di V. S. Illustrissima; ed ella se mai vi trovasse soggetto di osservazione, ne renderà conto, a forma del consueto sistema, all' I. e R. A. S. per mezzo del Dipartimento di Stato, onde attenderne le Sovrane determinazioni.

« Essendo questo il vero concetto, e la giusta intelligenza delle disposizioni che sono in vigore su tal proposito, non è a dubitarsi che gli Arcivescovi e Vescovi ne trarranno argomento della speciale fiducia che in essi ripone S. A. I. e R., e di un particolare riguardo al loro sacro carattere, e tutti seconderanno con zelo le religiose Sovrane intenzioni, non facendo mancare al rispettivo gregge la istruzione evangelica per mezzo delle loro Pastorali. »

Attendo che V. S. Illustrissima e Reverendissima si compiacca di accusarmi il recapito della presente, e mi confermo ec.

Li 23 Gennajo 1818.

*Tommaso Magnani* Segretario.

*Decreto col quale s'ingiunge ai Gonfalonieri di compilare le Liste degli Elettori sulle norme indicate dalla Legge Elettorale pubblicata in Toscana li 20 Gennajo 1860.*

REGNANDO

S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto l' articolo 2 del Decreto del 21 Gennajo decorso,

DECRETA:

Art. 1. I Gonfalonieri delle Comunità inviteranno entro il 5 Febbrajo prossimo per mezzo di pubblici avvisi, tutti coloro che dalla Legge sono chiamati all' esercizio dei diritti elettorali a fare le dichiarazioni prescritte dall' articolo 19 della Legge elettorale testè pubblicata.

Art. 2. Non sarà più ricevuta alcuna dichiarazione quindici giorni dopo la pubblicazione degli avvisi agli elettori, a norma dell' articolo precedente.

Art. 3. Entro cinque giorni successivi i Gonfalonieri insieme col Collegio de' Priori dovranno formare le Liste elettorali, ai termini degli articoli 22 e 23, da tenersi affisse per tre giorni consecutivi a norma dell' articolo 26, e per gli effetti voluti dagli articoli 27, 28 e 29.

Art. 4. Il Ministro dell' Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li trentuno Gennajo milleottocentosessanta.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*  
*Ministro dell' Interno*  
B. RICASOLI.

*Il Ministro della pubblica Istruzione*  
C. RIDOLFI.

*Circolare del Ministro della Guerra che dichiara quali Militari e Impiegati abbiano diritto alla indennità di alloggio.*

**Ai Comandanti dei Corpi, Depositi e Stabilimenti Militari.**

Il Ministero della Guerra volendo sciogliere alcuni quesiti mossigli di frequente circa alla indennità di alloggio, stima utile ed importante avvertire:

1.º Che la indennità di alloggio e mobilia, qual è indicata nella Tabella N. 13 delle disposizioni, istruzioni e tariffe de' 20 Dicembre 1859, debbono fruirla quegli Uffiziali ed Impiegati aventi il trattamento a seconda di esse tariffe, e che perciò è da escluderne chi dichiarò conservare gli antichi stipendj.

2.º Che i Sotto-Uffiziali di qualunque grado, occupati a qualunque ingerenza, non han diritto alla nominata indennità, siccome quelli che debbono alloggiare nelle rispettive caserme. Solo gli ammogliati, a' quali non possa assegnarsi una stanza nei quartieri militari, potranno essere indennizzati di L. 7. 84 al mese (L. 9. 6. 8) mercè in prima una dichiarazione del Corpo del Genio di non aver potuto provveder loro una stanza nei detti quartieri, dichiarazione ove appaja eziandio il visto del Commissario di Guerra.

Firenze ai dì 31 Gennaio 1860.

*Il Ministro della Guerra*  
R. CADORNA.

*Decreto che approva il Regolamento per l'Amministrazione pecuniaria della Reale Marina Militare - Segue il Regolamento.*

REGNANDO

S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Visti i Decreti de' 14 e 17 Dicembre caduto, col primo dei quali si istituisce un Commissariato di Marina, coll'altro il nuovo ordinamento del personale della Marina Militare Toscana;

Volendo provvedere con certe norme al regolare andamento dell'Amministrazione pecuniaria della Marina stessa sì per quel che attiene al personale, sì per quel che concerne il materiale di essa,

DECRETA:

Art. 1. Il Regolamento per l'Amministrazione pecuniaria della R. Marina Militare che, munito della firma del Ministro della Guerra, fa seguito al presente Decreto, è approvato.

Art. 2. Il Ministro stesso è incaricato di farne osservare le prescrizioni.

Firenze, li trentuno Gennaio milleottocentosessanta.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*  
*e Ministro dell'Interno*  
B. RICASOLI.

*Il Ministro della Guerra*  
R. CADORNA.